

Gazzetta ufficiale L 163 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

17 giugno 2022

Sommario

II *Atti non legislativi*

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2022, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione 2007/601/CE (BCE/2007/7) (BCE/2022/22)** 1

ORIENTAMENTI

- ★ **Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8)** 84

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/911 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 aprile 2022

relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione 2007/601/CE (BCE/2007/7) (BCE/2022/22)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è disciplinato dall'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) della Banca centrale europea ⁽¹⁾.
- (2) Il 6 dicembre 2017 il Consiglio direttivo ha approvato il progetto di consolidamento T2-T2S, il cui obiettivo è consolidare e ottimizzare TARGET2 e TARGET2-Securities (T2S), beneficiando di approcci all'avanguardia e di innovazione tecnologica, consentendo una riduzione dei loro costi operativi combinati e migliorando la gestione della liquidità tra i vari servizi. Il risultato del progetto di consolidamento T2-T2S è il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione che offre regolamento in euro in moneta di banca centrale.
- (3) A decorrere dal 21 novembre 2022, TARGET2 sarà sostituito da TARGET.
- (4) Come nel caso di TARGET2, TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, in cui tutti i sistemi componenti TARGET sono quanto più possibile armonizzati.
- (5) TARGET fornisce servizi centrali di gestione della liquidità, tra cui il regolamento delle operazioni di banca centrale tramite conti in contanti principali (Main Cash Account, MCA), regolamento lordo in tempo reale per pagamenti di importo rilevante tramite conti in contanti dedicati (DCA), pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli tramite conti in contanti dedicati T2S (DCA T2S), regolamento dei pagamenti istantanei tramite conti in contanti dedicati in TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) (TIPS DCA) e servizi per il regolamento dei sistemi ancillari tramite sotto-conti, conti tecnici RTGS AS, conti dei fondi di garanzia AS e conti tecnici TIPS AS.

⁽¹⁾ Indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

- (6) I sistemi componenti di TARGET2 di proprietà delle rispettive banche centrali nazionali dell'Eurosistema e da esse gestiti sono stati identificati collettivamente ⁽²⁾ come sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) soggetti al regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) ⁽³⁾. I rispettivi sistemi componenti di TARGET, in quanto sistemi di pagamento che sostituiscono tali sistemi componenti di TARGET2, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e devono rispettare gli obblighi di sorveglianza stabiliti in tale regolamento.
- (7) I sistemi componenti di TARGET costituiscono i successori legali dei corrispondenti sistemi componenti di TARGET2.
- (8) Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) della Banca centrale europea ⁽⁴⁾ che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27).
- (9) L'abrogazione dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) richiede modifiche ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE. Per ragioni di certezza giuridica, è opportuno adottare una nuova decisione per dare attuazione a tali modifiche. Pertanto, è opportuno abrogare la decisione 2007/601/CE della Banca centrale europea (BCE/2007/7) ⁽⁵⁾.
- (10) Al fine di garantire un'efficace attuazione dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il sistema componente di TARGET della BCE (TARGET-ECB) si limita alle seguenti operazioni:
 - a) elaborazione dei pagamenti propri della BCE;
 - b) elaborazione dei pagamenti della clientela della BCE;
 - c) fornitura di servizi di regolamento a soggetti gestori di sistemi ancillari, ivi compresi soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo, a condizione che tali soggetti:
 - i) siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente;
 - ii) osservino gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro pubblicati sul sito Internet della BCE;
 - iii) l'accesso a TARGET-ECB sia stato loro accordato dal Consiglio direttivo.
2. La BCE può accettare esclusivamente i seguenti clienti e può agire per loro conto:
 - a) banche centrali;
 - b) organizzazioni europee;
 - c) organizzazioni internazionali;
 - d) in virtù di una decisione ad hoc del Consiglio direttivo, governi centrali degli Stati membri dell'Unione europea o enti pubblici da essi designati.

⁽²⁾ Decisione 2014/533/UE della Banca centrale europea, del 13 agosto 2014, relativa all'identificazione di TARGET2 come sistema di pagamento di importanza sistemica ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento a rilevanza sistemica (BCE/2014/35) (GU L 245 del 20.8.2014, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea del 24 febbraio 2022 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) cfr. pag. 84 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Decisione 2007/601/CE della Banca centrale europea, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2007/7) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'allegato III.

*Articolo 3***Termini e condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB**

1. La partecipazione a TARGET-ECB è disciplinata esclusivamente dalle condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB stabilite nell'allegato I.
2. In conformità all'articolo 9, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), a decorrere dal 20 novembre 2023, la BCE non apre conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei per fornire servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), ad eccezione dei conti che sono utilizzati per detenere fondi sequestrati o fondi costituiti in pegno a un creditore terzo o fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) ⁽⁶⁾.
3. La partecipazione a TARGET-ECB è inoltre disciplinata dall'articolo 11 dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), se del caso.

*Articolo 4***Abrogazione della decisione BCE/2007/7**

La decisione 2007/601/CE (BCE/2007/7) è abrogata a decorrere dal 21 novembre 2022.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 novembre 2022.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 aprile 2022

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

ANNEX I

CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN TARGET-ECB

PART I

General terms and conditions*Article 1***Scope**

The terms and conditions set out in this Part I govern the relationship between the ECB and its participants in TARGET-ECB. The terms and conditions set out in the following Parts II, III, IV, V, VI and VII apply as far as participants opt for and are granted one or more accounts described in such Parts. The terms and conditions set out in Parts I to VII of this Annex are referred to in this Decision collectively as the 'Conditions'.

*Article 2***Appendices**

1. The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I: Technical specifications for the processing of cash transfer orders

Appendix II: TARGET compensation scheme

Appendix III: Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV: Business continuity and contingency procedures

Appendix V: TARGET operating schedule

Appendix VI: Fee schedule

Appendix VII: Requirements regarding information security management and business continuity management

2. In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

*Article 3***General description of TARGET**

1. TARGET is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all TARGET component systems, each of which is designated as a 'system' under the relevant national law implementing Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council ⁽¹⁾. TARGET-ECB is designated as a 'system' under § 1(16) of the *Kreditwesengesetz* (KWG).

2. TARGET comprises payment systems in euro that settle in central bank money and provide central liquidity management services, real-time gross settlement for payments and services for AS settlement, and enable cash payments in relation to securities settlement and the settlement of instant payments.

3. TARGET provides:

(a) MCAs for the settlement of central bank operations;

(b) RTGS DCAs for large value real-time gross settlement of payments and subaccounts if required for AS settlement;

(c) T2S DCAs for cash payments in relation to securities settlement;

⁽¹⁾ Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (OJ L 166, 11.6.1998, p. 45).

- (d) TIPS DCAs for the settlement of instant payments; and
- (e) the following accounts for AS settlement: (i) RTGS AS technical accounts; (ii) AS guarantee fund accounts; and (iii) TIPS AS technical accounts.

Each account in TARGET-ECB shall be identified by means of a unique account number made up of the elements described in Appendix I, paragraph 2.

Article 4

Access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the European Economic Area (EEA)) and acting in that capacity, whose access to TARGET-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET-ECB.

Article 5

Application procedure

1. In order to become a participant in TARGET-ECB, an eligible entity as described in Article 4 shall fulfil the following requirements:
 - (a) install, manage, operate, monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET-ECB and be able to submit cash transfer orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties but retain sole liability;
 - (b) have passed the tests required by the ECB;
 - (c) if it is an applicant for an RTGS DCA, a T2S DCA or a TIPS DCA it shall also hold or open an MCA with the ECB;
 - (d) provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context;
 - (e) for the entities referred to in Article 4, established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context;
 - (f) if it is an applicant for a TIPS DCA, has adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement;
 - (g) if it is an applicant for a TIPS AS technical account, has provided evidence that the disclosure letter showing their intent to be an SCT Inst compliant Clearing and Settlement Mechanism (CSM) has been provided to the European Payments Council (EPC).
2. Applicants shall apply to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:
 - (a) completed reference data collection forms as provided by the ECB;
 - (b) the capacity opinion, if required by the ECB, and the country opinion, if required by the ECB;
 - (c) if it is an applicant for a TIPS DCA, evidence of their adherence to the SCT Inst scheme;
 - (d) if the applicant is applying to use the TIPS AS settlement procedure, evidence that they have provided the EPC with the disclosure letter showing their intent to be an SCT Inst compliant CSM;
 - (e) if the applicant designates a paying agent, the evidence that the paying agent has agreed to act in that role.

3. Applicants which are already TARGET participants and apply for a new account as described in: (i) Part III (RTGS-DCA); (ii) Part IV (T2S DCA); (iii) Part V (TIPS DCA); (iv) Part VI (RTGS AS technical account); and/or (v) Part VII (TIPS AS technical account), shall comply with the provisions of paragraphs 1 and 2 to the extent relevant for the new account applied for.
4. The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on an application to open a TARGET account.
5. The ECB shall reject the application to participate if:
 - (a) the applicant is not an eligible entity as described in Article 4;
 - (b) one or more of the participation requirements referred to in paragraph 1 are not met; and/or
 - (c) according to the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET-ECB or of any other TARGET component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence.
6. The ECB shall communicate its decision on the application to become a participant in TARGET-ECB to the applicant participant within one month of the ECB's receipt of the application. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 4, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 6

Participants

AS which use the RTGS AS settlement procedures or the TIPS AS settlement procedure shall be subject to the terms and conditions set out in this Part as well as in Part VI or Part VII, respectively. They may hold one or more MCAs, T2S DCAs and, exceptionally and if approved by the ECB, one or more RTGS DCAs except in relation to the clearing of instant payments pursuant to the SCT Inst scheme. If an AS holds an RTGS DCA or a T2S DCA it shall also hold at least one MCA with the ECB. In the event that an AS holds one or more MCAs or RTGS DCAs or T2S DCAs, the respective Parts of these Conditions shall also apply.

Article 7

Access to a participant's account by entities other than the participant

1. To the extent technically possible, a participant may give access to its TARGET accounts to one or more entities it designates, for the purposes of submitting cash transfer orders and performing other actions.
2. Cash transfer orders submitted or funds received by the entities designated by a participant as referred to in paragraph 1 shall be deemed to have been submitted or received by that participant itself.
3. The participant shall be bound by such cash transfer orders and any other action taken by the entity or entities referred to in paragraph 1, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that participant and such entity.

Article 8

Billing

1. The ECB shall identify billable items according to Appendix VI and shall allocate each of them to the participant from which that billable item originates.

2. Any fee payable in relation to a cash transfer order submitted by or cash transfer received by an AS, irrespective of whether it uses the RTGS AS settlement procedures or an RTGS DCA, shall be exclusively charged to that AS.
3. Billable items generated by actions taken by the designated entities referred in Article 7, as well as by central banks acting on behalf of a participant, shall be allocated to the participant.
4. The ECB shall issue separate invoices to the participant for the relevant services described in: (i) Part III (RTGS-DCA); (ii) Part IV (T2S DCA); (iii) Part V (TIPS DCA); (iv) Part VI (RTGS AS settlement procedures); and (v) Part VII (TIPS AS settlement procedure).
5. The ECB shall settle each invoice by means of a direct debit of an MCA held by the participant, unless the participant has designated another participant in TARGET (which may be in TARGET-ECB or another component system) as a paying agent and instructed the ECB to debit the MCA of that paying agent. Such an instruction shall not release the participant from its obligation to pay each invoice.
6. Where a paying agent has been designated, the participant will provide the ECB with evidence that the paying agent has agreed to act in that role.
7. For the purposes of this Article, each AS shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity, and irrespective of whether or not the AS has been designated under Directive 98/26/EC. In the case of an AS that has not been designated under Directive 98/26/EC, it shall be identified as an AS by reference to the following criteria: (a) it is a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument, e.g. an agreement among the participants and the system operator; (b) it has multiple membership; (c) it has common rules and standardised arrangements; and (d) is for the purpose of clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.

Article 9

Billing Groups

1. Upon the request of the participant the ECB shall create a billing group to allow its members to benefit from the degressive pricing applicable to RTGS DCAs. The billing group may only include RTGS DCA holders belonging to the same banking group, from one or more TARGET component systems.
2. Upon the request of an RTGS DCA holder the ECB shall add that RTGS DCA holder to or delete it from a billing group which may be in TARGET-ECB or in any other TARGET component system. The RTGS DCA holder shall inform all other members of the billing group of such a request prior to making it.
3. RTGS DCA holders included in a billing group shall be invoiced individually as set out in Article 8.

Article 10

Obligations of the ECB and the participant

1. The ECB shall offer the services described in Parts II, III, IV, V, VI and VII of these Conditions where a participant has opted for and been granted an account as referred to therein. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.
2. The ECB is the provider of services pursuant to these Conditions. Acts and omissions of the Level 3 NCBs shall be considered as acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 21. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the Level 3 NCBs when any of the latter acts in its capacity as a Level 3 NCB. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, TARGET in relation to the services provided under these Conditions shall be deemed to be received from, or sent to, ECB.

3. The participant shall pay to the ECB fees in accordance with Article 8.
4. The participant shall ensure that it is technically connected to TARGET-ECB in accordance with TARGET operating schedule set out in Appendix V. This obligation may be fulfilled through a designated entity referred to in Article 7.
5. The participant shall represent and warrant to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.
6. The participant shall pay any applicable stamp duties or other documentary taxes or duties, if applicable, as well as any other costs the participant incurs in opening, maintaining or closing its TARGET account.

Article 11

Cooperation and information exchange

1. In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.
2. The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.
3. Up-to-date information on the operational status of each service shall be available on a TARGET Information System (TIS) on a dedicated webpage on the ECB's website.
4. The ECB may communicate system relevant messages to participants by means of a broadcast message or, if this means is not available, by any other appropriate means of communication.
5. Participants shall update in a timely manner existing reference data collection forms and submit new reference data collection forms to the ECB. Participants shall verify the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET-ECB by the ECB.
6. The participant hereby authorises the ECB to communicate to the Level 3 NCBs any information relating to participants which the Level 3 NCBs may need, in accordance with the agreements between the Level 3 NCBs and the Eurosystem CBs governing the provision of the services to be provided by the Level 3 NCBs.
7. Participants shall inform the ECB without undue delay about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion as set out in the terms of reference given in Appendix III.
8. The ECB may at any time request an update or renewal of the country or capacity opinions referred to in Article 5(1), points (d) and (e).
9. Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to themselves or if they are subject to crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council ⁽²⁾ or any other equivalent applicable legislation.

⁽²⁾ Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directive 82/891/EEC, and Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC, 2011/35/EU, 2012/30/EU and 2013/36/EU, and Regulations (EU) No 1093/2010 and (EU) No 648/2012, of the European Parliament and of the Council (OJ L 173, 12.6.2014, p. 190).

*Article 12***Remuneration of Accounts**

1. MCAs, DCAs and sub-accounts shall either be remunerated at zero per cent or at the deposit facility rate, whichever is lower.
2. Overnight balances held on a TIPS AS technical account or on an RTGS AS technical account for AS settlement procedure D, and guarantee funds, including those held on an AS guarantee fund account, shall be remunerated at the deposit facility rate.

*Article 13***Management of Accounts**

1. Participants shall monitor and manage the liquidity on their accounts in line with the TARGET operating schedule as set out in Appendix V and perform transaction-level reconciliation at least once a day. This obligation may be fulfilled through a designated entity referred to in Article 7.
2. The participant shall make use of the tools provided by the ECB for the purpose of account reconciliation, in particular the daily statement of account which is made available to each participant. This obligation may be fulfilled through a designated entity referred to in Article 7.
3. Participants shall immediately inform the ECB in the event that a mismatch occurs in relation to any of their accounts.

*Article 14***Floor and ceiling amounts**

1. The participant may set floor and ceiling amounts on its MCA or DCAs.
2. The participant may choose to receive a notification if the floor or ceiling amount is breached. In addition, for MCAs or RTGS DCAs the participant may opt for the breach to trigger a rule-based liquidity transfer order.
3. The settlement of a liquidity transfer order shall not trigger a check of whether the floor or ceiling amount has been breached.

*Article 15***Account monitoring group**

1. An MCA holder may create one or more account monitoring groups for the purpose of monitoring liquidity on several MCAs or DCAs and will become the leader party for any account monitoring group that it creates.
2. A participant may add any of its MCAs or DCAs opened within TARGET-ECB or any other TARGET component system to one or more account monitoring groups and thereby become a member of that account monitoring group. A member of an account monitoring group may initiate the removal of its account from that account monitoring group at any time. A participant shall inform the leader party of an account monitoring group prior to adding an account to or removing an account from that account monitoring group.
3. Only the leader party for an account monitoring group shall be able to view the balances of all accounts included in that account monitoring group.
4. The leader party may delete the account monitoring group and shall inform the other members of the account monitoring group prior to such deletion.

*Article 16***Acceptance and rejection of cash transfer orders**

1. Cash transfer orders submitted by participants shall be deemed accepted by the ECB if:
 - (a) the transfer message complies with the technical requirements of TARGET described in Appendix I;
 - (b) the message complies with the formatting rules and conditions described in Appendix I;
 - (c) the message passes the double-entry check described in Appendix I;
 - (d) in cases where a payer has been suspended with regard to debiting its account(s) or a payee has been suspended with regard to crediting its account(s), the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained;
 - (e) in cases where the cash transfer order is made as part of an RTGS AS settlement procedure, the participant's account is included in the settlement bank account group requested by that AS as set out in Part VI, Article 1(7); and
 - (f) in the case of cross-system settlement as part of RTGS AS settlement procedures, the AS concerned is part of a cross-system settlement arrangement as set out in Article 9 of Part VI.

2. The ECB shall immediately reject any cash transfer order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a cash transfer order, as specified in Appendix I.

*Article 17***Entry of cash transfer orders into the system and their irrevocability**

1. For the purposes of the first sentence of Articles 3(1) and 5 of Directive 98/26/EC and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG:
 - (a) all cash transfer orders, except as provided for in points b), c) and d) of this paragraph, shall be deemed entered into TARGET-ECB and irrevocable at the moment that the relevant participant's TARGET account is debited;
 - (b) instant payment orders shall be deemed entered into TARGET-ECB and irrevocable at the moment that the relevant funds on the TIPS DCA of the participant or on its TIPS AS technical account are reserved;
 - (c) in the case of transactions that are settled on T2S DCAs and that are subject to matching of two separate transfer orders:
 - (i) such transfer orders, except as provided for in point (ii) of this subparagraph, shall be deemed entered into TARGET-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by the T2S Platform and irrevocable at the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform;
 - (ii) in the case of transactions involving one participating CSD that has a separate matching component where transfer orders are sent directly to that participating CSD to be matched in its separate matching component, such transfer orders shall be deemed entered into TARGET-ECB at the moment at which they have been declared compliant with the technical rules of T2S by that participating CSD and irrevocable from the moment the transaction has been given the status 'matched' on the T2S Platform. A list of participating CSDs referred to in this point (ii) is available on the ECB's website;
 - (d) cash transfer orders in connection with RTGS AS settlement procedures shall be deemed entered in the TARGET component system of the account to be debited at the moment at which they are accepted by that TARGET component system and irrevocable at that moment.

2. The provisions of paragraph 1 shall not affect any rules of AS that stipulate a moment of entry into the AS and/or irrevocability of transfer orders submitted to it at a point in time earlier than the moment of entry of the respective AS transfer orders in the relevant TARGET component system.
3. Cash transfer orders included in an algorithm may not be revoked during the period that the algorithm is running.

Article 18

Business continuity and contingency procedures

1. In the event of an abnormal external event or any other event which affects transactions on the TARGET accounts, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.
2. In exceptional circumstances the TARGET operating schedule may be changed, in which case participants will be informed by the ECB.
3. In exceptional circumstances an AS may make a request to the ECB to modify the TARGET operating schedule.
4. The Eurosystem provides a Contingency Solution for use if the events described in paragraph 1 occur. Connection to and use of the Contingency Solution shall be mandatory for participants considered by the ECB to be critical and for participants that settle very critical transactions as set out in Appendix IV. Other participants may, on request, connect to the Contingency Solution.

Article 19

Security requirements

1. Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.
2. Participants shall immediately inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third-party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.
3. The ECB may impose additional security requirements, in particular with regard to cybersecurity or the prevention of fraud, on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.
4. Participants shall provide the ECB with: (i) permanent access to their attestation of adherence to their chosen NSP's endpoint security requirements; and (ii) on an annual basis the TARGET self-certification statement as required for the types of accounts that they hold and as published on the ECB's website.
5. The ECB shall assess the participant's self-certification statement(s) on the participant's level of compliance with each of the requirements set out in the TARGET selfcertification requirements. These requirements are listed in Appendix VII.
6. The participant's level of compliance with the requirements of the TARGET self-certification shall be categorised as follows, in increasing order of severity: 'full compliance'; 'minor non-compliance'; or, 'major non-compliance'. The following criteria apply: full compliance is reached where participants satisfy 100 % of the requirements; minor non-compliance is where a participant satisfies less than 100 % but at least 66 % of the requirements and major non-compliance where a participant satisfies less than 66 % of the requirements. If a participant demonstrates that a specific requirement is not applicable to it, it shall be considered as compliant with the respective requirement for the purposes of the categorisation. A participant which fails to reach 'full compliance' shall submit an action plan demonstrating how it intends to reach full compliance. The ECB shall inform the relevant supervisory authorities of the status of such participant's compliance.

7. If the participant refuses to grant permanent access to its attestation of adherence to its chosen NSPs endpoint security requirements or does not provide the TARGET self-certification, the participant's level of compliance shall be categorised as 'major non-compliance'.
8. The ECB shall re-assess compliance of participants on an annual basis.
9. The ECB may impose the following measures of redress on participants whose level of compliance was assessed as minor or major non-compliance, in increasing order of severity:
- (a) enhanced monitoring: the participant shall provide the ECB with a monthly report, signed by a senior executive, on its progress in addressing the non-compliance. The participant shall additionally incur a monthly penalty charge for each affected account of EUR 1 000. This measure of redress may be imposed in the event the participant receives a second consecutive assessment of minor non-compliance or an assessment of major non-compliance;
 - (b) suspension: participation in TARGET-ECB may be suspended in the circumstances described in Article 24(2), points (b) and/or (c). By way of derogation from Article 24, the participant shall be given three months' notice of such suspension. The participant shall incur a monthly penalty charge for each suspended account of EUR 2 000. This measure of redress may be imposed in the event the participant receives a second consecutive assessment of major non-compliance;
 - (c) termination: participation in TARGET-ECB may be terminated in the circumstances described in Article 24(2), points (b) and/or (c). By way of derogation from Article 24, the participant shall be given three months' notice. The participant shall incur an additional penalty charge of EUR 1 000 for each terminated account. This measure of redress may be imposed if the participant has not addressed the major non-compliance to the satisfaction of the ECB following three months of suspension.
10. Participants allowing access to their TARGET account by third parties as set out in Article 7 and participants having registered addressable BIC holders as set out in Part III, Article 2, shall address the risk stemming from allowing such access in accordance with the security requirements set out in paragraphs 1 to 9.

Article 20

Compensation Scheme

If a cash transfer order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET, the ECB shall offer to compensate the participant concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 21

Liability regime

1. In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.
2. The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.
3. The ECB shall not be liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4. The ECB shall not be liable:
 - (a) to the extent that the loss is caused by the participant; or
 - (b) if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (*force majeure*).
5. Notwithstanding §§ 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the *Bürgerliches Gesetzbuch* (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.
6. The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.
7. In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the Level 3 NCBs shall not be considered as third parties.

Article 22

Evidence

1. Unless otherwise provided in these Conditions, all cash transfer orders and related messages, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the relevant NSP.
2. Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the relevant NSP shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the relevant NSP shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.
3. If a participant's connection to the NSP fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages as agreed with the ECB. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.
4. The ECB shall keep complete records of cash transfer orders submitted and payments received by participants for a period of ten years from the time at which such cash transfer orders are submitted and payments are received.
5. The ECB's own books and records shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

Article 23

Duration and ordinary termination of participation and closure of accounts

1. Without prejudice to Article 24, participation in TARGET-ECB shall be for an indefinite period of time.
2. A participant may terminate any of the following at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB:
 - (a) its entire participation in TARGET-ECB;
 - (b) one or more of its DCAs, RTGS AS technical accounts and/or TIPS AS technical accounts;
 - (c) one or more of its MCAs, provided that it continues to comply with Article 5.
3. The ECB may terminate any of the following at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with the relevant participant:
 - (a) a participant's entire participation in TARGET-ECB;

- (b) one or more of a participant's DCAs, RTGS AS technical accounts or TIPS AS technical accounts;
 - (c) one or more of a participant's MCAs, provided that the participant continues to hold at least one MCA.
4. On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 27 shall remain in force for a period of five years starting on the date of termination.
5. On termination of participation, the ECB shall close all TARGET accounts of the participant concerned in accordance with Article 25.

Article 24

Suspension and extraordinary termination of participation

1. A participant's participation in TARGET-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:
- (a) the opening of insolvency proceedings; and/or
 - (b) the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

For the purposes of this paragraph, the taking of crisis prevention measures or crisis management measures within the meaning of Directive 2014/59/EU against a participant shall not automatically qualify as the opening of insolvency proceedings.

2. The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET-ECB if:
- (a) one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;
 - (b) the participant is in material breach of any of these Conditions;
 - (c) the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;
 - (d) the participant ceases to have a valid agreement with an NSP to provide the necessary connection to TARGET;
 - (e) any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET-ECB or of any other TARGET component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank, or poses risks on the grounds of prudence;
 - (f) the ECB suspends or terminates the participant's access to intraday credit, including auto-collateralisation, pursuant to Part II, Article 13 of Guideline (EU) 2022/912 (ECB/2022/8); and/or
 - (g) the participant is excluded from or otherwise ceases to be a member of one of the NSP Closed Group of Users.
3. In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in points (a) to (c) of paragraph 2.

4. In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET-ECB under paragraphs 1 or 2, the ECB shall without undue delay inform – by means of a broadcast message or, if that is not available, by any other appropriate means of communication – the respective participant, other CBs and participants in all of the TARGET component systems of such suspension or termination. Such message shall be deemed to have been issued by the home CB of the respective participant.

5. Once a message issued under paragraph 4 has been received by the participants, they shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET-ECB or another TARGET component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a cash transfer order to participants whose participation has been suspended or terminated if such cash transfer order was entered into TARGET-ECB after receipt of the message.

*Article 25***Closure of TARGET accounts by the ECB on termination of participation**

On termination of a participant's participation in TARGET-ECB pursuant to either Article 23 or 24, the ECB shall close the TARGET accounts of the participant concerned, after having settled or rejected any queued cash transfer orders, and made use of its rights of pledge and set-off under Article 26.

*Article 26***The ECB's rights of pledge and set-off**

1. The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its TARGET accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.
2. On the occurrence of:
 - (a) an event of default, referred to in Article 24(1); or
 - (b) any other event of default or event referred to in Article 24(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation, notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.
3. The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 4 after such set-off has taken place.
4. The ECB may without prior notice debit any participant's TARGET accounts by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB .
5. The provisions of this Article shall not create any right, pledge, charge or claim or set-off in respect of the following TARGET accounts used by AS:
 - (a) TARGET accounts used in accordance with the AS settlement procedures under Part VI or Part VII;
 - (b) TARGET accounts held by AS under Parts II to V, where funds held on such accounts do not belong to the AS but are held on behalf of their customers or are used to settle cash transfer orders on behalf of their customers.

*Article 27***Confidentiality**

1. The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant, participants from the same group or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.
2. By derogation from paragraph 1, the participant agrees that information on any action taken under Article 24 shall not be considered as confidential.
3. By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant, participants from the same banking group or the participant's customers, obtained in the course of the operation of TARGET-ECB to:
 - (a) other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET or the monitoring of the participant's or its banking group's exposure;

- (b) other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial integration; or
- (c) supervisory, resolution and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks,

and provided that in all such cases the disclosure is not in conflict with applicable law.

4. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of disclosure made in accordance with paragraph 3.

5. By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to which the information is disclosed.

6. Information relating to the operation of TARGET-ECB to which participants have had access may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

7. The ECB shall be authorised, in order to settle cash transfer orders, to process and transfer the necessary data to the NSP.

Article 28

Data protection, prevention of money laundering, administrative or restrictive measures and related issues

1. Participants shall be deemed to be aware of, shall comply with, and shall be able to demonstrate that compliance to the relevant competent authorities with all obligations on them relating to legislation on data protection. They shall be deemed to be aware of, and shall comply with all obligations on them relating to legislation on prevention of money laundering and the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their TARGET accounts. Participants shall ensure that they are informed about their chosen NSP's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the NSP.

2. Participants authorise the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET-ECB.

3. Participants, when acting as the payment service provider of a payer or payee, shall comply with all requirements resulting from administrative or restrictive measures imposed pursuant to Article 75 or 215 of the Treaty to which they are subject, including with respect to notification and/or the obtaining of consent from a competent authority in relation to the processing of transactions. In addition:

- (a) when the ECB is the payment service provider of a participant that is a payer:
 - (i) the participant shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent;
 - (ii) the participant shall not enter any cash transfer order for the transfer of funds to an account held by an entity different than the participant, into TARGET until it has obtained confirmation from the ECB that the required notification has been made or the consent has been obtained by or on behalf of the payment service provider of the payee;

- (b) when the ECB is a payment service provider of a participant that is a payee, the participant shall make the required notification or obtain consent on behalf of the central bank that is primarily required to make notification or obtain consent, and shall provide the ECB with evidence of having made a notification or having received consent.

For the purposes of this paragraph, the terms 'payment service provider', 'payer' and 'payee' shall have the meanings ascribed to them in the applicable administrative or restrictive measures.

Article 29

Notices

1. Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or other electronic means if agreed bilaterally, or otherwise in writing. Notices to the ECB shall be submitted to the Director-General of the ECB's Directorate-General Payment Systems and Market Infrastructure, at the European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY or to the BIC address of the ECB, 'ECBFDEFF', or to the electronic means bilaterally agreed. Notices to the participant shall be sent to it at the address, facsimile number or other electronic means bilaterally agreed or its BIC address as the participant may from time to time notify to the ECB.
2. To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was sent either physically or by electronic means to the relevant addressee.
3. All notices shall be given in English.
4. Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to reference data collection forms, as referred to in Article 5(2), point (a), and information provided under Article 11(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have been received from the participants, their employees or agents.

Article 30

Contractual relationship with a NSP

1. In order to send to or receive from TARGET instructions and messages, participants shall:
 - (a) conclude a contract with an NSP within the framework of the concession contract with that NSP in order to establish a technical connection to TARGET-ECB; or
 - (b) connect via another entity which has itself concluded a contract with an NSP within the framework of the concession contract with that NSP.
2. The legal relationship between a participant and the NSP shall be exclusively governed by the terms and conditions of the contract concluded between them.
3. The services to be provided by the NSP shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET.
4. The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of the NSP (including its directors, staff and subcontractors), or for any acts, errors or omissions of third parties selected by participants to gain access to the NSP's network.

Article 31

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including the Appendices. Amendments to these Conditions, including the Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET-ECB and close any of its TARGET accounts.

*Article 32***Third party rights**

1. Participants shall not transfer, pledge or assign any rights, interests, obligations, responsibilities or claims arising from or relating to these Conditions to any third party without the ECB's written consent.
2. These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET-ECB.

*Article 33***Governing law, jurisdiction and place of performance**

1. The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET-ECB shall be governed by the law of the the Federal Republic of Germany.
2. Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the competent courts of Frankfurt am Main, Germany.
3. The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Germany.

*Article 34***Severability**

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

*Article 35***Entry into force and binding nature**

1. These Conditions become effective from 21 November 2022.
2. By requesting to participate in TARGET- ECB, applicant participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.

PART II

Special terms and conditions for main cash accounts (MCAS)*Article 1***Opening and management of an MCA**

1. The ECB shall open and operate at least one MCA for each participant, except where the participant is an AS that only uses RTGS or TIPS AS settlement procedures, in which case the use of an MCA shall be at the discretion of the AS.
2. The primary MCA designated by the participant shall be used for the following purposes:
 - (a) remuneration as set out in Part I, Article 12, unless the participant has designated another participant in TARGET-ECB for that purpose;
 - (b) the granting of intraday credit, where applicable.
3. Any negative balance on a primary MCA shall not be lower than the credit line (if granted). There shall be no debit balance on an MCA that is not a primary MCA.

*Article 2***Co-management of an MCA**

1. On the request of an MCA holder the ECB shall allow an MCA held by that MCA holder to be co-managed by one of the following:

- (a) another MCA holder in TARGET- ECB;
- (b) an MCA holder in another TARGET component system;

If the MCA holder holds more than one MCA, each MCA held may be co-managed by a different comanager. The co-manager shall have the same rights and privileges in relation to an MCA that it co-manages as it has in relation to its own MCA.

2. The MCA holder shall provide the ECB with evidence of the consent of the co-manager to act in that capacity.
3. An MCA holder acting as co-manager shall fulfil the obligations of the MCA holder of the co-managed MCA under Part I, Article 5(1), point (a), Part I, Article 10(4), and Part I, Article 30(1).
4. The MCA holder of a co-managed MCA shall fulfil the obligations of a participant under Part I and Part II in respect of the co-managed MCA. In the event that the MCA holder does not have a direct technical connection to TARGET, Part I, Article 5(1), point (a), Part I, Article 10(4), and Part I Article 30(1) shall not apply.
5. Part I, Article 7 shall apply to an MCA holder that designates an entity to act as co-manager of an MCA holder's MCA pursuant to this Article.
6. The MCA holder shall immediately notify the ECB if the co-manager ceases to act or the co-management arrangement between the MCA holder and the co-manager is terminated.

*Article 3***MCA liquidity transfer group**

1. On the request of an MCA holder the ECB shall create an MCA liquidity transfer group, for the purpose of enabling the processing of MCA-to-MCA liquidity transfer orders.
2. On the request of an MCA holder the ECB shall add one of the MCA holder's MCAs to or delete it from an existing MCA liquidity transfer group created in TARGET-ECB or another TARGET component system. The MCA holder shall inform all other MCA holders in that MCA liquidity transfer group before making such a request.

*Article 4***Transactions processed via an MCA**

1. The following transactions shall be processed via an MCA in TARGET-ECB:
- (a) central bank operations;
 - (b) liquidity transfer orders to and from overnight deposit accounts opened by the ECB in the name of the participant;
 - (c) liquidity transfer orders to another MCA within the same MCA liquidity transfer group;
 - (d) liquidity transfer orders to a T2S DCA, TIPS DCA or RTGS DCA, or to a sub-account thereof.

*Article 5***Liquidity transfer orders**

1. An MCA holder may submit a liquidity transfer order as one of the following:
- (a) an immediate liquidity transfer order, which shall be an instruction for execution immediately;
 - (b) a standing liquidity transfer order, which shall be an instruction for the recurring execution of the transfer of a specified amount on the occurrence of a predefined event each business day.

*Article 6***Rule-based liquidity transfer orders**

1. An MCA holder may specify a floor and/or a ceiling amount for its MCA.
2. By setting a ceiling and opting for a rule-based liquidity transfer order, if, following the settlement of a payment order, the ceiling is breached, the MCA holder instructs the ECB to execute a rule-based liquidity transfer order that credits an RTGS DCA or another MCA within the same MCA liquidity transfer group designated by that MCA holder. The credited RTGS DCA or MCA may be in TARGET-ECB or another TARGET component system.
3. By setting a floor and opting for a rule-based liquidity transfer order, if, following the settlement of a payment order, the floor is breached, a rule-based liquidity transfer order is initiated which debits an RTGS DCA or another MCA within the same MCA liquidity transfer group designated by that MCA holder. The debited RTGS DCA or MCA may be in TARGET-ECB or another TARGET component system. The holder of the RTGS DCA or MCA to be debited must authorise its account to be debited in this manner.
4. An MCA holder may authorise its MCA to be debited in the event that a floor is breached in one or more specified RTGS DCAs or MCAs within the same liquidity transfer group in TARGET-ECB or another TARGET component system. By authorising its account to be debited, the MCA holder instructs the ECB to execute a rule-based liquidity transfer order that credits the RTGS DCA(s) or MCA(s) whenever the floor is breached.
5. An MCA holder may authorise its MCA to be debited in the event that there is insufficient liquidity on an RTGS DCA designated for the purpose of automated liquidity transfer orders under Part III, Article 1(5) and (6) to settle urgent payment orders, AS transfer orders or high priority payment orders. By authorising its account to be debited, the MCA holder instructs the ECB to execute a rulebased liquidity transfer order that credits its RTGS DCA.

*Article 7***Processing of cash transfer orders**

1. Cash transfer orders, once accepted, shall settle immediately provided that there is available liquidity on the payer's MCA.
2. In the event that there are insufficient funds on an MCA to effect settlement, the relevant rule as set out in points (a) to (e) shall apply depending on the type of cash transfer order.
 - (a) Payment order on the MCA: the instruction shall be rejected if it is initiated by the ECB and would trigger both a change in the participant's line of intraday credit and a corresponding debit or credit of its MCA. All other instructions shall be queued.
 - (b) Immediate liquidity transfer order: the order shall be rejected without partial settlement or any further attempt to settle.
 - (c) Standing liquidity transfer order: the order shall be partially settled without any further attempt to settle.
 - (d) Rule-based liquidity transfer order: the order shall be partially settled without any further attempt to settle.
 - (e) Liquidity transfer order to an overnight deposit account: the order shall be rejected without partial settlement or any further attempt to settle.
3. All cash transfer orders in the queue shall be processed following the 'first in, first out' (FIFO) principle without prioritisation or reordering.
4. Cash transfer orders in the queue at the end of the business day shall be rejected.

*Article 8***Liquidity reservation orders**

1. An MCA holder may instruct the ECB to reserve a specified amount of liquidity on its MCA for the purpose of settling central bank operations or liquidity transfer orders to overnight deposit accounts using one of the following:
 - (a) a current liquidity reservation order that shall have immediate effect for the current TARGET business day;
 - (b) a standing liquidity reservation order to be carried out at the start of every TARGET business day.
2. In the event that the amount of unreserved liquidity is not sufficient to fulfil the current or standing liquidity reservation order, the ECB shall partially execute the reservation order. The ECB is instructed to execute further reservation orders until the outstanding amount to be reserved is reached. Pending reservation orders shall be rejected at the end of the business day.
3. Central bank operations shall be settled using the liquidity reserved as set out in paragraph 1 and other cash transfer orders shall only be settled using liquidity available after the amount reserved has been deducted.
4. Notwithstanding paragraph 3, in the event of insufficient unreserved liquidity on the MCA holder's primary MCA for the purpose of decreasing the MCA holder's line of intraday credit the ECB shall use the liquidity reserved.

*Article 9***Processing of cash transfer orders in the event of suspension or termination**

1. Upon termination of a participant's participation in TARGET-ECB, the ECB shall not accept any new cash transfer orders from that participant. Cash transfer orders in the queue, warehoused cash transfer orders or new cash transfer orders in favour of that participant shall be rejected.
2. If a participant is suspended from TARGET-ECB on grounds other than those specified in Part I, Article 24 (1), point (a), the ECB shall store all of that participant's incoming and outgoing cash transfer orders on its MCA and only submit them for settlement after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.
3. If a participant is suspended from TARGET-ECB on the grounds specified in Part I, Article 24(1), point (a), any outgoing cash transfer orders from that participant's MCA shall only be processed on the instructions of its representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the participant's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing instructions as to how the cash transfer orders are to be processed. All incoming cash transfer orders shall be processed in accordance with paragraph 2.

*Article 10***No intraday credit**

No intraday credit is provided to participants in TARGET-ECB.

PART III

Special terms and conditions for real-time gross settlement dedicated cash accounts (RTGS DCAS)*Article 1***Opening and management of an RTGS DCA**

1. The ECB shall on the request of an MCA holder open and operate one or more RTGS DCAs, and one or more sub-accounts if required for use for AS settlement. If the MCA holder has adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement, the RTGS DCA(s) (and any sub-accounts) shall not be opened or operated unless the MCA holder is and remains reachable at all times, either as a TIPS DCA holder or as a reachable party via a TIPS DCA holder.
2. The ECB shall on the request of the holder of an account opened pursuant to paragraph 1 (RTGS DCA holder) add the RTGS DCA or its sub-account to a settlement bank account group for AS settlement. The RTGS DCA holder shall provide the ECB with any relevant documents, duly signed by that RTGS DCA holder and the AS.
3. There shall be no debit balance on an RTGS DCA or its sub-accounts.
4. Sub-accounts shall have a zero balance overnight.
5. An RTGS DCA holder shall designate one of its RTGS DCAs in TARGET-ECB for the purpose of processing automated liquidity transfer orders. By such designation the RTGS DCA holder instructs the ECB to execute an automated liquidity transfer that credits the MCA in the event that there are insufficient funds on its primary MCA for the settlement of payment orders that are central bank operations.
6. A participant holding two or more RTGS DCAs and two or more MCAs shall designate one of its RTGS DCAs in TARGET-ECB, which is not already designated to its primary MCA, for the purpose of processing automated liquidity transfer orders in the event that there are insufficient funds on one of its other MCAs for the settlement of payment orders that are central bank operations.

*Article 2***Addressable BIC holders**

1. RTGS DCA holders that are entities as set out in Part I, Article 4 may only register as an addressable BIC holder, any BIC that belongs to the same legal entity.
2. An addressable BIC holder may submit cash transfer orders to and receive cash transfer orders via an RTGS DCA holder.
3. An addressable BIC holder may not be registered by more than one RTGS DCA holder.
4. Cash transfer orders submitted or cash transfers received by addressable BIC holders shall be deemed to have been submitted or received by the participant itself.
5. The participant shall be bound by such cash transfer orders and any other action taken by the addressable BIC holders, regardless of the content of, or any non-compliance with, the contractual or other arrangements between that participant and such entity.

*Article 3***Multi-addressee access**

Multi-addressee access is not offered in TARGET-ECB.

*Article 4***RTGS liquidity transfer group**

1. On the request of an RTGS DCA holder the ECB shall create an RTGS liquidity transfer group, for the purpose of enabling the processing of RTGS DCA-to-RTGS DCA liquidity transfer orders.
2. On the request of an RTGS DCA holder the ECB shall add one of the RTGS DCA holder's RTGS DCAs to or delete it from an existing RTGS liquidity transfer group created in TARGET-ECB or another TARGET component system. The RTGS DCA holder shall inform all other RTGS DCA holders in that RTGS liquidity transfer group before making such a request.

*Article 5***Transactions processed on an RTGS DCA and its sub-accounts**

1. Payment orders to other RTGS DCAs and cash transfer orders to AS guarantee fund accounts shall be processed via an RTGS DCA in TARGET-ECB.
2. Cash transfer orders related to RTGS AS settlement procedures shall be settled via an RTGS DCA or its sub-accounts in TARGET-ECB.
3. The following transactions may be processed via an RTGS DCA or its sub-accounts in TARGET-ECB:
 - (a) liquidity transfer orders to another RTGS DCA within the same RTGS liquidity transfer group;
 - (b) liquidity transfer orders to a TIPS DCA or an MCA;
 - (c) liquidity transfers to an overnight deposit account.
4. Liquidity transfer orders to T2S DCAs may be processed via an RTGS DCA in TARGET-ECB.

*Article 6***Liquidity transfer orders**

1. An RTGS DCA holder may submit a liquidity transfer order as one of the following:
 - (a) an immediate liquidity transfer order, which shall be an instruction for execution immediately;
 - (b) a standing liquidity transfer order, which shall be an instruction for the recurring execution of the transfer of a specified amount on the occurrence of a predefined event each business day;
2. A standing liquidity transfer order may be input or modified by the RTGS DCA holder at any time during a business day and shall become effective as of the next business day.
3. An immediate liquidity transfer order may be input by the RTGS DCA holder at any time during a business day. An immediate liquidity transfer order for processing in accordance with RTGS AS settlement procedures C or D may also be input by the relevant AS on behalf of the settlement bank.

*Article 7***Rule-based liquidity transfer orders**

1. An RTGS DCA holder may specify a floor and/or a ceiling amount for its RTGS DCA.
 - (a) By setting a ceiling and opting for a rule-based liquidity transfer order, if, following the settlement of a payment order or AS transfer order, the ceiling is breached, the RTGS DCA holder instructs the ECB to execute a rule-based liquidity transfer order that credits an MCA designated by that RTGS DCA holder. The credited MCA may belong to another participant in TARGET-ECB or in another TARGET component system.

- (b) By setting a floor, and opting for a rule-based liquidity transfer order, if, following the settlement of a payment order or AS transfer order, the floor is breached, a rule-based liquidity transfer order is initiated that debits an MCA authorised by the MCA holder. The debited MCA may belong to another participant in TARGET-ECB or in another TARGET component system. The holder of the debited MCA must authorise its MCA to be debited in this manner.
2. An RTGS DCA holder may authorise its RTGS DCA to be debited in the event that a floor is breached in one or more specified MCAs in TARGET-ECB or another TARGET component system. By authorising its RTGS DCA to be debited, the RTGS DCA holder instructs the ECB to execute a rule-based liquidity transfer order that credits the MCA(s) whenever the floor is breached.
3. An RTGS DCA holder may authorise its MCA designated for the purpose of automated liquidity transfer orders under Article 1(5) and (6) to be debited in the event that there is insufficient liquidity on the RTGS DCA to settle urgent payment orders, AS transfer orders or high priority payment orders on its RTGS DCA.

Article 8

Priority rules

1. The order of priority for the processing of cash transfer orders, in descending level of urgency, shall be:
- (a) urgent;
 - (b) high;
 - (c) normal.
2. The following orders shall automatically be assigned the priority 'urgent':
- (a) AS transfer orders;
 - (b) liquidity transfer orders including automated liquidity transfer orders;
 - (c) cash transfer orders to an AS technical account for RTGS AS settlement procedure D.
3. All cash transfer orders not listed in paragraph 2 shall automatically be assigned the priority 'normal', except payment orders to which the RTGS DCA holder has at its discretion assigned the priority 'high'.

Article 9

Processing of cash transfer orders on RTGS DCAs

1. Cash transfer orders on RTGS DCAs shall be settled immediately they are accepted, or later as indicated by the RTGS DCA holder in accordance with Article 16 or Article 17, provided in all cases that:
- (a) there is available liquidity on the payer's RTGS DCA;
 - (b) no cash transfer orders of equal or higher priority are queued; and
 - (c) any debit limits set in accordance with Article 15 are observed.
2. If any of the conditions set out in points (a) to (c) of paragraph 1 are not met in relation to a cash transfer order, the following shall apply.
- (a) In the case of an automated liquidity transfer order, the ECB is instructed to execute the instruction partially and to execute further liquidity transfers whenever liquidity is available, up to the amount of the initial automated liquidity transfer order.
 - (b) In the case of an immediate liquidity transfer order, the order shall be rejected without partial settlement or any further attempt to settle unless the order is initiated by an AS, in which case it shall be partially settled without any further attempt to settle.

- (c) In the case of a standing liquidity transfer order or a rule-based liquidity transfer order, the order shall be partially settled without any further attempt to settle. A standing liquidity transfer order triggered by mandatory RTGS AS settlement procedures C or D and for which there are insufficient funds on the RTGS DCA shall be settled following a pro rata reduction of all orders. A standing liquidity transfer order triggered by optional RTGS AS settlement procedure C and for which there are insufficient funds on the RTGS DCA shall be rejected.
3. Cash transfer orders on RTGS DCAs, other than those orders referred to in paragraph 2 shall be queued and processed in accordance with the rules set out in Article 10.

Article 10

Queue management and settlement optimisation

1. Cash transfer orders on RTGS DCAs that are queued in accordance with Article 9(3) shall be processed according to their priority. Subject to paragraph 2 to 5, the 'first in, first out' (FIFO) principle shall apply within each category or subcategory of cash transfer orders priority as follows:
- (a) urgent cash transfer orders: the automated liquidity transfer orders shall be placed first in the queue. AS transfer orders and other urgent cash transfer orders shall be placed next in the queue;
 - (b) high priority cash transfer orders shall not be settled while urgent cash transfer orders are queued;
 - (c) normal priority cash transfer orders shall not be settled while urgent or high priority cash transfer orders are queued.
2. The payer may change the priority of its cash transfer orders other than urgent cash transfer orders.
3. The payer may change the position of its cash transfer orders in the queue. The payer may move such cash transfer orders either behind the automated liquidity transfer orders in the queue or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during the settlement window for customer and interbank payments as specified in Appendix V.
4. To optimise the settlement of queued cash transfer orders, the ECB may:
- (a) use the optimisation procedures described in Appendix I;
 - (b) settle cash transfer orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) before cash transfer orders with a higher priority (or of the same priority accepted earlier), if the cash transfer orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer;
 - (c) settle cash transfer orders with normal priority before other queued normal priority payments accepted earlier, provided that sufficient funds are available and notwithstanding that this may contravene the FIFO principle.
5. Queued cash transfer orders shall be rejected if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type as specified in Appendix V.
6. The provisions regarding settlement of cash transfer orders as set out in Appendix I shall apply.

Article 11

Liquidity reservation orders

1. An RTGS DCA holder may instruct the ECB to reserve a specified amount of liquidity on its RTGS DCA using one of the following:
- (a) a current liquidity reservation order that shall have immediate effect for the current TARGET business day;

- (b) a standing liquidity reservation order to be carried out at the start of every TARGET business day.
2. An RTGS DCA holder shall assign one of the following statuses to a current or standing liquidity reservation order:
- (a) high priority: allows the usage of the liquidity for urgent or high priority cash transfer orders;
- (b) urgent priority: allows the usage of the liquidity only for urgent cash transfer orders.
3. In the event that the amount of unreserved liquidity is not sufficient to fulfil the current or standing liquidity reservation order, the ECB shall partially execute the reservation order and is instructed to execute further reservation orders until the outstanding amount to be reserved is reached. Pending reservation orders shall be rejected at the end of the business day.
4. By requesting the reservation of a specified amount of liquidity for usage for urgent cash transfer orders, the RTGS DCA holder instructs the ECB only to settle high priority and normal priority cash transfer orders if there is available liquidity after the amount reserved for usage for urgent cash transfer orders has been deducted.
5. By requesting the reservation of a specified amount of liquidity for usage for high priority cash transfer orders, the RTGS DCA holder instructs the ECB only to settle normal priority cash transfer orders if there is available liquidity after the amount reserved for usage for urgent and high priority cash transfer orders has been deducted.

Article 12

Recall request and answer

1. An RTGS DCA holder may enter a recall request to request the return of a settled payment order.
2. The recall request shall be forwarded to the payee of the settled payment order which may answer positively or negatively. A positive answer does not initiate a return of the funds.

Article 13

RTGS directory

1. The RTGS directory is a list of BICs used for the purpose of routing information and comprises the BICs of:
- (a) RTGS DCA holders;
- (b) any entity with multi-addressee access;
- (c) addressable BIC holders.
2. The RTGS directory shall be updated daily.
3. Unless otherwise requested by an RTGS DCA holder, its BICs shall be published in the RTGS directory.
4. RTGS DCA holders may only distribute the RTGS directory to their branches and entities with multiaddressee access.
5. RTGS DCA holders acknowledge that the ECB and other CBs may publish RTGS DCA holders' names and BICs. In addition, names and BICs of addressable BIC holders or entities with multi-addressee access may be published and RTGS DCA holders shall ensure that addressable BIC holders or entities with multi-addressee access have agreed to such publication.

*Article 14***Processing of cash transfer orders in the event of suspension or termination**

1. Upon termination of an RTGS DCA holder's participation in TARGET-ECB, the ECB shall not accept any new cash transfer orders from that RTGS DCA holder. Cash transfer orders in the queue, warehoused cash transfer orders or new cash transfer orders in favour of that RTGS DCA holder shall be rejected.
2. If an RTGS DCA holder's participation in TARGET-ECB is suspended on grounds other than those specified in Part I, Article 25(1), point (a), the ECB shall store all of that RTGS DCA holder's incoming and outgoing cash transfer orders on its RTGS DCA and only submit them for settlement after they have been explicitly accepted by the suspended RTGS DCA holder's CB.
3. If an RTGS DCA holder's participation in TARGET-ECB is suspended on the grounds specified in Part I, Article 25(1), point (a), any outgoing cash transfer orders from that RTGS DCA holder's RTGS DCA shall only be processed on the instructions of its representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the RTGS DCA holder's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing instructions as to how the cash transfer orders are to be processed. All incoming cash transfer orders shall be processed in accordance with paragraph 2.

*Article 15***Debit limits**

1. An RTGS DCA holder may limit the use of available liquidity for payment orders on its individual RTGS DCAs in relation to other RTGS DCAs, except any of the CBs, by specifying bilateral or multilateral limits. Such limits may only be defined in relation to normal priority payment orders.
2. By specifying a bilateral limit, an RTGS DCA holder instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal priority payment orders to another RTGS DCA holder's RTGS DCA minus the sum of all incoming urgent, high priority and normal priority payments from that RTGS DCA (the net bilateral position) would exceed this bilateral limit.
3. An RTGS DCA holder may specify a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be specified if the RTGS DCA holder has set at least one bilateral limit. If an RTGS DCA holder specifies a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal priority payment orders to all RTGS DCA holders' RTGS DCAs in relation to which no bilateral limit has been specified minus the sum of all incoming urgent, high priority and normal priority payments from those RTGS DCAs (the net multilateral position) would exceed this multilateral limit.
4. Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The definition of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

*Article 16***Participants' instructions with regard to settlement times**

1. An RTGS DCA holder may indicate the earliest time before which a payment order cannot settle or the latest time after which time the payment order will be rejected by using the earliest debit time indicator or the latest debit time indicator, respectively, or may indicate a time range during which the payment order will settle by using both indicators. An RTGS DCA holder may also use the latest debit time indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be rejected.
2. In the event that 15 minutes prior to the indicated latest debit time the payment order has not been settled, the RTGS DCA holder concerned shall be notified accordingly.

*Article 17***Payment orders submitted in advance**

1. Payment orders may be submitted up to 10 calendar days before the specified settlement date (warehoused payment orders).
2. Warehoused payment orders shall be accepted and submitted for processing on the date specified by the RTGS DCA holder at the start of settlement window on that day for customer and interbank payments, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

*Article 18***Direct debit**

1. An RTGS DCA holder (payer) may give its authorisation for another RTGS DCA holder (payee) in TARGET-ECB or in another TARGET component system to debit the payer's RTGS DCA by direct debit.
2. To enable such arrangement the payer shall provide a prior authorisation to the ECB entitling the ECB to debit the payer's RTGS DCA upon receipt of a valid direct debit instruction.
3. If a payee receives the authorisation as described in paragraph 1, it may submit direct debit instructions to debit the payer's RTGS DCA by the amount specified in the instruction.
4. An RTGS DCA holder that requests to be added to a settlement bank account group of an AS shall be deemed to have given authorisation to the ECB entitling the ECB to debit the RTGS DCA holder's RTGS DCA and sub-account upon receipt of a valid direct debit instruction by that AS.

*Article 19***Back-up payment functionality**

In the event of the failure of its payment infrastructure, an RTGS DCA holder may request the ECB to activate the back-up payment functionality. This allows the RTGS DCA holder to enter certain payment orders using the Graphical User Interface (GUI).

*Article 20***Security rights in relation to funds on sub-accounts**

1. The ECB shall have a pledge over the balance on an RTGS DCA holder's sub-account opened under the arrangements between the relevant AS and its CB for the settlement of AS-related payment instructions in accordance with RTGS AS settlement procedure C. Such balance shall collateralise the RTGS DCA holder's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.
2. Upon receipt by the ECB of a 'start-of-cycle' message, the ECB shall ensure that the balance on the sub-account of the RTGS DCA holder (including increases or reductions of that balance resulting from crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account, or from crediting liquidity transfers to the sub-account) at the moment the AS starts a cycle can only be used for the settlement of AS transfer orders related to that settlement procedure C. Upon receipt by the ECB of an 'end-of-cycle' message the balance on the sub-account shall be available for the use of the RTGS DCA holder.
3. By confirming the balance on the RTGS DCA holder's sub-account, the ECB guarantees to the AS payment up to the amount of this particular balance. By confirming, where applicable, the increase or reduction of the balance upon crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account, the guarantee is automatically increased or reduced by the amount of the payment. Notwithstanding the abovementioned increase or reduction of the guarantee, the guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the AS's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the AS's CB.

4. In the absence of any insolvency proceedings in relation to the RTGS DCA holder, the AS transfer orders for the squaring of the RTGS DCA holder's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the RTGS DCA holder's sub-account.
5. In the event of the RTGS DCA holder's insolvency, the AS transfer orders for the squaring of the RTGS DCA holder's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the RTGS DCA holder's sub-account (and crediting of the AS's RTGS AS technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the RTGS DCA holder's sub-account.
6. The guarantee shall expire upon receipt by the ECB of an 'end-of-cycle' message confirming that the settlement has been completed.
7. The RTGS DCA holder shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

PART IV

Special terms and conditions for TARGET2-securities dedicated cash accounts (T2S DCAs)

Article 1

Opening and management of a T2S DCA

1. The ECB shall on the request of an MCA holder open and operate one or more T2S DCAs.
2. There shall be no debit balance on a T2S DCA.
3. A T2S DCA holder shall designate one MCA for the purpose of processing liquidity transfer orders between T2S DCAs as referred to in Article 3(1), point (c). The designated MCA may be held in TARGET-ECB or another TARGET component system and may belong to a different participant.

Article 2

Links between securities accounts and T2S DCAs

1. A T2S DCA holder may request the ECB to link its T2S DCA to one or more securities account(s) held on its own behalf or on behalf of its clients which hold securities accounts in one or more participating CSDs.
2. T2S DCA holders linking their T2S DCA to securities account(s) on behalf of clients as set out in paragraph 1 are responsible for establishing and maintaining the list of linked securities accounts and, where relevant, the set-up of the client-collateralisation feature.
3. As a result of the request under paragraph 1, the T2S DCA holder is deemed to have given a mandate to the CSD where such linked securities accounts are maintained to debit the T2S DCA with the amounts resulting from securities transactions taking place on these securities accounts.
4. Paragraph 3 shall apply regardless of any agreements the T2S DCA holder has with the CSD and/or the securities account holders.

Article 3

Transactions processed on T2S DCAs

1. The following transactions shall be processed via a T2S DCA in TARGET-ECB:
 - (a) the settlement of cash instructions stemming from T2S provided that the T2S DCA holder has designated the relevant securities account(s), as referred to in Article 2;
 - (b) liquidity transfer orders to an RTGS DCA, a TIPS DCA or an MCA;

- (c) liquidity transfer orders between T2S DCAs belonging to the same participant or in respect of which the same MCA has been designated pursuant to Article 1(3);
 - (d) cash transfer orders between the T2S DCA and the T2S DCA of the ECB in the particular context of Article 10(2) and (3).
2. Corporate actions payments may be processed via a T2S DCA.

Article 4

Liquidity transfer orders

A T2S DCA holder may submit liquidity transfer orders as one of the following:

- (a) an immediate liquidity transfer order, which shall be an instruction for execution immediately;
- (b) a standing liquidity transfer order, which shall be an instruction for the recurring execution of (i) a transfer of a specified transfer amount or (ii) a transfer to reduce the balance of the T2S DCA to a predefined level with the amount of the reduction being transferred to an RTGS DCA, a TIPS DCA or an MCA, on the occurrence of a predefined event each business day.
- (c) a predefined liquidity transfer order, which shall be an instruction for the single execution of (i) a transfer of a specified transfer amount or (ii) a transfer to reduce the balance of the T2S DCA to a predefined level with the amount of the reduction being transferred to an RTGS DCA, a TIPS DCA or an MCA, on the occurrence of a predefined event each business day.

Article 5

Reservation and blocking of liquidity

1. Participants may reserve or block liquidity on their T2S DCAs. This does not constitute a settlement guarantee vis-à-vis any third party.
2. By requesting to reserve or block an amount of liquidity, a participant instructs the ECB to decrease the available liquidity by this amount.
3. A reservation request is an instruction by which, if the available liquidity is equal to or higher than the amount to be reserved, the reservation is processed. If the available liquidity is lower, it is reserved and the shortfall may be met by incoming liquidity until the full amount of the reservation is available.
4. A blocking request is an instruction by which, if the available liquidity is equal to or higher than the amount to be blocked, the blocking request is processed. If the available liquidity is lower, no amount is blocked and the blocking request is resubmitted, until the full amount of the blocking request can be met by available liquidity.
5. The participant may at any time during the business day on which a request to reserve or block liquidity has been processed, instruct the ECB to cancel the reservation or blocking. Partial cancellation shall not be permitted.
6. All requests for reservation or blocking of liquidity under this article shall expire at the end of the business day.

Article 6

Processing of liquidity transfer orders on T2S DCAs

1. A timestamp for the processing of liquidity transfer orders is allocated in the sequence of their receipt.
2. All liquidity transfer orders submitted to TARGET-ECB shall be processed following the 'first in, first out' (FIFO) principle without prioritisation or reordering.

3. After a liquidity transfer order to a TIPS DCA, an MCA, an RTGS DCA or a T2S DCA has been accepted as set out in Part I, Article 16, the TARGET-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's T2S DCA to effect settlement. If sufficient funds are available, the liquidity transfer order shall be settled immediately. If sufficient funds are not available, the following shall apply:

- (a) in the case of an immediate liquidity transfer order, the order shall be rejected without partial settlement or any further attempt to settle unless these are initiated by a third party as designated in accordance with Part I, Article 7, in which case they shall be partially settled without any further attempt to settle;
- (b) in the case of a predefined or standing liquidity transfer order, the order shall be partially settled without any further attempt to settle.

Article 7

Processing of cash transfer orders in the event of suspension or termination

1. Upon termination of a T2S DCA holder's participation in TARGET-ECB, the ECB shall not accept any new cash transfer orders from that T2S DCA holder.
2. If a T2S DCA holder is suspended from TARGET-ECB on grounds other than those specified in Part I, Article 24(1), point (a), the ECB shall store all of that participant's incoming and outgoing cash transfer orders on its T2S DCA and only submit them for settlement after they have been explicitly accepted by the suspended T2S DCA holder's CB.
3. If a T2S DCA holder is suspended from TARGET-ECB on the grounds specified in Part I, Article 24(1), point (a), any outgoing cash transfer orders from that T2S holder's T2S DCA shall only be processed on the instructions of its representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the T2S DCA holder's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing instructions as to how the cash transfer orders are to be processed. All incoming cash transfer orders shall be processed in accordance with paragraph 2.

Article 8

No auto-collateralisation

No auto-collateralisation is provided to participants in TARGET-ECB.

PART V

Special terms and conditions for TARGET instant payment settlement (TIPS) dedicated cash accounts (TIPS DCAs)

Article 1

Opening and management of a TIPS DCA

1. The ECB shall on the request of an MCA holder open and operate one or more TIPS DCAs.
2. There shall be no debit balance on a TIPS DCA.

Article 2

Sending and receiving messages

1. A TIPS DCA holder may send messages:
 - (a) directly, and/or
 - (b) via one or more instructing parties.

2. A TIPS DCA holder shall receive messages:
 - (a) directly; or
 - (b) via one instructing party.
3. Part I, Article 7 shall apply to a TIPS DCA holder that sends or receives messages via an instructing party as though that TIPS DCA holder sends or receives messages directly.

Article 3

Reachable parties

1. A TIPS DCA holder may designate one or more reachable parties. Reachable parties shall have adhered to the SCT Inst scheme by signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement.
2. A TIPS DCA holder shall provide evidence to the ECB of each designated reachable party's adherence to the SCT Inst scheme.
3. A TIPS DCA holder shall inform the ECB if any designated reachable party no longer adheres to the SCT Inst scheme and shall, without undue delay, take steps to prevent the reachable party from accessing the TIPS DCA.
4. A TIPS DCA holder may allow its designated reachable parties access via one or more instructing parties.
5. Part I, Article 7 shall apply to TIPS DCA holders that designate reachable parties.
6. A TIPS DCA holder that has designated a reachable party shall ensure that at all times that reachable party is available for the purpose of receiving messages.

Article 4

Transactions processed on TIPS DCAs

1. The following transactions shall be processed via a TIPS DCA in TARGET-ECB:
 - (a) instant payment orders;
 - (b) positive recall answers;
 - (c) liquidity transfer orders to TIPS AS technical Accounts, MCAs, T2S DCAs or RTGS DCAs;
 - (d) liquidity transfer orders to sub-accounts;
 - (e) Liquidity transfer orders to overnight deposit accounts.

Article 5

Immediate liquidity transfer orders

A TIPS DCA holder may submit immediate liquidity transfer orders.

Article 6

Processing of cash transfer orders on TIPS DCAs

1. A timestamp for the processing of cash transfer orders is allocated in the sequence of their receipt.
2. All cash transfer orders submitted to TARGET-ECB shall be processed following the 'first in, first out' (FIFO) principle without prioritisation or reordering.

3. After an instant payment order has been accepted as set out in Part I, Article 16, TARGET-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS DCA to effect settlement and the following shall apply:
 - (a) if sufficient funds are not available, the instant payment order shall be rejected;
 - (b) if sufficient funds are available, the corresponding amount shall be reserved while awaiting the payee's response. In the event of acceptance by the payee, the instant payment order shall be settled and the reservation shall be simultaneously lifted. In the event of rejection by the payee or the absence of a timely response, within the meaning of the SCT Inst scheme, the instant payment order shall be rejected and the reservation shall be simultaneously lifted.
4. Funds reserved in accordance with paragraph 3(b) shall not be available for the settlement of subsequent cash transfer orders.
5. Without prejudice to paragraph 3(b), the ECB shall reject an instant payment order if the amount of the instant payment order exceeds any applicable credit memorandum balance (CMB).
6. After an immediate liquidity transfer order has been accepted as set out in Part I, Article 16, TARGET-ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS DCA. If sufficient funds are not available the liquidity transfer order shall be rejected.
7. After a positive recall answer has been accepted as set out in Part I, Article 16, TARGET-ECB shall check if sufficient funds are available on the TIPS DCA to be debited. If sufficient funds are not available the positive recall answer shall be rejected. If sufficient funds are available the positive recall answer shall be settled immediately.
8. Without prejudice to paragraph 7, TARGET-ECB shall reject positive recall answers if the amount of the positive recall answer exceeds any applicable CMB.

Article 7

Recall request

1. A TIPS DCA holder may submit a recall request.
2. The recall request shall be forwarded to the payee of the settled instant payment order which may answer with a positive or a negative recall answer.

Article 8

TIPS directory

1. The TIPS directory is a list of BICs used for the purpose of routing information and comprises the BICs of:
 - (a) TIPS DCA holders;
 - (b) reachable parties.
2. The TIPS directory shall be updated daily.
3. TIPS DCA holders may only distribute the TIPS directory to their branches, their designated reachable parties and their instructing parties. Reachable parties may only distribute the TIPS directory to their branches.
4. A specific BIC shall only appear once in the TIPS directory.
5. TIPS DCA holders acknowledge that the ECB and other CBs may publish their names and BICs. In addition, the ECB and other CBs may publish names and BICs of reachable parties designated by TIPS DCA holders and TIPS DCA holders shall ensure that reachable parties have agreed to such publication.

*Article 9***MPL repository**

1. The central Mobile Proxy Lookup (MPL) repository contains the proxy – IBAN mapping table for the purposes of the MPL service.
2. Each proxy may be linked to only one IBAN. An IBAN may be linked to one or multiple proxies.
3. Part I, Article 27 shall apply to the data contained in the MPL repository.

*Article 10***Processing of cash transfer orders in the event of suspension or extraordinary termination**

1. Upon termination of a TIPS DCA holder's participation in TARGET-ECB, the ECB shall not accept any new cash transfer orders to or from that TIPS DCA holder.
2. If a TIPS DCA holder's participation in TARGET-ECB is suspended on grounds other than those specified in Part I, Article 24(1), point (a), the ECB shall:
 - (a) reject all of its incoming cash transfer orders;
 - (b) reject all of its outgoing cash transfer orders; or
 - (c) reject both its incoming and outgoing cash transfer orders.
3. If a TIPS DCA holder's participation in TARGET-ECB is suspended on the grounds specified in Part I, Article 24(1), point (a), the ECB shall reject all of its incoming and outgoing cash transfer orders.
4. The ECB shall process instant payment orders of a TIPS DCA holder whose participation in TARGET-ECB has been suspended or terminated under Part I, Article 24(1) or (2) and in relation to which the ECB has reserved funds on a TIPS DCA pursuant to Article 6(3), point (b) prior to the suspension or termination.

PART VI

Special terms and conditions for ancillary systems (AS) using real-time gross settlement ancillary system (RTGS AS) settlement procedures*Article 1***Opening and Management of AS technical accounts and use of RTGS AS settlement procedures**

1. The ECB may on the request of an AS open and operate one or more RTGS AS technical accounts to support RTGS AS settlement procedures.
2. There shall be no debit balance on an RTGS AS technical account.
3. RTGS AS technical accounts shall not be published in the RTGS directory.
4. The AS shall select at least one of the following settlement procedures for the purposes of processing AS transfer orders:
 - (a) RTGS AS settlement procedure A;
 - (b) RTGS AS settlement procedure B;
 - (c) RTGS AS settlement procedure C;

- (d) RTGS AS settlement procedure D;
 - (e) RTGS AS settlement procedure E.
5. The rules set out in Articles 3, 4, 5, 6 and 7 shall apply to RTGS AS settlement procedures A, B, C, D and E, respectively.
 6. The RTGS AS settlement procedures shall be operational during the times set out in Appendix V.
 7. The AS shall request the ECB to create a settlement bank account group.
 8. The AS shall only send AS transfer orders to accounts included in the settlement bank account group referred to in paragraph 7.

Article 2

Priority of AS transfer orders

All AS transfer orders shall automatically be assigned the priority 'urgent'.

Article 3

RTGS AS settlement procedure A

1. The AS shall request a dedicated RTGS AS technical account to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure A. The balance on such account shall be zero at the end of the day.
2. The AS may request the opening of an AS guarantee fund account to support settlement in connection with the 'settlement period' service. The balances on the AS guarantee fund account shall be used to settle AS transfer orders in the event that there is insufficient available liquidity on a settlement bank's RTGS DCA. The AS guarantee fund account may be held by the ECB, the AS or an eligible participant. The AS guarantee fund account shall not be published in the RTGS directory.
3. The AS shall submit AS transfer orders as a batch in a single file in which the sum of debits must balance the sum of credits.
4. The ECB shall first attempt to settle AS transfer orders that debit the RTGS DCAs of settlement banks and crediting the AS's RTGS AS technical account. Only upon settlement of all such AS transfer orders (including possible funding of the RTGS AS technical account from the AS guarantee fund account) the ECB shall attempt to settle AS transfer orders that debit the RTGS AS technical account and that credit the RTGS DCAs of settlement banks.
5. If an AS transfer order to debit a settlement bank's RTGS DCA is queued, the ECB shall inform the settlement bank by means of a broadcast message.
6. If an AS guarantee fund account has been opened and a settlement bank has insufficient funds on its RTGS DCA, the AS may instruct the ECB to activate the guarantee fund mechanism by means of a request to debit the AS guarantee fund account and to credit the RTGS AS technical account. If the AS guarantee fund account does not have sufficient funds to complete settlement, the settlement process shall fail.
7. If the settlement process fails for any reason, including as referred to in paragraph 6, the ECB shall reject all unsettled AS transfer orders in the single file referred to in paragraph 3 and shall reverse any AS transfer orders that have already been settled.
8. The AS shall be notified on completion or failure of the settlement.
9. The AS may opt for the following services:
 - (a) the 'information period' service, as referred to in Article 8(1);
 - (b) the 'settlement period' service, as referred to in Article 8(3).

*Article 4***RTGS AS settlement procedure B**

1. The AS shall request a dedicated RTGS AS technical account to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure B. The balance on such account shall be zero at the end of day.
2. The AS may request the opening of an AS guarantee fund account to support settlement in connection with the 'settlement period' service. The balances on the AS guarantee fund account shall be used to settle the AS transfer orders in the event that there is insufficient available liquidity on a settlement bank's RTGS DCA. The AS guarantee fund account may be held by the ECB, the AS or an eligible participant. The AS guarantee fund account shall not be published in the RTGS directory.
3. The AS shall submit AS transfer orders as a batch in a single file in which the sum of debits must balance the sum of credits.
4. Settlement procedure B operates on an 'all-or-nothing' basis. The ECB shall attempt to simultaneously settle all AS transfer orders that debit the RTGS DCAs of settlement banks and credit the AS's RTGS AS technical account, and all AS transfer orders that debit the RTGS AS technical account and credit the RTGS DCAs of settlement banks. If one or more of the AS transfer orders cannot be settled, all AS transfer orders shall be queued and an optimisation algorithm shall be applied, and the settlement banks shall be informed.
5. If an AS guarantee fund account has been opened and a settlement bank has insufficient funds on its RTGS DCA, the AS may instruct the ECB to activate the guarantee fund mechanism by means of a request to debit the AS guarantee fund account and to credit the RTGS AS technical account. If the AS guarantee fund account does not have sufficient funds to complete settlement, the settlement process shall fail.
6. If the settlement process fails for any reason, including as referred to in paragraph 5, the ECB shall reject all unsettled AS transfer orders in the single file referred to in paragraph 3.
7. The AS shall be notified on completion or failure of the settlement.
8. The AS may opt for the following services:
 - (a) the 'information period' service, as referred to in Article 8(1);
 - (b) the 'settlement period' service, as referred to in Article 8(3).

*Article 5***RTGS AS settlement procedure C**

1. Settlement procedure C supports settlement using dedicated liquidity on sub-accounts. The AS shall request a dedicated RTGS AS technical account to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure C. The balance on such account shall be zero at the end of the day. This RTGS AS technical account may also be used to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure E.
2. The AS shall ensure that each settlement bank opens at least one sub-account that is only to be used by the AS for the purposes of this settlement procedure.
3. The ECB shall start a mandatory settlement procedure C automatically on each TARGET business day according to the schedule set out in Appendix V, that shall trigger the settlement of those standing liquidity transfer orders set up for mandatory settlement procedure C by debiting the RTGS DCAs of the settlement banks and crediting the sub-account referred to in paragraph 2.
4. Settlement procedure C shall close by means of an end-of-procedure message, which may be sent by the AS at any time prior to the cut-off time for interbank payments as set out in Appendix V. If the AS does not send the end-of-procedure message by that cut-off time, the ECB shall close the procedure at that cut-off time.

5. The closure of the mandatory settlement procedure C leads to an automatic transfer of liquidity from the sub-account referred to in paragraph 2 to the RTGS DCA.

6. If the mandatory settlement procedure C is closed, the AS may start an optional procedure at any time before the cut-off time for interbank payments as set out in Appendix V, that shall trigger the settlement of those standing liquidity transfer orders set up for optional settlement procedure C by debiting the settlement bank's RTGS DCA and crediting its RTGS sub-account. The AS may start and close one or several successive optional procedures before the cut-off time for interbank payments. The closure of an optional settlement procedure C leads to an automatic transfer of liquidity from the sub-account referred to in paragraph 2 to the RTGS DCA.

7. The mandatory settlement procedure C and any subsequent optional settlement procedure C may consist of one or several cycles.

8. The AS may, at any time after the start of a mandatory or optional settlement procedure C, start a cycle by means of a 'start-of-cycle' message. After the start of the cycle, liquidity transfers from the sub-account referred to in paragraph 2 may not be made until an 'end-of-cycle' message is sent by the AS. The balance can be changed during the cycle as a result of cross-system settlement payments or if a settlement bank transfers liquidity to its sub-account. The ECB shall notify the AS of the reduction or increase of liquidity on the sub-account as a result of cross-system settlement payments. If the AS so requests, the ECB shall also notify it of the increased liquidity on the sub-account as a result of liquidity transfer orders by the settlement bank.

9. The AS may submit AS transfer orders as a batch in one or several files while the cycle is open. The cash transfer orders may be for any of the following transactions:

- (a) the debit of the sub-account of settlement banks and credit of the RTGS AS technical account;
- (b) the debit of the RTGS AS technical account and credit of the sub-accounts of settlement banks;
- (c) the debit of the RTGS AS technical account and credit of the RTGS DCAs of settlement banks.

10. The ECB shall immediately settle those AS transfer orders that can be settled. AS transfer orders that cannot be settled immediately shall be queued and an optimisation algorithm shall be applied. Any AS transfer orders which remain unsettled at the time the cycle is closed shall be rejected.

11. The AS shall be notified at the latest by the end of the cycle of the status of the individual AS transfer orders.

Article 6

RTGS AS settlement procedure D

1. RTGS AS Settlement procedure D supports settlement with the use of pre-funding. The AS shall request a dedicated RTGS AS technical account to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure D.

2. The RTGS AS technical accounts shall only have a zero balance or a positive balance. Liquidity may remain on the RTGS AS technical account overnight whereupon it will be subject to remuneration as set out in Part I, Article 12(2).

3. The ECB shall notify the AS of liquidity transfers debiting the RTGS DCAs of the settlement banks and crediting the RTGS AS technical account. These liquidity transfers may be made on each TARGET business day according to the schedule set out in Appendix V. The AS may input immediate liquidity transfer orders that debit the RTGS AS technical account and credit the RTGS DCAs of the settlement banks.

*Article 7***RTGS AS settlement procedure E**

1. RTGS AS Settlement procedure E supports bilateral settlement and the individual processing of AS transfer orders. The AS may use Settlement Procedure E without an RTGS AS technical account for bilateral settlement. The AS shall request an RTGS AS technical account to support the processing of AS transfer orders using settlement procedure E if it opts for the individual processing of AS transfer orders. The balance on this RTGS AS technical account shall be zero at the end of the day. This RTGS AS technical account may also be used for settlement procedure C.
 2. The AS may submit AS transfer orders as a batch in one or several files between:
 - (a) the RTGS DCAs of the settlement banks and the RTGS AS technical account if used; and
 - (b) the RTGS DCAs of the settlement banks.
- The AS shall be responsible for ensuring the correct sequencing of AS transfer orders in the file to ensure smooth settlement.
3. The ECB shall settle immediately those AS transfer orders that can be settled. AS transfer orders that cannot be settled immediately shall be queued. If an AS transfer order to debit a settlement bank's RTGS DCA is queued, the settlement bank shall be informed via a broadcast message.
 4. The AS may opt for the following services:
 - (a) the 'information period' service, as referred to in Article 8(1);
 - (b) the 'settlement period' service, as referred to in Article 8(3).
 5. The AS shall be notified of the status of the individual AS transfer orders submitted.

*Article 8***Information period and settlement period**

1. The 'information period' service allows the AS to inform its settlement banks of the liquidity needed to ensure successful settlement. This optional service allows the AS to define a period before the start of the settlement of the AS transfer orders. During that period, and at the request of the settlement bank, the AS may revoke either single AS transfer orders (for RTGS AS settlement procedure E) or files (for RTGS AS settlement procedures A and B). The AS may also request the ECB to perform such revocation on its behalf.
2. In the event that an AS, or the ECB on its behalf, revokes single AS transfer orders (for RTGS AS settlement Procedure E) or files (for RTGS AS settlement procedures A and B) during the 'information period', the processing of the AS transfer orders shall be cancelled.
3. The 'settlement period' service allows the AS to define a period until which the settlement of the AS transfer orders can take place. This service is a prerequisite for the use of a guarantee fund account, and is optional for the use of AS technical accounts.
4. During the 'settlement period' the AS, or the ECB on its behalf, may revoke either single AS transfer orders (for RTGS AS settlement procedure E) or files (for RTGS AS settlement procedures A and B) that do not have a final status and the following shall apply:
 - (a) if RTGS AS settlement procedure E is used for bilateral settlement, the relevant AS transfer orders shall be reversed;
 - (b) if RTGS AS settlement procedure E is not used for bilateral settlement, or if in RTGS AS settlement procedure A the entire settlement fails, any settled AS transfer orders in the file shall be reversed and all settlement banks and the AS shall be informed via a broadcast message.
 - (c) if RTGS AS settlement procedure B is used, the entire settlement fails and all settlement banks and the AS shall be informed via a broadcast message.

*Article 9***Cross system settlement**

1. Cross-system settlement allows an AS to credit the RTGS AS technical account of another AS or sub-account of a settlement bank of another AS and is available for AS using RTGS AS settlement procedure C or D.
2. The ECB shall, on the request of the AS, allow cross-system settlement between that AS and another AS in TARGET-ECB or another TARGET component system. The requesting AS shall provide the ECB with the authorisation of the other AS.
3. A cross-system settlement may only be initiated if the two AS have opened a settlement procedure. Furthermore, if the cross-system settlement is initiated by an AS using RTGS AS settlement procedure C, a settlement cycle must also be open for that AS.
4. An AS using RTGS AS settlement procedure C in the context of cross-system settlement shall only submit AS transfer orders individually that debit the sub-account of one of its AS settlement banks. These AS transfer orders would credit the sub-account of the receiving AS settlement bank if that receiving AS is using RTGS AS settlement procedure C, or would credit the RTGS AS technical account of the receiving AS if that AS is using RTGS AS settlement procedure D.
5. An AS using RTGS AS settlement procedure D in the context of cross-system settlement shall only submit AS transfer orders individually that debit its RTGS AS technical account. These AS transfer orders would credit the sub-account of the receiving AS settlement bank if that receiving AS is using RTGS AS settlement procedure C, or would credit the RTGS AS technical account of the receiving AS if that AS is using RTGS AS settlement procedure D. Both AS using cross-system settlement shall be notified via a broadcast message of the settlement or rejection of the AS transfer orders.

*Article 10***Effect of suspension or termination**

If the suspension or termination of the use of the AS settlement procedures by an AS occurs during the settlement cycle of AS transfer orders, the ECB may complete the settlement cycle.

PART VII

Special terms and conditions for ancillary systems using the TARGET instant payment settlement (TIPS) ancillary system settlement procedure (TIPS AS settlement procedure)*Article 1***Opening and management of a TIPS AS technical account**

1. The ECB may on the request of an AS that settles instant payments pursuant to the SCT Inst scheme or near instant payments in its own books, open and operate one or more TIPS AS technical accounts.
2. There shall be no debit balance on a TIPS AS technical account.
3. The ancillary system shall use a TIPS AS technical account to collect the necessary liquidity set aside by its clearing members to fund their positions.
4. The ancillary system may opt to receive notifications of the crediting and debiting of its TIPS AS technical account. If the ancillary system opts for this service notification is provided immediately upon the debit or credit of the TIPS AS technical account.
5. An ancillary system may send instant payment orders, and positive recall answers to any TIPS DCA holder or TIPS AS. A ancillary system shall receive and process instant payment orders, recall requests and positive recall answers from any TIPS DCA holder or TIPS AS.

*Article 2***Sending and receiving messages**

1. A TIPS AS technical account holder may send messages:
 - (a) directly;
 - (b) via one or more instructing parties.
2. A TIPS AS technical account holder shall receive messages:
 - (a) directly; or
 - (b) via one instructing party.

Article 7 of Part I shall apply to a TIPS AS technical account holder that sends or receives messages via an instructing party as though that TIPS AS technical holder sends or receives messages directly.

*Article 3***Immediate liquidity transfer orders**

A TIPS AS technical account holder may submit immediate liquidity transfer orders.

*Article 4***Processing of cash transfer orders on TIPS AS technical accounts**

1. A timestamp for the processing of cash transfer orders is allocated in the sequence of their receipt.
2. All cash transfer orders submitted to TARGET-ECB shall be processed following the 'first in, first out' (FIFO) principle without prioritisation or reordering.
3. After an instant payment order has been accepted as set out in Part I, Article 17(1), the ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS AS technical account to effect settlement and the following shall apply:
 - (a) if sufficient funds are not available, the instant payment order shall be rejected;
 - (b) if sufficient funds are available, the corresponding amount shall be reserved while awaiting the payee's response. In the event of acceptance by the payee, the instant payment order shall be settled and the reservation shall be simultaneously lifted. In the event of rejection by the payee or the absence of a timely response, within the meaning of the SCT Inst scheme, the instant payment order shall be rejected and the reservation shall be simultaneously lifted.
4. Funds reserved in accordance with paragraph 3(b) shall not be available for the settlement of subsequent cash transfer orders.
5. Without prejudice to paragraph 3(b), the ECB shall reject an instant payment order if the amount of the instant payment order exceeds any applicable credit memorandum balance (CMB).
6. After a liquidity transfer order from a TIPS AS technical account to a TIPS DCA has been accepted as set out in Part I, Article 17(1), the ECB shall check if sufficient funds are available on the payer's TIPS AS technical account. If sufficient funds are not available the liquidity transfer order shall be rejected. If sufficient funds are available the liquidity transfer order shall be settled immediately.
7. After a positive recall answer has been accepted as set out in Part I, Article 17, the ECB shall check if sufficient funds are available on the TIPS AS technical account to be debited. If sufficient funds are not available the positive recall answer shall be rejected. If sufficient funds are available the positive recall answer shall be settled immediately.

8. Without prejudice to paragraph 7, the ECB shall reject positive recall answers if the amount of the positive recall answer exceeds any applicable CMB.

Article 5

Recall request

1. A TIPS AS technical account holder may submit a recall request.
2. The recall request shall be forwarded to the payee of the settled instant payment order which may answer with a positive or negative recall answer.

Article 6

TIPS AS settlement procedure

The TIPS AS settlement procedure shall be operational during the times set out in Appendix V.

Article 7

Reachable parties via a TIPS AS technical account

1. A TIPS AS technical account holder may designate one or more reachable parties. Reachable parties shall have adhered to the SCT Inst scheme signing the SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement.
2. A TIPS AS technical account holder shall provide evidence to the ECB of each designated reachable party's adherence to the SCT Inst scheme.
3. A TIPS AS technical account holder shall inform the ECB if any designated reachable party no longer adheres to the SCT Inst scheme and shall, without undue delay, take steps to prevent the reachable party from accessing the TIPS AS technical account.
4. A TIPS AS technical account holder may allow its designated reachable parties access via one or more instructing parties.
5. Part I, Article 7 shall apply to an AS that has designated reachable parties.
6. A TIPS AS technical account holder that has designated a reachable party shall ensure that reachable party is at all times available for the purpose of receiving messages.

Article 8

Transactions processed on TIPS AS technical accounts

1. The following transactions shall be processed via a TIPS AS technical account in TARGET-ECB:
 - (a) instant payment orders;
 - (b) positive recall answers;
 - (c) liquidity transfer orders to TIPS DCAs.

Article 9

TIPS directory

1. The TIPS directory is a list of BICs used for the purpose of routing information and comprises the BICS of:
 - (a) TIPS DCA holders;

- (b) reachable parties;
2. The TIPS directory shall be updated daily.
 3. TIPS AS technical account holders may only distribute the TIPS directory to their designated reachable parties and their instructing parties. Reachable parties may only distribute the TIPS directory to their branches.
 4. A specific BIC shall only appear once in the TIPS directory.
 5. TIPS AS technical account holders acknowledge that the ECB and other CBs may publish names and BICs of reachable parties designated by the TIPS AS technical account holders and TIPS AS technical account holders shall ensure that reachable parties have agreed to such publication.

Article 10

MPL repository

1. The central Mobile Proxy Lookup (MPL) repository contains the proxy – IBAN mapping table for the purposes of the MPL service.
2. Each proxy may be linked to only one IBAN. An IBAN may be linked to one or multiple proxies.
3. Part I, Article 28 shall apply to the data contained in the MPL repository.

Article 11

Processing of cash transfer orders in the event of suspension or extraordinary termination

1. Upon termination of a TIPS AS technical account holder's participation in TARGET-ECB, the ECB shall not accept any new cash transfer orders to or from that TIPS AS technical account holder.
 2. If a TIPS AS technical account holders' participation in TARGET-ECB is suspended on grounds other than those specified in Part I, Article 24(1), point (a), the ECB shall:
 - (a) reject all of its incoming cash transfer orders;
 - (b) reject all of its outgoing cash transfer orders; or
 - (c) reject both its incoming and outgoing cash transfer orders.
 3. If a TIPS AS Technical Account Holder's participation in TARGET-ECB is suspended on the grounds specified in Part I, Article 24(1), point (a), the suspended TIPS AS technical account holder's CB shall reject all of its incoming and outgoing cash transfer orders.
 4. The ECB shall process instant payment orders of a TIPS AS technical account holder whose participation in TARGET-ECB has been suspended or terminated under Part I, Article 24(1) or (2) and in relation to which the ECB has reserved funds on a TIPS AS technical account pursuant to Article 4(3), point (b) prior to the suspension or termination.
-

APPENDIX I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF CASH TRANSFER ORDERS

In addition to the Conditions, the following rules shall apply to the processing of cash transfer orders:

1. Testing requirements for participation in TARGET-ECB

Each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET-ECB.

2. Account numbers

Each participant's account shall be identified by a unique account number of up to 34 characters made up of five sections as follows:

Name	No. of Characters	Content
Account type	1	M = MCA R = RTGS DCA C = T2S DCA I = TIPS DCA T = RTGS AS Technical account U = Sub-account A = TIPS AS Technical account G = AS Guarantee funds account D = Overnight deposit account X = Contingency Account
Country Code of Central Bank	2	ISO Country code : 3166-1
Currency code	3	EUR
BIC	11	Account holder BIC
Account name	Max. 17	Free text ⁽¹⁾

⁽¹⁾ For sub-accounts this section must start with the 3-character AS code as defined by the central bank.

3. Messaging rules in TARGET

- (a) Each participant shall comply with the message structure and field specifications, as defined in Part 3 of the relevant User Detailed Functional Specifications (UDFS).
- (b) Business application headers shall be attached to all message types processed on MCAs, RTGS DCAs (including sub-accounts) RTGS AS technical accounts, AS guarantee fund accounts and T2S DCAs as follows:

Message Type	Description
head.001	Business application header
head.002	Business file header

4. Message types processed in TARGET

(a) The following message types are processed on MCAs:

Message Type	Description
Administration (admi)	
admi.004	SystemEventNotification
admi.005	ReportQueryRequest
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.018	GetBusinessDayInformation
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.025	Receipt
camt.046	GetReservation
camt.047	ReturnReservation
camt.048	ModifyReservation
camt.049	DeleteReservation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
Payments clearing and Settlement (pacs)	
pacs.009	FinancialInstitutionCreditTransfer
pacs.010	FinancialInstitutionDirectDebit

(b) The following message types are processed on RTGS DCAs, and where relevant on the RTGS AS technical accounts and AS guarantee funds accounts:

Administration (admi)	
admi.004	SystemEventNotification
admi.005	ReportQueryRequest
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.007	ModifyTransaction
camt.009	GetLimit

camt.010	ReturnLimit
camt.011	ModifyLimit
camt.012	DeleteLimit
camt.018	GetBusinessDayInformation
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.021	ReturnGeneralBusinessInformation
camt.025	Receipt
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.046	GetReservation
camt.047	ReturnReservation
camt.048	ModifyReservation
camt.049	DeleteReservation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056	FIToFIPaymentCancellationRequest
Payments Clearing and Settlement (pacs)	
pacs.002	PaymentStatusReport
pacs.004	PaymentReturn
pacs.008	CustomerCreditTransfer
pacs.009	FinancialInstitutionCreditTransfer
pacs.010	FinancialInstitutionDirectDebit
Payments Initiation (pain)	
pain.998	ASInitiationStatus
pain.998	ASTransferNotice
pain.998	ASTransferInitiation

(c) The following message types are processed on T2S DCAs:

Message Type	Description
Administration (admi)	
admi.005	ReportQueryRequest
admi.006	ResendRequestSystemEventNotification
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
(camt.003)	GetAccount

Message Type	Description
(camt.004)	ReturnAccount
(camt.005)	GetTransaction
(camt.006)	ReturnTransaction
(camt.009)	GetLimit
(camt.010)	ReturnLimit
(camt.011)	ModifyLimit
(camt.012)	DeleteLimit
(camt.018)	GetBusinessDayInformation
(camt.019)	ReturnBusinessDayInformation
(camt.024)	ModifyStandingOrder
(camt.025)	Receipt
(camt.050)	LiquidityCreditTransfer
(camt.051)	LiquidityDebitTransfer
(camt.052)	BankToCustomerAccountReport
(camt.053)	BankToCustomerStatement
(camt.054)	BankToCustomerDebitCreditNotification
(camt.064)	LimitUtilisationJournalQuery
(camt.065)	LimitUtilisationJournalReport
(camt.066)	IntraBalanceMovementInstruction
(camt.067)	IntraBalanceMovementStatusAdvice
(camt.068)	IntraBalanceMovementConfirmation
(camt.069)	GetStandingOrder
(camt.070)	ReturnStandingOrder
(camt.071)	DeleteStandingOrder
(camt.072)	IntraBalanceMovementModificationRequest
(camt.073)	IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice
(camt.074)	IntraBalanceMovementCancellationRequest
(camt.075)	IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice
(camt.078)	IntraBalanceMovementQuery
(camt.079)	IntraBalanceMovementQueryResponse
(camt.080)	IntraBalanceModificationQuery
(camt.081)	IntraBalanceModificationReport
(camt.082)	IntraBalanceCancellationQuery
(camt.083)	IntraBalanceCancellationReport
(camt.084)	IntraBalanceMovementPostingReport
(camt.085)	IntraBalanceMovementPendingReport

(d) The following message types are processed on TIPS DCAs and TIPS AS technical accounts:

Message Type	Description
Administration (admi)	
Pacs.002	FItoFIPayment Status Report
Pacs.004	PaymentReturn
Pacs.008	FItoFICustomerCreditTransfer
Pacs.028	FItoFIPaymentStatusRequest
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.011	ModifyLimit
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.025	Receipt
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.052	BankToCustomerAccountReport
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056	FItoFIPaymentCancellationRequest
acmt.010	AccountRequestAcknowledgement
acmt.011	AccountRequestRejection
acmt.015	AccountExcludedMandateMaintenanceRequest
Reference data (reda)	
reda.016	PartyStatusAdviceV01
reda.022	PartyModificationRequestV01

5. Double-entry check

All cash transfer orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject orders that have been submitted more than once (duplicated cash transfer orders). Details can be found in Part I, Section 3 of the relevant UDFS.

6. Validation rules and error codes

Validation of messages is carried out according to High Value Payments Plus (HVPS+) guidelines on message validations specified by the ISO 20022 standard, and TARGET-specific validations. The detailed validation rules and error codes are described in the respective parts of the UDFS as follows:

- (a) for MCAs, in Chapter 14 of the CLM UDFS;
- (b) for RTGS DCAs, in Chapter 13 of the RTGS UDFS;
- (c) for T2S DCAs, in Chapter 4.1 of the T2S UDFS.

If an instant payment order or a positive recall answer is rejected for any reason, the TIPS DCA holder shall receive a payment status report [pacs.002], as described in Chapter 4.2 of the TIPS UDFS. If a liquidity transfer order is rejected for any reason, the TIPS DCA holder shall receive a rejection [camt.025], as described in Chapter 1.6 of the TIPS UDFS.

7. Predetermined settlement times and events

RTGS DCAs

- (a) For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the message element `'/FromTime/'` shall be used.
- (b) For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.
 - (i) Message element `'RejectTime'`: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the cash transfer order shall be rejected.
 - (ii) Message element `'TillTime'`: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the cash transfer order shall not be rejected but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the GUI.

T2S DCAs

- (a) For immediate liquidity transfer orders, no specific XML tag is required;
- (b) Predefined liquidity transfer orders and standing liquidity transfer orders may be triggered by a specific time or event on the day of settlement:
 - (i) for settlement at a specific time, the XML tag `'Time(/ExctnTp/Tm/)'` shall be used,
 - (ii) for settlement upon occurrence of a specific event, the XML tag `'(EventType/ExctnTp/Evt/)'` shall be used.
- (c) the validity period for standing liquidity transfer orders shall be set by the following XML tags: `'FromDate/VldtyPrd/FrDt/'` and `'ToDate/VldtyPrd/ToDt/'`.

8. Offsetting of cash transfer orders on RTGS DCAs

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in subparagraphs a) and b) shall be carried out on cash transfer orders to facilitate the smooth settlement.

- (a) An offsetting check shall determine whether the payee's cash transfer orders that are at the front of the queue for cash transfer orders with the priority 'urgent' or, if inapplicable, 'high' are available to be offset against the payer's cash transfer order (hereinafter 'offsetting cash transfer orders'). If an offsetting cash transfer order does not provide sufficient funds for the respective payer's cash transfer order it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer's RTGS DCA.
- (b) If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting cash transfer orders are available in any of the payee's queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority cash transfer orders addressed to other participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting cash transfer order would result in a liquidity increase for the payee.

9. Optimisation algorithms on RTGS DCAs and sub-accounts

Four algorithms shall be applied to facilitate the smooth settlement of payment flows. Further information is available in the RTGS UDFS Part 2.

- (a) Under the **'partial optimisation'** algorithm the ECB shall:
 - (i) calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant RTGS DCA; and
 - (ii) if the total liquidity position of one or more relevant RTGS DCA is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant RTGS DCA is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle the relevant remaining cash transfer orders (except the extracted payment orders described in point (ii)) simultaneously on the RTGS DCAs of the participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the participant's RTGS DCA with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(b) Under the '**multiple optimisation**' algorithm the ECB shall:

- (i) compare pairs of participants' RTGS DCAs to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two participants' RTGS DCAs concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of RTGS DCAs with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CBs involved shall book those payments simultaneously on the two participants' RTGS DCAs; and
- (ii) if, in relation to a pair of RTGS DCAs as described in point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CBs involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two participants' RTGS DCAs.

After performing the checks specified in points (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant's RTGS DCA and other participants' RTGS DCAs in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply *mutatis mutandis*.

- (c) Under the algorithm '**partial optimisation with AS**' which supports settlement procedure B, the ECB shall follow the same procedure as for the partial optimisation algorithm, but without extracting AS transfer orders (for an AS which settles on a simultaneous multilateral basis i.e. RTGS AS settlement procedure B).
- (d) The algorithm '**optimisation on sub-accounts**' is used to optimise the settlement of urgent priority AS transfer orders on participants' sub-accounts. When using this algorithm the ECB shall calculate the total liquidity position of each participant's sub-account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming AS transfer orders pending in the queue is negative or positive. If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant sub-account, the ECB and other CBs involved shall settle all cash transfers simultaneously on the sub-accounts of the participants concerned. If the outcome of these calculations and checks is negative no settlement shall take place. Furthermore, this algorithm does not take account of any limits or reservations. For each settlement bank the total position is calculated and, if the positions for all settlement banks are covered, all transactions shall be settled. Transactions which are not covered are returned to the queue.
- (e) Cash transfer orders entered after the multiple optimisation algorithm, the partial optimisation algorithm or the partial optimisation with AS algorithm has started may nevertheless be settled immediately if the positions and limits of the participants' RTGS DCAs concerned are compatible with both the settlement of these orders and the settlement of cash transfer orders in the current optimisation procedure.
- (f) The partial optimisation algorithm and the multiple optimisation algorithm shall be run sequentially in that order. They shall not be run if RTGS AS settlement procedure B is running.
- (g) The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

- (h) While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant's requests shall be taken into account immediately.

10. **Connectivity**

Participants shall connect to TARGET using one of the following modes.

- (a) The user to application (U2A) mode: in the U2A mode, participants connect via a GUI which allows users to perform business functions based on their respective access rights. It allows users to enter and maintain business data as well as to retrieve business information. The relevant User Handbook (UHB) provides exhaustive information on each of the business functions that the respective GUI provides.
- (b) The application to application (A2A) mode: in A2A mode software applications communicate with TARGET by exchanging single messages and files based on their respective access rights and message subscription and routing configuration. The A2A communication relies on XML messages, using the ISO 20022 standard where applicable, for both inbound and outbound communication.

The modes of connection are described in further detail in the ESMIG UDFS.

11. **The UDFS and the User Handbook**

Further details and examples explaining the above rules are contained in the respective UDFS and the User Handbooks for each service, as amended from time to time and published on the ECB's website in English.

APPENDIX II

TARGET COMPENSATION SCHEME

1. General principles

- (a) If there is a technical malfunction of TARGET, participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET compensation scheme laid down in this Appendix.
- (b) Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.
- (c) Compensation under the TARGET compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the cash transfer orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the cash transfer order or cash transfer concerned.
- (d) The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET.

2. Conditions for compensation offers

- (a) A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET cash transfer order was not settled on the business day on which it was accepted.
- (b) A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET it did not receive a cash transfer that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:
 - (i) in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or
 - (ii) in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3. Calculation of compensation

- (a) With respect to a compensation offer for a payer:
 - (i) the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled cash transfer order, EUR 25 for each of the next four such cash transfer orders and EUR 12,50 for each further such cash transfer order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;
 - (ii) interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro short term reference rate (€STR) rate and the marginal lending facility rate. The reference rate shall be applied to the amount of the cash transfer order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET for each day in the period from the date of the actual or, in relation to cash transfer orders referred to in paragraph 2(b)(ii), intended submission of the cash transfer order until the date on which the cash transfer order was or could have been successfully settled. Any interest or charges resulting from the placing of any nonsettled cash transfer orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from, or charged to, the amount of any compensation, as the case may be;

- (iii) no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from nonsettled cash transfer orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.
- (b) With respect to a compensation offer for a payee:
 - (i) the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled cash transfer order, EUR 25 for each of the next four such cash transfer orders and EUR 12,50 for each further such cash transfer order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;
 - (ii) the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending facility rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET.

4. Procedural rules

- (a) A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB (see <https://www.ecb.europa.eu>). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.
 - (b) Within four weeks of a technical malfunction of TARGET, participants shall submit their claim forms to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.
 - (c) The ECB shall review the claims and forward them to the ECB. Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET occurs.
 - (d) The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each cash transfer order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see <https://www.ecb.europa.eu>)). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.
 - (e) The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.
-

APPENDIX III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

Terms of reference for capacity opinions for participants in TARGET

European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
GERMANY

Participation in TARGET-ECB

[location]

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the 'jurisdiction'] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the 'Participant') in TARGET-ECB (hereinafter the 'System').

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting Cash transfer orders and receiving Cash transfers.

I. DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

- (1) a certified copy of the [specify relevant constitutional documents] of the Participant such as is/ar in effect on the date hereof;
- (2) [if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];
- (3) [to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in line with the access criteria for participation in TARGET in [jurisdiction];
- (4) [if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and
- (5) [specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the 'Participant Documents').

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

- (1) Decision (EU) [YYYY/[XX]] of the European Central Bank of [date Month 2022] concerning the terms and conditions of TARGET-ECB ([ECB/2022/XX]) ⁽¹⁾ for the System (hereinafter the 'Rules'); and
- (2) [...].

The Rules and the [...] shall be referred to hereinafter as the 'System Documents' (and collectively with the Participant Documents as the 'Documents').

⁽¹⁾ Not yet published in the Official Journal.

II. ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

- (1) the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;
- (2) the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;
- (3) the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and
- (4) the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III. OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

- A. The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].
- B. The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.
- C. The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party do not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.
- D. No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.
- E. The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the law of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding.

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks and the relevant regulatory authorities of [jurisdiction].

Yours faithfully,

[signature]

Terms of reference for country opinions for non-EEA participants in TARGET

European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
GERMANY

Participation in TARGET-ECB

[location],

[date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the 'Participant') in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction] in which the Participant is established; hereinafter the 'jurisdiction' to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in TARGET-ECB which is a component system of TARGET (hereinafter the 'System'). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with

particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1. DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

- (1) Decision (EU) [YYYY/[XX]] of the European Central Bank of [date Month 2022] concerning the terms and conditions of TARGET-ECB ([ECB/2022/XX]) ^(?) for the System (hereinafter the 'Rules'); and
- (2) any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the [...] shall be referred to hereinafter as the 'System Documents'.

2. ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

- (1) the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;
- (2) the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;
- (3) the participants in the System through which any Cash transfer orders are sent or Cash transfers are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and
- (4) the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3. OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1. Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2. General insolvency issues

3.2.a. Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as 'Insolvency Proceedings').

^(?) Not yet published in the Official Journal.

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as 'Proceedings').

3.2.b. *Insolvency treaties*

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3. **Enforceability of System Documents**

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a. *Processing of Cash transfer orders*

The provisions on processing of Cash transfer orders of the Rules [add the relevant provisions implementing Articles 16 and 17 of Part I of Annex I, Articles 4 to 7 and 9 of Part II of Annex I, Articles 5 to 10 and 14 to 16 of Part III of Annex I, Articles 4 and 6 to 7 of Part IV of Annex I, Articles 6 and 10 of Part V of Annex I] are valid and enforceable. In particular, all Cash transfer orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction].

The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which Cash transfer orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable [add the relevant provision implementing Article 17 of Annex I, Part I] is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b. *Authority of the ECB to perform its functions*

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participation in the System, e.g. NSP].

3.3.c. *Remedies in the event of default*

[Where applicable to the Participant, the provisions contained in [list of sections] of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions ([insert other relevant clauses of the Rules or the System Documents]) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d. *Suspension and termination*

Where applicable to the Participant, the provisions contained in [list of sections] of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e. *Penalty regime*

Where applicable to the Participant, the provisions contained in [list of sections] of the Rules in respect of penalties imposed on a Participant which is unable to reimburse intraday credit or overnight credit, where applicable, on time are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.f. *Assignment of rights and obligations*

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.g. *Choice of governing law and jurisdiction*

The provisions contained in [list of sections] of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4. **Voidable preferences**

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any Cash transfer orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of [list of sections] of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of Cash transfer orders will be valid and enforceable and that a Cash transfer orders submitted by any participant and processed pursuant to [list of sections] of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5. **Attachment**

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an 'Attachment' — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6. **Collateral [if applicable]**

3.6.a. *Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo*

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the [insert reference to the relevant arrangement with the CB] will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.6.b. *Priority of assignees', pledgees' or repo purchasers' interest over that of other claimants*

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c. *Enforcing title to security*

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as [assignees, pledgees or repo purchasers as applicable] will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d. *Form and registration requirements*

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the [assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable], or any particulars of such [assignment, pledge or repo, as applicable,] to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7. **Branches [to the extent applicable]**

3.7.a. *Opinion applies to action through branches*

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b. *Conformity with law*

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of Cash transfer orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c. *Required authorisations*

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of Cash transfer orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the European Central Bank and the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

APPENDIX IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURES**1. GENERAL PROVISIONS**

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, if TARGET or one or more of the NSPs fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant.

All references to specific times in this Appendix are to the local time at the seat of the ECB.

Provisions set out in this section 1 shall apply to MCAs, RTGS DCAs and their sub-accounts, RTGS AS technical accounts, T2S DCAs, TIPS DCAs and TIPS AS technical accounts.

1.1. Measures of business continuity and contingency processing

- (a) In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of TARGET and/or there is a failure of one or more NSPs which affects the normal operation of TARGET, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.
- (b) The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET:
 - (i) relocating the operation of TARGET to an alternative site;
 - (ii) changing the TARGET operating schedule.
- (c) In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted.

1.2. Incident communication

If an event described under paragraph 1.1(a) occurs, this shall be communicated to participants via the ECB's website, if available, through the GUI(s) and, if applicable via domestic communication channels. In particular, communications to participants shall include the following information:

- (i) a description of the event and its impact on TARGET;
- (ii) the time at which resolution of the event is expected (if known);
- (iii) information on the measures already taken (if any);
- (iv) the advice to participants (if any);
- (v) the timestamp of the communication and indication of when an update will be provided.

1.3. Change of operating hours

- (a) When changing the TARGET operating schedule as provided for in Part I, Article 18(2) of these Conditions, the ECB may delay the cut off times of TARGET for a given business day or delay the start of the following business day, or change the timing of any other event listed in Appendix V.
- (b) The cut off times of TARGET for a given business day may be delayed if a TARGET failure has occurred during that day but has been resolved before 18:00. Such a closing time delay should not normally exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants.
- (c) Once a delay of the cut off times of TARGET is announced, it may be further delayed but may not be withdrawn.

1.4. Other provisions

- (a) In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET-[insert CB/country reference] may be performed by other Eurosystem CBs or by the Level 3 NCBs on its behalf.

- (b) The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventative arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the participants.

2. BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURES (RTGS DCA AND RTGS AS SETTLEMENT PROCEDURES)

In addition to the provisions set out in section 1, the provisions set out in this section 2 shall apply specifically to RTGS DCA holders and AS that make use of the RTGS AS settlement procedures.

2.1. Relocation of the operation of TARGET to an alternative site

- (a) The relocation of the operation of TARGET to an alternative site, as referred to in paragraph 1.1(b)(i), may be to a place within the same region or in another region.
- (b) In the event that the operation of TARGET is relocated to another region, the participants shall: (i) refrain from sending new cash transfer orders to TARGET; (ii) at the request of the ECB perform a reconciliation; (iii) resubmit any cash transfer orders identified as missing; and (iv) provide the ECB with all relevant information in this respect.
- (c) The ECB may take any further actions including debiting and crediting participants' accounts in order to return those participants' accounts to their status prior to the relocation.

2.2. Change of operating hours

- (a) If the ECB delays the closing of TARGET as provided for in paragraph 1.3 before 16:50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders should normally remain in place.
- (b) AS shall have established means to cope with cases where the reopening time is delayed due to a TARGET failure on the previous day.

2.3. Contingency processing

- (a) If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of cash transfer orders using the Contingency Solution of TARGET or other means. In such cases, contingency processing shall be provided on a best efforts basis. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing via any available means of communication.
- (b) In contingency processing using the Contingency Solution of TARGET, cash transfer orders shall be submitted by the RTGS DCA holders and authorised by the ECB. The ECB may, exceptionally, also manually input cash transfer orders on behalf of participants. In addition, the AS may submit files containing payment instructions under RTGS AS settlement procedure A, which the AS authorises the ECB to upload into the Contingency Solution.
- (c) The following cash transfer orders shall be considered as 'very critical' and the ECB shall use best efforts to process them in a contingency without undue delay:
 - (i) payments related to the settlement of CLS Bank International operations processed on CLS Settlement;
 - (ii) central counterparty margin calls.
- (d) Cash transfer orders other than those listed in point (c) and which are required to avoid systemic risk shall be considered as 'critical' and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them. Critical cash transfer orders shall include but are not limited to:
 - (i) cash transfer orders related to the settlement of other systemically important payment systems as defined in Regulation (EU) No 795/2014 (ECB/2014/28);

- (ii) liquidity transfer orders to T2S DCAs or TIPS DCAs;
- (iii) liquidity transfer orders that are indispensable to the execution of very critical cash transfer orders as set out in point (c) or to other critical cash transfer orders.
- (e) Cash transfer orders that have been submitted to TARGET-ECB before the activation of contingency processing, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of cash transfer orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.
- (f) For contingency processing using the Contingency Solution of TARGET, participants shall provide eligible assets as collateral. During contingency processing, incoming cash transfer orders may be used to fund outgoing cash transfer orders.

2.4. Failures linked to participants

- (a) In the event that a participant has an issue or problem that prevents it from sending cash transfer orders to TARGET, it shall resolve the issue or problem using its own means. In particular, a participant may use any in-house solutions at its disposal, the GUI functionality to process liquidity transfers and payment orders or use the back-up functionality via the GUI.
- (b) If the resolution means and/or solutions or functionalities used by the participant as referred to in paragraph (a) are exhausted or if they are insufficient, the participant may then request support from the ECB and the ECB shall provide such support on a best efforts basis. The ECB shall decide what support it offers to the participant.
- (c) Insert if applicable, further detailed contingency measures with respect to AS shall be described in additional arrangements between the ECB and the relevant AS.

3. BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURES (MCA)

In addition to the provisions set out in section 1, the provisions of this section 3 shall apply specifically to MCA holders.

3.1. Relocation of the operation of TARGET to an alternative site

- (a) the relocation of the operation of TARGET to an alternative site, as referred to in paragraph 1.1(b)(i), may be to a place within the same region or in another region.
- (b) In the event that the operation of TARGET is relocated to another region, the participants shall: (i) refrain from sending new cash transfer orders to TARGET; (ii) at the request of the ECB perform a reconciliation, (iii) resubmit any cash transfer orders identified as missing; and (iv) provide the ECB with all relevant information in this respect.
- (c) The ECB may take any further actions including debiting and crediting participants' accounts in order to return those participants' accounts to their status prior to the relocation.

3.2. Contingency processing

- (a) If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of cash transfer orders using the Contingency Solution of TARGET or other means. In such cases, contingency processing shall be provided on a best efforts basis. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing via any available means of communication.
- (b) In contingency processing using the Contingency Solution of TARGET, cash transfer orders shall be submitted by the MCA holders and authorised by the ECB. The ECB may, exceptionally, also manually input cash transfer orders on behalf of participants.
- (c) Cash transfer orders required to avoid systemic risk shall be considered as 'critical' and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them.

- (d) Cash transfer orders that have been submitted to TARGET-ECB before the activation of contingency processing, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of cash transfer orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.
- (e) For contingency processing using the Contingency Solution of TARGET, participants shall provide eligible assets as collateral. During contingency processing, incoming cash transfer orders may be used to fund outgoing cash transfer orders.

3.3. Failures linked to participants

- (a) In the event that a participant has an issue or problem that prevents it from sending cash transfer orders in TARGET, it shall resolve the issue or problem using its own means. In particular, a participant may use any in-house solutions or the GUI functionality to process liquidity transfers orders.
- (b) If the resolution means and/or solutions or functionalities used by the participant as referred to in paragraph (a) are exhausted or if they are insufficient, the participant may request support from the ECB and the ECB shall provide such support on a best efforts basis. The ECB shall decide what support it offers to the participant.

4. BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURES (T2S DCA)

In addition to the provisions set out in section 1, the provisions set out in this section 4 shall apply specifically to T2S DCA holders.

4.1. Relocation of the operation of TARGET to an alternative site

- (a) The relocation of the operation of TARGET to an alternative site, as set out under paragraph 1.1(b)(i), may be to a place within the same region or in another region (where available).
- (b) In the event that the operation of TARGET is relocated to another region, the participants shall (i) refrain from sending new cash transfer orders to TARGET; and (ii) at the request of the ECB perform a reconciliation, (iii) resubmit any instructions identified as missing and (iv) provide the ECB with all relevant information in this respect.
- (c) The ECB shall be allowed to take any further actions including debit and credit on participants' accounts in order to bring participants' account balances to the status they had prior to the relocation.

4.2. Failures linked to participants

- (a) In the event that a T2S DCA holder has an issue or problem that prevents it from settling cash transfer orders in TARGET-ECB, it shall resolve the issue or problem using its own means.
 - (b) If the resolution means referred to in paragraph (a) are exhausted or if they are insufficient, the participant may request support from the ECB, and the ECB shall provide such support on a best efforts basis. The ECB shall decide what support it offers to the participant.
-

APPENDIX V

TARGET OPERATING SCHEDULE

1. The value date for transactions settled in TARGET is always the value date on which the system operates.
2. All days except Saturday, Sunday, New Year's Day, Good Friday ⁽¹⁾, Easter Monday ⁽²⁾, 1 May, Christmas Day, and 26 December are TARGET business days and thus may be value dates for the purpose of settlement in TARGET.
3. TIPS DCAs and TIPS AS technical accounts are operated on all days. All other types of accounts are operated on all days except for Saturday, Sunday, New Year's Day, Good Friday ⁽³⁾, Easter Monday ⁽⁴⁾, 1 May, Christmas Day, and 26 December.
4. A business day is opened during the evening of the previous business day.
5. The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB.
6. The different phases of the TARGET business day and [the significant operational] events relevant to MCAs, RTGS DCAs ⁽⁵⁾, T2S DCAs and TIPS DCAs ⁽⁶⁾ are shown in the following table:

HH:MM	MCAs	RTGS DCAs ⁽¹⁾	T2S DCAs	TIPS DCAs ⁽²⁾
18:45 (D-1)	Start of business day: Change of value date	Start of business day: Change of value date	Start of business day: Change of value date Preparation of the night-time settlement	Processing of instant payment orders and liquidity transfer orders to/from TIPS AS technical accounts. No liquidity transfers between TIPS DCAs and other accounts
19:00 (D-1)	Settlement of CBOs Reimbursement of marginal lending Refunding of overnight deposits Processing of automated and rule-based liquidity transfers orders		Deadline for acceptance of CMS data feeds Preparation of the night-time settlement	

⁽¹⁾ According to the calendar applicable at the seat of the ECB.

⁽²⁾ According to the calendar applicable at the seat of the ECB.

⁽³⁾ According to the calendar applicable at the seat of the ECB.

⁽⁴⁾ According to the calendar applicable at the seat of the ECB.

⁽⁵⁾ Also applies to RTGS AS technical accounts, sub-accounts and AS guarantee fund accounts.

⁽⁶⁾ Also applies to TIPS AS technical accounts.

HH:MM	MCAs	RTGS DCAs ⁽¹⁾	T2S DCAs	TIPS DCAs ⁽²⁾
19:30 (D-1)	Settlement of CBOs Processing of standing liquidity transfer orders Processing of immediate liquidity transfer orders	Settlement of AS transfer orders Processing of standing liquidity transfer orders Processing of automated, rule-based and immediate liquidity transfer orders		Processing of instant payment orders and liquidity transfer orders from/to MCAs and RTGS DCAs
20:00 (D-1)			Night-time settlement cycles	Processing of liquidity transfer orders from/to T2S DCAs
02:30 (calendar day following D-1)	Non-optional maintenance window on — business days after closing days including every business day Monday Optional maintenance window (if needed) from 03:00–05:00 on remaining days	Non-optional maintenance window on — business days after closing days including every business day Monday Optional maintenance window (if needed) from 03:00–05:00 on remaining days	Non-optional maintenance window on — business days after closing days including every business day Monday Optional maintenance window (if needed) from 03:00–05:00 on remaining days ⁽³⁾	Processing of instant payment orders and liquidity transfer orders to/from TIPS AS technical accounts. No liquidity transfer orders between TIPS DCAs and other accounts
Re-opening time* (D)	Settlement of CBOs Processing of automated, rule-based and immediate liquidity transfer orders	Settlement of AS transfer orders Processing of automated, rule-based and immediate liquidity transfer orders. Processing the customer and interbank payment orders	Night-time settlement cycles	Processing of instant payment orders and liquidity transfer orders to/from TIPS AS technical accounts and liquidity transfer orders between TIPS DCAs and other accounts.

HH:MM	MCA	RTGS DCAs ⁽¹⁾	T2S DCAs	TIPS DCAs ⁽²⁾
05:00 (D)			Day trade/Real-time settlement: Real-time settlement preparation Partial settlement windows ⁽⁴⁾	
16:00 (D)			Cut-off for DvP orders	
16:30 (D)			Automatic auto-collateralisation reimbursement, followed by the optional cash sweep	
17:00 (D)		Cut-off for customer payment orders		
17:40 (D)			Cut-off for bilaterally agreed treasury management operations (BATM) and CBO cut-off	
17:45 (D)		Cut-off for liquidity transfer orders to T2S-DCAs	Cut-off for inbound liquidity transfer orders	
18:00 (D)	Cut-off for: — liquidity transfer orders — CBOs, except standing facilities — credit line modifications	Cut-off for: — interbank payment orders and — liquidity transfer orders — AS transfer orders	FOP cut-off End of T2S settlement processing Recycling and purging End of day reporting and statements	Processing of instant payment orders and liquidity transfer orders to/from TIPS AS technical accounts. Blocking of liquidity transfer orders from TIPS DCAs to MCA/RTGS and T2S DCAs. No liquidity transfer orders between TIPS DCAs and other accounts are processed during this period.

HH:MM	MCAs	RTGS DCAs ⁽¹⁾	T2S DCAs	TIPS DCAs ⁽²⁾
				Shortly after 18:00: Change of business day (after receiving the camt.019 message from MCA/RTGS) Snapshot of TIPS DCAs balances and end-of-day reporting
18:15 (D)	Cut-off for the use of standing facilities			
18:40 (D)	Cut-off for use of marginal lending (NCBs only) End-of-day processing			

⁽¹⁾ Also applies to RTGS AS technical accounts, sub-accounts and AS guarantee fund accounts.

⁽²⁾ Also applies to TIPS AS technical accounts.

⁽³⁾ For T2S DCAs: for the purpose of the maintenance window, 1 May shall be considered as a business day.

⁽⁴⁾ Partial settlement windows take place at 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 and 15:30 (or 30 minutes before the beginning of the DvP cut-off time, whichever comes first).

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with Appendix IV. On the last day of the Eurosystem reserve maintenance period, the cut-off times 18:15, 18:40, 18:45, 19:00 and 19:30 for MCAs and RTGS DCAs (as well as RTGS AS technical accounts and sub-accounts and AS guarantee fund accounts) shall occur 15 minutes later.

List of abbreviations and notes to this table:

* Re-opening times: may vary according to the situation. The information is provided by the Operator.

(D-1): previous business day

(D): calendar day = business day = value date

CMS: Collateral Management System

DvP orders: Delivery versus Payment orders.

APPENDIX VI

FEE SCHEDULE

1. GENERAL

1. The following services are not included in the services offered by the ECB and shall be charged by the relevant service providers in accordance with their terms and conditions:

- (a) services offered by NSPs;
- (b) non-cash related T2S services.

2. A participant that wishes to change its choice of pricing scheme shall communicate this to the ECB by the twentieth calendar day of the month so that it can be taken into account for the following month.

2. FEES FOR MCA HOLDERS

MCAs and transactions settled on them shall not incur fees.

3. FEES FOR RTGS DCA HOLDERS

1. RTGS DCA holders shall choose one of the following two pricing options:

- (a) a monthly fee, plus a fixed transaction fee per payment order (debit entry).

Monthly fee		EUR 150
Transaction fee per payment order		EUR 0,80

- (b) a monthly fee, plus a transaction fee based on the volume of payment orders (debit entry) and calculated on a cumulative basis as set out in the following table. For participants in a billing group the monthly volume of payment orders (debit entry) for all participants in that group shall be aggregated.

Monthly fee			EUR 1 875
Monthly volume of payment orders			
Band	From	To	Transaction fee per payment order (EUR)
1.	1	10 000	0,60
2.	10 001	25 000	0,50
3.	25 001	50 000	0,40
4.	50 001	75 000	0,20
5.	75 001	100 000	0,125
6.	100 001	150 000	0,08
7.	Above 150 000		0,05

2. Liquidity transfer orders from RTGS DCAs to sub-accounts, to MCAs, to overnight deposit accounts or to RTGS DCAs held by the same participant or by participants within the same banking group shall be free of charge.

3. Liquidity transfer orders from RTGS DCAs to MCAs or to RTGS DCAs held by participants not belonging to the same banking group shall incur a charge of EUR 0.80 per transaction (debit entry).

4. Liquidity transfer orders from RTGS DCAs to T2S DCAs or to TIPS DCAs shall be free of charge.

5. Cash transfer orders from an RTGS DCA to an AS account ⁽¹⁾ shall not be charged to the RTGS DCA holder.

6. The following fees shall apply to RTGS DCA holders:

Service	Monthly fee (EUR)
Addressable BIC holder (correspondents ⁽¹⁾)	20
Unpublished BIC	30
Multi-addressee access (based on BIC 8)	80

⁽¹⁾ Addressable BIC holders are available for different participant types: Addressable BIC holder – Correspondent; Addressable BIC holder – Branch of Participant; and Addressable BIC holder – Branch of correspondent. Only the Addressable BIC holder – Correspondent participation type shall incur the fee. The fee shall be charged for each different BIC 11.

4. FEES FOR AS USING RTGS AS SETTLEMENT PROCEDURES

Fees are charged per ancillary system regardless of the number and type of accounts. AS Operators operating more than one system will be charged for each system.

1. AS using RTGS AS settlement procedures or having been granted an exception allowing them to settle on an RTGS DCA shall choose one of the following two pricing options:

(a) a monthly fee, plus a fixed transaction fee per cash transfer order.

Monthly fee	EUR 300
Transaction fee per cash transfer order	EUR 1,60

(b) a monthly fee, plus a transaction fee based on the volume of cash transfer orders as calculated on a cumulative basis as set out in the following table.

Monthly fee	EUR 3 750		
Monthly volume of cash transfer orders			
Band	From	To	Transaction fee per cash transfer order (EUR)
1.	1	5 000	1,20
2.	5 001	12 500	1,00
3.	12 501	25 000	0,80
4.	25 001	50 000	0,40
5.	Above 50 000		0,25

⁽¹⁾ Regardless of whether it is a RTGS DCA, an RTGS AS technical account or an AS guarantee funds account.

Cash transfer orders between an RTGS DCA and an AS account ^(?) shall be charged to the respective A according to the pricing option that the AS has opted for.

2. In addition to the fees set out above, each AS shall be subject to two fixed fees as set out in the following table.

A. Fixed fee I

Monthly fee per AS	EUR 2 000
---------------------------	-----------

B. Fixed fee II (based on gross underlying value ⁽¹⁾)

Size (EUR millions/day)	Annual fee (EUR)	Monthly fee (EUR)
from 0 to 999,99	10 000	833
from 1 000 to 2 499,99	20 000	1 667
from 2 500 to 4 999,99	40 000	3 334
from 5 000 to 9 999,99	60 000	5 000
from 10 000 to 49 999,99	80 000	6 666
from 50 000 to 499 999,99	100 000	8 333
500 000 and above	200 000	16 667

⁽¹⁾ The 'gross underlying value' is the total amount of gross monetary obligations that are discharged via an AS after settlement has taken place on an RTGS DCA or sub-account. For CCPs, the gross underlying value is the total notional value of future contracts or the mark-to-market value of the future contracts, at values to be settled when futures contracts expire and commissions are applied.

5. FEES FOR T2S DCA HOLDERS

1. The following fees shall be charged for the operation of T2S DCAs:

Item	Applied rule	Fee per item (EUR)
Liquidity transfer orders between T2S DCAs	Per transfer for the debited T2S DCA.	0,141
Intra-balance movements	Any successfully executed intra-balance movement (i.e. blocking, unblocking, reservation of liquidity, etc.).	0,094
A2A queries	Per business item within each A2A query generated	0,007
A2A reports	Per business item within each generated A2A report including A2A reports as a result of U2A queries.	0,004
Messages bundled into a file	Per message in each file containing bundled messages	0,004
Transmission	Each transmission per T2S party (both inbound and outbound) will be counted and charged for (except for technical acknowledgement messages).	0,012
U2A queries	Any executed query search function	0,100

^(?) Regardless of whether it is a RTGS DCA, an RTGS AS technical account or an AS guarantee funds Account.

Item	Applied rule	Fee per item (EUR)
Fee per T2S DCA	Any T2S DCA existing at any time during the monthly billing period Currently free of charge, to be reviewed at regular intervals.	0,000
Auto-collateralisation	Issue or return of auto-collateralisation	0,000

2. Liquidity transfer orders from a T2S DCA to an RTGS DCA, a TIPS DCA or an MCA shall be free of charge.

6. FEES FOR TIPS DCA HOLDERS

1. Fees for the operation of TIPS DCAs shall be charged to the party indicated as shown in the following table:

Item	Rule applied	Fee per item (EUR)
Settled instant payment order	Party to be charged: the owner of the TIPS DCA to be debited	0,002
Unsettled instant payment order	Party to be charged: the owner of the TIPS DCA to be debited	0,002
Settled positive recall answer	Party to be charged: the owner of the TIPS DCA to be credited	0,002
Unsettled positive recall answer	Party to be charged: the owner of the TIPS DCA to be credited	0,002

2. Liquidity transfer orders from TIPS DCAs to: MCAs; RTGS DCAs; sub-accounts; overnight deposit accounts; TIPS AS technical accounts; and T2S DCAs shall be free of charge.

7. FEES FOR AS USING TIPS AS SETTLEMENT PROCEDURE

1. Fees for the use by an AS of the TIPS AS settlement procedure shall be charged to the party indicated as shown in the following table:

Item	Rule applied	Fee per item (EUR)
Settled instant payment order	Party to be charged: the owner of the TIPS AS technical account to be debited	0,002
Unsettled instant payment order	Party to be charged: the owner of the TIPS AS technical account to be debited	0,002
Settled positive recall answer	Party to be charged: the owner of the TIPS AS technical account to be credited	0,002
Unsettled positive recall answer	Party to be charged: the owner of the TIPS AS technical account to be credited	0,002

2. Liquidity transfer orders from TIPS AS technical accounts to TIPS DCAs shall be free of charge.

3. In addition to the fees set out above, each AS shall be subject to a monthly fee based on the gross underlying volume of instant payments, near instant payments and positive recall answers settled in the AS's own platform and enabled by the pre-funded positions on the TIPS AS technical account. The fee shall be EUR 0,0005 per settled instant payment, near instant payment or settled positive recall answer. For each month, each AS shall report the gross underlying volume of its settled instant payments, near instant payments and settled positive recall answers rounded down to the nearest ten thousand, at the latest by the third business day of the following month. The reported gross underlying volume shall be applied by the ECB to calculate the fee for the following month.

APPENDIX VII

REQUIREMENTS REGARDING INFORMATION SECURITY MANAGEMENT AND BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT**MCA HOLDERS, T2S DCA HOLDERS AND TIPS DCA HOLDERS**

These requirements regarding information security management or business continuity management shall not apply to MCA holders, T2S DCA holders and TIPS DCA holders.

RTGS DCA HOLDERS AND AS

The requirements set out in section 1 of this Appendix VII (information security management) shall apply to all RTGS DCA holders and AS, except where an RTGS DCA holder or an AS demonstrates that a specific requirement is not applicable to it. In establishing the scope of application of the requirements within its infrastructure, the participant should identify the elements that are part of the Payment Transaction Chain (PTC). Specifically, the PTC starts at a Point of Entry (PoE), i.e. a system involved in the creation of transactions (e.g. workstations, front-office and back-office applications, middleware), and ends at the system responsible to send the message to the NSP.

The requirements set out in section 2 of this Appendix VII (business continuity management) shall apply to RTGS DCA holders and AS designated by the Eurosystem as being critical for the smooth functioning of the TARGET system on the basis of criteria periodically updated and published on the ECB's website.

1. Information security management*Requirement 1.1: Information security policy*

The management shall set a clear policy direction in line with business objectives and demonstrate support for and commitment to information security through the issuance, approval and maintenance of an information security policy aiming at managing information security and cyber resilience across the organisation in terms of identification, assessment and treatment of information security and cyber resilience risks. The policy should contain at least the following sections: objectives, scope (including domains such as organisation, human resources, asset management etc.), principles and allocation of responsibilities.

Requirement 1.2: Internal organisation

An information security framework shall be established to implement the information security policy within the organisation. The management shall coordinate and review the establishment of the information security framework to ensure the implementation of the information security policy (as per Requirement 1.1) across the organisation, including the allocation of sufficient resources and assignment of security responsibilities for this purpose.

Requirement 1.3: External parties

The security of the organisation's information and information processing facilities should not be reduced by the introduction of, and/or the dependence on, an external party/parties or products/services provided by them. Any access to the organisation's information processing facilities by external parties shall be controlled. When external parties or products/services of external parties are required to access the organisation's information processing facilities, a risk assessment shall be carried out to determine the security implications and control requirements. Controls shall be agreed and defined in an agreement with each relevant external party.

Requirement 1.4: Asset management

All information assets, the business processes and the underlying information systems, such as operating systems, infrastructures, business applications, off-the-shelf products, services and user-developed applications, in the scope of the Payment Transaction Chain shall be accounted for and have a nominated owner. The responsibility for the maintenance and the operation of appropriate controls in the business processes and the related IT components to safeguard the information assets shall be assigned. Note: the owner can delegate the implementation of specific controls as appropriate, but remains accountable for the proper protection of the assets.

Requirement 1.5: Information assets classification

Information assets shall be classified in terms of their criticality to the smooth delivery of the service by the participant. The classification shall indicate the need, priorities and degree of protection required when handling the information asset in the relevant business processes and shall also take into consideration the underlying IT components. An information asset classification scheme approved by the management shall be used to define an appropriate set of protection controls throughout the information asset lifecycle (including removal and destruction of information assets) and to communicate the need for specific handling measures.

Requirement 1.6: Human resources security

Security responsibilities shall be addressed prior to employment in adequate job descriptions and in terms and conditions of employment. All candidates for employment, contractors and third-party users shall be adequately screened, especially for sensitive jobs. Employees, contractors and third-party users of information processing facilities shall sign an agreement on their security roles and responsibilities.

An adequate level of awareness shall be ensured among all employees, contractors and third-party users, and education and training in security procedures and the correct use of information processing facilities shall be provided to them to minimise possible security risks. A formal disciplinary process for handling security breaches shall be established for employees.

Responsibilities shall be in place to ensure that an employee's, contractor's or third-party user's exit from or transfer within the organisation is managed, and that the return of all equipment and the removal of all access rights are completed.

Requirement 1.7: Physical and environmental security

Critical or sensitive information processing facilities shall be housed in secure areas, protected by defined security perimeters, with appropriate security barriers and entry controls. They shall be physically protected from unauthorised access, damage and interference. Access shall be granted only to individuals who fall within the scope of Requirement 1.6. Procedures and standards shall be established to protect physical media containing information assets when in transit.

Equipment shall be protected from physical and environmental threats. Protection of equipment (including equipment used off-site) and against the removal of property is necessary to reduce the risk of unauthorised access to information and to guard against loss or damage of equipment or information.

Special measures may be required to protect against physical threats and to safeguard supporting facilities such as the electrical supply and cabling infrastructure.

Requirement 1.8: Operations management

Responsibilities and procedures shall be established for the management and operation of information processing facilities covering all the underlying systems in the Payment Transaction Chain end-to-end. As regards operating procedures, including technical administration of IT systems, segregation of duties shall be implemented, where appropriate, to reduce the risk of negligent or deliberate system misuse.

Where segregation of duties cannot be implemented due to documented objective reasons, compensatory controls shall be implemented following a formal risk analysis. Controls shall be established to prevent and detect the introduction of malicious code for systems in the Payment Transaction Chain. Controls shall be also established (including user awareness) to prevent, detect and remove malicious code. Mobile code shall be used only from trusted sources (e.g. signed Microsoft COM components and Java Applets). The configuration of the browser (e.g. the use of extensions and plugins) shall be strictly controlled.

Data backup and recovery policies shall be implemented by the management; those recovery policies shall include a plan of the restoration process which is tested at regular intervals at least annually.

Systems that are critical for the security of payments shall be monitored and events relevant to information security shall be recorded. Operator logs shall be used to ensure that information system problems are identified. Operator logs shall be regularly reviewed on a sample basis, based on the criticality of the operations. System monitoring shall be used to check the effectiveness of controls which are identified as critical for the security of payments and to verify conformity to an access policy model.

Exchanges of information between organisations shall be based on a formal exchange policy, carried out in line with exchange agreements among the involved parties and shall be compliant with any relevant legislation. Third party software components employed in the exchange of information with TARGET (e.g. software received from a Service Bureau) must be used under a formal agreement with the third party.

Requirement 1.9: Access control

Access to information assets shall be justified on the basis of business requirements (need-to-know ⁽¹⁾) and according to the established framework of corporate policies (including the information security policy). Clear access control rules shall be defined based on the principle of least privilege ⁽²⁾ to reflect closely the needs of the corresponding business and IT processes. Where relevant, (e.g. for backup management) logical access control should be consistent with physical access control unless there are adequate compensatory controls in place (e.g. encryption, personal data anonymisation).

Formal and documented procedures shall be in place to control the allocation of access rights to information systems and services that fall within the scope of the Payment Transaction Chain. The procedures shall cover all stages in the lifecycle of user access, from the initial registration of new users to the final deregistration of users that no longer require access.

Special attention shall be given, where appropriate, to the allocation of access rights of such criticality that the abuse of those access rights could lead to a severe adverse impact on the operations of the participant (e.g. access rights allowing system administration, override of system controls, direct access to business data). Appropriate controls shall be put in place to identify, authenticate and authorise users at specific points in the organisation's network, e.g. for local and remote access to systems in the Payment Transaction Chain. Personal accounts shall not be shared in order to ensure accountability.

For passwords, rules shall be established and enforced by specific controls to ensure that passwords cannot be easily guessed, e.g. complexity rules and limited-time validity. A safe password recovery and/or reset protocol shall be established.

A policy shall be developed and implemented on the use of cryptographic controls to protect the confidentiality, authenticity and integrity of information. A key management policy shall be established to support the use of cryptographic controls.

There shall be policy for viewing confidential information on screen or in print (e.g. a clear screen, a clear desk policy) to reduce the risk of unauthorised access.

When working remotely, the risks of working in an unprotected environment shall be considered and appropriate technical and organisational controls shall be applied.

Requirement 1.10: Information systems acquisition, development and maintenance

Security requirements shall be identified and agreed prior to the development and/or implementation of information systems.

Appropriate controls shall be built into applications, including user-developed applications, to ensure correct processing. These controls shall include the validation of input data, internal processing and output data. Additional controls may be required for systems that process, or have an impact on, sensitive, valuable or critical information. Such controls shall be determined on the basis of security requirements and risk assessment according to the established policies (e.g. information security policy, cryptographic control policy).

The operational requirements of new systems shall be established, documented and tested prior to their acceptance and use. As regards network security, appropriate controls, including segmentation and secure management, should be implemented based on the criticality of data flows and the level of risk of the network zones in the organisation. There shall be specific controls to protect sensitive information passing over public networks.

⁽¹⁾ The need-to-know principle refers to the identification of the set of information that an individual needs access to in order to carry out her/his duties.

⁽²⁾ The principle of least privilege refers to the tailoring a subject's access profile to an IT system to match the corresponding business role.

Access to system files and program source code shall be controlled and IT projects and support activities conducted in a secure manner. Care shall be taken to avoid exposure of sensitive data in test environments. Project and support environments shall be strictly controlled. Deployment of changes in production shall be strictly controlled. A risk assessment of the major changes to be deployed in production shall be conducted.

Regular security testing activities of systems in production shall also be conducted according to a predefined plan based on the outcome of a risk-assessment, and security testing shall include, at least, vulnerability assessments. All of the shortcomings highlighted during the security testing activities shall be assessed and action plans to close any identified gap shall be prepared and followed-up in a timely fashion.

Requirement 1.11: Information security in supplier ^(?) relationships

To ensure protection of the participant's internal information systems that are accessible by suppliers, information security requirements for mitigating the risks associated with supplier's access shall be documented and formally agreed upon with the supplier.

Requirement 1.12: Management of information security incidents and improvements

To ensure a consistent and effective approach to the management of information security incidents, including communication on security events and weaknesses, roles, responsibilities and procedures, at business and technical level, shall be established and tested to ensure a quick, effective and orderly and safely recover from information security incidents including scenarios related to a cyberrelated cause (e.g. a fraud pursued by an external attacker or by an insider). Personnel involved in these procedures shall be adequately trained.

Requirement 1.13: Technical compliance review

A participant's internal information systems (e.g. back office systems, internal networks and external network connectivity) shall be regularly assessed for compliance with the organisation's established framework of policies (e.g. information security policy, cryptographic control policy).

Requirement 1.14: Virtualisation

Guest virtual machines shall comply with all the security controls that are set for physical hardware and systems (e.g. hardening, logging). Controls relating to hypervisors must include: hardening of the hypervisor and the hosting operating system, regular patching, strict separation of different environments (e.g. production and development). Centralised management, logging and monitoring as well as managing of access rights, in particular for high privileged accounts, shall be implemented based on a risk assessment. Guest virtual machines managed by the same hypervisor shall have a similar risk profile.

Requirement 1.15: Cloud computing

The usage of public and/or hybrid cloud solutions in the Payment Transaction Chain must be based on a formal risk assessment, taking into account the technical controls and the contractual clauses related to the cloud solution.

If hybrid cloud solutions are used, it is understood that the criticality level of the overall system is the highest one of the connected systems. All on-premises components of the hybrid solutions must be segregated from the other on-premises systems.

2. Business Continuity Management

The following requirements relate to business continuity management. Each TARGET participant designated by the Eurosystem as being critical for the smooth functioning of the TARGET system shall have a business continuity strategy in place that complies with the following requirements.

^(?) A supplier in the context of this exercise should be understood as any third party (and its personnel) which is under contract (agreement), with the institution, to provide a service and under the service agreement the third party (and its personnel) is granted access, either remotely or on site, to information and/or information systems and/or information processing facilities of the institution in scope or associated to the scope covered under the exercise of the TARGET self-certification.

Requirement 2.1:

Business continuity plans shall be developed and procedures for maintaining them are in place.

Requirement 2.2:

An alternate operational site shall be available.

Requirement 2.3:

The risk profile of the alternate site shall be different from that of the primary site, in order to avoid that both sites are affected by the same event at the same time. For example, the alternate site shall be on a different power grid and central telecommunication circuit from those of the primary business location.

Requirement 2.4:

In the event of a major operational disruption rendering the primary site inaccessible and/or critical staff unavailable, the critical participant shall be able to resume normal operations from the alternate site, where it shall be possible to properly close the business day and open the following business day(s).

Requirement 2.5:

Procedures shall be in place to ensure that the processing of transactions is resumed from the alternate site within a reasonable timeframe after the initial disruption of service and commensurate to the criticality of the business that was disrupted.

Requirement 2.6:

The ability to cope with operational disruptions shall be tested at least once a year and critical staff shall be aptly trained. The maximum period between tests shall not exceed one year.

ANNEX II

TARGET GOVERNANCE ARRANGEMENTS

Level 1 — Governing Council	Level 2 — Technical and operational management body	Level 3 — Level 3 NCBS
1. General provisions		
Final competence in relation to all TARGET issues, in particular the rules for the decision making in TARGET, and responsible for safeguarding the public function of TARGET	Conducting technical, functional, operational and financial management tasks in relation to TARGET and implementing the rules on governance decided by Level 1	Taking decisions on the daily running of TARGET based on the service levels defined in the agreement referred to in Article 7(6) of Guideline ECB/2022/8
2. Pricing policy		
<ul style="list-style-type: none"> — Deciding on pricing structure/pricing policy — Deciding on the pricing envelopes 	<ul style="list-style-type: none"> — Regular review of pricing structure/pricing policy — Drafting and monitoring of pricing envelopes 	(Not applicable)
3. Financing		
<ul style="list-style-type: none"> — Deciding on rules for the financial regime of TARGET — Deciding on the financial envelopes 	<ul style="list-style-type: none"> — Drafting proposals for the main features of the financial regime as decided by Level 1. — Drafting and monitoring of financial envelopes — Approval and/or initiation of instalments payed by Eurosystem CBs to Level 3 for provision of services — Approval and/or initiation of reimbursement of fees to the Eurosystem CBs 	Providing cost figures to Level 2 for the service provision
4. Service level		
Deciding on the level of service	Verifying that the service was delivered in accordance with the agreed Service level	Delivering the service in accordance with the agreed Service level
5. Operation		
	<ul style="list-style-type: none"> — Deciding on the rules applicable to incidents and crisis situations — Monitoring business developments 	Managing the system based on the agreement referred to in Article 7(6) of Guideline ECB/2022/8
6. Change and release management		
Deciding in case of escalation	<ul style="list-style-type: none"> — Approving the Change requests — Approving the release scoping — Approving the release plan and its execution 	Assessing the Change Requests Implementing the Change requests in line with the agreed plan

7. Risk management		
<ul style="list-style-type: none"> — approving the TARGET Risk Management Framework and the risk tolerance for TARGET as well as accepting remaining risks. — assuming ultimate responsibility for the activities of the first and second lines of defence. — establishing the organisational structure for roles and responsibilities related to risk and control 	<ul style="list-style-type: none"> — Conducting the actual risk management — Conducting risk analysis and follow-up — ensuring that all risk management arrangements are maintained and kept-up-to date — approving and reviewing the business continuity plan as outlined in the relevant operational documentation 	Providing the necessary information for risk analysis according to Level 1/Level 2 requests
8. System rules		
<ul style="list-style-type: none"> — Establishing and ensuring adequate implementation of the European System of Central Bank's legal framework for TARGET including the Conditions for participation in TARGET 	(Not applicable)	(Not applicable)

ANNEX III

DEFINITIONS

- (1) **'account monitoring group'** means a group of two or more MCAs and/or DCAs in respect of which one participant, the leader party, has a view over the balance on each of the TARGET accounts in the group;
- (2) **'addressable BIC holder'** means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); and (b) is a correspondent or customer of a RTGS DCA holder or a branch of a RTGS DCA holder, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET component system via that RTGS DCA holder;
- (3) **'ancillary system'** (AS) means a system operated by an entity established in the Union or the EEA that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB's website, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with (a) the monetary obligations resulting in cash transfer orders which are settled in TARGET and/or (b) funds held in TARGET, in accordance with Guideline ECB/2022/8;
- (4) **'ancillary system guarantee funds account'** (AS guarantee funds account) means a technical account used for the purpose of holding guarantee funds to support RTGS AS settlement procedures A and B;
- (5) **'ancillary system settlement procedure'** (AS settlement procedure) means any TIPS AS settlement procedure or RTGS AS settlement procedure;
- (6) **'ancillary system transfer order'** (AS transfer order) means any cash transfer order that is initiated by an ancillary system for the purpose of an RTGS ancillary system settlement procedure;
- (7) **'auto-collateralisation'** means intraday credit granted by a euro area national central bank (NCB) in central bank money triggered when a T2S DCA holder has insufficient funds to settle securities transactions, whereby such intraday credit is collateralised either with the securities being purchased (collateral on flow), or with securities held by the T2S DCA holder in favour of the euro area NCB (collateral on stock). An auto collateralisation transaction consists of two distinct transactions, one for the granting of auto-collateralisation and one for its reimbursement. It may also include a third transaction for any eventual relocation of collateral. For the purposes of Annex I, Part I, Article 17 all three transactions are deemed to have been entered into the system and deemed to be irrevocable at the same time as the transaction for the granting of the auto-collateralisation;
- (8) **'automated liquidity transfer order'** means a liquidity transfer order generated automatically to transfer funds from a designated RTGS DCA to the participant's MCA in the event there are insufficient funds on that MCA for the settlement of central bank operations;
- (9) **'available liquidity'** means a credit balance on a participant's account and, if applicable, any intraday credit line granted on the MCA by the relevant euro area NCB in relation to such account but not yet drawn upon, or if applicable, decreased by the amount of any processed reservations of liquidity or blocking of funds on MCAs or DCAs;
- (10) **'banking group'** means:
 - a) a composition of credit institutions included in the consolidated financial statements of a parent company where the parent company is obliged to present consolidated financial statements under International Accounting Standard 27 (IAS 27), adopted pursuant to Commission Regulation (EC) No 1126/2008 ⁽¹⁾ and consisting of either: (i) a parent company and one or more subsidiaries; or (ii) two or more subsidiaries of a parent company; or
 - b) a composition of credit institutions as referred to in subparagraph (a)(i) or (ii), where a parent company does not present consolidated financial statements in accordance with IAS 27, but may be able to satisfy the criteria defined in IAS 27 for inclusion in consolidated financial statements, subject to the verification of the CB of the participant;

⁽¹⁾ Commission Regulation (EC) No 1126/2008 of 3 November 2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council (OJ L 320, 29.11.2008, p. 1).

- c) a bilateral or multilateral network of credit institutions that is: (i) organised through a statutory framework determining the affiliation of credit institutions to such a network; or (ii) characterised by self-organised mechanisms of cooperation (promoting, supporting and representing the business interests of its members) and/or economic solidarity going beyond the ordinary cooperation usual between credit institutions whereby such cooperation and solidarity are permitted by credit institutions' by-laws or articles of incorporation or established by virtue of separate agreements and in each cases referred to in points (c)(i) and (c)(ii) the ECB's Governing Council has approved an application to be considered as constituting a banking group;
- (11) **'branch'** means a branch within the meaning of point (17) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council ⁽²⁾ or point (30) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council ⁽³⁾;
- (12) **'broadcast message'** means information made simultaneously available to all or a selected group of participants;
- (13) **'business day' or 'TARGET business day'** means any day on which MCAs, RTGS DCAs, or T2S DCAs are available for the settlement of cash transfer orders;
- (14) **'Business Identifier Code'** (BIC) means a code as defined by ISO Standard No 9362;
- (15) **'capacity opinion'** means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations;
- (16) **'cash transfer order'** means any instruction by a participant or a party acting on its behalf to place at the disposal of a recipient an amount of money from one account by means of a book entry onto another account and which is an ancillary system transfer order, a liquidity transfer order, an instant payment order, a positive recall answer or a payment order;
- (17) **'central bank'** (CB) means a Eurosystem CB and/or a connected NCB;
- (18) **'central bank operation'** means any payment order or liquidity transfer order initiated by a CB on an MCA opened in any TARGET component system;
- (19) **'connected NCB'** means an NCB, other than a euro area NCB, which is connected to TARGET pursuant to a specific agreement;
- (20) **'Contingency Solution'** means the functionality that allows CBs and participants to process cash transfer orders in the event that the normal operation of MCAs and/or RTGS DCAs and/or RTGS AS technical accounts is not possible;
- (21) **'credit institution'** means either: (a) a credit institution within the meaning of point (1) of Article 4(1) of Regulation (EU) No 575/2013 (and Article 2(5) of Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council ⁽⁴⁾ as applicable to the credit institution) that is subject to supervision by a competent authority; or (b) another credit institution within the meaning of Article 123(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority;
- (22) **'credit memorandum balance'** (CMB) means a limit set by the TIPS DCA holder for the use of liquidity on the TIPS DCA by a specific reachable party;
- (23) **'cross-system settlement'** means the settlement of AS transfer orders debiting the RTGS AS technical account or a sub-account of a settlement bank of one AS using AS settlement procedure C or D and crediting the RTGS AS technical account or a sub-account of a settlement bank of another AS using AS settlement procedure C or D;
- (24) **'dedicated cash account'** (DCA) means an RTGS DCA, a T2S DCA or a TIPS DCA;

⁽²⁾ Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p. 1).

⁽³⁾ Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).

⁽⁴⁾ Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (OJ L 176, 27.6.2013, p. 338).

- (25) **'deposit facility rate'** means 'deposit facility rate' as defined in point (22) of Article 2 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
- (26) **'deposit facility'** means 'deposit facility' as defined in point (21) of Article 2 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
- (27) **'euro area NCB'** means the national central bank (NCB) of a Member State whose currency is the euro;
- (28) **'European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme' or 'SCT Inst Scheme'** means an automated, open standards scheme providing a set of interbank rules to be complied with by SCT Inst participants, allowing payment services providers in the Single Euro Payments Area (SEPA) to offer an automated SEPA-wide euro instant credit transfer product;
- (29) **'Eurosystem CB'** means the ECB or a euro area NCB;
- (30) **'event of default'** means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under the Conditions contained in Annex I, Part I or any other rules applying to the relationship between that participant and the participant's CB or any other CB, including:
- (a) where the participant no longer meets the access criteria laid down in the national implementation of Part I, Annex I, Article 4 or the requirements laid down in Part I, Annex I, Article 5(1), point (a);
 - (b) the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;
 - (c) the submission of an application relating to the proceedings referred to in point (b);
 - (d) the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;
 - (e) the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;
 - (f) where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;
 - (g) where the participant's credit balance on any of its TARGET accounts, or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;
 - (h) where participation of the participant in another TARGET component system and/or in an AS has been suspended or terminated;
 - (i) where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue;
 - (j) the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;
- (31) **'guarantee funds'** means funds provided by participants of an AS, to be used in the event of the failure, for whatever reason, of one or more participants to meet their payment obligations in the AS;
- (32) **'insolvency proceedings'** means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of Directive 98/26/EC;
- (33) **'instant payment order'** means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a cash transfer order which can be executed 24 hours a day any calendar day of the year, with immediate or close to immediate settlement and notification to the payer, and which includes: (i) TIPS DCA to TIPS DCA instant payment orders; (ii) TIPS DCA to TIPS AS technical account instant payment orders; (iii) TIPS AS technical account to TIPS DCA instant payment orders; and (iv) TIPS AS technical account to TIPS AS technical account instant payment orders;
- (34) **'instructing party'** means an entity which has been designated as such by a TIPS DCA holder or the holder of a TIPS AS technical account, and which is allowed to send instant payment orders or liquidity transfer orders and/or receive instant payment orders or liquidity transfer orders on behalf of that account holder or a reachable party of that account holder;

- (35) **'intraday credit'** means credit extended for a period of less than one business day;
- (36) **'investment firm'** means an investment firm within the meaning of Article 4(1)(1) of Directive 2014/65/EU, excluding the institutions specified in Article 2(1) of Directive 2014/65/EU as applicable to the investment firm, provided that the investment firm in question is:
- authorised and supervised by a recognised competent authority, which has been designated as such under Directive 2014/65/EU; and
 - entitled to carry out the activities referred to under items 2, 3, 6 and 7 of Section A of Annex I to Directive 2014/65/EU as applicable to the investment firm;
- (37) **'Level 3 NCBS'** means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France, the Banca d'Italia and the Banco de España in their capacity as the CBS developing and operating TARGET for the Eurosystem's benefit;
- (38) **'liquidity transfer order'** means a cash transfer order to transfer a specified amount of funds for the purpose of liquidity management;
- (39) **'marginal lending facility rate'** means 'marginal lending facility rate' as defined in point (57) of Article 2 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
- (40) **'marginal lending facility'** means 'marginal lending facility' as defined in point (56) of Article 2 of Guideline (EU) 2015/510 (ECB/2014/60);
- (41) **'mobile proxy look-up (MPL) service'** means a service which enables TIPS DCA holders, AS using TIPS AS technical accounts and reachable parties, who receive from their customers a request to execute an instant payment order in favour of a beneficiary identified with a proxy (e.g. a mobile number), to retrieve from the central MPL repository the corresponding beneficiary IBAN and the BIC to be used to credit the relevant TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) account;
- (42) **'near instant payment'** means a transfer of cash order which complies with the European Payments Council's SEPA Credit Transfer Additional Optional Services (SCT AOS) NL Standard for instant processing of SEPA credit transfers;
- (43) **'network service provider'** (NSP) means an undertaking that has been awarded a concession with the Eurosystem to provide connectivity services via the Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway to the TARGET services;
- (44) **'non-settled cash transfer order'** means a cash transfer order that is not settled on the business day on which it is accepted;
- (45) **'participant'** means: a) an entity that holds at least one MCA and may additionally hold one or more DCAs in TARGET; or b) an AS;
- (46) **'payee'** means, except where used in Article 29, Part I of Annex I, a participant whose MCA or DCA, will be credited as a result of a cash transfer order being settled;
- (47) **'payer'** means, except where used in Article 29, Part I of Annex I, a participant whose MCA or DCA, will be debited as a result of a cash transfer order being settled;
- (48) **'payment order'** means any instruction by a participant or a party acting on its behalf to place at the disposal of a recipient an amount of money from one account by means of a book entry onto another account and which is not an AS transfer order, a liquidity transfer order, an instant payment order or a positive recall answer;
- (49) **'positive recall answer'** means, in line with the European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme, a cash transfer order initiated by the receiver of a recall request, in response to a recall request, for the benefit of the sender of that recall request;
- (50) **'public sector body'** means an entity within the 'public sector', the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 ⁽⁷⁾;

⁽⁷⁾ Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b (1) of the Treaty (OJ L 332, 31.12.1993, p. 1).

- (51) **'reachable party'** means an entity which: (a) holds a Business Identifier Code (BIC); (b) is designated as such by a TIPS DCA holder or by an ancillary system holding a TIPS AS technical account; (c) is a correspondent, customer, or branch of a TIPS DCA holder or a participant of an ancillary system; or is a correspondent, customer, or branch of a participant of an ancillary system holding a TIPS AS technical account and (d) is addressable through TIPS and is able to submit cash transfer orders and receive cash transfer orders either via the TIPS DCA holder or by an ancillary system holding a TIPS AS technical account, or directly if so authorised by the TIPS DCA holder or by an ancillary system holding a TIPS AS technical account;
- (52) **'Real-time gross settlement ancillary system settlement procedure'** (RTGS AS settlement procedure) means one of the range of special, predefined services for the submission and settlement of AS transfer orders related to settlement of AS on RTGS DCAs, sub-accounts and RTGS AS technical accounts;
- (53) **'Real-time gross settlement ancillary system technical account'** (RTGS AS technical account) means an account held by an AS or by the CB in its TARGET component system on behalf of the AS and used in the context of an RTGS AS settlement procedure;
- (54) **'recall request'** means a message from an RTGS DCA holder or a TIPS DCA holder requesting reimbursement of a settled payment order or instant payment order respectively;
- (55) **'rule-based liquidity transfer order'** means a liquidity transfer order that is triggered as a result of: (a) the balance on an MCA or RTGS DCA breaching a pre-defined floor or ceiling; or (b) insufficient funds being available to cover queued urgent payment orders, AS transfer orders or high priority payment orders on an RTGS DCA;
- (56) **'settlement bank account group'** means a list of RTGS DCAs and/or sub accounts set in the context of the settlement of an ancillary system using RTGS AS settlement procedures;
- (57) **'settlement bank'** means an RTGS DCA holder whose RTGS DCA or sub-account is used to settle AS transfer orders submitted by an AS using the RTGS AS settlement procedures;
- (58) **'suspension'** means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the participant's CB;
- (59) **'TARGET account'** means any account opened in a TARGET component system;
- (60) **'TARGET component system'** means any of the CBs' systems that form part of TARGET;
- (61) **'TARGET coordinator'** means a person appointed by the ECB to ensure the daily operational management of TARGET, to manage and coordinate activity in the event of an abnormal situation occurring and to coordinate the dissemination of information to participants;
- (62) **'TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) ancillary system settlement procedure'** (TIPS AS settlement procedure) means the predefined service for the submission and settlement of liquidity transfer orders and instant payment orders related to settlement of AS on TIPS DCAs and TIPS AS technical accounts;
- (63) **'TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) ancillary system technical account'** (TIPS AS technical account) means an account held by an AS or by the CB in its TARGET component system on behalf of the AS for use by the AS for the purpose of settling instant payments or near instant payments in its own books;
- (64) **'TARGET settlement manager'** means a person appointed by a Eurosystem CB to monitor the operation of its TARGET component system;
- (65) **'TARGET2-Securities'** (T2S) means the set of hardware, software and other technical infrastructure components through which the Eurosystem provides the services to CSDs and Eurosystem CBs that allow core, neutral and borderless settlement of securities transactions on a delivery-versus-payment basis in central bank money;
- (66) **'technical malfunction of TARGET'** means any defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by the relevant TARGET component system, or any other event that makes it impossible to execute and complete the processing of cash transfer orders according to the relevant parts of this Guideline in the relevant TARGET component system.
-

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO (UE) 2022/912 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 febbraio 2022

relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è disciplinato dall'indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea (BCE/2012/27) ⁽¹⁾.
- (2) Il 20 marzo 2018 è entrato in vigore il «Contratto collettivo» firmato tra le banche centrali che gestiscono sistemi componenti TARGET2 e i depositari centrali di titoli (CSD) che operano sulla piattaforma TARGET2-Securities. Tale contratto riguarda la fornitura di informazioni e la responsabilità in caso di insolvenza di un partecipante ai sistemi e definisce un momento comune di immissione dei pagamenti e degli ordini di trasferimento di titoli che sono regolati in tali sistemi.
- (3) Il 6 dicembre 2017 il Consiglio direttivo ha approvato il progetto di consolidamento T2-T2S, il cui obiettivo è consolidare e ottimizzare TARGET2 e TARGET2-Securities (T2S), usufruendo di approcci all'avanguardia e di innovazione tecnologica, consentendo una riduzione dei loro costi operativi combinati e migliorando la gestione della liquidità tra i vari servizi. Il risultato del progetto di consolidamento T2-T2S è il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione che effettua il regolamento in euro in moneta di banca centrale.
- (4) A decorrere dal 21 novembre 2022, è opportuno che TARGET2 sia sostituito da TARGET. Pertanto, è opportuno che l'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) sia abrogato.
- (5) Come nel caso di TARGET2, è opportuno che TARGET sia giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento, in cui tutti i sistemi componenti TARGET siano quanto più possibile armonizzati.
- (6) Come avviene per TARGET2, è opportuno che in TARGET siano presenti tre distinti livelli di governance. È opportuno che il livello 1 (Consiglio direttivo) abbia competenza ultima rispetto a TARGET e ne tuteli la funzione pubblica, il livello 2 (Organismo di gestione tecnica e operativa) abbia competenza sussidiaria per la gestione e la direzione di TARGET, e il livello 3 (BCN fornitrici) realizzi e gestisca i sistemi TARGET nell'interesse dell'Eurosistema.
- (7) È opportuno che TARGET fornisca servizi centrali di gestione della liquidità, tra cui il regolamento delle operazioni di banca centrale tramite conti in contanti principali (Main Cash Account, MCA), regolamento lordo in tempo reale per i pagamenti di importo rilevante tramite conti in contanti dedicati RTGS (DCA), pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli tramite conti in contanti dedicati T2S (DCA T2S), regolamento dei pagamenti istantanei tramite conti in contanti dedicati in TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) (TIPS DCA) e servizi per il regolamento dei sistemi ancillari (SA) tramite sottoconti, conti tecnici RTGS AS, conti dei fondi di garanzia AS e conti tecnici TIPS AS.

⁽¹⁾ Indirizzo 2013/47/UE della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

- (8) Al fine di garantire chiarezza e parità di trattamento, è opportuno che la prestazione di tali servizi sia disciplinata da insiemi armonizzati di condizioni di partecipazione a TARGET, condizioni che dovrebbero essere stipulate tra ciascun partecipante a TARGET e la banca centrale nazionale (BCN) che gestisce il rispettivo sistema componente TARGET.
- (9) Al fine di accrescere la competitività, è opportuno che TARGET offra molteplici fornitori di servizi di rete (Network Service Providers, NSP) incaricati di stabilire la connessione tecnica a TARGET. Ai partecipanti a TARGET occorre consentire di instaurare un rapporto contrattuale con un NSP nell'ambito del contratto di concessione concluso tra la Banca d'Italia, in qualità di agente dell'Eurosistema, e l'NSP, o con un subappaltatore di quest'ultimo, di loro scelta.
- (10) I sistemi componenti di TARGET2 di proprietà delle rispettive Banche centrali dell'Eurosistema e da esse gestiti sono stati identificati collettivamente ⁽²⁾ come sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) soggetti al regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) ⁽³⁾. È opportuno che i rispettivi sistemi componenti di TARGET, in quanto sistemi di pagamento che sostituiscono tali sistemi componenti di TARGET2, rientrino anch'essi nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e rispettino gli obblighi di sorveglianza stabiliti in tale regolamento.
- (11) TARGET è essenziale per lo svolgimento di alcuni compiti fondamentali dell'Eurosistema, cioè l'attuazione della politica monetaria dell'Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
- (12) I sistemi componenti di TARGET costituiscono i successori legali dei corrispondenti sistemi componenti di TARGET2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

TARGET fornisce i seguenti conti per il regolamento in euro in moneta della di banca centrale,

- a) conti in contanti principali (Main Cash Accounts, MCA) per il regolamento delle operazioni con banche centrali;
- b) conti in contanti dedicati per il regolamento lordo in tempo reale (conti RTGS DCA) e sottoconti per i pagamenti interbancari e della clientela in tempo reale e il regolamento delle operazioni con i sistemi ancillari;
- c) conti tecnici RTGS del sistema ancillare (conti tecnici RTGS AS), conti tecnici TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) del sistema ancillare (conti tecnici TIPS AS) e conti dei fondi di garanzia del sistema ancillare (conti dei fondi di garanzia AS) per il regolamento delle operazioni con sistemi ancillari;
- d) conti in contanti dedicati TARGET2-Securities (conti T2S DCA) per pagamenti in contanti in relazione a operazioni in titoli; e
- e) conti in contanti dedicati TARGET Instant Payment Settlement (conti TIPS DCA) per il regolamento dei pagamenti istantanei.

⁽²⁾ Decisione 2014/533/UE della Banca centrale europea, del 13 agosto 2014, relativa all'identificazione di TARGET2 come sistema di pagamento di importanza sistemica ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento a rilevanza sistemica (BCE/2014/35) (GU L 245 del 20.8.2014, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente indirizzo, ciascuno dei seguenti termini ha il significato attribuitogli nell'allegato III:

- 1) «gruppo di monitoraggio dei conti» (account monitoring group);
- 2) «titolare di addressable BIC» (addressable BIC holder);
- 3) «sistema ancillare» (ancillary system, AS);
- 4) «conto dei fondi di garanzia del sistema ancillare» (conto dei fondi di garanzia AS);
- 5) «procedura di regolamento del sistema ancillare» (Ancillary System Settlement Procedure) (procedura di regolamento AS);
- 6) «ordine di trasferimento del sistema ancillare» (ordine di trasferimento AS) (ancillary system transfer order);
- 7) «auto-collateralizzazione» (auto-collateralisation);
- 8) «ordine di trasferimento di liquidità automatico» (automated liquidity transfer order);
- 9) «liquidità disponibile» (available liquidity);
- 10) «gruppo bancario» (banking group);
- 11) «succursale» (branch);
- 12) «messaggio broadcast» (broadcast message);
- 13) «giornata lavorativa» (business day) o «giornata lavorativa di TARGET» (TARGET business day);
- 14) «codice identificativo (BIC)» (Business Identifier Code);
- 15) «capacity opinion»;
- 16) «ordine di trasferimento di contante» (cash transfer order);
- 17) «banca centrale» (BC) (central bank, CB);
- 18) «operazione della banca centrale» (Central Bank Operation, CBO);
- 19) «BCN connessa» (connected NCB);
- 20) «Contingency Solution»;
- 21) «ente creditizio» (credit institution);
- 22) «credit memorandum balance» (CMB);
- 23) «regolamento tra sistemi» (cross-system settlement);
- 24) «conto in contanti dedicato» (DCA) (Dedicated Cash Account);
- 25) «tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale» (deposit facility rate);
- 26) «operazione di deposito presso la banca centrale» (deposit facility);
- 27) «BCN dell'area dell'euro» (euro area NCB);
- 28) «schema di bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council)» o «schema SCT Inst»;
- 29) «BC dell'Eurosistema» (Eurosystem CB);
- 30) «evento di default» (event of default);
- 31) «fondi di garanzia» (guarantee funds);
- 32) «procedure di insolvenza» (insolvency proceedings);
- 33) «ordine di pagamento istantaneo» (instant payment order);
- 34) «instructing party»;
- 35) «credito infragiornaliero» (intraday credit);
- 36) «impresa di investimento» (investment firm);
- 37) «BCN di livello 3» (Level 3 NCBs);

- 38) «ordine di trasferimento di liquidità» (liquidity transfer order);
- 39) «tasso di rifinanziamento marginale» (marginal lending rate);
- 40) «operazione di rifinanziamento marginale» (marginal lending facility);
- 41) «servizio mobile proxy look-up (MPL)»;
- 42) «pagamento quasi istantaneo» (near instant payment);
- 43) «fornitore di servizi di rete» (NSP) (Network Service provider);
- 44) «ordine di trasferimento di contante non regolato» (non-settled cash transfer order);
- 45) «partecipante» (participant);
- 46) «beneficiario» (payee);
- 47) «ordinante» (payer);
- 48) «ordine di pagamento» (payment order);
- 49) «risposta positiva al recall » (positive recall answer);
- 50) «ente del settore pubblico» (public sector body);
- 51) «reachable party»;
- 52) «Procedura di regolamento del sistema ancillare per il regolamento lordo in tempo reale» (procedura di regolamento RTGS AS) [Real-time gross settlement ancillary system settlement procedure (RTGS AS settlement procedure)];
- 53) «Conto tecnico RTGS del sistema ancillare» (conto tecnico RTGS AS) (Real-time gross settlement ancillary system technical account);
- 54) «richiesta di recall» (recall request);
- 55) «ordine di trasferimento di liquidità rule-based» (rule-based liquidity transfer order);
- 56) «settlement bank account group»;
- 57) «settlement bank»;
- 58) «sospensione» (suspension);
- 59) «conto TARGET» (TARGET account);
- 60) «Sistema componente di TARGET» (TARGET component system);
- 61) «TARGET coordinator»;
- 62) «Procedura di regolamento del sistema ancillare per il regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS)» (procedura di regolamento TIPS AS) [TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) ancillary system settlement procedure' (TIPS AS settlement procedure)];
- 63) «conto tecnico TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) del sistema ancillare per il regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET» (conto tecnico TIPS AS);
- 64) «TARGET settlement manager»;
- 65) «TARGET2-Securities (T2S)»;
- 66) «malfunzionamento tecnico di TARGET» (technical malfunction of TARGET).

Articolo 3

Sistemi componenti di TARGET

1. TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento che formano i sistemi componenti di TARGET.
2. Ciascuna BC dell'Eurosistema gestisce il proprio sistema componente di TARGET.

3. Ciascun sistema componente di TARGET è un sistema designato come tale in base alla relativa legge nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
4. I nomi dei sistemi componenti di TARGET includono esclusivamente «TARGET» e il nome o l'abbreviazione della BC dell'Eurosistema che lo gestisce o dello Stato membro di tale BC dell'Eurosistema. Il sistema componente di TARGET della BCE è denominato TARGET-ECB.

Articolo 4

Connessione delle BCN degli Stati membri la cui valuta non è l'euro

Le BCN degli Stati membri la cui valuta non è l'euro possono connettersi a TARGET solo se concludono un accordo con le BC dell'Eurosistema. Tale accordo specifica che le BCN connesse si conformeranno al presente indirizzo, fatta salva ogni opportuna specificazione e modifica tra loro concordata.

Articolo 5

Operazioni interne al SEBC

Le operazioni interne al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) denominate in euro sono elaborate attraverso TARGET, ad eccezione dei pagamenti che le BC concordano bilateralmente di elaborare attraverso conti di corrispondenza, se del caso.

Articolo 6

Obbligazioni e crediti interni all'Eurosistema

1. Qualsiasi regolamento di ordini di trasferimento di contante tra partecipanti a diversi sistemi componenti di TARGET è automaticamente aggregato e rettificato per fare parte di un'unica obbligazione o credito di ciascuna BCN dell'area dell'euro nei confronti della BCE, come stabilito in un accordo tra le BC dell'Eurosistema. L'obbligazione o il credito di ciascuna BCN dell'Eurosistema nei confronti della BCE è rettificato su base giornaliera a fini contabili, utilizzando la differenza tra i saldi di fine giornata di tutti i conti TARGET nei registri della rispettiva BCN dell'Eurosistema.
2. A fini contabili e di segnalazione, ogni BCN dell'area dell'euro detiene un conto al fine di registrare la propria obbligazione o il proprio credito nei confronti della BCE, derivante dal regolamento degli ordini di trasferimento di contanti tra il proprio e gli altri sistemi componenti di TARGET.
3. La BCE apre nei propri libri contabili un conto per ciascuna BCN dell'area dell'euro al fine di rispecchiare al termine della giornata l'obbligazione o il credito della relativa BCN dell'area dell'euro nei confronti della BCE.

SEZIONE II

GOVERNANCE

Articolo 7

Livelli di governance

1. Fatto salvo l'articolo 8 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la gestione di TARGET è basata su uno schema di governance a tre livelli. I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN di livello 3 sono stabiliti nell'allegato II.

(*) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

2. Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET. I compiti assegnati al livello 1 ricadono nell'esclusiva competenza del Consiglio direttivo.
3. Conformemente al terzo comma dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BC dell'Eurosistema sono responsabili dei compiti assegnati al livello 2, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. È stato istituito dal Consiglio direttivo un organismo di livello 2 incaricato dalle BC dell'Eurosistema di determinati compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET.
4. Le BC dell'Eurosistema si organizzano attraverso la conclusione di appositi accordi.
5. Conformemente al terzo comma dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN di livello 3 sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.
6. Le BCN di livello 3 concludono accordi con le BC dell'Eurosistema che disciplinano la fornitura di servizi che devono essere forniti dalle BCN di livello 3. Tali accordi comprendono altresì, se del caso, le BCN connesse.
7. L'Eurosistema, in quanto fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema in quanto gestori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti T2S DCA. Tali accordi, se del caso, sono stipulati anche dalle BCN connesse.

SEZIONE III

FUNZIONAMENTO DI TARGET

Articolo 8

Tavolo operativo

Ciascuna BC dell'Eurosistema istituisce e mantiene un tavolo operativo che fornisce assistenza ai partecipanti al proprio rispettivo sistema nazionale componente di TARGET. Il tavolo operativo è disponibile per assistenza almeno tra le ore 07:00 CET e le 18:15 CET. Tale orario sarà esteso alle 18:30 CET dell'ultimo giorno del periodo di mantenimento.

Articolo 9

Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET

1. Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET di cui all'allegato I e in modo che i termini ivi utilizzati, elencati nell'allegato III, abbiano il significato attribuito loro nell'allegato III. Tali misure regolano esclusivamente il rapporto tra la relativa BCN dell'area dell'euro e i rispettivi partecipanti per quanto attiene all'apertura e alla gestione dei conti TARGET.
2. A decorrere dal 20 novembre 2023, le BC dell'Eurosistema non aprono conti diversi dai conti TARGET per i partecipanti idonei a partecipare a TARGET ai fini della fornitura di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente indirizzo, fatte salve le seguenti eccezioni:
 - a) conti per i partecipanti elencati nell'allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET;
 - b) conti in cui i fondi sono detenuti su base infragiornaliera al solo scopo di effettuare depositi e prelievi di contante;

- c) conti utilizzati per detenere fondi sequestrati o fondi costituiti in pegno a un creditore terzo o fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) ⁽⁹⁾;
- d) conti utilizzati dai partecipanti in sistemi gestiti da una BCN e utilizzati per compensare i pagamenti istantanei conformi allo schema SCT Inst.
3. La BCE adotta i termini e le condizioni di TARGET-ECB dando attuazione alle condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET di cui all'allegato I, salvo quanto segue:
- a) TARGET-ECB fornisce esclusivamente servizi di compensazione e regolamento in favore di organismi di compensazione e regolamento, inclusi i soggetti insediati al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), se sono sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente e il loro accesso a TARGET-ECB è stato approvato dal Consiglio direttivo;
- b) TARGET-ECB non fornisce credito infragiornaliero né autocollateralizzazione.
4. Le misure adottate dalle BC dell'Eurosistema in attuazione delle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET sono rese pubbliche.
5. Le BC dell'Eurosistema possono richiedere deroghe alle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET dovute a vincoli derivanti dal diritto nazionale. Il Consiglio direttivo considera tali richieste caso per caso e concede le deroghe ove appropriato.
6. Subordinatamente alle previsioni del relativo accordo monetario, la BCE può stabilire condizioni appropriate per la partecipazione a TARGET dei soggetti di cui all'allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettera e).
7. Le BC dell'Eurosistema non consentono la partecipazione come titolare di un addressable BIC o come reachable party nel loro sistema componente di TARGET ai soggetti che operano tramite un titolare di conto TARGET che sia una BCN di uno Stato membro non facente parte dell'Eurosistema e non sia una BCN connessa.
8. Le BC dell'Eurosistema non registrano titolari di addressable BIC idonei a partecipare a TARGET come stabilito all'allegato I, parte I, articolo 4, ad eccezione delle loro succursali e delle entità elencate nell'allegato I, parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).
9. Ad eccezione delle norme relative a sistemi ancillari, le BC dell'Eurosistema non applicano norme supplementari in relazione alla partecipazione a TARGET diverse da quelle stabilite nelle Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET. Non sono addebitate commissioni per l'uso di TARGET o in relazione a TARGET, diverse da quelle di cui all'allegato I, appendice VI, ad eccezione delle commissioni applicate per i servizi relativi a una BCN che comovimenta un MCA (come stabilito nell'allegato I, parte II, articolo 2) se tali servizi sono offerti dalla BC dell'Eurosistema. Una BC dell'Eurosistema che offra la comovimentazione di un MCA osserva il principio del recupero integrale dei costi nel fissare le proprie commissioni per tali servizi e trasferisce, come minimo, la totalità dei costi derivanti da tali servizi.
10. In deroga al paragrafo 9, le BC dell'Eurosistema possono stabilire norme supplementari per quanto riguarda i conti TARGET aperti per detenere fondi forniti come garanzia in contanti o che fanno parte di un pool di copertura.

Articolo 10

Credito infragiornaliero — auto-collateralizzazione

1. Le BCN dell'area dell'euro possono concedere credito infragiornaliero a un partecipante. Il credito infragiornaliero può essere concesso soltanto sul suo conto MCA primario ed esclusivamente in conformità alle misure di attuazione delle norme sulla fornitura di credito infragiornaliero di cui all'allegato I, parte II. Nessun credito infragiornaliero è concesso a un partecipante la cui idoneità come controparte di operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è stata sospesa o revocata.
2. A seguito di una richiesta di un partecipante con accesso al credito infragiornaliero, le BCN dell'area dell'euro offrono un servizio di autocollateralizzazione sui conti T2S DCA, a condizione che esso sia prestato in conformità alle condizioni per le operazioni di autocollateralizzazione di cui all'allegato I, parte IV.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

3. I partecipanti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della BCN dell'area dell'euro interessata e una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET, non sono idonei alla concessione di credito infragiornaliero né all'autocollateralizzazione.
4. Le BCN dell'area dell'euro possono concedere credito infragiornaliero a sistemi ancillari come stabilito all'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 2, lettera d), a condizione che gli accordi siano stati preventivamente presentati al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.
5. Le BCN dell'area dell'euro possono concedere credito overnight a determinate controparti centrali (CCP) idonee, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 5, purché la richiesta sia stata preventivamente presentata al Consiglio direttivo e dallo stesso approvata.
6. Il Consiglio direttivo, su proposta della BCN dell'area dell'euro interessata, può esentare i dipartimenti del Tesoro di cui all'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dal rispetto dell'obbligo di fornire adeguate garanzie idonee per ottenere credito infragiornaliero.
7. Qualora una BCN dell'area dell'euro decida di sospendere, limitare o escludere un partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero o all'autocollateralizzazione, per motivi prudenziali, come stabilito rispettivamente nell'allegato I, parte II, articolo 13, paragrafo 1, lettera c), o nell'allegato I, parte IV, articolo 11, ne informa immediatamente per iscritto la BCE e le altre BCN dell'area dell'euro e le BCN connesse. Ove opportuno, il Consiglio direttivo decide in merito all'uniforme attuazione delle misure prese in tutti i sistemi componenti di TARGET.
8. Qualora l'accesso di una controparte agli strumenti di politica monetaria sia sospeso, limitato o escluso per motivi prudenziali o di altra natura in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 158 dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽⁶⁾, la BCN dell'area dell'euro interessata, riguardo all'accesso al credito infragiornaliero, attua tale decisione ai sensi delle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN dell'area dell'euro interessata.
9. Qualora una BCN dell'area dell'euro decida di sospendere, limitare o escludere dall'accesso al credito infragiornaliero o alle operazioni di autocollateralizzazione di una controparte di politica monetaria dell'Eurosistema rispettivamente ai sensi dell'allegato I, parte II, articolo 13, paragrafo 3, o dell'allegato I, parte IV, articolo 11, tale decisione non ha effetto fino all'approvazione del Consiglio direttivo della BCE.
10. In deroga al paragrafo 9, in caso d'urgenza una BCN dell'area dell'euro può sospendere con effetto immediato l'accesso al credito infragiornaliero e/o alle operazioni di autocollateralizzazione di una controparte di politica monetaria dell'Eurosistema. In tal caso la BCN dell'area dell'euro interessata ne dà immediata comunicazione scritta al Consiglio direttivo della BCE. Il Consiglio direttivo della BCE può annullare la decisione della BCN dell'area dell'euro. Tuttavia, se il Consiglio direttivo della BCE non comunica tale annullamento alla BCN dell'area dell'euro entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la BCE ha ricevuto la notifica, la decisione di quest'ultima si intende approvata dal Consiglio direttivo della BCE.
11. Il Consiglio direttivo della BCE può decidere di non applicare o ridurre le penali di cui all'allegato I, parte II, articolo 12, paragrafo 4, se il saldo a debito di fine giornata è attribuibile a casi di forza maggiore e/o a un malfunzionamento tecnico di TARGET, come definiti nell'allegato III.

Articolo 11

Condizioni aggiuntive per i sistemi ancillari

1. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 9, alla relazione tra la BC dell'Eurosistema interessata e i sistemi ancillari, compresi i sistemi ancillari gestiti da BC dell'Eurosistema, si applicano le seguenti disposizioni.
2. Le BC dell'Eurosistema forniscono servizi di trasferimento di fondi in moneta di banca centrale ai sistemi ancillari che agiscono in tale veste. Tali servizi sono offerti tramite:

⁽⁶⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

- a) la procedura di regolamento TIPS AS esclusivamente per supportare il regolamento dei pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst o dei pagamenti quasi istantanei nei libri contabili del sistema ancillare; o
- b) le procedure di regolamento RTGS AS per tutte le altre motivazioni economiche.
3. Le BC dell'Eurosistema possono, in via eccezionale e previa approvazione dell'organismo di livello 2 di cui all'allegato II, approvare l'uso di un conto RTGS DCA da parte di un sistema ancillare, salvo in relazione al regolamento dei pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst. La domanda di autorizzazione include una richiesta motivata del sistema ancillare. Se la richiesta è accolta si applica lo schema tariffario di cui all'allegato I, appendice VI, paragrafo 4.
4. Ogni BC dell'Eurosistema apre un sottoconto su richiesta per qualsiasi settlement bank per la quale detiene un conto RTGS DCA, quando il sistema ancillare della settlement bank partecipa al sistema componente di TARGET di tale BCN dell'Eurosistema o a un altro sistema componente di TARGET.
5. Le BC dell'Eurosistema possono, in aggiunta a tali condizioni di cui all'allegato I, stabilire condizioni relative alla partecipazione di sistemi ancillari a TARGET relative a:
- a) procedure di business continuity e di contingency;
- b) la natura del diritto sui fondi detenuti su un conto TARGET qualora i fondi detenuti non facciano parte del patrimonio del sistema ancillare;
- c) i diritti di pegno e di compensazione in capo alle BC su conti TARGET detenuti da o per conto di sistemi ancillari;
- d) raccolta e distribuzione dell'interesse maturato;
- e) requisiti normativi (compresa la sorveglianza) sui sistemi ancillari o sulle settlement bank dei sistemi ancillari (compresi quelli applicati dalle autorità di regolamentazione estere);
- f) scambio di informazioni per verificare il rispetto di una politica dell'Eurosistema.
6. Le BC dell'Eurosistema si scambiano informazioni su qualsiasi evento significativo durante il processo di regolamento di sistemi ancillari.

Articolo 12

Finanziamento e metodologia di determinazione dei costi

1. Il Consiglio direttivo stabilisce le regole applicabili al finanziamento di TARGET.
2. Il Consiglio direttivo determina la struttura tariffaria per TARGET utilizzando una metodologia di determinazione dei costi comune all'Eurosistema.

Articolo 13

Disposizioni in materia di sicurezza

Le BC dell'Eurosistema ottemperano alle misure definite dal Consiglio direttivo che stabiliscono la politica di sicurezza e i requisiti e controlli di sicurezza applicabili a TARGET, anche in relazione alla cyber resilience e alla sicurezza delle informazioni.

Articolo 14

Norme in materia di audit

Le verifiche di audit sono eseguite in conformità ai principi e alle misure stabiliti dal Consiglio direttivo nell'ambito della politica del SEBC in materia di audit.

*Articolo 15***Obblighi in caso di sospensione o cessazione**

1. Le BC dell'Eurosistema risolvono con effetto immediato e senza preavviso oppure sospendono la partecipazione di un partecipante al pertinente sistema componente di TARGET se:
 - a) è aperta una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante; o
 - b) un partecipante non soddisfa più i requisiti di accesso per la partecipazione al pertinente sistema componente di TARGET.
2. Se una BC dell'Eurosistema dispone la sospensione o la cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET ai sensi del paragrafo 1 oppure in base a motivi prudenziali ai sensi dell'articolo 17, ne dà immediata notifica a tutte le altre BC dell'Eurosistema, fornendo tutte le seguenti informazioni:
 - a) il nome e il BIC del partecipante;
 - b) le informazioni su cui la BCN dell'area dell'euro ha fondato la propria decisione, includendo qualsiasi informazione o parere ottenuti dalla competente autorità di vigilanza;
 - c) la misura adottata e le tempistiche proposte per la sua attuazione.

Ogni BC dell'Eurosistema, se lo richiede un'altra BC dell'Eurosistema, scambia informazioni in relazione a tale partecipante, incluse le informazioni relative agli ordini di trasferimento di contanti ad esso indirizzati.

3. Una BC dell'Eurosistema che ha risolto o sospeso la partecipazione di un partecipante al proprio sistema componente di TARGET ai sensi del paragrafo 1 risponde rispetto alle altre BC dell'Eurosistema se:
 - a) successivamente autorizza il regolamento di ordini di trasferimento di contanti indirizzati a partecipanti di cui ha sospeso o risolto la partecipazione; o
 - b) non adempie gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Una BC dell'Eurosistema che ha sospeso la partecipazione di un partecipante al proprio sistema componente di TARGET ai sensi del paragrafo 1, lettera a), elabora gli ordini di trasferimento di contanti di tale partecipante solamente sulla base delle istruzioni dei rappresentanti di quest'ultimo, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i pagamenti. Una BC dell'Eurosistema respinge tutti gli ordini di trasferimento di contanti in uscita dal conto o dai conti TIPS DCA di un partecipante sospeso.

*Articolo 16***Procedure per il rigetto di una richiesta di partecipazione a TARGET sulla base di motivi prudenziali**

Qualora, ai sensi dell'allegato I, parte I, articolo 5, paragrafo 5, lettera c), una BC dell'Eurosistema respinga una richiesta di adesione a TARGET sulla base di motivi prudenziali, tale BC dell'Eurosistema deve informare prontamente le altre BC dell'Eurosistema di tale rigetto.

*Articolo 17***Procedure per la sospensione, la limitazione o la cessazione della partecipazione a TARGET e dell'accesso al credito infragiornaliero e all'autocollateralizzazione per motivi prudenziali**

1. Nel caso in cui, sulla base di motivi prudenziali, una BCN dell'area dell'euro disponga la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'accesso di un partecipante al credito infragiornaliero ai sensi dell'allegato I, parte II, articolo 13, paragrafo 1, lettera c), o alla autocollateralizzazione ai sensi dell'allegato I, parte IV, articolo 11, ovvero una BC dell'Eurosistema disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione a TARGET di un partecipante ai sensi dell'allegato I, parte I, articolo 25, paragrafo 2, lettera e), la decisione, nella misura del possibile, ha effetto contemporaneamente in tutti i sistemi componenti di TARGET.

2. La BCN dell'area dell'euro fornisce prontamente alle pertinenti autorità di vigilanza nello Stato membro della BCN dell'area dell'euro le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, insieme alla richiesta che le autorità di vigilanza condividano le informazioni con le autorità di vigilanza di altri Stati membri in cui il partecipante ha una controllata o una succursale. Tenendo conto della decisione di cui al paragrafo 1, le altre BCN dell'area dell'euro intraprendono le azioni opportune e forniscono prontamente alla BCE informazioni al riguardo.
3. Il Comitato esecutivo della BCE può proporre al Consiglio direttivo di adottare tutte le decisioni per assicurare l'uniforme attuazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
4. Le BCN dall'area dell'euro degli Stati membri in cui la decisione deve essere attuata informano il partecipante in merito alla decisione e adottano tutte le necessarie misure di attuazione.

Articolo 18

Procedure per la cooperazione delle BC dell'Eurosistema in relazione a misure amministrative o restrittive

In relazione all'attuazione dell'allegato I, parte I, articolo 29, paragrafo 3:

1. qualsiasi BC dell'Eurosistema condivide prontamente con tutte le BC potenzialmente interessate tutte le informazioni ricevute in relazione a un ordine di trasferimento di contante impartito, eccezion fatta per gli ordini di trasferimento di liquidità tra conti diversi dello stesso partecipante;
2. qualsiasi BC dell'Eurosistema che riceva da un partecipante la prova che è stata effettuata la notifica a, o è stata ricevuta l'autorizzazione da, un'autorità competente, trasmette prontamente tale prova a ogni altra BC che agisce in qualità di fornitore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario, a seconda del caso;
3. la BC dell'Eurosistema che agisce in qualità di fornitore di servizi di pagamento dell'ordinante informa prontamente l'ordinante che può immettere un ordine di trasferimento di contante in TARGET.

Articolo 19

Procedure di business continuity e di contingency

1. Se si verifica un evento che incide sulla normale operatività di TARGET la BC dell'Eurosistema interessata ne dà immediata notifica al TARGET coordinator, che insieme al TARGET settlement manager della BC dell'Eurosistema interessata decide in merito alle ulteriori misure da intraprendere.
2. Le BC dell'Eurosistema riferiscono al TARGET coordinator un malfunzionamento collegato a un partecipante di cui all'allegato I, appendice IV, paragrafo 2.4, 3.3 o 4.2 non oltre 30 minuti dopo l'inizio del malfunzionamento o alla prima occasione dopo aver rilevato il malfunzionamento, se tale malfunzionamento può incidere sull'operatività di TARGET o creare un rischio sistemico o se il partecipante è stato designato come partecipante critico dalle BC dell'Eurosistema sulla base di criteri periodicamente aggiornati e pubblicati sul sito Internet della BCE.
3. In circostanze eccezionali, le BC dell'Eurosistema possono decidere di modificare la giornata operativa di TARGET per motivi tra cui, a titolo esemplificativo, un malfunzionamento che riguarda un sistema ancillare. Tale decisione è adottata collettivamente dalle BC dell'Eurosistema.
4. Nei casi di altri eventi che potrebbero incidere sul normale funzionamento di TARGET, la BC dell'Eurosistema interessata monitora e gestisce tali eventi al fine di evitare qualsiasi ripercussione sul regolare funzionamento di TARGET.
5. Le BC dell'Eurosistema mantengono una connessione alla Contingency Solution.

*Articolo 20***Trattamento delle richieste di risarcimento in base al meccanismo di indennizzo di TARGET**

1. Salvo diversa decisione del Consiglio direttivo, la procedura di indennizzo di cui all'allegato I, appendice II, è gestita in conformità al presente articolo.
2. La BC del partecipante che presenta la richiesta di risarcimento valuta in via preliminare la richiesta e scambia comunicazioni con il partecipante in relazione a tale valutazione. Laddove necessario per la valutazione delle richieste, detta BC è assistita dalle altre BC interessate. La BC pertinente informa la BCE e tutte le altre BC interessate non appena viene a conoscenza di richieste pendenti.
3. Entro nove settimane da un malfunzionamento tecnico di TARGET, la BC del partecipante che presenta la richiesta predispone una relazione di valutazione preliminare contenente la valutazione da parte della BC delle richieste ricevute e la presenta alla BCE e a tutte le altre BC interessate.
4. Entro cinque settimane dalla ricezione della relazione di valutazione preliminare il Consiglio direttivo effettua la valutazione finale di tutte le richieste ricevute e decide sulle offerte di indennizzo da presentare ai partecipanti interessati. Entro la quinta giornata lavorativa dal completamento della valutazione finale, la BCE ne comunica l'esito alle BC interessate. Dette BC forniscono prontamente informazioni ai propri partecipanti sull'esito della valutazione finale e, se del caso, sui dettagli dell'offerta di indennizzo, unitamente al modulo che funge da lettera di accettazione.
5. Entro due settimane dalla scadenza del termine di cui alla frase finale dell'allegato I, appendice II, paragrafo 4, lettera d), la BC comunica alla BCE e alle altre BC interessate quali offerte di indennizzo sono state accettate e quali sono state respinte.
6. Le BC informano la BCE in merito a tutte le richieste a loro presentate dai propri partecipanti non rientranti nell'ambito del meccanismo di indennizzo di TARGET, ma relative a un malfunzionamento tecnico di TARGET.

*Articolo 21***Trattamento delle perdite causate da un malfunzionamento tecnico di TARGET**

1. Nel caso di un malfunzionamento tecnico di TARGET:
 - a) dal lato dell'ordinante, qualsiasi BC presso cui un ordinante ha effettuato un deposito beneficia di certi proventi finanziari che ammontano alla differenza tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema e il tasso sui depositi, applicata all'incremento marginale nell'utilizzo delle operazioni di deposito dell'Eurosistema per il periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET e fino ad un importo corrispondente agli ordini di trasferimento di contanti non regolati. Qualora l'ordinante rimanga con giacenze infruttifere in eccedenza, i proventi finanziari ammontano al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, applicato all'ammontare delle giacenze infruttifere in eccedenza per il periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET e fino ad un importo corrispondente agli ordini di trasferimento di contanti non regolati.
 - b) dal lato del beneficiario, la BC da cui il beneficiario ha ricevuto il prestito facendo ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale gode di certi proventi finanziari che ammontano alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, applicata all'incremento marginale nell'utilizzo delle operazioni di rifinanziamento marginale nel periodo di malfunzionamento tecnico di TARGET e fino ad un importo corrispondente agli ordini di trasferimento di contanti non regolati.
2. I proventi finanziari della BCE ammontano a:
 - a) i profitti relativi alle BCN connesse derivanti dalla differente remunerazione dei saldi di fine giornata di dette BCN connesse in relazione alla BCE; e
 - b) l'importo dell'interesse a titolo di penale che la BCE riceve dalle BCN connesse ogniqualvolta una di dette BCN applica una penale ad un partecipante per il mancato rimborso del credito infragiornaliero entro i termini stabiliti, come previsto nell'accordo tra le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse.

3. I proventi finanziari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono consolidati dalle BC e il risultante importo aggregato è utilizzato per rimborsare quelle BC che sostengono i costi per l'indennizzo dei propri partecipanti. Tutti i restanti proventi finanziari o costi sostenuti dalle BC nell'indennizzare i propri partecipanti sono divisi tra le BC dell'Eurosistema secondo lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE.

Articolo 22

Diritti di garanzia in relazione a fondi su sottoconti e garanzia interna all'Eurosistema

1. Ai fini del regolamento degli ordini di trasferimento di sistemi ancillari relativi alla procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, qualsiasi BC dell'Eurosistema che ha aperto sottoconti per i propri titolari di conti RTGS DCA assicura che i saldi di tali sottoconti (compresi aumenti o riduzioni di tale saldo derivanti dall'accredito o dall'addebito di pagamenti di regolamento tra sistemi a o dal sottoconto o dall'accredito di trasferimenti di liquidità al sottoconto) nel momento in cui il sistema ancillare avvia un ciclo di regolamento possano essere utilizzati solo per il regolamento di ordini di trasferimento AS relativi a tale procedura di regolamento RTGS AS di tipo C. Ciò indipendentemente da qualsiasi procedura d'insolvenza nei confronti dei titolari di conto RTGS DCA interessati e da qualsiasi misura d'esecuzione individuale in relazione al sottoconto di tali titolari di conto RTGS DCA.

2. Ogni volta che della liquidità è trasferita su un sottoconto di un titolare di conto RTGS DCA e qualora la BC dell'Eurosistema non sia la BC del sistema ancillare, tale BC dell'Eurosistema, previa comunicazione del sistema ancillare (attraverso il messaggio di «start-of-cycle»), conferma il saldo del sottoconto al sistema ancillare interessato e, nel far ciò, garantisce alla BC del sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. La conferma del saldo al sistema ancillare implica anche una dichiarazione di volontà giuridicamente vincolante da parte della BC del sistema ancillare con cui la prima garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del saldo confermato. Con la conferma dell'aumento o della riduzione di tale saldo a seguito di accreditamento o addebitamento di ordini di trasferimento AS di regolamento tra sistemi sul sottoconto ovvero di accreditamento dei trasferimenti di liquidità sul sottoconto, sia la BC dell'Eurosistema che non sia la BC del sistema ancillare, sia la BC del sistema ancillare, attestano un aumento o una riduzione della garanzia in misura pari all'ammontare del pagamento. Entrambe le garanzie sono irrevocabili, incondizionate ed esigibili a prima richiesta. Entrambe le garanzie cessano quando il sistema ancillare comunica che il regolamento è andato a buon fine (tramite un messaggio «end of cycle»).

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Risoluzione delle controversie e legge applicabile

1. In caso di controversia tra le BC dell'Eurosistema relativamente al presente indirizzo, le parti interessate tentano di comporre la controversia in conformità a quanto previsto nel protocollo di intesa relativo alla procedura per la composizione delle controversie interne al SEBC.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora una controversia relativa alla suddivisione dei compiti tra il livello 2 e il livello 3 non possa essere composta attraverso un accordo tra le parti interessate, il Consiglio direttivo risolve la controversia.

3. Nel caso di una controversia del tipo di cui al paragrafo 1, i rispettivi diritti e obblighi delle parti sono determinati in via principale dalle norme e procedure stabilite nel presente indirizzo. Nelle controversie relative agli ordini di trasferimento di contanti tra i sistemi componenti di TARGET trova applicazione, in via sussidiaria, la legge dello Stato membro in cui si trova la sede della BC dell'Eurosistema del beneficiario, a condizione che essa non contrasti con il presente indirizzo.

Articolo 24

Abrogazione dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27)

1. L'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) è abrogato a decorrere dal 21 novembre 2022.
2. I riferimenti all'indirizzo abrogato sono da intendersi come riferimenti al presente indirizzo.

*Articolo 25***Efficacia ed attuazione**

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 21 novembre 2022.
3. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 21 novembre 2022. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 19 aprile 2022.

*Articolo 26***Disposizioni varie e transitorie**

1. Alla data precisata all'articolo 25, paragrafo 2, rispetto al partecipante:
 - a) i saldi sui conti PM di TARGET2 sono trasferiti negli MCA pertinenti come precisato dal partecipante;
 - b) i conti TIPS DCA in TARGET2 diventano conti TIPS DCA;
 - c) i conti T2S DCA in TARGET2 diventano conti T2S DCA;
 - d) I conti tecnici di TARGET2, i conti tecnici di TARGET2 TIPS AS e i conti dei fondi di garanzia di TARGET2 per le procedure di regolamento AS diventano rispettivamente conti tecnici RTGS AS, conti tecnici TIPS AS e conti di fondi di garanzia AS;
 - e) i saldi sugli Home Account sono trasferiti negli MCA pertinenti come precisato dal partecipante.
2. I partecipanti non subiscono alcuna perdita né ricavano alcun profitto a seguito del trasferimento dei saldi ai sensi del paragrafo 1.
3. Le obbligazioni interne all'Eurosistema derivanti dal regolamento dei pagamenti tra partecipanti a diversi sistemi componenti di TARGET2 ai sensi dell'articolo 6 dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) continuano a essere registrate in TARGET conformemente all'articolo 6 del presente indirizzo.
4. In deroga all'allegato I, parte I, all'articolo 5, paragrafo 1, punti d) ed e) i capacity e country opinion richiesti dalle BC dell'Eurosistema in virtù dell'articolo 13 dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) o in virtù dell'allegato II, articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato II bis, articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato II ter, articolo 6, paragrafo 2, dell'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27), restano validi ai fini del presente indirizzo.
5. In deroga all'allegato I, parte II, articolo 10, paragrafo 2, lettera d), l'accesso al credito infragiornaliero concesso dal Consiglio direttivo ai sensi dell'allegato III, paragrafo 2, lettera e), all'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) rimane valido.
6. I gruppi riconosciuti dal Consiglio direttivo in conformità alla definizione di «gruppo» di cui all'allegato II, articolo 1, all'indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) continuano ad essere riconosciuti e considerati gruppi bancari ai fini del presente indirizzo.

*Articolo 27***Destinatari, misure di attuazione e segnalazione al livello 1**

1. Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Il Consiglio direttivo riceve una relazione annuale dal livello 2 contenente le informazioni di cui il Consiglio direttivo necessita per assolvere i propri compiti di livello 1.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 febbraio 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

ALLEGATO I

CONDIZIONI ARMONIZZATE PER LA PARTECIPAZIONE A TARGET

PARTE I

Termini e condizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

I termini e le condizioni di cui alla presente parte I disciplinano il rapporto tra [inserire nome della BC] e i rispettivi partecipanti a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]. I termini e le condizioni di cui alle successive parti II, III, IV, V, VI e VII si applicano nella misura in cui i partecipanti optino e ricevano uno o più conti descritti in tali parti. I termini e le condizioni di cui alle parti da I a VII del presente allegato sono indicati nel presente indirizzo collettivamente come «Condizioni armonizzate» o «Condizioni».

Articolo 2

Appendici

1. Le appendici seguenti costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni:

- Appendice I: Specifiche tecniche per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante
- Appendice II: Meccanismo di indennizzo di TARGET
- Appendice III: Fac-simile dei capacity e country option
- Appendice IV: Procedure di business continuity e di contingency
- Appendice V: Giornata operativa di TARGET
- Appendice VI: Schema tariffario
- Appendice VII: Requisiti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni e alla gestione della business continuity
- [Appendice VIII inserire, se necessario: Elenco delle definizioni di cui all'allegato III dell'indirizzo]

2. In caso di conflitto o di difformità tra il contenuto di un'appendice e il contenuto di un'altra disposizione delle presenti Condizioni, queste ultime prevalgono.

Articolo 3

Descrizione generale di TARGET

1. TARGET è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi di pagamento composta da tutti i sistemi componenti di TARGET, ciascuno dei quali è designato come «sistema» secondo la pertinente normativa nazionale di attuazione della direttiva 98/26/CE.

2. TARGET comprende i sistemi di pagamento in euro che regolano in moneta di banca centrale e forniscono servizi centrali di gestione della liquidità, regolamento lordo in tempo reale per i pagamenti e servizi per il regolamento AS, e consentono pagamenti in contanti in relazione al regolamento in titoli e al regolamento dei pagamenti istantanei.

3. TARGET fornisce:

- a) conti MCA per il regolamento di operazioni della banca centrale;
- b) conti RTGS DCA per il regolamento lordo in tempo reale di pagamenti e sottoconti se richiesto per il regolamento AS;

- c) conti T2S DCA per pagamenti in contanti in relazione al regolamento titoli;
- d) conti TIPS DCA per il regolamento di pagamenti istantanei; e
- e) i seguenti conti per il regolamento AS: i) conti tecnici RTGS AS; ii) conti del fondo di garanzia AS; iii) conti tecnici TIPS AS.

Ciascun conto in TARGET-[inserire nome della BC] è identificato mediante un numero di conto unico costituito dagli elementi descritti nell'appendice I, paragrafo 2.

Articolo 4

Criteri di accesso

1. I soggetti rientranti nelle categorie di seguito indicate sono idonei a diventare partecipanti di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]:

- a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
- b) enti creditizi insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
- c) BCN degli Stati membri e la BCE;

a condizione che i soggetti di cui alle lettere a) e b) non siano soggetti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere di [inserire nome BC] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET.

2. La [inserire il nome della BC] può, a propria discrezione, ammettere anche i seguenti soggetti quali partecipanti:

- a) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri;
- b) enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
- c)
 - i) imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, incluso il caso in cui esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE; e
 - ii) imprese di investimento insediate al di fuori del SEE, a condizione che esse operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE;
- d) soggetti gestori di sistemi ancillari e che agiscono in tale veste; e
- e) enti creditizi o altri soggetti rientranti nelle categorie elencate alle lettere da a) a d), purché insediati in uno Stato con il quale l'Unione ha concluso un accordo monetario che consente a tali soggetti l'accesso ai sistemi di pagamento nell'Unione, subordinatamente alle condizioni stabilite nell'accordo monetario e sempre che il regime legale ad essi applicabile nel suddetto Stato sia equivalente alla legislazione dell'Unione di riferimento.

Articolo 5

Procedura di domanda

1. Per diventare partecipante a TARGET-[inserire il riferimento a nome BC/paese], un soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure un soggetto che può essere ammesso dalla [inserire nome della BC] a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) installare, gestire, operare, monitorare l'infrastruttura informatica necessaria per connettersi a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] ed essere in grado di immettere in esso ordini di trasferimento di contanti. A tal fine, i richiedenti possono ricorrere a terzi, rimanendo comunque responsabili in via esclusiva;
- b) aver superato i collaudi richiesti da [inserire il nome della BC];

- c) se il richiedente presenta domanda per un conto RTGS DCA, un conto T2S DCA o un conto TIPS DCA, deve altresì detenere o aprire un conto MCA presso [inserire nome della BC];
- d) presentare un capacity opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale capacity opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto;
- e) per i soggetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), fornire un country opinion nella forma specificata nell'appendice III, a meno che le informazioni e le dichiarazioni da fornire con tale country opinion siano già state acquisite da [inserire il nome della BC] in altro contesto;
- f) se il richiedente presenta domanda per un conto TIPS DCA, deve aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement);
- g) se il richiedente presenta domanda per un conto tecnico TIPS AS, deve aver fornito prova del fatto che la lettera informativa con cui dimostrava la sua intenzione di essere un meccanismo di compensazione e regolamento (CSM) conforme allo schema SCT Inst è stata fornita al Consiglio europeo per i pagamenti (EPC).

2. I soggetti che intendono partecipare devono farne richiesta alla [inserire nome della BC], allegando almeno la seguente documentazione o le seguenti informazioni:

- a) moduli di raccolta dei dati statici predisposti dalla [inserire nome della BC], debitamente compilati;
- b) il capacity opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC] e il country opinion, se richiesto dalla [inserire il nome della BC];
- c) se il richiedente presenta domanda per un conto TIPS DCA, prova della sua adesione allo schema SCT Inst;
- d) se il richiedente chiede di utilizzare la procedura di regolamento TIPS AS, la prova di aver fornito all'EPC la lettera informativa con cui dimostrava la sua intenzione di essere un CSM conforme allo schema SCT Inst;
- e) se il richiedente designa un soggetto incaricato del servizio finanziario, la prova che quest'ultimo ha prestato il proprio accordo ad agire in tale veste.

3. I richiedenti che sono già partecipanti a TARGET e che presentano domanda per un nuovo conto come descritto in: i) parte III (RTGS-DCA); ii) parte IV (T2S DCA); iii) parte V (TIPS DCA), iv) parte VI (conto tecnico RTGS AS); e/o v) parte VII (conto tecnico TIPS AS), si conformano alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 nella misura necessaria per il nuovo conto richiesto.

4. La [inserire nome della BC] può altresì richiedere qualunque ulteriore informazione ritenga necessaria per decidere su una richiesta di apertura di un conto TARGET.

5. La [inserire nome della BC] respinge la richiesta di partecipazione se:

- a) il richiedente non è un soggetto idoneo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, o un soggetto che può essere ammesso da [inserire nome della BC] a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;
- b) non sono soddisfatti uno o più dei requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 1; e/o
- c) tale partecipazione, secondo il giudizio della [inserire nome della BC], ponga a rischio la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET, ovvero possa pregiudicare lo svolgimento delle funzioni della [inserire nome della BC] come disciplinate dal [fare riferimento al diritto nazionale applicabile] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali.

6. Entro un mese dalla ricezione della richiesta di diventare un partecipante a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] la [inserire nome della BC] comunica al richiedente la propria decisione al riguardo. Qualora la [inserire nome della BC] richieda informazioni aggiuntive ai sensi del paragrafo 4, la decisione è comunicata entro un mese dalla ricezione da parte della [inserire nome della BC] delle suddette informazioni. Qualunque decisione di rigetto deve essere motivata.

*Articolo 6***Partecipanti**

1. I partecipanti che non sono sistemi ancillari detengono almeno un MCA presso la [inserire nome della BC] e possono anche detenere uno o più conti RTGS DCA, T2S DCA e/o TIPS DCA presso la [inserire nome della BC].
2. I sistemi ancillari che utilizzano le procedure di regolamento RTGS AS o la procedura di regolamento TIPS AS sono soggetti ai termini e alle condizioni stabiliti rispettivamente nella presente parte nonché nella parte VI oppure nella parte VII. Essi possono detenere uno o più MCA, T2S DCA e, in via eccezionale e se approvati dalla [inserire nome della BC], uno o più conti RTGS DCA, tranne in relazione alla liquidazione dei pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst. Se un sistema ancillare detiene un conto RTGS DCA o un conto T2S DCA, deve anche detenere almeno un MCA con la [inserire nome della BC]. Nel caso in cui un sistema ancillare detenga uno o più MCA o conti RTGS DCA o T2S DCA, si applicano anche le rispettive parti delle presenti Condizioni.

*Articolo 7***Accesso al conto di un partecipante da parte di soggetti diversi da quest'ultimo**

1. Per quanto tecnicamente possibile, un partecipante può dare accesso ai propri conti TARGET a uno o più soggetti da esso designati, ai fini dell'invio di ordini di trasferimento di contante e dell'esecuzione di altre azioni.
2. Gli ordini di trasferimento di contante presentati o i fondi ricevuti dai soggetti designati da un partecipante di cui al paragrafo 1 si considerano presentati o ricevuti dal partecipante stesso.
3. Il partecipante è vincolato da tali ordini di trasferimento di contante e da qualsiasi altra azione intrapresa dal soggetto o dai soggetti di cui al paragrafo 1, indipendentemente dal contenuto o da qualsiasi inosservanza degli accordi contrattuali o di altro tipo tra quel partecipante e tale soggetto.

*Articolo 8***Tariffazione**

1. La [inserire nome della BC] identifica le voci tariffabili in conformità all'appendice VI e attribuisce ciascuna di esse al partecipante da cui ha origine tale voce tariffabile.
2. Qualsiasi tariffa dovuta in relazione a un ordine di trasferimento di contante o a un trasferimento di contante ricevuto da un sistema ancillare, indipendentemente dal fatto che utilizzi le procedure di regolamento RTGS AS o un conto RTGS DCA, è addebitata esclusivamente a tale sistema ancillare.
3. Le voci tariffabili generate dalle azioni intraprese dai soggetti designati di cui all'articolo 7, nonché dalle banche centrali che agiscono per conto di un partecipante, sono attribuite al partecipante.
4. La [inserire nome della BC] emette note di addebito separate al partecipante per i servizi pertinenti di cui alla: i) parte III (RTGS-DCA); ii) parte IV (T2S DCA); iii) parte V (TIPS DCA); iv) parte VI (procedura di regolamento RTGS AS); e v) parte VII (procedura di regolamento TIPS AS).
5. La [inserire nome della BC] regola ogni nota di addebito mediante addebito diretto di un MCA detenuto dal partecipante, a meno che il partecipante non abbia designato un altro partecipante a TARGET (che può essere in TARGET-[inserire nome della BC/paese di riferimento] o in un altro sistema componente) come soggetto incaricato del servizio finanziario e abbia incaricato la [inserire nome della BC] di addebitare l'MCA di tale soggetto incaricato del servizio finanziario. Tale istruzione non dispensa il partecipante dall'obbligo di pagare ogni nota di addebito.
6. Qualora sia stato designato un soggetto incaricato del servizio finanziario, il partecipante fornirà alla [inserire nome della BC] la prova che tale soggetto ha accettato di agire in tale veste.

7. Ai fini del presente articolo, ciascun sistema ancillare è trattato separatamente, anche se due o più di essi sono gestiti dalla stessa persona giuridica e indipendentemente dal fatto che il sistema ancillare sia stato designato ai sensi della direttiva 98/26/CE. Nel caso di un sistema ancillare che non sia stato designato ai sensi della direttiva 98/26/CE, esso è identificato come sistema ancillare in base ai seguenti criteri: a) è un accordo formale, basato su uno strumento contrattuale o legislativo, ad esempio un accordo tra i partecipanti e l'operatore del sistema; b) prevede la partecipazione di più soggetti; c) ha regole comuni e accordi standardizzati; e d) è finalizzato al clearing, alla compensazione e/o al regolamento di pagamenti e/o titoli tra i partecipanti.

Articolo 9

Billing group (gruppi tariffari)

1. Su richiesta del partecipante, la [inserire nome della BC] crea un gruppo tariffario al fine di consentire ai suoi membri di beneficiare dei prezzi decrescenti applicabili ai conti RTGS DCA. Il gruppo tariffario può includere solo i titolari di conti RTGS DCA appartenenti allo stesso gruppo bancario, provenienti da uno o più sistemi componenti di TARGET.
2. Su richiesta di un titolare di conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] aggiunge il titolare di conto RTGS DCA a un gruppo tariffario per la di fatturazione che può trovarsi in TARGET-[inserire nome della BC/paese] o in qualsiasi altro sistema componente di TARGET o lo cancella da un gruppo tariffario. Il titolare di conto RTGS DCA informa di tale richiesta tutti gli altri membri del gruppo tariffario prima di presentarla.
3. Ai titolari di conti RTGS DCA inclusi in un gruppo tariffario viene inviata nota di addebito individualmente come disposto dall'articolo 8.

Articolo 10

Obblighi della [inserire nome della BC] e dei partecipanti

1. La [inserire nome della BC] offre i servizi descritti nelle parti II, III, IV, V, VI e VII delle presenti Condizioni se un partecipante ha optato e ha ottenuto un conto come ivi indicato. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Condizioni o richiesto dalla legge, la [inserire nome della BC] utilizza, nei limiti della ragionevolezza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere gli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Condizioni, senza garanzia di risultato.
2. La [inserire nome della BC] è il fornitore dei servizi ai sensi delle presenti Condizioni. Gli atti e le omissioni delle BCN di livello 3 sono considerati atti e omissioni di [inserire nome della BC], per i quali questa si assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 22. La partecipazione ai sensi delle presenti Condizioni non crea un rapporto contrattuale tra i partecipanti e le BCN di livello 3 quando una di queste ultime agisce in qualità di BCN di livello 3. Le istruzioni, i messaggi o le informazioni che un partecipante riceve da TARGET, o invii a TARGET, in relazione ai servizi forniti sulla base delle presenti Condizioni, sono considerati come ricevuti da, o inviati a [inserire il nome della BC].
3. Il partecipante paga alla [inserire nome della BC] le tariffe in conformità all'articolo 8.
4. Il partecipante assicura di essere tecnicamente connesso a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] in conformità alla giornata operativa di TARGET di cui all'appendice V. Tale obbligo può essere adempiuto tramite un soggetto designato di cui all'articolo 7.
5. Il partecipante dichiara e garantisce a [inserire nome della BC] che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.
6. Il partecipante paga le imposte di registro e di bollo applicabili oppure altre tasse o imposte documentali, se del caso, nonché qualsiasi altro costo sostenuto dal partecipante per l'apertura, il mantenimento o la chiusura del suo conto TARGET.

*Articolo 11***Cooperazione e scambio d'informazioni**

1. Nell'adempimento dei propri obblighi e nell'esercizio dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i partecipanti devono cooperare strettamente per assicurare la stabilità, la solidità e la sicurezza di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]. Essi devono scambiarsi qualunque informazione o documentazione rilevante per l'adempimento dei propri obblighi e per l'esercizio dei rispettivi diritti ai sensi delle presenti Condizioni, fatti salvi eventuali obblighi di segreto bancario.
2. La [inserire nome della BC] istituisce e mantiene un tavolo operativo per assistere i partecipanti in caso di difficoltà connesse all'operatività del sistema.
3. Informazioni aggiornate sullo stato di operatività di ciascun servizio sono disponibili sul sistema informativo di TARGET (TARGET Information System, TIS) in una pagina dedicata del sito internet della BCE.
4. La [inserire nome della BC] può comunicare messaggi rilevanti per il sistema ai partecipanti tramite messaggio broadcast o, se tale mezzo non è disponibile, mediante qualunque altro mezzo di comunicazione adeguato.
5. I partecipanti sono tenuti a presentare nuovi moduli di raccolta dei dati statici alla [inserire nome della BC] e a provvedere al tempestivo aggiornamento di quelli già presentati. I partecipanti sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ad essi relative immesse in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] dalla [inserire nome della BC].
6. Il partecipante autorizza la [inserire nome della BC] a comunicare alle BCN di livello 3 tutte le informazioni relative ai partecipanti di cui le BCN di livello 3 potrebbero aver bisogno, in conformità agli accordi tra le BCN di livello 3 e le BC dell'Eurosistema che disciplinano la prestazione dei servizi che le BCN di livello 3 devono fornire.
7. I partecipanti informano la [inserire nome della BC] senza indebito ritardo di qualunque modifica relativa alla loro capacità giuridica e di qualunque modifica legislativa suscettibile di incidere su questioni coperte dal country opinion di cui al facsimile fornito all'appendice III.
8. La [inserire nome della BC] può richiedere in qualsiasi momento un aggiornamento o un rinnovo dei country opinion o capacity opinion di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere d) ed e).
9. I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un evento di default che li riguardi ovvero se sono soggetti a misure di prevenzione delle crisi o a misure di gestione delle crisi ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o di qualsiasi altra normativa applicabile equivalente.

*Articolo 12***Remunerazione dei conti**

1. I conti MCA, DCA e i sottoconti sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso di deposito, se inferiore, salvo che vengano impiegati per detenere uno dei seguenti:
 - a) riserve minime;
 - b) riserve in eccesso;
 - c) depositi delle amministrazioni pubbliche, come definiti all'articolo 2, punto 5), dell'indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

Nel caso delle riserve minime, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle riserve minime sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2531/98 ⁽³⁾ del Consiglio e dal regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Nel caso delle riserve in eccesso, il calcolo e il pagamento della remunerazione delle partecipazioni sono disciplinati dalla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ⁽⁴⁾.

Nel caso dei depositi delle amministrazioni pubbliche, la remunerazione delle partecipazioni è disciplinata dalle disposizioni relative a tali depositi delle amministrazioni pubbliche come stabilito all'articolo 4 dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).

2. I saldi overnight detenuti su un conto tecnico TIPS AS o su un conto tecnico RTGS AS per la procedura di regolamento AS di tipo D e i fondi di garanzia, compresi quelli detenuti su un conto del fondo di garanzia del sistema ancillare, sono remunerati al tasso sui depositi presso la banca centrale.

Articolo 13

Gestione dei conti

1. I partecipanti controllano e gestiscono la liquidità sui loro conti in linea con la giornata operativa di TARGET come stabilito all'appendice V ed effettuano la riconciliazione a livello di operazione almeno una volta al giorno. Tale obbligo può essere adempiuto tramite un soggetto designato di cui all'articolo 7.

2. Il partecipante si avvale degli strumenti forniti dalla [inserire nome della BC] ai fini della riconciliazione dei conti, in particolare l'estratto conto giornaliero messo a disposizione di ciascun partecipante. Tale obbligo può essere adempiuto tramite un soggetto designato di cui all'articolo 7.

3. I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] nel caso in cui si verifichi un disallineamento in relazione a uno dei loro conti.

Articolo 14

Riserve minime

1. Su richiesta di un partecipante soggetto all'obbligo di riserva minima, la [inserire nome della BC] contrassegna uno o più MCA o conti DCA appartenenti a tale partecipante in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] come detenuti ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva minima.

2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di riserva minima, ove applicabile al partecipante, si tiene conto della somma dei saldi di fine giornata di tutti i conti detenuti da tale partecipante presso [inserire nome della BC] e contrassegnati a tal fine.

Articolo 15

Importi del limite minimo e del limite massimo

1. Il partecipante può fissare importi minimi e massimi per i propri conti MCA o DCA.

2. Il partecipante può scegliere di ricevere una notifica in caso di superamento dell'importo minimo o massimo. Inoltre, per conti MCA o conti RTGS DCA, il partecipante può scegliere che il superamento determini un ordine di trasferimento di liquidità rule-based.

3. Il regolamento di un ordine di trasferimento di liquidità non determina un controllo sull'eventuale superamento dell'importo minimo o massimo.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

*Articolo 16***Gruppo di monitoraggio dei conti**

1. Un titolare di MCA può creare uno o più gruppi di monitoraggio dei conti allo scopo di monitorare la liquidità su più MCA o conti DCA e diventerà il capofila per qualsiasi gruppo di monitoraggio dei conti da esso creato.
2. Un partecipante può aggiungere a uno o più gruppi di monitoraggio dei conti uno qualsiasi dei suoi conti MCA o DCA aperti all'interno di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o di qualsiasi altro sistema componente di TARGET, diventando così membro di tale gruppo di monitoraggio dei conti. Un membro di un gruppo di monitoraggio dei conti può avviare la rimozione del proprio conto da tale gruppo di monitoraggio in qualsiasi momento. Un partecipante informa la parte capofila di un gruppo di monitoraggio dei conti prima di aggiungere un conto o di rimuoverlo da tale gruppo di monitoraggio.
3. Solo il capofila di un gruppo di monitoraggio dei conti è in grado di visualizzare i saldi di tutti i conti inclusi in tale gruppo di monitoraggio dei conti.
4. Il capofila può cancellare il gruppo di monitoraggio dei conti e informa gli altri membri del gruppo di monitoraggio dei conti prima di tale cancellazione.

*Articolo 17***Accettazione e rigetto degli ordini di pagamento**

1. Gli ordini di trasferimento di contante immessi dai partecipanti si considerano accettati dalla [inserire nome della BC] se:
 - a) Il messaggio di trasferimento è conforme ai requisiti tecnici di TARGET descritti nell'appendice I;
 - b) il messaggio è conforme alle regole e alle condizioni di formattazione descritte nell'appendice I;
 - c) il messaggio supera il controllo di doppia immissione descritto nell'appendice I;
 - d) nei casi in cui un ordinante sia stato sospeso riguardo all'addebito dei propri conti o un beneficiario sia stato sospeso riguardo all'accredito dei propri conti, sia stato ottenuto il consenso esplicito della BC del partecipante sospeso;
 - e) nei casi in cui l'ordine di trasferimento di contante è effettuato nell'ambito di una procedura di regolamento RTGS AS, il conto del partecipante è incluso nel settlement bank account group richiesto da tale sistema ancillare di cui alla parte VI, articolo 1, paragrafo 7; e
 - f) nel caso di regolamento tra sistemi nell'ambito delle procedure di regolamento RTGS AS, il sistema ancillare interessato fa parte di un accordo di regolamento tra sistemi ai sensi della parte VI, articolo 9.
2. La [inserire nome della BC] respinge immediatamente qualsiasi ordine di trasferimento di contante che non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. La [inserire nome della BC] informa il partecipante di qualunque rigetto di ordini di trasferimento di contante, come specificato nell'appendice I.

*Articolo 18***Immissione degli ordini di trasferimento di contante nel sistema e loro irrevocabilità**

1. Ai fini della prima frase dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE e della [inserire estremi della legge nazionale di attuazione di tali articoli della direttiva 98/26/CE]:
 - a) tutti gli ordini di trasferimento di contante, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del presente paragrafo, sono considerati inseriti in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] e irrevocabili al momento dell'addebito del conto TARGET del partecipante interessato;
 - b) gli ordini di pagamento istantaneo sono considerati immessi in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] e sono irrevocabili nel momento in cui i relativi fondi sul conto TIPS DCA del partecipante o sul suo conto tecnico TIPS AS sono riservati;

- c) nel caso di operazioni regolate con conto T2S DCA e soggette all'abbinamento di due ordini di trasferimento distinti:
- i) tali ordini di trasferimento, eccetto quanto disposto al punto ii) del presente sotto-paragrafo, sono considerati come immessi in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S dalla piattaforma T2S e irrevocabili nel momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (abbinato) sulla piattaforma T2S;
 - ii) per le operazioni in cui è coinvolto un CSD partecipante che abbia un componente di matching separato per cui gli ordini di trasferimento sono inviati direttamente a tale CSD partecipante per essere abbinati nel suo componente di matching separato, gli ordini di trasferimento sono considerati come immessi in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] al momento in cui sono stati dichiarati conformi alle norme tecniche di T2S da tale CSD partecipante, e irrevocabili dal momento in cui all'operazione è stato attribuito lo status di «matched» (abbinata) sulla piattaforma T2S. Un elenco dei CSD partecipanti di cui al presente punto ii) è disponibile sul sito internet della BCE;
- d) gli ordini di trasferimento di contante in relazione alle procedure di regolamento RTGS AS si considerano inseriti nel sistema componente TARGET del conto da addebitare al momento in cui sono accettati da tale sistema componente di TARGET e irrevocabili in quel momento.
2. Le disposizioni di cui al sottoparagrafo 1 non incidono sulle regole dei sistemi ancillari che stabiliscono il momento di immissione nel sistema ancillare e/o di irrevocabilità degli ordini di trasferimento immessi in esso in un momento precedente a quello di immissione dei rispettivi ordini di trasferimento nel sistema componente di TARGET interessato.
3. Gli ordini di trasferimento di contante inclusi in un algoritmo non possono essere revocati durante il periodo in cui l'algoritmo è in corso.

Articolo 19

Procedure di business continuity e di contingency

1. Nel caso in cui si verifichi un evento esterno di natura straordinaria o ogni altro evento che infici le operazioni sui conti TARGET, si applicano le procedure di business continuity e di contingency descritte nell'appendice IV.
2. In circostanze eccezionali la giornata operativa di TARGET può essere modificata, nel qual caso i partecipanti saranno informati da [inserire nome della BC].
3. In circostanze eccezionali, un sistema ancillare può chiedere a [inserire nome della BC] di modificare la giornata operativa di TARGET.
4. L'Eurosistema fornisce una Contingency Solution da utilizzare nel caso dovesse verificarsi uno degli eventi descritti nel paragrafo 1. La connessione e l'utilizzo della Contingency Solution sono obbligatori per i partecipanti considerati critici da [inserire nome della BC] e per i partecipanti che regolano operazioni molto critiche come stabilito nell'appendice IV. Gli altri partecipanti possono, su richiesta, connettersi alla Contingency Solution.

Articolo 20

Requisiti di sicurezza

1. I partecipanti pongono in essere controlli di sicurezza adeguati a proteggere i propri sistemi dall'accesso e dall'uso non autorizzati. I partecipanti sono responsabili in via esclusiva dell'adeguata protezione della riservatezza, integrità e disponibilità dei propri sistemi.
2. I partecipanti informano immediatamente la [inserire nome della BC] di qualunque incidente che danneggi la sicurezza della propria infrastruttura tecnica e, se del caso, di incidenti che danneggino la sicurezza dell'infrastruttura tecnica di terzi fornitori. La [inserire nome della BC] può richiedere ulteriori informazioni riguardanti l'incidente e, se necessario, richiede che il partecipante adotti misure adeguate a evitare il ripetersi di un evento del genere.

3. La [inserire nome della BC] può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi, in particolare per quanto riguarda la cyber security o la lotta contro le frodi, in capo a tutti i partecipanti e/o ai partecipanti considerati critici dalla [inserire nome della BC].

4. I partecipanti forniscono alla [inserire nome della BC]: i) accesso permanente alla loro attestazione di adesione ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) del fornitore dei servizi di rete (NSP) selezionato e ii) su base annuale, la dichiarazione di autocertificazione per TARGET come richiesta per le tipologie di conto che detengono e come pubblicata sul sito internet della [inserire nome della BC] e sul sito internet della BCE in inglese.

5. La [inserire nome della BC] valuta la dichiarazione o le dichiarazioni di autocertificazione del partecipante relative al livello di conformità del partecipante a ciascuno dei requisiti inclusi nei requisiti per l'autocertificazione relativi a TARGET. Tali requisiti sono elencati nell'appendice VII.

6. Il livello di conformità del partecipante dei requisiti di autocertificazione relativi a TARGET è classificato come segue, in ordine crescente di gravità: «piena conformità», «non conformità lieve», o «non conformità grave». Trovano applicazione i seguenti criteri: la piena conformità è raggiunta quando i partecipanti soddisfano il 100 % dei requisiti; la non conformità lieve si verifica quando un partecipante soddisfa meno del 100 % ma almeno il 66 % dei requisiti e la non conformità grave quando un partecipante soddisfa meno del 66 % dei requisiti. Se un partecipante dimostra che un determinato requisito non è applicabile nei suoi confronti, lo si considera conforme al rispettivo requisito ai fini della categorizzazione. Un partecipante che non riesca a raggiungere la «piena conformità» presenta un piano d'azione in cui dimostra come intende conseguire la piena conformità. La [inserire nome della BC] informa le competenti autorità di vigilanza della classificazione di tale partecipante rispetto alla conformità ai requisiti.

7. Se il partecipante rifiuta di concedere accesso permanente all'attestazione della sua conformità ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dell'NSP prescelto ovvero non fornisce l'autocertificazione di TARGET, il livello di conformità del partecipante è classificato come «non conformità grave».

8. La [inserire nome della BC] rivaluta nuovamente la conformità dei partecipanti su base annuale.

9. La [inserire nome della BC] può imporre le seguenti misure correttive ai partecipanti il cui livello di conformità sia stato valutato come non conformità lieve o grave, in ordine crescente di gravità:

- a) monitoraggio rafforzato: il partecipante presenta alla [inserire nome della BC] una relazione mensile, firmata da un alto dirigente, sui progressi compiuti nel fronteggiare la non conformità. Il partecipante è inoltre tenuto a pagare una penalità mensile di 1 000 EUR per ciascun conto interessato. Tale misura correttiva può essere imposta nel caso in cui il partecipante riceva una seconda valutazione consecutiva di non conformità lieve o una valutazione di non conformità grave;
- b) sospensione: la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] può essere sospesa nelle circostanze descritte all'articolo 25, paragrafo 2, lettere b) e/o c). In deroga all'articolo 25, al partecipante viene concesso un preavviso di tre mesi prima di tale sospensione. Il partecipante è tenuto a pagare una penalità mensile di 2 000 euro per ciascun conto sospeso. Tale misura correttiva può essere imposta nel caso in cui il partecipante riceva una seconda valutazione consecutiva di non conformità grave;
- c) cessazione: la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] può essere fatta cessare nelle circostanze descritte all'articolo 25, paragrafo 2, lettere b) e/o c). In deroga all'articolo 25, al partecipante viene concesso un preavviso di tre mesi. Il partecipante è tenuto a pagare una penale aggiuntiva di 1 000 EUR per ciascun conto chiuso. Tale misura correttiva può essere imposta se il partecipante non ha rimediato alla non conformità grave in modo ritenuto soddisfacente da [inserire nome della BC] a seguito di tre mesi di sospensione.

10. I partecipanti che consentono a terzi l'accesso al proprio conto TARGET come stabilito dall'articolo 7, e i partecipanti che hanno registrato i propri titolari di addressable BIC come disposto alla parte III, articolo 2, devono affrontare il rischio derivante da tale accesso in conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti ai paragrafi da 1 a 9.

*Articolo 21***Meccanismo d'indennizzo**

Se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET, un ordine di trasferimento di contante non può essere regolato nella medesima giornata lavorativa in cui è stato accettato, la [inserire nome della BC] offre di indennizzare i partecipanti interessati, in conformità alla speciale procedura prevista nell'appendice II.

*Articolo 22***Regime di responsabilità**

1. Nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dalle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] e i partecipanti sono tenuti a osservare reciprocamente, nei limiti della ragionevolezza, un generale dovere di diligenza.
2. La [inserire nome della BC] è responsabile nei confronti dei propri partecipanti nei casi di frode (che include ma non è limitata alla condotta dolosa) o colpa grave, per qualunque perdita derivante dall'operatività di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]. Nei casi di colpa ordinaria, la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata ai danni diretti causati al partecipante, vale a dire l'ammontare dell'operazione in questione e/o la perdita dei relativi interessi, escluso qualunque danno indiretto.
3. La [inserire nome della BC] non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica (inclusi a titolo meramente esemplificativo l'infrastruttura informatica della [inserire nome della BC], programmi, dati, applicazioni o reti), se tale malfunzionamento o guasto si verifica nonostante la [inserire nome della BC] abbia adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie a proteggere l'infrastruttura da malfunzionamenti o guasti nonché a eliminare le conseguenze che ne sono derivate (tali misure comprendono, a titolo meramente esemplificativo, l'avvio e il completamento delle procedure di business continuity e di contingency di cui all'appendice IV).
4. La [inserire nome della BC] non è responsabile:
 - a) nei limiti in cui il danno è causato dal partecipante; o
 - b) se il danno deriva da eventi esterni che sfuggono al controllo che la [inserire nome della BC] può ragionevolmente esercitare (forza maggiore).
5. Fermo restando quanto previsto dalle [inserire le disposizioni nazionali applicabili], i paragrafi da 1 a 4 si applicano nei limiti in cui la responsabilità della [inserire nome della BC] possa essere esclusa.
6. La [inserire nome della BC] e i partecipanti adottano tutte le misure ragionevoli e praticabili per limitare i danni o le perdite di cui al presente articolo.
7. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Condizioni, la [inserire nome della BC] può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, se ciò risulta necessario per adempiere gli obblighi della [inserire nome della BC] o rappresenta una prassi standard di mercato. L'obbligo della [inserire nome della BC] è limitato all'accuratezza nella selezione di tali terzi e nell'affidamento dell'incarico loro attribuito e la responsabilità della [inserire nome della BC] è limitata in modo corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, le BCN di livello 3 non sono considerate terzi.

*Articolo 23***Regime probatorio**

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti Condizioni, tutti i trasferimenti di contante e i messaggi correlati quali le conferme di addebito o accredito o gli estratti-conto, tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti, sono effettuati per il tramite dell'NSP pertinente.
2. Le registrazioni in forma elettronica o scritta dei messaggi conservate dalla [inserire nome della BC] o dall'NSP pertinente sono accettate quale mezzo di prova dei pagamenti effettuati attraverso la [inserire nome della BC]. La versione memorizzata o stampata del messaggio originale del NSP pertinente è accettata quale mezzo di prova, a prescindere dalla forma del messaggio originale.

3. In caso di guasto della connessione all'NSP, il partecipante ricorre a mezzi alternativi di trasmissione dei messaggi come concordati con [inserire nome della BC]. In tali casi, la versione memorizzata o stampata del messaggio prodotta dalla [inserire nome della BC] ha lo stesso valore probatorio del messaggio originale, a prescindere dalla sua forma.
4. La [inserire nome della BC] conserva registrazioni complete degli ordini di trasferimento di contante immessi e dei pagamenti ricevuti dai partecipanti per un periodo di [inserire il periodo richiesto in base alla legge applicabile] dal momento in cui tali ordini di trasferimento di contante sono immessi e i pagamenti sono ricevuti, a condizione che tali registrazioni complete coprano un periodo minimo di cinque anni per ogni partecipante a TARGET che sia soggetto a vigilanza continua in ragione delle misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri, o un periodo più lungo se ciò è richiesto da specifici regolamenti.
5. I libri contabili e i registri della [inserire nome della BC] sono accettati come mezzo di prova di qualunque obbligo dei partecipanti e di qualunque fatto ed evento su cui le parti facciano affidamento.

Articolo 24

Durata e cessazione ordinaria della partecipazione e chiusura dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è a tempo indeterminato.
2. Un partecipante può recedere da uno qualsiasi dei seguenti rapporti in qualunque momento dandone un preavviso di 14 giornate lavorative, salvo che abbia concordato con la [inserire nome della BC] un preavviso di durata inferiore:
 - a) l'intera partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese];
 - b) uno o più dei suoi conti DCA, conti tecnici RTGS AS e/o conti tecnici TIPS AS ;
 - c) uno o più dei suoi MCA, purché il partecipante continui a rispettare le disposizioni dell'articolo 5.
3. La [inserire nome della BC] può recedere da uno qualsiasi dei seguenti rapporti in qualunque momento dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel partecipante un preavviso di durata diversa:
 - a) l'intera partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese];
 - b) uno o più conti DCA, conti tecnici RTGS AS o conti tecnici TIPS AS del partecipante;
 - c) uno o più degli MCA di un partecipante, a condizione che il partecipante continui a detenere almeno un MCA.
4. A seguito della cessazione della partecipazione, gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 28 rimangono in vigore per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data della cessazione.
5. Al momento della cessazione della partecipazione, la [inserire nome della BC] chiude tutti i conti TARGET del partecipante interessato in conformità all'articolo 26.

Articolo 25

Sospensione e cessazione straordinaria della partecipazione

1. La partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] cessa con effetto immediato e senza preavviso ovvero è sospesa se si verifica uno dei seguenti eventi di default:
 - a) l'apertura di procedure d'insolvenza; e/o
 - b) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 4.

Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di misure di prevenzione delle crisi o di gestione delle crisi nell'accezione di cui alla direttiva 2014/59/UE nei confronti di un partecipante non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

2. La [inserire nome della BC] può decidere di disporre la cessazione senza preavviso o la sospensione della partecipazione del partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] se:
- a) si verificano uno o più eventi di default (diversi da quelli di cui al paragrafo 1);
 - b) il partecipante compie una grave violazione di una qualsiasi delle presenti Condizioni;
 - c) il partecipante non adempie uno qualsiasi degli obblighi assunti nei confronti della [inserire nome della BC];
 - d) il partecipante cessa di avere un accordo valido con un NSP per la fornitura della necessaria connessione a TARGET;
 - e) si verifica qualunque altro evento riguardante il partecipante che, a giudizio della [inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET, ovvero potrebbe pregiudicare lo svolgimento da parte della [inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel [fare riferimento al diritto nazionale pertinente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ovvero presenti rischi in base a motivi prudenziali;
 - f) una BCN dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso del partecipante al credito infragiornaliero, inclusa l'autocollateralizzazione, in virtù della parte II, articolo 13; e/o
 - g) il partecipante è escluso da, o cessa comunque di essere membro di uno dei gruppi chiusi di utenti (Closed Group of Users, CGU) dell'NSP.
3. Nell'esercizio del potere discrezionale di cui al paragrafo 2, la [inserire nome della BC] tiene conto, fra le altre cose, della gravità dell'evento di default o degli eventi menzionati alle lettere da a) a c) del paragrafo 2.
4. Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET [inserire il riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa senza indebito ritardo di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio broadcast o se questo non è disponibile, mediante qualunque altro mezzo di comunicazione adeguato, il rispettivo partecipante, le altre BC e gli altri partecipanti in tutti i sistemi componenti di TARGET. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del rispettivo partecipante.
5. Una volta che un messaggio emesso ai sensi del paragrafo 4 sia stato ricevuto dai partecipanti, questi si intendono a conoscenza della cessazione/sospensione della partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET. Restano a carico dei partecipanti le eventuali conseguenze derivanti dall'immissione di un ordine di trasferimento di contante a favore di partecipanti la cui partecipazione sia stata sospesa o risolta, se tale ordine di trasferimento di contante è stato immesso in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] dopo la ricezione del messaggio.

Articolo 26

Chiusura dei conti TARGET da parte di [inserire il nome della BC] al momento della cessazione della partecipazione

Al momento della cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] ai sensi degli articoli 24 o 25, la [inserire nome della BC] chiude i conti TARGET del partecipante interessato, dopo aver regolato o respinto qualsiasi ordine di trasferimento di contante in lista d'attesa ed essersi avvalsa dei suoi diritti di pegno e di compensazione ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 27

Diritti di pegno e compensazione della [inserire nome della BC]

1. [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un diritto di pegno sui saldi a credito presenti e futuri dei conti TARGET dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]
- a) [Inserire se applicabile: I crediti presenti e futuri di un partecipante nei confronti della [inserire nome della BC] derivanti dal saldo a credito sul conto TARGET sono ceduti in garanzia, a titolo fiduciario, alla [inserire nome della BC] a copertura di qualunque credito presente e futuro della [inserire nome della BC] nei confronti del partecipante derivante da [inserire riferimento all'accordo che attua le presenti Condizioni]. Tali garanzie sono costituite per effetto del mero accredito dei fondi sui conti TARGET del partecipante.]

b) [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] è titolare di un floating charge sui saldi a credito presenti e futuri dei conti TARGET dei partecipanti, che pertanto garantiscono qualunque credito attuale e futuro derivante dal rapporto giuridico che intercorre tra le parti.]

2. [Inserire se applicabile: La [inserire nome della BC] ha il diritto di cui al paragrafo 1 anche se i propri crediti sono condizionati o non ancora esigibili.]

3. [Inserire se applicabile: Il partecipante, agendo in qualità di titolare di un conto TARGET, riconosce la costituzione di un pegno a favore della [inserire nome della BC], presso la quale quel conto è stato aperto; tale riconoscimento vale come consegna alla [inserire nome della BC] dei beni costituiti in pegno, ai sensi della legge [inserire la relativa qualificazione nazionale]. Qualunque somma versata su un conto TARGET il cui saldo sia costituito in pegno, per il solo fatto di essere versata, è vincolata irrevocabilmente e senza alcun limite, a garanzia del pieno adempimento degli obblighi del partecipante].

4. Al verificarsi di:

a) un evento di default previsto all'articolo 25, paragrafo 1; o

b) qualunque altro evento di default o evento previsto all'articolo 25, paragrafo 2, che ha condotto alla cessazione o alla sospensione della partecipazione del partecipante, nonostante l'avvio di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante e nonostante ogni cessione, sequestro di qualsiasi natura o atto di disposizione dei diritti del partecipante, o ad essi relativo,

tutti gli obblighi del partecipante divengono automaticamente e immediatamente esigibili, senza preavviso e senza la necessità di un'approvazione preliminare da parte di alcuna autorità. Inoltre, i debiti reciproci del partecipante e della [inserire nome della BC] sono automaticamente compensati fra loro e la parte in debito per l'importo maggiore corrisponde all'altra la differenza tra gli importi rispettivamente dovuti.

5. La [inserire nome della BC] dà prontamente avviso al partecipante di qualunque compensazione operata ai sensi del paragrafo 4 una volta che tale compensazione ha avuto luogo.

6. La [inserire nome della BC] può, senza preavviso, addebitare sul conto PM di ogni partecipante qualunque somma da questi dovuta alla [inserire nome della BC] in dipendenza del rapporto giuridico tra di essi intercorrente.

7. Le disposizioni del presente articolo non fanno sorgere alcun diritto, pegno, addebito del credito o compensazione rispetto ai seguenti conti TARGET utilizzati dal sistema ancillare:

a) conti TARGET utilizzati conformemente alle procedure di regolamento AS di cui alla parte VI o alla parte VII;

b) conti TARGET detenuti da sistema ancillare ai sensi delle parti da II a V, quando i fondi detenuti su tali conti non appartengono al sistema ancillare ma sono detenuti per conto dei loro clienti o sono utilizzati per regolare ordini di trasferimento di contante per conto dei loro clienti.

Articolo 28

Riservatezza

1. La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni sensibili o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo riferibili al partecipante, ai partecipanti appartenenti allo stesso gruppo o ai clienti del partecipante, salvo che il partecipante o il suo cliente abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].

2. In deroga al paragrafo 1, il partecipante acconsente che le informazioni in merito alle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 25 non siano considerate riservate.

3. In deroga al paragrafo 1, il partecipante accetta che la [inserire nome della BC] possa comunicare informazioni relative ai pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo riguardanti il partecipante, i partecipanti allo stesso gruppo bancario o i clienti del partecipante, ottenuti nel corso del funzionamento di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] a:

- a) altre BC o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese], nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET o per il monitoraggio dell'esposizione del partecipante o del suo gruppo bancario;
 - b) altre BC al fine di condurre le analisi necessarie per operazioni di mercato, funzioni di politica monetaria, stabilità finanziaria o integrazione finanziaria; ovvero
 - c) autorità di vigilanza, risoluzione e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, incluse le BC, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche,
- e a condizione che tale comunicazione non sia in conflitto con la normativa applicabile.

4. La [inserire nome della BC] non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali della comunicazione effettuata in conformità al paragrafo 3.

5. In deroga al paragrafo 1, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, il partecipante o i suoi clienti, la [inserire nome della BC] può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che riguardano il partecipante o i suoi clienti, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali tali informazioni sono comunicate.

6. Le informazioni riguardanti l'attività di TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] alle quali i partecipanti hanno avuto accesso, possono essere utilizzate solo per i fini previsti dalle presenti Condizioni. I partecipanti tengono tali informazioni riservate, salvo che la [inserire nome della BC] abbia esplicitamente dato il proprio consenso scritto alla rivelazione. I partecipanti assicurano che qualunque terzo al quale essi appaltino, deleghino o assegnino in subappalto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui alle presenti Condizioni, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

7. La [inserire nome della BC] è autorizzata, per il regolamento degli ordini di trasferimento di contante, ad elaborare e trasferire i dati necessari all'NSP.

Articolo 29

Tutela dei dati, prevenzione del riciclaggio di denaro, misure amministrative o restrittive e questioni connesse

1. I partecipanti si presumono a conoscenza di tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di tutela dei dati personali, sono tenuti ad adempierli e ad essere in grado di dimostrare tale adempimento alle pertinenti autorità competenti. Essi si presumono a conoscenza di tutti gli obblighi a loro carico in relazione alla legislazione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, attività nucleari proliferation-sensitive e sviluppo dei sistemi di consegna delle armi nucleari, con particolare riferimento all'adozione di misure appropriate relative a qualunque pagamento addebitato o accreditato sui rispettivi conti TARGET e sono tenuti ad adempiere a tali obblighi. I partecipanti sono tenuti a garantire di essere informati sulle regole concernenti il recupero dei dati adottate dall'NSP prima di instaurare un rapporto contrattuale con tale NSP.

2. I partecipanti autorizzano la [inserire nome della BC] ad acquisire informazioni sul loro conto da qualunque autorità finanziaria o di vigilanza, o che sovrintende alle negoziazioni, sia essa nazionale o estera, se tali informazioni sono necessarie per la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].

3. I partecipanti, laddove agiscano in qualità di fornitori di servizi di pagamento di un ordinante o di un beneficiario, osservano gli obblighi derivanti da misure amministrative o restrittive imposte ai sensi dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato a cui sono soggetti, anche con riferimento alla notifica e/o all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente relativamente all'elaborazione delle operazioni. Inoltre:

- a) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che è ordinante:
 - i) il partecipante effettua la notifica o ottiene il consenso per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato la notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione;

- ii) il partecipante non immette in TARGET alcun ordine di trasferimento di contante per il trasferimento di fondi su un conto detenuto da un soggetto diverso dal partecipante finché non ha ottenuto conferma dalla [inserire nome della BC] che la notifica dovuta è stata effettuata o l'autorizzazione è stata ottenuta dal fornitore di servizi di pagamento del beneficiario o per suo conto;
- b) qualora la [inserire nome della BC] sia il fornitore di servizi di pagamento di un partecipante che sia beneficiario, il partecipante effettua la notifica o ottiene l'autorizzazione per conto della banca centrale cui è primariamente richiesto di effettuare la notifica o ottenere l'autorizzazione e fornisce alla [inserire nome della BC] la prova di aver effettuato una notifica o di aver ricevuto l'autorizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «fornitore di servizi di pagamento», «ordinante» e «beneficiario» hanno il significato loro attribuito nelle misure amministrative o restrittive in vigore.

Articolo 30

Comunicazioni

1. Salvo che sia altrimenti disposto nelle presenti Condizioni, tutte le comunicazioni richieste o consentite dalle presenti Condizioni sono inviate per raccomandata, [se del caso: telefax] o altri mezzi elettronici se concordato bilateralmente o con qualunque altro mezzo in forma scritta. Le comunicazioni dirette alla [inserire nome della BC] sono inviate al capo del [inserire nome del dipartimento del sistema dei pagamenti o unità competente della BC] della [inserire nome della BC], [includere indirizzo della BC] o al [inserire l'indirizzo BIC della BC] o a [inserire gli altri mezzi elettronici concordati bilateralmente]. Le comunicazioni dirette al partecipante sono inviate all'indirizzo [se del caso, numero di telefax] ovvero al suo indirizzo BIC, così come comunicati di volta in volta dal partecipante alla [inserire nome della BC].
2. Per dimostrare che una comunicazione è stata inviata, è sufficiente dimostrare che la comunicazione è stata inviata fisicamente o per via elettronica al destinatario interessato.
3. Tutte le comunicazioni sono effettuate in [inserire la lingua nazionale pertinente e/o «inglese»].
4. I partecipanti sono vincolati da tutti i formulari e documenti della [inserire nome della BC] che i partecipanti hanno compilato e sottoscritto, inclusi a titolo esemplificativo i moduli di raccolta dei dati di riferimento, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), e le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, che sono stati presentati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che la [inserire nome della BC] ritiene ragionevolmente di aver ricevuto dai partecipanti, dai loro dipendenti o delegati.

Articolo 31

Rapporto contrattuale con un NSP

1. Al fine di inviare o ricevere da TARGET istruzioni e messaggi, i partecipanti:
 - a) concludono un contratto con un NSP nell'ambito del contratto di concessione con tale NSP al fine di stabilire una connessione tecnica a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]; o
 - b) si collegano tramite un altro soggetto che abbia stipulato un contratto con un NSP nell'ambito del contratto di concessione con tale NSP.
2. Il rapporto giuridico tra un partecipante e l'NSP è disciplinato esclusivamente dai termini e dalle condizioni del contratto concluso tra loro.
3. I servizi che l'NSP deve fornire non fanno parte dei servizi che devono essere offerti dalla [inserire nome della BC] con riguardo a TARGET.

4. La [inserire nome della BC] non è responsabile per gli atti, errori od omissioni dell'NSP (inclusi quelli dei suoi amministratori, del suo personale e suoi subappaltatori), o per qualunque atto, errore od omissione delle parti terze selezionate dai partecipanti per accedere alla rete dell'NSP.

Articolo 32

Procedura di modifica

La [inserire nome della BC] può in qualunque momento modificare unilateralmente le presenti Condizioni, comprese le appendici. Le modifiche alle presenti Condizioni, comprese le appendici, sono rese note mediante [inserire il relativo mezzo di comunicazione]. Le modifiche si intendono accettate salvo che il partecipante vi si opponga espressamente entro 14 giorni dal momento in cui è stato informato di tali modifiche. Nel caso in cui un partecipante si opponga alla modifica, la [inserire nome della BC] può far cessare immediatamente la partecipazione di quel partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] e chiudere i suoi conti TARGET.

Articolo 33

Diritti dei terzi

1. Tutti i diritti, interessi, obblighi, responsabilità o pretese derivanti dalle o relativi alle presenti Condizioni non possono essere trasferiti, costituiti in pegno o ceduti dai partecipanti a terzi senza il consenso scritto della [inserire nome della BC].
2. Le presenti Condizioni non creano diritti a favore od obblighi a carico di qualunque soggetto diverso dalla [inserire nome della BC] e dai partecipanti a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].

Articolo 34

Legge applicabile, giurisdizione e luogo dell'adempimento

1. Il rapporto bilaterale che intercorre tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è soggetto alla legge [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese].
2. Fatta salva la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, qualunque controversia che derivi da una questione riguardante il rapporto di cui al paragrafo 1 è di competenza esclusiva dei tribunali competenti di [inserire il luogo in cui ha sede la BC].
3. Il luogo dell'adempimento relativo al rapporto giuridico che intercorre tra la [inserire riferimento alla BC] e i partecipanti è [inserire il luogo in cui ha sede della BC].

Articolo 35

Scindibilità

L'invalidità di alcuna delle previsioni contenute nelle presenti Condizioni non pregiudica l'applicabilità di tutte le altre disposizioni delle Condizioni stesse.

Articolo 36

Entrata in vigore e cogenza

1. Le presenti Condizioni hanno effetto a partire da [inserire data].
2. [Inserire, se del caso, ai sensi del pertinente diritto nazionale: Con la richiesta di partecipare a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], i partecipanti richiedenti automaticamente accettano le presenti Condizioni tra loro e nei confronti della [inserire nome della BC].]

PARTE II

Termini e condizioni speciali per i conti in contanti principali (main cash accounts, MCA)

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto MCA

1. La [inserire nome della BC] apre e gestisce almeno un conto MCA per ciascun partecipante, tranne nel caso in cui il partecipante sia un sistema ancillare che utilizza solo procedure di regolamento RTGS o TIPS AS, nel qual caso l'uso di un conto MCA è a discrezione del sistema ancillare.
2. Ai fini del regolamento delle operazioni di politica monetaria di cui al [inserire riferimento alle Caratteristiche generali] e del regolamento degli interessi derivanti da tali operazioni, il partecipante designa un conto MCA primario detenuto con [inserire nome della BC].
3. Il conto MCA primario designato a norma del paragrafo 2 è utilizzato anche per i seguenti scopi:
 - a) remunerazione di cui alla parte I, articolo 12, a meno che il partecipante non abbia designato un altro partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] a tal fine;
 - b) la concessione di credito infragiornaliero, se del caso.
4. L'eventuale saldo negativo di un conto MCA primario non è inferiore alla linea di credito (se concessa). Non vi è alcun saldo debitorio su un conto MCA che non sia un conto MCA primario.

Articolo 2

Comovimentazione di un MCA

1. Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] consente che un conto MCA detenuto da tale titolare di conto MCA sia comovimentato da uno dei seguenti soggetti:
 - a) un altro titolare di conto MCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese];
 - b) un titolare di conto MCA in un altro sistema componente di TARGET;
 - c) [[inserire nome della BC] se applicabile].

Se il titolare di conto MCA è titolare di più di un conto MCA, ogni conto MCA detenuto può essere gestito congiuntamente da un diverso comovimentatore.

In relazione a un conto MCA che comovimenta, il comovimentatore ha gli stessi diritti e privilegi di cui gode in relazione al proprio conto MCA.

2. Il titolare di conto MCA fornisce alla [inserire nome della BC] la prova del consenso a che il comovimentatore agisca in tale veste. [Da includere se si utilizza il punto 1, lettera c)] — Tale prova del consenso ad agire non è richiesta se il comovimentatore è [inserire nome della BC].
3. Un titolare di conto MCA che agisce in qualità di comovimentatore deve adempiere agli obblighi del titolare del conto MCA comovimentato ai sensi della parte I, articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della parte I, articolo 10, paragrafo 4, e della parte I, articolo 31, paragrafo 1.
4. Il titolare di un conto MCA comovimentato adempie agli obblighi di un partecipante ai sensi della parte I e della parte II rispetto al conto MCA comovimentato. Nel caso in cui il titolare di un conto MCA non abbia una connessione tecnica diretta con TARGET, la parte I, articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la parte I, articolo 10, paragrafo 4, e la parte I, articolo 31, paragrafo 1, non si applicano.
5. La parte I, articolo 7 si applica a un titolare di conto MCA che designi un soggetto affinché agisca come comovimentatore del conto MCA di un titolare di conto MCA a norma del presente articolo.
6. Il titolare di un conto MCA deve [immediatamente] notificare alla [inserire nome della BC] se il comovimentatore cessa di agire o l'accordo di comovimentazione tra il titolare di conto MCA e il comovimentatore è risolto.

*Articolo 3***Liquidity transfer group (gruppo di trasferimento di liquidità) MCA**

1. Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] crea un gruppo di trasferimento di liquidità MCA, al fine di consentire l'elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da conto MCA a conto MCA.
2. Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] aggiunge o cancella uno dei conti MCA di un titolare di conto MCA da un gruppo di trasferimento di liquidità esistente creato in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o da un altro sistema componente di TARGET. Il titolare di un conto MCA informa tutti gli altri titolari di conti MCA di tale gruppo di trasferimento di liquidità MCA prima di presentare tale richiesta.

*Articolo 4***Operazioni elaborate tramite un conto MCA**

1. Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto MCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) operazioni della banca centrale;
 - b) ordini di trasferimento di liquidità da e verso conti di deposito overnight aperti da [inserire nome della BC] a nome del partecipante;
 - c) ordini di trasferimento di liquidità verso un altro conto MCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità MCA;
 - d) ordini di trasferimento di liquidità a un conto T2S DCA, TIPS DCA o RTGS DCA, o a un sottoconto di essi.
2. La seguente operazione può essere elaborata tramite un conto MCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) [inserire se richiesto [ordini di trasferimento di contante risultanti da depositi e prelievi di banconote.]]

*Articolo 5***Ordini di trasferimento di liquidità**

1. Il titolare di un conto MCA può presentare un ordine di trasferimento di liquidità come uno dei seguenti:
 - a) un ordine immediato di trasferimento di liquidità, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione immediata;
 - b) un ordine di trasferimento di liquidità permanente, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione periodica del trasferimento di un determinato importo al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa;

*Articolo 6***Ordini di trasferimento di liquidità rule-based**

1. Il titolare di conto MCA può stabilire un importo minimo e/o un importo massimo per il suo conto MCA.
2. Stabilendo un limite massimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento, il limite massimo è superato, il titolare di conto MCA dà istruzioni a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accredita un conto RTGS DCA o un altro conto MCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità MCA designato da tale titolare di conto MCA. Il conto RTGS DCA o l'MCA accreditato può essere in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente TARGET.
3. Stabilendo un limite minimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento, il limite minimo è superato, viene avviato un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che addebita un conto RTGS DCA o un altro conto MCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità di MCA designato da tale titolare di conto MCA. Il conto RTGS DCA o il conto MCA addebitato può essere in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente TARGET. Il titolare del conto RTGS DCA o MCA da addebitare deve autorizzare l'addebito del proprio conto nel presente modo.

4. Un titolare di conto MCA può autorizzare l'addebito del proprio conto MCA nel caso in cui un limite minimo sia superato in uno o più conti RTGS DCA o MCA specificati all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET. Autorizzando l'addebito sul proprio conto, il titolare di un conto MCA dà istruzione a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accrediti il conto o i conti RTGS DCA o MCA in caso di violazione del limite minimo.

5. Un titolare di conto MCA può autorizzare l'addebito del proprio conto MCA nel caso in cui non vi sia liquidità sufficiente su un conto RTGS DCA designato ai fini degli ordini di trasferimento automatico di liquidità ai sensi della parte III, articolo 1, paragrafi 5 e 6, per regolare ordini di pagamento urgenti, ordini di trasferimento AS o ordini di pagamento ad alta priorità. Autorizzando l'addebito sul proprio conto, il titolare di un conto MCA dà istruzione a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accrediti il conto o i conti RTGS DCA o MCA.

Articolo 7

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante

1. Gli ordini di trasferimento di contante, una volta accettati, regolano immediatamente, a condizione che vi sia liquidità disponibile sul conto MCA dell'ordinante,
2. Nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti su un conto MCA per effettuare il regolamento, si applica la norma pertinente di cui alle lettere da a) ad e) [a seconda del tipo di ordine di trasferimento di contante].
 - a) Ordine di pagamento su conto MCA: l'istruzione è respinta se è avviata dalla [inserire nome della BC] e provocherebbe sia una modifica della linea di credito infragiornaliero del partecipante sia un corrispondente addebito o credito del suo conto MCA. Tutte le altre istruzioni sono poste in lista d'attesa.
 - b) Ordine di trasferimento immediato di liquidità: l'ordine è respinto senza regolamento parziale o eventuale ulteriore tentativo di regolamento.
 - c) Ordine di trasferimento di liquidità permanente: l'ordine è regolato in parte senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.
 - d) Ordine di trasferimento di liquidità rule-based: l'ordine è regolato in parte senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.
 - e) Ordine di trasferimento di liquidità verso un conto di deposito overnight: l'ordine è respinto senza regolamento parziale o eventuale ulteriore tentativo di regolamento.
3. Tutti gli ordini di trasferimento di contante nella lista d'attesa sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.
4. Gli ordini di trasferimento di contante nella lista d'attesa alla fine della giornata lavorativa sono respinti.

Articolo 8

Ordini di riserva di liquidità

1. Il titolare di un conto MCA può dare istruzione a [inserire nome della BC] di riservare un determinato importo di liquidità sul proprio conto MCA al fine di regolare le operazioni della banca centrale o gli ordini di trasferimento di liquidità su conti di deposito overnight utilizzando uno dei seguenti strumenti:
 - a) un ordine di riserva di liquidità corrente che ha effetto immediato per la giornata lavorativa di TARGET in corso;
 - b) un ordine di riserva di liquidità permanente da effettuare all'inizio di ogni giornata lavorativa di TARGET.
2. Nel caso in cui l'importo della liquidità non riservata non sia sufficiente a soddisfare l'ordine di riserva di liquidità corrente o permanente, la [inserire nome della BC] esegue parzialmente la riserva. La [inserire nome della BC] è incaricata di eseguire ulteriori ordini di riserva fino al raggiungimento dell'importo in essere da riservare. Gli ordini di riserva pendenti sono respinti alla fine della giornata lavorativa.

3. Le operazioni della banca centrale sono regolate utilizzando la liquidità riservata di cui al paragrafo 1 e gli altri ordini di trasferimento di contante sono regolati soltanto utilizzando la liquidità disponibile dopo che l'importo riservato è stato detratto.

4. In deroga al paragrafo 3, in caso di liquidità non riservata insufficiente sul conto MCA primario del titolare di conto MCA al fine di ridurre la linea di credito infragiornaliero del titolare di conto MCA, la [inserire nome della BC] utilizza la liquidità riservata.

Articolo 9

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione

1. Al momento della cessazione della partecipazione di un partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante da parte di tale partecipante. Gli ordini di trasferimento di contante nella lista d'attesa, gli ordini di trasferimento di contante anticipati o i nuovi ordini di trasferimento di contante a favore di tale partecipante sono respinti.

2. Se un partecipante è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] per motivi diversi da quelli specificati alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] conserva tutti gli ordini di trasferimento in entrata e in uscita di tale partecipante sul suo conto MCA e li sottopone al regolamento solo dopo che siano stati esplicitamente accettati dalla BC del partecipante sospeso.

3. Se un partecipante è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] in base ai motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di pagamento in uscita dal conto MCA di quel partecipante devono essere elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei suoi rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i trasferimenti di contante. Tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata devono essere elaborati in conformità al paragrafo 2.

Articolo 10

Soggetti idonei al credito infragiornaliero

1. La [inserire nome della BC] concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, inclusi i casi in cui tali enti creditizi operino tramite una succursale insediata nell'Unione o nel SEE e incluse le succursali insediate nell'Unione o nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata. Il credito infragiornaliero non può essere concesso a soggetti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [inserire nome della BC], sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET.

2. La [inserire nome della BCN] può anche concedere credito infragiornaliero ai seguenti soggetti:

- a) enti creditizi insediati nell'Unione o nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, inclusi i casi in cui essi operino attraverso una succursale insediata nell'Unione o nel SEE, e incluse le succursali insediate nell'Unione e nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE;
- b) dipartimenti del Tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri ed enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;
- c) imprese di investimento insediate nell'Unione o nel SEE, a condizione che abbiano concluso un accordo con un partecipante con accesso al credito infragiornaliero di cui al paragrafo 1 per garantire che sia coperta qualsiasi posizione debitoria residua alla fine del giorno pertinente; e
- d) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a) che gestiscono sistemi ancillari e agiscono in tale qualità;

a condizione che, nei casi indicati nelle lettere da a) a d), i soggetti che ricevono credito infragiornaliero siano insediati nella stessa giurisdizione della [inserire nome della BCN].

3. Il credito infragiornaliero è concesso solo nelle giornate lavorative di TARGET.

4. Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), e in conformità a [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 19 dell'Indirizzo (UE) n. 2015/510 (BCE/2014/60)], il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna trasformazione in credito overnight.

5. La [inserire nome della BC] può fornire l'accesso alla linea di credito overnight a determinate controparti centrali idonee, nell'ambito di applicazione dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato in combinato disposto con gli articoli 18 e 42 dello statuto del SEBC e [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)]. Sono CCP idonee quelle che, durante l'intero periodo pertinente:

- a) sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano anche CCP autorizzate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile;
- b) sono insediate nell'area dell'euro;
- c) hanno accesso al credito infragiornaliero.

6. Tutto il credito overnight concesso alle controparti centrali idonee è soggetto ai termini del presente articolo 10 e degli articoli 11 e 12 (ivi incluse le disposizioni relative alle garanzie idonee).

7. Le sanzioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano nei casi di mancato rimborso da parte delle CCP idonee del credito overnight loro accordato dalle rispettive BCN.

Articolo 11

Garanzia idonea per il credito infragiornaliero

Il credito infragiornaliero è basato su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle stabilite in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].

Articolo 12

Procedura di concessione del credito per il credito infragiornaliero

1. Il credito infragiornaliero non produce interessi.

2. Il mancato adempimento da parte di un soggetto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata è automaticamente considerato come richiesta da parte di tale soggetto di ricorrere alle operazioni di rifinanziamento marginale. Nel caso in cui un soggetto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sia titolare di conti DCA, i saldi di fine giornata sui suoi conti DCA saranno tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell'ammontare dell'accesso al rifinanziamento marginale di tale soggetto. Ciò non determina alcun equivalente rilascio di attività già depositate in garanzia per il sottostante credito infragiornaliero in essere.

3. Il mancato adempimento da parte del soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), c) o d), dell'obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata, qualunque ne sia la ragione, lo assoggetta all'obbligo di pagare le seguenti penali:

- a) se tale soggetto ha un saldo a debito sul proprio conto al termine della giornata, per la prima volta in un periodo di dodici mesi, esso è tenuto al pagamento di interessi a titolo di penale applicando sull'ammontare di tale saldo a debito il tasso di rifinanziamento marginale maggiorato di cinque punti percentuali;

b) se tale soggetto ha un saldo a debito sul proprio conto al termine della giornata, almeno una seconda volta nel medesimo periodo di dodici mesi, il tasso d'interesse a titolo di penale di cui alla lettera a) è maggiorato di 2,5 punti percentuali per ogni mancato rimborso successivo al primo verificatosi nel suddetto periodo di dodici mesi.

4. Il Consiglio direttivo della BCE può decidere di non applicare o ridurre le penali imposte ai sensi del paragrafo 3, se il saldo a debito di fine giornata del partecipante in questione è attribuibile a casi di forza maggiore e/o a un malfunzionamento tecnico di TARGET, intendendosi tale ultima frase come definita in [inserire riferimento alle disposizioni di attuazione dell'allegato III].

Articolo 13

Sospensione, limitazione o cessazione del credito infragiornaliero

1. La [inserire il nome della BCN] dispone la sospensione o la cessazione dell'accesso al credito infragiornaliero al verificarsi di uno dei seguenti eventi di default:

- a) Il conto MCA primario del partecipante presso la [inserire nome della BCN] è sospeso o chiuso;
- b) il partecipante considerato non soddisfa più alcuno dei requisiti previsti all'articolo 10 per la concessione di credito infragiornaliero;
- c) una competente autorità giudiziaria o di altra natura ha deciso l'attuazione di una procedura di liquidazione nei confronti del partecipante ovvero la nomina di un commissario liquidatore o di un analogo ufficiale nei confronti del partecipante in questione, ovvero ha deciso l'attuazione di ogni altra procedura analoga;
- d) il partecipante è sottoposto a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione.
- e) l'idoneità del partecipante come controparte per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è stata sospesa o revocata.

2. La [inserire nome della BCN] può sospendere o escludere dall'accesso al credito infragiornaliero qualora una BCN sospenda o faccia cessare la partecipazione del partecipante a TARGET in virtù delle disposizioni di attuazione da parte della BCN della parte I, articolo 25, paragrafo 2.

3. La [inserire nome della BCN] può decidere di sospendere, limitare o escludere un partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero qualora ritenga che tale partecipante presenti dei rischi per motivi prudenziali.

PARTE III

Termini e condizioni speciali per i conti in contanti dedicati al regolamento lordo in tempo reale (RTGS DCA)

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto RTGS DCA

1. Su richiesta del titolare di un conto MCA, la [inserire nome della BC] apre e gestisce uno o più conti RTGS DCA e uno o più sottoconti se richiesto per l'uso ai fini del regolamento AS. Se il titolare di conto MCA ha aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement), i conti RTGS DCA (e gli eventuali sottoconti) non devono essere aperti o gestiti a meno che il titolare di conto MCA sia e rimanga raggiungibile in qualsiasi momento, in qualità di titolare di conto TIPS DCA o di reachable party tramite un titolare di conto TIPS DCA.

2. Su richiesta del titolare di un conto aperto ai sensi del paragrafo 1 (titolare di conto RTGS DCA), la [inserire nome della BC] aggiunge il conto RTGS DCA o il suo sottoconto a un settlement bank account group per il regolamento AS. Il titolare di conto RTGS DCA fornisce alla [inserire nome della BC] tutti i documenti pertinenti, debitamente firmati dal titolare di conto RTGS DCA e dal sistema ancillare.

3. Non vi è alcun saldo debitorio su un conto RTGS DCA o sui rispettivi sottoconti.

4. I sottoconti hanno un saldo zero overnight.

5. Il titolare di conto RTGS DCA designa uno dei suoi conti RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] ai fini dell'elaborazione di ordini di trasferimento di liquidità automatici. Con tale designazione, il titolare di conto RTGS DCA dà istruzioni alla [inserire nome della BC] di eseguire un trasferimento automatico di liquidità che accrediti il conto MCA nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti sul conto MCA primario per il regolamento di ordini di pagamento che siano operazioni di banca centrale.

6. Un partecipante che è titolare di due o più conti RTGS DCA e di due o più conti MCA designa uno dei suoi conti RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], che non sia già designato come collegato al conto MCA primario, ai fini dell'elaborazione di ordini di trasferimento di liquidità automatici nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti su uno degli altri suoi conti MCA per il regolamento di ordini di pagamento che siano operazioni di banca centrale.

Articolo 2

Titolari di addressable BIC

1. I titolari di conti RTGS DCA che siano enti creditizi di cui alla parte I, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b) o della parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettera e), possono registrare titolari di addressable BIC. I titolari di conti RTGS DCA possono designare i titolari di addressable BIC che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement) unicamente se tali soggetti sono raggiungibili in qualità di titolare di conto TIPS DCA o di reachable party tramite un titolare di conto TIPS DCA.

2. I titolari di conti RTGS DCA che siano soggetti di cui alla parte I, articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), possono esclusivamente registrare come titolare di addressable BIC un BIC appartenente alla stessa persona giuridica.

3. Un titolare di addressable BIC può inviare ordini di trasferimento di contante e ricevere ordini di trasferimento di contante tramite un titolare di conto RTGS DCA.

4. Un titolare di addressable BIC non può essere registrato da più di un titolare di conto RTGS DCA.

5. Gli ordini di trasferimento di contante inviati o i trasferimenti di contante ricevuti dai titolari di addressable BIC si considerano inviati o ricevuti dal partecipante stesso.

6. Il partecipante è vincolato da tali ordini di trasferimento di contante e da qualsiasi altra azione intrapresa dai titolari di addressable BIC, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra quel partecipante e tale entità o dall'inosservanza degli stessi.

Articolo 3

Multi-addressee access

1. Un titolare di conto RTGS DCA che è un ente creditizio ai sensi della parte I, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), può concedere l'autorizzazione esplicita ai seguenti enti creditizi e succursali ad utilizzare il proprio conto RTGS DCA al fine di presentare e/o ricevere ordini di trasferimento in contanti direttamente mediante multi-addressee access:

- a) enti creditizi di cui alla parte I, articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), che appartengono allo stesso gruppo bancario del titolare di conto RTGS DCA;
- b) succursali di tale titolare di conto RTGS DCA;
- c) altre succursali o la sede centrale dello stesso soggetto giuridico del titolare di conto RTGS DCA.

2. L'autorizzazione a utilizzare un conto RTGS DCA mediante multi-addressee access di cui al paragrafo 1 è concessa ai soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo solo se tali soggetti sono raggiungibili, in qualità di titolare di conto TIPS DCA o di reachable party tramite un titolare di conto TIPS DCA.

3. La parte I, articolo 7 si applica ai titolari di conti RTGS DCA che danno accesso ai loro conti RTGS DCA mediante multi-addressee access.

*Articolo 4***Liquidity transfer group (gruppo di trasferimento di liquidità) RTGS**

1. Su richiesta di un titolare di un conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] crea un gruppo di trasferimento di liquidità RTGS, al fine di consentire l'elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da conto RTGS DCA a conto RTGS DCA.
2. Su richiesta del titolare di un conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] aggiunge o cancella uno dei conti RTGS DCA del titolare di conto RTGS DCA da un gruppo di trasferimento di liquidità RTGS esistente creato in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET. Il titolare di un conto RTGS DCA informa tutti gli altri titolari di conto RTGS DCA di tale gruppo di trasferimento di liquidità RTGS prima di presentare tale richiesta.

*Articolo 5***Operazioni elaborate su un conto RTGS DCA e sui relativi sottoconti**

1. Gli ordini di pagamento verso altri conti RTGS DCA e gli ordini di trasferimento di contante verso conti di fondi di garanzia AS sono elaborati tramite un conto RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].
2. Gli ordini di trasferimento di contante relativi alle procedure di regolamento RTGS AS sono regolati tramite un conto RTGS DCA o i relativi sottoconti in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].
3. Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto RTGS DCA o i relativi sottoconti in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) [inserire se necessario] [ordini di trasferimento di contante risultanti da depositi e prelievi di banconote];
 - b) ordini di trasferimento di liquidità verso un altro RTGS DCA all'interno dello stesso gruppo di trasferimento di liquidità RTGS;
 - c) ordini di trasferimento di liquidità verso un conto TIPS DCA o un conto MCA;
 - d) trasferimenti di liquidità verso un conto di deposito overnight.
4. Gli ordini di trasferimento di liquidità verso conti T2S DCA possono essere elaborati tramite un conto RTGS DCA in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese].

*Articolo 6***Ordini di trasferimento di liquidità**

1. Un titolare di conto RTGS DCA può inviare un ordine di trasferimento di liquidità come uno dei seguenti:
 - a) un ordine di trasferimento di liquidità immediato, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione immediata;
 - b) un ordine di trasferimento di liquidità permanente, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione periodica del trasferimento di un determinato importo al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa;
2. Un ordine permanente di trasferimento di liquidità può essere immesso o modificato dal titolare di conto RTGS DCA in qualsiasi momento durante una giornata lavorativa e ha efficacia a partire dalla giornata lavorativa successiva.
3. Un ordine di trasferimento di liquidità immediato può essere immesso dal titolare di conto RTGS DCA in qualsiasi momento durante una giornata lavorativa. Un ordine di trasferimento di liquidità immediato da elaborare conformemente alle procedure di regolamento RTGS AS di tipo C o D può anche essere immesso dal sistema ancillare pertinente per conto della settlement bank.

*Articolo 7***Ordini di trasferimento di liquidità rule-based**

1. Il titolare di conto RTGS DCA può stabilire un importo minimo e/o un importo massimo per il suo conto RTGS DCA.
 - a) Stabilendo un limite massimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento o di un ordine di trasferimento AS, il limite massimo è superato, il titolare di conto RTGS DCA dà istruzioni a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accredita un conto MCA designato da tale titolare di conto RTGS DCA. Il conto MCA accreditato può appartenere a un altro partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET.
 - b) Stabilendo un limite minimo e optando per un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, se, a seguito del regolamento di un ordine di pagamento o di un ordine di trasferimento AS, il limite minimo è superato, viene avviato un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che addebita un conto MCA autorizzato dal titolare di conto MCA. Il conto MCA addebitato può appartenere a un altro partecipante a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o a un altro sistema componente di TARGET. Il titolare del conto MCA addebitato deve autorizzare l'addebito del proprio conto MCA in tal modo.
2. Un titolare di conto RTGS DCA può autorizzare l'addebito del proprio conto RTGS DCA nel caso in cui un limite minimo sia superato in uno o più conti MCA specificati in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET. Autorizzando l'addebito sul proprio conto RTGS DCA, il titolare di un conto RTGS DCA dà istruzione a [inserire nome della BC] di eseguire un ordine di trasferimento di liquidità rule-based che accrediti il conto o i conti MCA in caso di superamento del limite minimo.
3. Un titolare di conto RTGS DCA può autorizzare l'addebito del proprio conto MCA designato ai fini degli ordini di trasferimento di liquidità automatici di cui all'articolo 1, paragrafi 5 e 6, nel caso in cui il conto RTGS DCA non disponga di liquidità sufficiente per regolare ordini di pagamento urgenti, gli ordini di trasferimento AS o gli ordini di pagamento ad alta priorità sul proprio conto RTGS DCA.

*Articolo 8***Norme in materia di priorità**

1. L'ordine di priorità per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante, in ordine decrescente di urgenza, è:
 - a) urgente;
 - b) alta;
 - c) normale.
2. Ai seguenti ordini è attribuita automaticamente la priorità «urgente»:
 - a) ordini di trasferimento AS;
 - b) ordini di trasferimento di liquidità, compresi gli ordini di trasferimento di liquidità automatici;
 - c) ordini di trasferimento di contante su un conto tecnico AS per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D.
3. Tutti gli ordini di trasferimento di contante non elencati nel paragrafo 2 ricevono automaticamente la priorità «normale», ad eccezione degli ordini di pagamento ai quali il titolare di conto RTGS DCA ha a sua discrezione assegnato la priorità «alta».

*Articolo 9***Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA**

1. Gli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA sono regolati immediatamente, o successivamente, come indicato dal titolare di conto RTGS DCA in conformità all'articolo 16 o all'articolo 17, posto in ogni caso che:
 - a) vi sia liquidità disponibile sul conto RTGS DCA dell'ordinante;
 - b) non vi siano in lista d'attesa ordini di trasferimento in contanti con pari priorità o superiore; e

- c) siano rispettati eventuali limiti di addebito stabiliti in conformità all'articolo 15.
2. Qualora una delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), non sia soddisfatta in relazione a un ordine di trasferimento di contante, si applicano le disposizioni seguenti.
- a) Nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità automatico, la [inserire nome della BC] ha disposizione di eseguire parzialmente l'istruzione e di eseguire ulteriori trasferimenti di liquidità ogniqualvolta vi sia liquidità disponibile, fino all'importo dell'ordine di trasferimento di liquidità automatico iniziale.
- b) Nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità immediato, l'ordine è respinto senza regolamento parziale o senza alcun ulteriore tentativo di regolamento, a meno che l'ordine non sia avviato da un sistema ancillare, nel qual caso è regolato parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.
- c) Nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità permanente o di un ordine di trasferimento di liquidità rule-based, l'ordine è regolato parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento. Un ordine di trasferimento di liquidità permanente avviato dalle procedure di regolamento RTGS AS di tipo C o D obbligatorie e per il quale i fondi sul conto RTGS DCA non sono sufficienti, è regolato a seguito di una riduzione di tutti gli ordini pro rata. Un ordine di trasferimento di liquidità permanente avviato dalla procedura di regolamento RTGS AS di tipo C opzionale e per il quale i fondi sul conto RTGS DCA non sono sufficienti è respinto.
3. Gli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono posti in lista d'attesa e trattati in conformità alle norme di cui all'articolo 10.

Articolo 10

Gestione della lista d'attesa e ottimizzazione del regolamento

1. Gli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA che sono in lista d'attesa in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, sono elaborati in base alla loro priorità. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, si applica il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») all'interno di ciascuna categoria o sottocategoria di ordini di trasferimento di contante prioritari come segue:
- a) ordini di trasferimento di contante urgenti: ordini di trasferimento di liquidità automatici sono posti per primi nella lista d'attesa; gli ordini di trasferimento AS e gli altri ordini urgenti di trasferimento di contante devono essere collocati subito dopo nella lista d'attesa;
- b) gli ordini di trasferimento di contante ad alta priorità non sono regolati mentre gli ordini di trasferimento di contante urgenti sono posti in lista d'attesa;
- c) gli ordini di trasferimento di contante con priorità normale non sono regolati mentre gli ordini di trasferimento di contante urgenti o ad alta priorità sono posti in lista d'attesa.
2. L'ordinante può modificare la priorità dei propri ordini di trasferimento di contante diversi dagli ordini di trasferimento di contante urgenti.
3. L'ordinante può modificare la posizione nella lista d'attesa dei propri ordini di trasferimento di contante. L'ordinante può spostare tali ordini di trasferimento di contante o dietro gli ordini di trasferimento di liquidità automatici nella lista d'attesa o alla fine della rispettiva lista d'attesa con effetto immediato in qualsiasi momento durante la finestra di regolamento per i pagamenti dei clienti e interbancari, come precisato nell'appendice V.
4. Per ottimizzare il regolamento degli ordini di trasferimento di contante in lista d'attesa, la [inserire nome della BC] può:
- a) utilizzare le procedure di ottimizzazione descritte nell'appendice I;
- b) regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità più bassa (o di pari priorità ma accettati successivamente) prima degli ordini di trasferimento di contante con priorità più alta (o di pari priorità ma accettati anteriormente), qualora gli ordini di trasferimento di contante con priorità più bassa vengano compensati con pagamenti in arrivo, dando luogo a un aumento di liquidità per l'ordinante.
- c) regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità normale prima di altri pagamenti con priorità normale in lista d'attesa accettati prima, a condizione che siano disponibili fondi sufficienti e nonostante ciò possa violare il principio FIFO.

5. Gli ordini di trasferimento di contante in lista d'attesa sono respinti se essi non possono essere regolati entro i tempi di cut-off previsti per la relativa tipologia di messaggio, così come specificati nell'appendice V.
6. Si applicano le disposizioni relative al regolamento degli ordini di trasferimento di contante di cui all'appendice I.

Articolo 11

Ordini di riserva di liquidità

1. Un titolare di conto RTGS DCA può dare istruzione a [inserire nome della BC] di riservare un determinato importo di liquidità sul proprio conto RTGS DCA utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a) un ordine di riserva di liquidità corrente che ha effetto immediato per la giornata lavorativa di TARGET in corso;
 - b) un ordine di riserva di liquidità permanente da effettuare all'inizio di ogni giornata lavorativa di TARGET.
2. Il titolare di conto RTGS DCA assegna uno dei seguenti status a un ordine di riserva di liquidità corrente o permanente:
 - a) alta priorità: consente l'utilizzo della liquidità per ordini di trasferimento di contante urgenti o ad alta priorità;
 - b) priorità urgente: consente l'utilizzo della liquidità solo per ordini di trasferimento di contante urgenti.
3. Nel caso in cui l'importo della liquidità non riservata non sia sufficiente a soddisfare l'ordine di riserva di liquidità corrente o permanente, la [inserire nome della BC] esegue parzialmente l'ordine di riserva e ha istruzione di eseguire ulteriori ordini di riserva fino al raggiungimento dell'importo da riservare. Gli ordini di riserva pendenti sono respinti alla fine della giornata lavorativa.
4. Richiedendo la riserva di un determinato ammontare di liquidità da utilizzare per ordini di trasferimento di contante urgenti, il titolare di conto RTGS DCA dà istruzioni alla [inserire nome della BC] di regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità alta e normale qualora vi sia liquidità disponibile dopo la detrazione dell'importo riservato da utilizzare per gli ordini di trasferimento di contante urgenti.
5. Richiedendo la riserva di un determinato ammontare di liquidità da utilizzare per ordini di trasferimento di contante ad alta priorità, il titolare di conto RTGS DCA dà istruzioni alla [inserire nome della BC] di regolare gli ordini di trasferimento di contante con priorità normale qualora vi sia liquidità disponibile dopo la detrazione dell'importo riservato da utilizzare per gli ordini di trasferimento di contante urgenti e ad alta priorità.

Articolo 12

Richiesta di recall e risposta

1. Un titolare di conto RTGS DCA può inserire una richiesta di recall per richiedere la restituzione di un ordine di pagamento regolato.
2. La richiesta di recall è inoltrata al beneficiario del pagamento regolato che può rispondere positivamente o negativamente. Una risposta positiva non avvia una restituzione dei fondi.

Articolo 13

RTGS Directory

1. La RTGS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:
 - a) titolari di conti RTGS DCA;
 - b) qualsiasi soggetto che si avvalga di multi-addressee access;
 - c) titolari di addressable BIC.

2. La RTGS directory è aggiornata quotidianamente.
3. Salva diversa richiesta di un titolare di conto RTGS DCA, i rispettivi BIC sono pubblicati nella RTGS directory.
4. I titolari di conto RTGS DCA possono distribuire la RTGS directory esclusivamente alle proprie succursali e ai soggetti che si avvalgono di multi-addressee access.
5. I titolari di conto RTGS DCA riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi dei titolari di conto RTGS DCA e relativi BIC. Inoltre, i nomi e i BIC dei titolari di addressable BIC o dei soggetti con multi-addressee access possono essere pubblicati e i titolari di conti RTGS DCA assicurano che i titolari di addressable BIC o i soggetti che si avvalgono di multi-addressee access abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

Articolo 14

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione

1. Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto RTGS DCA aperto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante da parte di tale titolare di conto RTGS DCA. Gli ordini di trasferimento di contante nella lista d'attesa, gli ordini di trasferimento di contante anticipati o i nuovi ordini di trasferimento di contante a favore di tale titolare di conto RTGS DCA sono respinti.
2. Se la partecipazione di un titolare di conto RTGS DCA a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa per motivi diversi da quelli specificati alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] conserva tutti gli ordini di trasferimento in entrata e in uscita di tale partecipante sul suo conto RTGS DCA e li sottopone al regolamento solo dopo che siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto RTGS DCA sospeso.
3. Se la partecipazione di un titolare di conto RTGS DCA a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa in base a motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di trasferimento di contante in uscita dal conto RTGS DCA di quel titolare di conto RTGS DCA sono elaborati esclusivamente sulla base delle istruzioni dei suoi rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare i trasferimenti di contante. Tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata devono essere elaborati in conformità al paragrafo 2.

Articolo 15

Limiti di addebito

1. Un titolare di conto RTGS DCA può limitare l'uso della liquidità disponibile per gli ordini di pagamento sui propri singoli conti RTGS DCA in relazione ad altri conti RTGS DCA, ad eccezione delle BC, fissando limiti bilaterali o multilaterali. Tali limiti possono essere definiti solo in relazione a ordini di pagamento con priorità normale.
2. Con la fissazione di un limite bilaterale, il titolare di conto RTGS DCA dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato qualora la somma dei propri ordini di pagamento con priorità normale in uscita verso un altro conto RTGS DCA di un altro titolare di conto RTGS DCA, al netto della somma di tutti i pagamenti con priorità urgente, alta e normale in entrata provenienti da tale conto RTGS DCA (la posizione bilaterale netta), superi detto limite bilaterale.
3. Un titolare di conto RTGS DCA può fissare un limite multilaterale nei confronti di tutti i partecipanti rispetto ai quali non sia fissato un limite bilaterale. Un limite multilaterale può essere fissato solo se il titolare di conto RTGS DCA ha fissato almeno un limite bilaterale. Se un titolare di conto RTGS DCA fissa un limite multilaterale, dà disposizione alla [inserire nome della BC] di non regolare un ordine di pagamento accettato qualora la somma dei propri ordini di pagamento con priorità normale in uscita verso i conti RTGS DCA di tutti i titolari di conti RTGS DCA nei confronti dei quali non è stato fissato alcun limite bilaterale, al netto della somma di tutti i pagamenti con priorità urgente, alta e normale in entrata, provenienti da tali conti RTGS DCA (la posizione multilaterale netta) superi detto limite multilaterale.
4. I limiti possono essere modificati in tempo reale con effetto immediato o con effetto decorrente dalla giornata lavorativa successiva. Se, per effetto della modifica, un limite è portato a zero, esso non può essere modificato nuovamente nella medesima giornata lavorativa. La definizione di un nuovo limite bilaterale o multilaterale ha effetto solo a partire dalla giornata lavorativa successiva.

*Articolo 16***Istruzioni dei partecipanti relative agli orari di regolamento**

1. Un titolare di conto RTGS DCA può indicare il momento prima del quale un ordine di pagamento non può essere regolato o l'ultimo momento dopo il quale l'ordine di pagamento sarà respinto utilizzando rispettivamente l'Earliest Debit Time Indicator o il Latest Debit Time Indicator, ovvero può indicare un intervallo di tempo durante il quale l'ordine di trasferimento di contante sarà regolato utilizzando entrambi gli indicatori. Un titolare di conto RTGS DCA può anche utilizzare il Latest Debit Time Indicator esclusivamente come indicatore di avvertimento (warning). In tali casi, l'ordine di pagamento in questione non viene respinto.
2. Nel caso in cui 15 minuti prima dell'ultimo momento di addebito (Latest Debit Time) indicato l'ordine di pagamento non sia stato regolato, il titolare di conto RTGS DCA interessato è informato di conseguenza.

*Articolo 17***Immissione anticipata di ordini di pagamento**

1. Gli ordini di pagamento possono essere immessi fino a dieci giorni di calendario prima della data di regolamento prestabilita (ordini di pagamento anticipati).
2. Gli ordini di pagamento anticipati sono accettati e presentati per l'elaborazione alla data specificata dal titolare di conto RTGS DCA all'inizio della finestra di regolamento in tale data per i pagamenti per conto della clientela e per quelli interbancari, come indicato nell'appendice V. Essi sono posti davanti agli ordini di pagamento aventi stessa priorità.

*Articolo 18***Addebito diretto**

1. Un titolare di conto RTGS DCA (ordinante) può autorizzare un altro titolare di conto RTGS DCA (beneficiario) in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET ad addebitare il conto del titolare di conto RTGS DCA (ordinante) mediante addebito diretto.
2. Per rendere possibile tale accordo, l'ordinante fornisce un'autorizzazione preventiva a [inserire nome della BC] che permette a [inserire nome della BC] di addebitare il conto RTGS DCA dell'ordinante al ricevimento di una valida istruzione di addebito diretto.
3. Se un beneficiario riceve l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, può presentare istruzioni di addebito diretto per addebitare il conto RTGS DCA dell'ordinante per l'importo precisato nell'istruzione.
4. Un titolare di conto RTGS DCA che chiede di essere aggiunto a un settlement bank account group di un sistema ancillare si considera che abbia dato autorizzazione a [inserire nome della BC] autorizzando [inserire nome della BC] ad addebitare il conto RTGS DCA del titolare di conto RTGS DCA e il sottoconto al ricevimento di una valida istruzione di addebito diretto da parte di tale sistema ancillare.

*Articolo 19***Funzionalità di back-up payment**

In caso di guasto della propria infrastruttura di pagamento, il titolare di conto RTGS DCA può chiedere alla [inserire nome della BC] di attivare la funzionalità di back-up payment. Ciò consente al titolare di conto RTGS DCA di inserire determinati ordini di pagamento utilizzando l'interfaccia grafica per l'utente (Graphic User Interface, GUI).

*Articolo 20***Diritti di garanzia in relazione a fondi sui sottoconti**

1. La [inserire nome della BC] ha [inserire riferimento alla tecnica per la costituzione di garanzie secondo l'ordinamento giuridico applicabile] sul saldo del sottoconto di un titolare di conto RTGS DCA aperto in conformità agli accordi conclusi tra il sistema ancillare e la rispettiva BC per il regolamento di istruzioni di pagamento riferibili a un sistema ancillare in conformità alla procedura di regolamento RTGS AS di tipo C. Il suddetto saldo garantisce l'obbligo, assunto dal titolare di conto RTGS DCA ai sensi del successivo paragrafo 7, nei confronti della [inserire nome della BC] in relazione a tale regolamento.

2. Su ricezione da parte della [inserire nome della BC] di un messaggio di «start-of-cycle», la [inserire nome della BC] assicura che il saldo sul sottoconto del titolare di conto RTGS DCA (inclusi gli aumenti o le riduzioni di tale saldo derivanti dall'accredito o dall'addebito di pagamenti di regolamento tra sistemi verso o dal sottoconto, o dall'accredito di trasferimenti di liquidità al sottoconto) al momento in cui il sistema ancillare avvia un ciclo, possa essere utilizzato soltanto per il regolamento degli ordini di trasferimento AS relativi a tale procedura di regolamento di tipo C. Al ricevimento da parte della [inserire nome della BC] di un messaggio di «end-of-cycle» il saldo sul sottoconto è disponibile per l'uso del titolare di conto RTGS DCA.
3. Con la conferma del saldo del sottoconto del titolare di conto RTGS DCA, la [inserire nome della BC] garantisce al sistema ancillare il pagamento nei limiti del suddetto saldo. Con la conferma, se del caso, dell'aumento o della riduzione del saldo a seguito di accredito o addebito di pagamenti di regolamento tra sistemi sul sottoconto, ovvero di accredito dei trasferimenti di liquidità sul sottoconto, la garanzia è automaticamente aumentata o ridotta in misura pari all'ammontare del pagamento. Fatti salvi l'aumento o la riduzione di cui sopra, la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta. Qualora la [inserire nome della BC] non sia la BC del sistema ancillare, la suddetta garanzia della [inserire nome della BC] è considerata come costituita in favore della BC del sistema ancillare.
4. In assenza di procedure di insolvenza nei confronti del titolare di conto RTGS DCA, gli ordini di trasferimento AS, volti alla quadratura dell'obbligo di regolamento del titolare di conto RTGS DCA, sono regolate senza attingere alla garanzia e senza esercitare la prelazione sul saldo del sottoconto del titolare di conto RTGS DCA.
5. In caso di insolvenza del titolare di conto RTGS DCA, gli ordini di trasferimento AS volti alla quadratura dell'obbligo di regolamento del titolare di conto RTGS DCA, costituiscono la prima richiesta ai fini dell'escussione della garanzia; l'addebito conseguente al pagamento disposto dal sottoconto del titolare di conto RTGS DCA (e accreditato sul conto tecnico RTGS DCA del sistema ancillare) è considerato pertanto quale corretto adempimento dell'obbligazione di garanzia da parte della [inserire nome della BC] e, contestualmente, determina la realizzazione del diritto di garanzia di quest'ultima sul saldo del sottoconto del titolare di conto RTGS DCA.
6. La garanzia scade al momento della ricezione da parte della [inserire nome della BC] di un messaggio di «end-of-cycle» che confermi che il regolamento è stato completato.
7. Il titolare di conto RTGS DCA è obbligato a rimborsare alla [inserire nome della BC] qualunque pagamento effettuato da quest'ultima in dipendenza di detta garanzia.

PARTE IV

Termini e condizioni speciali per conti in contanti dedicati TARGET2-securities (T2S DCA)

Articolo 1

Apertura e gestione dei conti T2S DCA

1. Su richiesta del titolare di un conto MCA la [inserire nome della BC] apre e gestisce uno o più conto/i T2S DCA.
2. Non vi è alcun saldo debitorio su un conto T2S DCA.
3. Il titolare di conto T2S DCA designa un conto MCA ai fini dell'elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità tra T2S DCA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c). Il conto MCA designato può essere detenuto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] o in un altro sistema componente di TARGET e può appartenere a un partecipante diverso.

Articolo 2

Collegamenti tra conti titoli e conti T2S DCA

1. Un titolare di conto T2S DCA può richiedere a [inserire nome della BC] di collegare il proprio conto T2S DCA a uno o più conti titoli detenuti per proprio conto o per conto dei propri clienti che detengono conti titoli in uno o più CSD partecipanti.

2. I titolari di conti T2S DCA che collegano i propri conti T2S DCA ai conti titoli per conto dei propri clienti, come descritto al paragrafo 1, sono tenuti a predisporre e mantenere la lista dei conti titoli collegati e, se del caso, la configurazione della funzionalità di client-collateralisation (collateralizzazione cliente).
3. A seguito della richiesta di cui al paragrafo 1, si ritiene che il titolare di conto T2S DCA abbia dato mandato al CSD in cui sono detenuti i conti titoli collegati di addebitare sul conto T2S DCA le somme risultanti dalle operazioni in titoli che hanno luogo su tali conti titoli.
4. Il paragrafo 3 si applica indipendentemente da eventuali accordi tra il titolare del conto T2S DCA e il CSD e/o i titolari di conti titoli.

Articolo 3

Operazioni elaborate tramite i conti T2S DCA

1. Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto T2S DCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) le istruzioni di regolamento del contante derivanti da T2S a condizione che il titolare di conto T2S DCA abbia designato il conto o i conti titoli pertinenti di cui all'articolo 2;
 - b) ordini di trasferimento di liquidità verso un conto RTGS DCA, TIPS DCA o verso un conto MCA;
 - c) ordini di trasferimento di liquidità tra T2S DCA appartenenti allo stesso partecipante o per i quali lo stesso MCA è stato designato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3;
 - d) ordini di trasferimento di contante tra il conto T2S DCA e il conto T2S DCA di [inserire nome della BC] nel contesto specifico di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.
2. I pagamenti relativi a eventi societari possono essere elaborati tramite un conto T2S DCA.

Articolo 4

Ordini di trasferimento di liquidità

Un titolare di conto T2S DCA può inviare ordini di trasferimento di liquidità in una delle seguenti modalità:

- a) un ordine di trasferimento di liquidità immediato, che costituisce un'istruzione per l'esecuzione immediata;
- b) un ordine di trasferimento di liquidità permanente, che è un'istruzione per l'esecuzione ricorrente di i) un trasferimento di un determinato importo o ii) un trasferimento per ridurre il saldo del conto T2S DCA a un livello predefinito con l'importo della riduzione trasferito a un conto RTGS DCA, a un conto TIPS DCA o a un conto MCA, al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa.
- c) un ordine di trasferimento di liquidità predefinito, che è un'istruzione per l'esecuzione singola di i) un trasferimento di un determinato importo o ii) un trasferimento per ridurre il saldo del conto T2S DCA a un livello predefinito con l'importo della riduzione trasferito a un conto RTGS DCA, a un conto TIPS DCA o a un conto MCA, al verificarsi di un evento predefinito in ogni giornata lavorativa.

Articolo 5

Riserva e blocco di liquidità

1. I partecipanti possono effettuare riserve o bloccare la liquidità sui propri conti T2S DCA. Ciò non costituisce garanzia di regolamento rispetto ai terzi.
2. Con la richiesta di riservare o di bloccare un certo ammontare di liquidità, i partecipanti danno disposizione alla [inserire nome della BC] di ridurre di tale ammontare la liquidità disponibile.
3. La richiesta di riserva è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da riservare, la riserva viene elaborata. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, è sottoposta a riserva e la differenza può essere colmata dalla liquidità immessa fino a raggiungere l'intero ammontare della riserva.

4. La richiesta di blocco è una richiesta con la quale, se la liquidità disponibile è pari o più elevata dell'ammontare da bloccare, il blocco richiesto viene elaborato. Qualora la liquidità disponibile sia inferiore, non viene bloccato nessun importo e la richiesta di blocco è ripresentata fino a che l'intero ammontare di cui si richiede il blocco possa essere raggiunto con la liquidità disponibile.

5. Il partecipante può in qualsiasi momento della giornata lavorativa nella quale la richiesta di riserva o di blocco è stata elaborata dare disposizione alla [inserire nome della BC] di cancellare la riserva o il blocco. Non sono consentite cancellazioni parziali.

6. Tutte le richieste di riserva o di blocco di liquidità ai sensi del presente articolo scadono alla fine della giornata lavorativa.

Articolo 6

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità su conti T2S DCA

1. È assegnata una marcatura temporale per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità nell'ordine della loro ricezione.

2. Tutti gli ordini di trasferimento di liquidità inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.

3. Dopo che un ordine di trasferimento di liquidità a un conto TIPS DCA, un conto MCA, un conto RTGS DCA o un conto T2S DCA è stato accettato come stabilito nella parte I, articolo 17, TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] verifica se sul conto T2S DCA dell'ordinante sono disponibili fondi sufficienti per effettuare il regolamento. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ordine di trasferimento di liquidità è regolato immediatamente. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità immediato, l'ordine è respinto senza regolamento parziale o alcun ulteriore tentativo di regolamento, a meno che questi non siano avviati da un terzo designato ai sensi dell'articolo 7 della parte I, nel qual caso sono regolati parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento;
- b) nel caso di un ordine di trasferimento di liquidità predefinito o permanente: l'ordine è regolato parzialmente senza alcun ulteriore tentativo di regolamento.

Articolo 7

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione

1. Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto T2S DCA aperto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante da parte di tale titolare di conto T2S DCA.

2. Se un titolare di conto T2S DCA è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] per motivi diversi da quelli specificati alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] conserva tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata e in uscita di tale partecipante sul suo conto T2S DCA e li sottopone al regolamento solo dopo che siano stati esplicitamente accettati dalla BC del titolare di conto T2S DCA sospeso.

3. Se un titolare di conto T2S DCA è sospeso da TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] in base ai motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), tutti gli ordini di trasferimento di contante in uscita dal conto T2S DCA di quel titolare di conto T2S DCA sono elaborati solamente sulla base delle istruzioni dei suoi rappresentanti, compresi quelli incaricati da un'autorità competente o un'autorità giudiziaria, come il curatore fallimentare del partecipante, o in conformità a una decisione esecutiva di un'autorità competente o di un'autorità giudiziaria che fornisca istruzioni su come elaborare gli ordini di trasferimento di contante. Tutti gli ordini di trasferimento di contante in entrata sono elaborati in conformità al paragrafo 2.

*Articolo 8***Soggetti idonei per le operazioni di autocolateralizzazione**

1. La [inserire il nome della BC] offre operazioni di autocolateralizzazione a un titolare di conto T2S DCA al quale concede credito infragiornaliero in conformità alla parte II, articolo 10, su richiesta di tale titolare di conto T2S DCA e a condizione che tale partecipante non sia soggetto a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri in virtù dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere di [riferimento a BC/paese] sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET.
2. L'autocolateralizzazione è concessa solo in una giornata lavorativa di TARGET, è limitata a tale giornata e non è possibile estendere il credito overnight.

*Articolo 9***Garanzie idonee per le operazioni di autocolateralizzazione**

1. L'autocolateralizzazione è basata su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle stabilite in [inserire le disposizioni nazionali di attuazione della parte quarta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)].
2. Inoltre, le garanzie idonee all'autocolateralizzazione:
 - a) [inserire se pertinente: possono essere limitate dalla [inserire nome della BC] attraverso un'esclusione a priori di una garanzia che presenta potenzialmente stretti legami (close links)];
 - b) sono soggette a determinate scelte discrezionali per l'esclusione di garanzie idonee come conferite alle BCN dell'area dell'euro da decisioni del Consiglio direttivo della BCE.

*Articolo 10***Concessione di credito e procedura di recupero**

1. Il credito ottenuto per mezzo della autocolateralizzazione è concesso senza interessi.
2. L'autocolateralizzazione può essere rimborsata in qualsiasi momento della giornata dal titolare di conto T2S DCA.
3. L'autocolateralizzazione è rimborsata al più tardi al momento definito nell'appendice V e secondo la seguente procedura:
 - a) la [inserire il nome della BC] invia l'istruzione di rimborso che è regolata in base al contante disponibile per rimborsare le autocolateralizzazioni esistenti;
 - b) se, dopo aver effettuato l'operazione di cui al punto a), il saldo sul conto T2S DCA non è sufficiente a rimborsare l'autocolateralizzazione esistente, la [inserire il nome della BC], controlla altri conti T2S DCA aperti sui suoi libri contabili dallo stesso titolare di conto T2S DCA e trasferisce contanti, da uno di tali altri conti o da tutti, al conto T2S DCA in cui vi sono istruzioni di rimborso pendenti;
 - c) se, dopo aver effettuato le operazioni di cui ai punti a) e b), il saldo su un conto T2S DCA non è ancora sufficiente per rimborsare l'autocolateralizzazione esistente, si presume che il titolare di conto T2S DCA abbia dato disposizione alla [inserire il nome della BC] di trasferire la garanzia che era stata usata per ottenere l'autocolateralizzazione esistente al conto di garanzia della [inserire il nome della BC]. In seguito, la [inserire il nome della BC] concede la liquidità per rimborsare l'autocolateralizzazione esistente e senza indebito ritardo esegue l'addebito sull'MCA primario del titolare del conto T2S DCA;
 - d) la [inserire il nome della BC] applica una penale di 1 000 euro per ogni giornata lavorativa in cui si è fatto ricorso, una o più volte, al trasferimento della garanzia ai sensi del punto c). La penale è addebitata sul conto MCA del titolare del conto T2S DCA di cui alla lettera c).

*Articolo 11***Sospensione, limitazione o cessazione delle operazioni di auto-collateralizzazione**

1. La [inserire nome della BC] sospende o esclude un titolare di conto T2S DCA dall'accesso alle operazioni di auto-collateralizzazione se sospende o esclude tale partecipante dall'accesso al credito infragiornaliero ai sensi della parte II, articolo 13.
2. La [inserire nome della BC] limita l'accesso di un titolare di conto T2S DCA alle operazioni di autocollateralizzazione se limita l'accesso di tale partecipante al credito infragiornaliero ai sensi della parte II, articolo 13. In tal caso, il limite fissato si applica al totale delle operazioni di autocollateralizzazione e di credito infragiornaliero combinate e non a ciascuna di esse separatamente.

PARTE V

Termini e condizioni speciali per conti in contanti dedicati al regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TIPS DCA)*Articolo 1***Apertura e gestione di un conto TIPS DCA**

1. La [inserire nome della BC] su richiesta del titolare di un conto MCA apre e gestisce [uno o più] conto/i TIPS DCA.
2. Non vi è alcun saldo debitorio su un conto TIPS DCA.

*Articolo 2***Invio e ricezione di messaggi**

1. Un titolare di conto TIPS DCA può inviare messaggi:
 - a) direttamente, e/o
 - b) tramite una o più instructing party.
2. Un titolare di conto TIPS DCA riceve messaggi:
 - a) direttamente; o
 - b) tramite un'instructing party.
3. La parte I, articolo 7 si applica al titolare di conto TIPS DCA che invia o riceve messaggi tramite un'instructing party come se tale titolare di conto TIPS DCA inviasse o ricevesse messaggi direttamente.

*Articolo 3***Reachable party**

1. Il titolare di conto TIPS DCA può designare uno o più reachable party. Le reachable party devono aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione relativo al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).
2. Il titolare di conto TIPS DCA fornisce alla [inserire il nome della BC] prova dell'adesione allo schema SCT Inst da parte di ogni reachable party designata.
3. Il titolare di un conto TIPS DCA informa la [inserire il nome della BC] nel caso in cui una reachable party cessi di aderire allo schema SCT Inst e, senza indebito ritardo, adotta le misure necessarie per impedire a tale soggetto di accedere al conto TIPS DCA.
4. Il titolare di conto TIPS DCA può consentire alle reachable party da esso designate di accedere tramite una o più instructing party.

5. La parte I, articolo 7 si applica ai titolari di conti TIPS DCA che designano le reachable party.
6. Il titolare di conto TIPS DCA che ha designato una reachable party deve garantire che in qualsiasi momento tale reachable party sia disponibile ai fini della ricezione dei messaggi.

Articolo 4

Operazioni elaborate tramite i conti TIPS DCA

1. Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto TIPS DCA in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) ordini di pagamento istantaneo;
 - b) risposte positive al recall;
 - c) ordini di trasferimento di liquidità verso conti tecnici TIPS AS, conti MCA, conti T2S DCA o conti RTGS DCA;
 - d) ordini di trasferimento di liquidità verso sottoconti;
 - e) ordini di trasferimento di liquidità su conti di deposito overnight.

Articolo 5

Ordini di trasferimento di liquidità immediati

Un titolare di conto TIPS DCA può inviare ordini di trasferimento di liquidità immediati.

Articolo 6

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante su conti TIPS DCA

1. È assegnata una marcatura temporale per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante nella sequenza della loro ricezione.
2. Tutti gli ordini di trasferimento di contante inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.
3. Una volta che l'ordine di pagamento istantaneo sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, TARGET-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante per effettuare il regolamento e si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, il pagamento istantaneo è respinto;
 - b) qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario, il pagamento istantaneo è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. Nel caso di rigetto da parte dell'ordinante o in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst, l'ordine di pagamento istantaneo è respinto e la riserva è revocata simultaneamente.
4. I fondi riservati in conformità al paragrafo 3, lettera b) non sono disponibili per il regolamento di successivi ordini di trasferimento di contante.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), la [inserire il nome della BC] respinge l'ordine di pagamento istantaneo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento istantaneo superi il credit memorandum balance (CMB) applicabile.
6. Una volta che un ordine di trasferimento di liquidità immediato sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, TARGET-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA dell'ordinante. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di trasferimento di liquidità è respinto.
7. A seguito dell'accettazione di una risposta positiva al recall come stabilito alla parte I, articolo 17, TARGET-[inserire il riferimento alla BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto TIPS DCA sul quale si effettua l'addebito. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, la risposta positiva al recall è respinta. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, la risposta positiva al recall è regolata immediatamente.

8. Fatto salvo il paragrafo 7, TARGET-[inserire nome riferimento alla BC/paese] respinge le risposte positive al recall qualora l'ammontare della risposta positiva al richiamo superi il CMB applicabile.

Articolo 7

Richiesta di recall

1. Il titolare di un conto TIPS DCA può presentare una richiesta di recall.
2. La richiesta di recall è inoltrata al beneficiario dell'ordine di pagamento istantaneo regolato che può rispondere con una risposta positiva al recall, o con una risposta negativa al recall.

Articolo 8

TIPS Directory

1. La TIPS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:
 - a) titolari di conti TIPS DCA;
 - b) reachable party;
2. La TIPS directory è aggiornata quotidianamente.
3. I titolari di conto TIPS DCA possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle proprie succursali, alle reachable party e alle instructing party da essi designate. Le reachable party possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle proprie succursali.
4. Un determinato BIC compare una sola volta nella TIPS directory.
5. I titolari di conto TIPS DCA riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i loro nomi e relativi BIC. Inoltre, la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi e relativi BIC delle reachable party designate dai titolari di conto TIPS DCA e questi ultimi assicurano che le reachable party abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

Articolo 9

Registro MPL

1. Il registro (repository) mobile proxy look-up (MPL) contiene la tabella di mappatura proxy — IBAN ai fini del servizio MPL.
2. Ogni proxy può essere collegato a un solo IBAN. Un IBAN può essere collegato a uno o più proxy.
3. La parte I, articolo 28 si applica ai dati contenuti nel registro MPL.

Articolo 10

Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione straordinaria

1. Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA aperto in TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante verso o da parte di tale titolare di conto TIPS DCA.
2. Se la partecipazione di un titolare di conto TIPS DCA a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa per motivi diversi da quelli specificati nella parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC]:
 - a) rigetta tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata;

- b) rigetta tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in uscita;
 - c) rigetta gli ordini di trasferimento di contante sia in entrata che in uscita.
3. Se la partecipazione di un titolare di un conto TIPS DCA a TARGET-[inserire il riferimento a Bc/paese] è sospesa in base ai motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la [inserire nome della BC] respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata e in uscita.
4. La [inserire nome della BC] elabora ordini di pagamento istantaneo di un titolare di conto TIPS DCA la cui partecipazione a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese], sia stata sospesa o cessata ai sensi della parte I, articolo 25, paragrafo 1 o 2, e in relazione al quale la [inserire nome della BC] ha riservato fondi su un conto TIPS DCA ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.

PARTE VI

Termini e condizioni speciali per i sistemi ancillari (AS) che utilizzano procedure di regolamento RTGS AS

Articolo 1

Apertura e gestione di conti tecnici AS e utilizzo delle procedure di regolamento RTGS AS

1. La [inserire nome della BC] può, su richiesta di un sistema ancillare aprire e gestire uno o più conti tecnici RTGS AS per supportare le procedure di regolamento RTGS AS.
2. Non vi è alcun saldo debitorio su un conto tecnico RTGS AS.
3. I conti tecnici RTGS AS non sono pubblicati nella RTGS directory.
4. Il sistema ancillare seleziona almeno una delle seguenti procedure di regolamento ai fini del trattamento degli ordini di trasferimento del sistema ancillare:
 - a) procedura di regolamento RTGS AS di tipo A;
 - b) procedura di regolamento RTGS AS di tipo B;
 - c) procedura di regolamento RTGS AS di tipo C;
 - d) procedura di regolamento RTGS AS di tipo D;
 - e) procedura di regolamento RTGS AS di tipo E.
5. Le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano rispettivamente alle procedure di regolamento RTGS AS di tipo A, B, C, D ed E.
6. Le procedure di regolamento RTGS AS sono operative durante gli orari indicati nell'appendice V.
7. Il sistema ancillare chiede alla [inserire nome della BC] di creare un settlement bank account group.
8. Il sistema ancillare invia solo ordini di trasferimento del sistema ancillare a conti inclusi nel settlement bank account group di cui al paragrafo 7.

Articolo 2

Priorità degli ordini di trasferimento del sistema ancillare

A tutti gli ordini di trasferimento del sistema ancillare (AS) viene assegnata automaticamente la priorità «urgente».

*Articolo 3***Procedura di regolamento RTGS AS di tipo A**

1. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo A. Il saldo di tale conto è pari a zero alla fine della giornata.
2. Il sistema ancillare può chiedere l'apertura di un conto del fondo di garanzia AS per supportare il regolamento in relazione al servizio «periodo di regolamento». I saldi sul conto del fondo di garanzia AS sono utilizzati per regolare gli ordini di trasferimento AS nel caso in cui non vi sia sufficiente liquidità disponibile sul conto RTGS DCA di una settlement bank. Il conto del fondo di garanzia AS può essere detenuto da [inserire nome della BC], dal sistema ancillare o da un partecipante idoneo. Il conto del fondo di garanzia AS non è pubblicato nella RTGS directory.
3. Il sistema ancillare trasmette gli ordini di trasferimento del sistema ancillare come lotto in un unico file in cui la somma dei debiti deve bilanciare la somma dei crediti.
4. La [inserire nome della BC] tenta in primo luogo di regolare gli ordini di trasferimento AS che addebitano gli RTGS DCA delle settlement bank e che accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare. Solo al momento del regolamento di tutti gli ordini di trasferimento AS (compreso l'eventuale finanziamento del conto tecnico RTGS AS dal conto del fondo di garanzia AS) la [inserire nome della BC] tenta di regolare ordini di trasferimento AS che addebitano il conto tecnico RTGS AS e che accreditano gli RTGS DCA delle settlement bank.
5. Se un ordine di trasferimento AS volto ad addebitare il conto RTGS DCA di una settlement bank è in lista d'attesa, la [inserire nome della BC] informa la settlement bank mediante un messaggio broadcast.
6. Se è stato aperto un conto del fondo di garanzia AS e una settlement bank non dispone di fondi sufficienti sul proprio conto RTGS DCA, il sistema ancillare può ordinare alla [inserire nome della BC] di attivare il meccanismo del fondo di garanzia mediante una richiesta di addebito sul conto del fondo di garanzia AS e di accreditare il conto tecnico RTGS AS. Se il conto del fondo di garanzia AS non dispone di fondi sufficienti per completare il regolamento, il processo di regolamento fallisce.
7. Se il processo di regolamento fallisce per qualsiasi motivo, compreso quello di cui al paragrafo 6, la [inserire nome della BC] respinge tutti gli ordini di trasferimento AS non regolati nell'unico file di cui al paragrafo 3 e annulla gli ordini di trasferimento AS già regolati.
8. Al sistema ancillare viene notificato l'avvenuto o il mancato regolamento.
9. Il sistema ancillare può optare per i seguenti servizi:
 - a) il servizio «periodo d'informazione», di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - b) il servizio «periodo di regolamento», di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

*Articolo 4***Procedura di regolamento RTGS AS di tipo B**

1. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento del sistema ancillare mediante la procedura di regolamento di tipo B. Il saldo di tale conto è pari a zero alla fine della giornata.
2. Il sistema ancillare può chiedere l'apertura di un conto del fondo di garanzia AS per supportare il regolamento in relazione al servizio «periodo di regolamento». I saldi sul conto del fondo di garanzia AS sono utilizzati per regolare gli ordini di trasferimento del sistema ancillare nel caso in cui non vi sia sufficiente liquidità disponibile sul conto RTGS DCA di una settlement bank. Il conto del fondo di garanzia AS può essere detenuto da [inserire nome della BC], dal sistema ancillare o da un partecipante idoneo. Il conto del fondo di garanzia AS non è pubblicato nella RTGS directory.
3. Il sistema ancillare trasmette gli ordini di trasferimento AS come lotto in un unico file in cui la somma dei debiti deve bilanciare la somma dei crediti.

4. La procedura di regolamento di tipo B opera sulla base del principio «all or nothing» (tutto o niente). La [inserire nome della BC] tenta di regolare simultaneamente tutti gli ordini di trasferimento AS che addebitano gli RTGS DCA delle settlement bank e accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare e tutti gli ordini di trasferimento AS che addebitano il conto tecnico RTGS AS e accreditano gli RTGS DCA delle settlement bank. Se uno o più ordini di trasferimento AS non possono essere regolati, tutti gli ordini di trasferimento AS sono posti in lista d'attesa e viene applicato un algoritmo di ottimizzazione e le settlement bank ne sono informate.
5. Se è stato aperto un conto del fondo di garanzia AS e una settlement bank non dispone di fondi sufficienti sul proprio conto RTGS DCA, il sistema ancillare può dare disposizione alla [inserire nome della BC] di attivare il meccanismo del fondo di garanzia mediante una richiesta di addebito sul conto del fondo di garanzia AS e di accreditare il conto tecnico RTGS AS. Se il conto del fondo di garanzia AS non dispone di fondi sufficienti per completare il regolamento, il processo di regolamento fallisce
6. Se il processo di regolamento fallisce per qualsiasi motivo, compreso quello di cui al paragrafo 5, la [inserire nome della BC] respinge tutti gli ordini di trasferimento AS non regolati nell'unico file di cui al paragrafo 3.
7. Al sistema ancillare viene notificato l'avvenuto o il mancato regolamento.
8. Il sistema ancillare può optare per i seguenti servizi:
 - a) il servizio «periodo d'informazione», di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
 - b) il servizio «periodo di regolamento», di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

Articolo 5

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo C

1. La procedura di regolamento di tipo C supporta il regolamento utilizzando liquidità dedicata nei sottoconti. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo C. Il saldo di tale conto è pari a zero alla fine della giornata. Tale conto tecnico RTGS AS può essere utilizzato anche per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo E.
2. Il sistema ancillare assicura che ciascuna settlement bank apra almeno un sottoconto che deve essere utilizzato dal sistema ancillare solo ai fini della presente procedura di regolamento.
3. La [inserire nome della BC] avvia automaticamente una procedura di regolamento di tipo C obbligatoria in ogni giornata lavorativa di TARGET secondo lo schema di cui all'appendice V, attivando il regolamento degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti configurati per la procedura di regolamento di tipo C obbligatoria addebitando i conti RTGS DCA delle settlement bank e accreditando il sottoconto di cui al paragrafo 2.
4. La procedura di regolamento di tipo C si chiude mediante un messaggio di fine procedura, che può essere inviato dal sistema ancillare in qualsiasi momento prima del cut-off time per i pagamenti interbancari di cui all'appendice V. Se il sistema ancillare non invia il messaggio di fine procedura entro tale cut-off time, la [inserire nome della BC] chiude la procedura a tale cut-off time.
5. La chiusura della procedura di regolamento di tipo C obbligatoria comporta un trasferimento di liquidità automatico dal sottoconto di cui al paragrafo 2 al conto RTGS DCA.
6. Se la procedura di regolamento di tipo C obbligatoria è chiusa, il sistema ancillare può avviare una procedura opzionale in qualsiasi momento prima del cut-off time per i pagamenti interbancari di cui all'appendice V, attivando il regolamento degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti configurati per la procedura di regolamento di tipo C opzionale addebitando il conto RTGS DCA della settlement bank accreditando il sottoconto RTGS della stessa. Il sistema ancillare può avviare e chiudere una o più procedure opzionali successive prima del cut-off time per i pagamenti interbancari. La chiusura della procedura di regolamento di tipo C opzionale comporta un trasferimento automatico di liquidità dal sottoconto di cui al paragrafo 2 al conto RTGS DCA.
7. La procedura di regolamento di tipo C obbligatoria e qualsiasi successiva procedura di regolamento di tipo C opzionale possono consistere di uno o più cicli.

8. Il sistema ancillare può, in qualsiasi momento dopo l'avvio di una procedura di regolamento di tipo C obbligatoria o opzionale, avviare un ciclo mediante un messaggio di «start-of-cycle». Dopo l'inizio del ciclo, i trasferimenti di liquidità dal sottoconto di cui al paragrafo 2 non possono essere effettuati fino all'invio da parte del sistema ancillare di un messaggio di «end-of-cycle». I saldi possono essere modificati durante il ciclo per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi o se una settlement bank trasferisce liquidità al proprio sottoconto. La [inserire il nome della BC] notifica al sistema ancillare la riduzione o l'aumento della liquidità sul sottoconto per effetto dei pagamenti di regolamento tra sistemi. Qualora il sistema ancillare lo richieda, la [inserire il nome della BC] provvede altresì a notificare allo stesso l'aumento di liquidità nel sottoconto per effetto di un ordine di trasferimento di liquidità da parte della settlement bank.

9. Il sistema ancillare può inviare ordini di trasferimento AS come lotto in uno o più file mentre il ciclo è aperto. Gli ordini di trasferimento di contante possono riguardare una delle seguenti operazioni:

- a) l'addebito dei sottoconti delle settlement bank e l'accredito del conto tecnico RTGS AS;
- b) l'addebito del conto tecnico RTGS AS e l'accredito dei sottoconti delle settlement bank;
- c) l'addebito del conto tecnico RTGS AS e l'accredito delle RTGS DCA delle settlement bank.

10. La [inserire nome della BC] regola immediatamente gli ordini di trasferimento del sistema ancillare che possono essere regolati. Gli ordini di trasferimento AS che non possono essere regolati immediatamente devono essere accodati e deve essere applicato un algoritmo di ottimizzazione. Gli ordini di trasferimento AS che rimangono non regolati al momento della chiusura del ciclo sono respinti.

11. Il sistema ancillare deve essere informato al più tardi entro la fine del ciclo dello stato dei singoli ordini di trasferimento AS.

Articolo 6

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo D

1. La procedura di regolamento RTGS AS di tipo D supporta il regolamento tramite l'utilizzo di prefinanziamenti. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS dedicato per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo D.

2. I conti tecnici RTGS AS hanno solo un saldo pari a zero o un saldo positivo. La liquidità può rimanere sul conto tecnico RTGS AS overnight, nel qual caso sarà soggetta alla remunerazione di cui alla parte I, articolo 12, paragrafo 2.

3. La [inserire nome della BC] notifica al sistema ancillare i trasferimenti di liquidità che addebitano gli RTGS DCA delle settlement bank e che accreditano il conto tecnico RTGS AS. Questi trasferimenti di liquidità possono essere effettuati in ogni giornata lavorativa di TARGET secondo lo schema di cui all'appendice V. Il sistema ancillare può immettere ordini di trasferimento di liquidità immediati che addebitano il conto tecnico RTGS AS e accreditano gli RTGS DCA delle settlement bank.

Articolo 7

Procedura di regolamento RTGS AS di tipo E

1. La procedura di regolamento RTGS AS di tipo E supporta il regolamento bilaterale e l'elaborazione singola degli ordini di trasferimento AS. Il sistema ancillare può utilizzare la procedura di regolamento di tipo E senza un conto tecnico RTGS AS per il regolamento bilaterale. Il sistema ancillare richiede un conto tecnico RTGS AS per supportare l'elaborazione degli ordini di trasferimento AS mediante la procedura di regolamento di tipo E qualora opti per l'elaborazione singola degli ordini di trasferimento AS. Il saldo del conto tecnico RTGS AS è pari a zero alla fine della giornata. Tale conto tecnico RTGS AS può essere utilizzato anche per la procedura di regolamento di tipo C.

2. Il sistema ancillare può inviare ordini di trasferimento AS come lotto in uno o più file tra:

- a) i conti RTGS DCA delle settlement bank e il conto tecnico RTGS AS, se utilizzato; e
- b) i conti RTGS DCA delle settlement bank.

Il sistema ancillare è responsabile di assicurare la corretta sequenza degli ordini di trasferimento AS nel file per garantire il regolare svolgimento del regolamento.

3. La [inserire nome della BC] regola immediatamente gli ordini di trasferimento AS che possono essere regolati. Gli ordini di trasferimento AS che non possono essere regolati immediatamente devono essere posti in lista d'attesa. Se un ordine di trasferimento AS volto ad addebitare il conto RTGS DCA di una settlement bank è in lista d'attesa, la settlement bank ne è informata mediante un messaggio broadcast.

4. Il sistema ancillare può optare per i seguenti servizi:

- a) il servizio «periodo d'informazione», di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- b) il servizio «periodo di regolamento», di cui all'articolo 8, paragrafo 3;

5. Al sistema ancillare viene notificata la condizione (status) dei singoli ordini di trasferimento AS inseriti.

Articolo 8

Periodo di informazione e periodo di regolamento

1. Il servizio «periodo di informazione» consente al sistema ancillare di informare le proprie settlement bank della liquidità necessaria per garantire il buon esito del regolamento. Tale servizio facoltativo consente al sistema ancillare di definire un periodo prima dell'inizio del regolamento degli ordini di trasferimento AS. Durante tale periodo, e su richiesta della settlement bank, il sistema ancillare può revocare i singoli ordini di trasferimento AS (per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E) o i file (per le procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B). Il sistema ancillare può anche chiedere alla [inserire nome della BC] di procedere a tale revoca per suo conto.

2. Nel caso in cui un sistema ancillare, o la [inserire nome della BC] per suo conto, revochi singoli ordini di trasferimento AS (per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E) o file (per le procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B) durante il «periodo di informazione», l'elaborazione degli ordini di trasferimento RTGS AS è annullata.

3. Il servizio «periodo di regolamento» consente al sistema ancillare di definire un periodo fino al quale può essere effettuato il regolamento degli ordini di trasferimento AS. Questo servizio è un prerequisito per l'utilizzo di un conto del fondo di garanzia ed è facoltativo per l'uso di conti tecnici AS.

4. Durante il «periodo di regolamento» il sistema ancillare, o la [inserire nome della BC] per suo conto, può revocare i singoli ordini di trasferimento AS (per la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E) o i file (per le procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B) che non hanno uno status definitivo e si applicano le seguenti disposizioni:

- a) se la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E è utilizzata per il regolamento bilaterale, gli ordini di trasferimento AS pertinenti sono annullati;
- b) se la procedura di regolamento RTGS AS di tipo E non è utilizzata per il regolamento bilaterale, o se nella procedura di regolamento RTGS AS di tipo A l'intero regolamento fallisce, gli eventuali ordini di trasferimento AS presenti nel file e regolati sono annullati e tutte le settlement bank e il sistema ancillare sono informati tramite un messaggio broadcast.
- c) se viene utilizzata la procedura di regolamento RTGS AS di tipo B, l'intero regolamento non ha esito positivo e tutte le settlement bank e il sistema ancillare sono informati tramite un messaggio broadcast.

Articolo 9

Regolamento tra sistemi

1. Il regolamento tra sistemi consente a un sistema ancillare di accreditare il conto tecnico RTGS AS di un altro sistema ancillare o sottoconto di una settlement bank di un altro sistema ancillare ed è disponibile per i sistemi ancillari che utilizzano la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C o D.

2. La [inserire nome della BC] consente, su richiesta del sistema ancillare, il regolamento tra il sistema ancillare e un altro sistema ancillare in TARGET-[inserire riferimento paese/nome della BC] o un altro sistema componente di TARGET. Il sistema ancillare richiedente fornisce alla [inserire nome della BC] l'autorizzazione dell'altro sistema ancillare.

3. Un regolamento tra sistemi può essere avviato solo se i due sistemi ancillari hanno avviato una procedura di regolamento. Inoltre, se il regolamento tra sistemi è avviato da un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, per tale sistema ancillare deve essere aperto anche un ciclo di regolamento.

4. Un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C nel contesto del regolamento tra sistemi trasmette solo ordini di trasferimento AS individuali che addebitano il sottoconto di una delle sue settlement bank. Tali ordini di trasferimento AS accreditano il sottoconto della settlement bank del sistema ancillare ricevente se tale sistema ancillare ricevente utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, oppure accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare ricevente se tale sistema ancillare utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D.

5. Un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D nel contesto del regolamento tra sistemi trasmette solo ordini di trasferimento AS individuali che addebitano il conto tecnico RTGS AS. Tali ordini di trasferimento AS accreditano il sottoconto della settlement bank del sistema ancillare ricevente se il sistema ancillare ricevente utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C, oppure accreditano il conto tecnico RTGS AS del sistema ancillare ricevente se il sistema ancillare utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo D.

Entrambi i sistemi ancillari che utilizzano il regolamento tra sistemi ricevono notifica tramite un messaggio broadcast del regolamento o del rigetto degli ordini di trasferimento AS.

Articolo 10

Effetti della sospensione o cessazione

Se la sospensione o la cessazione dell'uso delle procedure di regolamento AS da parte di un sistema ancillare avviene durante il ciclo di regolamento degli ordini di trasferimento AS, la [inserire nome della BC] può completare il ciclo di regolamento.

PARTE VII

Termini e condizioni speciali per i sistemi ancillari che utilizzano la procedura di regolamento TIPS AS

Articolo 1

Apertura e gestione di un conto tecnico TIPS AS

1. La [inserire nome della BC] può aprire e gestire uno o più conti tecnici TIPS AS su richiesta di un sistema ancillare che regola pagamenti istantanei conformemente allo schema SCT Inst o pagamenti quasi istantanei nei propri libri contabili.
2. Non vi è alcun saldo debitorio su un conto tecnico TIPS AS.
3. Il sistema ancillare utilizza un conto tecnico TIPS AS per raccogliere la liquidità stanziata dai propri partecipanti diretti necessaria per finanziare le loro posizioni.
4. Il sistema ancillare può scegliere di ricevere notifiche di accredito e addebito del proprio conto tecnico TIPS AS. Se il sistema ancillare opta per tale servizio la notifica viene fornita immediatamente dopo l'addebito o l'accredito del conto tecnico TIPS AS.
5. Un sistema ancillare può inviare ordini di pagamento istantanei e risposte positive al recall a qualsiasi titolare di conto TIPS DCA o TIPS AS. Un sistema ancillare riceve ed elabora ordini di pagamento istantanei, richieste di recall e risposte positive al recall da qualsiasi titolare di conto TIPS DCA o TIPS AS.

Articolo 2

Invio e ricezione di messaggi

1. Un titolare di conto tecnico TIPS AS può inviare messaggi:
 - a) direttamente;
 - b) tramite una o più instructing party.

2. Un titolare di conto tecnico TIPS AS riceve messaggi:
 - a) direttamente; o
 - b) tramite un'instructing party.
3. La parte I, articolo 7 si applica al titolare di conto tecnico TIPS AS che invia o riceve messaggi tramite un'instructing party come se tale titolare di conto tecnico TIPS AS inviasse o ricevesse messaggi direttamente.

Articolo 3

Ordini di trasferimento di liquidità immediati

Un titolare di conto tecnico TIPS AS può inviare ordini di trasferimento di liquidità immediati.

Articolo 4

Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità su conti tecnici TIPS AS

1. È assegnata una marcatura temporale per l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante nella sequenza della loro ricezione.
2. Tutti gli ordini di trasferimento di contante inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] sono elaborati seguendo il principio «first in, first out» (FIFO) («primo entrato, primo uscito») senza criteri di priorità né riordino.
3. Una volta che l'ordine di pagamento istantaneo sia stato accettato come stabilito alla parte I, articolo 17, paragrafo 1, TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto tecnico TIPS AS dell'ordinante per effettuare il regolamento e si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, il pagamento istantaneo è respinto;
 - b) qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ammontare corrispondente è riservato in attesa della risposta del beneficiario. In caso di accettazione da parte del beneficiario, il pagamento istantaneo è regolato e la riserva è revocata simultaneamente. Nel caso di rigetto da parte dell'ordinante o in mancanza di risposta tempestiva, nell'accezione di cui allo schema SCT Inst, l'ordine di pagamento istantaneo è respinto e la riserva è revocata simultaneamente.
4. I fondi riservati in conformità al paragrafo 3, lettera b) non sono disponibili per il regolamento di successivi ordini di trasferimento di contante.
5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), la [inserire il nome della BC] respinge l'ordine di pagamento istantaneo qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento istantaneo superi il credit memorandum balance (CMB) applicabile.
6. Dopo che un ordine di trasferimento di liquidità da un conto tecnico TIPS AS a un conto TIPS DCA è stato accettato come stabilito nella parte I, articolo 17, paragrafo 1, la [inserire nome della BC] verifica se sul conto tecnico TIPS AS dell'ordinante sono disponibili fondi sufficienti. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, l'ordine di trasferimento di liquidità è respinto. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, l'ordine di trasferimento di liquidità è regolato immediatamente.
7. A seguito dell'accettazione di una risposta positiva al recall come stabilito nella parte I, articolo 17, la [inserire nome della BC] verifica la disponibilità di fondi sufficienti sul conto tecnico TIPS AS sul quale si effettua l'addebito. Qualora la disponibilità di fondi sia insufficiente, la risposta positiva al recall è respinta. Qualora vi sia disponibilità di fondi sufficienti, la risposta positiva al recall è regolata immediatamente.
8. Fatto salvo il paragrafo 7, la [inserire nome della BC] respinge le risposte positive al recall qualora l'ammontare dell'ordine di pagamento superi il CMB applicabile.

Articolo 5

Richiesta di recall

1. Il titolare di un conto tecnico TIPS AS può presentare una richiesta di recall.
2. La richiesta di recall è inoltrata al beneficiario dell'ordine di pagamento istantaneo regolato che può rispondere con una risposta positiva o negativa al recall.

*Articolo 6***Procedura di regolamento TIPS AS**

La procedura di regolamento TIPS AS è operativa durante gli orari indicati nell'appendice V.

*Articolo 7***Reachable party tramite un conto tecnico TIPS AS**

1. Un titolare di conto tecnico TIPS AS può designare uno o più reachable party. Le reachable party devono aver aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione relativo al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement).
2. Un titolare di conto tecnico TIPS AS fornisce alla [inserire il nome della BC] prova dell'adesione allo schema SCT Inst da parte di ogni reachable party designata.
3. Il titolare di un conto tecnico TIPS AS informa la [inserire il nome della BC] nel caso in cui una reachable party cessa di aderire allo schema SCT Inst e, senza indebito ritardo, adotta le misure necessarie per impedire a tale soggetto di accedere al conto tecnico TIPS AS.
4. Il titolare di conto tecnico TIPS AS può consentire alle reachable party da esso designate di accedere tramite una o più instructing party.
5. La parte I, articolo 7 si applica a un sistema ancillare che abbia designato le reachable party.
6. Il titolare di conto tecnico TIPS AS che ha designato una reachable party deve garantire che tale reachable party sia in qualsiasi momento disponibile ai fini della ricezione dei messaggi.

*Articolo 8***Operazioni elaborate tramite i conti tecnici TIPS AS**

1. Le seguenti operazioni sono elaborate tramite un conto tecnico TIPS AS in TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese]:
 - a) ordini di pagamento istantaneo;
 - b) risposte positive al recall;
 - c) ordini di trasferimento di liquidità verso conti TIPS DCA.

*Articolo 9***TIPS Directory**

1. La TIPS directory è un elenco di BIC utilizzati ai fini dell'instradamento delle informazioni e comprende i BIC di:
 - a) titolari di conti TIPS DCA;
 - b) reachable party.
2. La TIPS directory è aggiornata quotidianamente.
3. I titolari di conto tecnico TIPS AS possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle reachable party e alle instructing party da essi designate. Le reachable party possono distribuire la TIPS directory esclusivamente alle proprie succursali.
4. Un determinato BIC compare una sola volta nella TIPS directory.
5. I titolari di un conto tecnico TIPS AS riconoscono che la [inserire nome della BC] e altre BC possono rendere pubblici i nomi e relativi BIC delle reachable party designate dai titolari di conto tecnico TIPS AS e questi ultimi assicurano che le reachable party abbiano acconsentito a tale pubblicazione.

*Articolo 10***Registro MPL**

1. Il registro (repository) centrale mobile proxy look-up (MPL) contiene la tabella di mappatura proxy — IBAN ai fini del servizio MPL.
2. Ogni proxy può essere collegato a un solo IBAN. Un IBAN può essere collegato a uno o più proxy.
3. La parte I, articolo 28 si applica ai dati contenuti nel registro MPL.

*Articolo 11***Elaborazione degli ordini di trasferimento di contante in caso di sospensione o cessazione straordinaria**

1. Al momento della cessazione della partecipazione di un titolare di conto tecnico TIPS AS a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], la [inserire nome della BC] non accetta nuovi ordini di trasferimento di contante verso o da parte di tale titolare di conto tecnico TIPS AS.
 2. Se la partecipazione di un titolare di conti tecnici TIPS AS a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] è sospesa per motivi diversi da quelli specificati nella parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), [inserire nome della BC]:
 - a) respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata;
 - b) respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in uscita; o
 - c) respinge gli ordini di trasferimento di contante sia in entrata che in uscita.
 3. Se la partecipazione di un titolare di un conto tecnico TIPS AS a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese] è sospesa per i motivi di cui alla parte I, articolo 25, paragrafo 1, lettera a), la BC del titolare di conto tecnico TIPS AS sospeso respinge tutti i suoi ordini di trasferimento di contante in entrata e in uscita.
 4. La [inserire nome della BC] elabora ordini di pagamento istantaneo di un titolare di conto tecnico TIPS AS la cui partecipazione a TARGET-[inserire il riferimento a BC/paese], sia stata sospesa o cessata ai sensi della parte I, articolo 25, paragrafo 1 o 2, e in relazione al quale la [inserire nome della BC] ha riservato fondi su un conto tecnico TIPS AS ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) prima della sospensione o cessazione.
-

APPENDICE I

SPECIFICHE TECNICHE PER L'ELABORAZIONE DEGLI ORDINI DI TRASFERIMENTO DI CONTANTE

In aggiunta alle Condizioni armonizzate, le seguenti regole si applicano all'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante:

1. Test obbligatori per la partecipazione a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese]

Prima di poter partecipare a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese], ciascun partecipante è tenuto a superare una serie di test finalizzati a dimostrare la sua idoneità tecnica e gestionale.

2. Numeri di conto

Il conto di ciascun partecipante è identificato attraverso un numero unico di conto di massimo 34 caratteri che sarà strutturato in cinque sezioni come segue:

Nome	Numero di caratteri	Contenuto
Tipo di conto	1.	M = MCA R = RTGS DCA C = T2S DCA I = TIPS DCA T = conto tecnico RTGS AS U = sottoconto A = conto tecnico TIPS AS G = conto fondi di garanzia AS D = conto di deposito overnight X = conto di Contingency
Codice paese della banca centrale	2.	Codice paese ISO 3166-1
Codice valuta	3.	EUR
BIC	11	BIC del titolare del conto
Nome del conto	Massimo 17	Testo libero ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Per i sottoconti la presente sezione deve iniziare con il codice AS a tre caratteri definito dalla banca centrale.

3. Regole di messaggistica in TARGET

- a) I partecipanti sono tenuti a conformarsi alle specifiche di struttura dei messaggi e di valorizzazione dei campi quali definite nella parte 3 delle pertinenti specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti (User Detailed Functional Specifications, UDFS).
- b) A tutti i tipi di messaggi elaborati su conti MCA, RTGS DCA (compresi i sottoconti), conti tecnici RTGS AS, conti dei fondi di garanzia AS e conti T2S DCA, sono allegate Business Application Header come segue:

Tipo di messaggio	Descrizione
head.001	Business application header
head.002	Business file header

4. Tipi di messaggio elaborati in TARGET

a) I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sugli MCA:

Tipo di messaggio	Descrizione
Administration (admi)	
admi.004	SystemEventNotification
admi.005	ReportQueryRequest
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.018	GetBusinessDayInformation
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.025	Receipt
camt.046	GetReservation
camt.047	ReturnReservation
camt.048	ModifyReservation
camt.049	DeleteReservation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
Payments clearing and Settlement (pacs)	
pacs.009	FinancialInstitutionCreditTransfer
pacs.010	FinancialInstitutionDirectDebit

b) I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sui conti RTGS DCA, e se del caso sui conti tecnici RTGS AS e sui conti dei fondi di garanzia AS:

Administration (admi)	
admi.004	SystemEventNotification
admi.005	ReportQueryRequest
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.007	ModifyTransaction
camt.009	GetLimit

camt.010	ReturnLimit
camt.011	ModifyLimit
camt.012	DeleteLimit
camt.018	GetBusinessDayInformation
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.021	ReturnGeneralBusinessInformation
camt.025	Receipt
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.046	GetReservation
camt.047	ReturnReservation
camt.048	ModifyReservation
camt.049	DeleteReservation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056	FIToFIPaymentCancellationRequest
Payments Clearing and Settlement (pacs)	
pacs.002	PaymentStatusReport
pacs.004	PaymentReturn
pacs.008	CustomerCreditTransfer
pacs.009	FinancialInstitutionCreditTransfer
pacs.010	FinancialInstitutionDirectDebit
Payments Initiation (pain)	
pain.998	ASInitiationStatus
pain.998	ASTransferNotice
pain.998	ASTransferInitiation

c) I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sui conti T2S DCA:

Tipo di messaggio	Descrizione
Administration (admi)	
admi.005	ReportQueryRequest
admi.006	ResendRequestSystemEventNotification
admi.007	ReceiptAcknowledgement
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount

Tipo di messaggio	Descrizione
camt.004	ReturnAccount
camt.005	GetTransaction
camt.006	ReturnTransaction
camt.009	GetLimit
camt.010	ReturnLimit
camt.011	ModifyLimit
camt.012	DeleteLimit
camt.018	GetBusinessDayInformation
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.024	ModifyStandingOrder
camt.025	Receipt
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.051	LiquidityDebitTransfer
camt.052	BankToCustomerAccountReport
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.064	LimitUtilisationJournalQuery
camt.065	LimitUtilisationJournalReport
camt.066	IntraBalanceMovementInstruction
camt.067	IntraBalanceMovementStatusAdvice
camt.068	IntraBalanceMovementConfirmation
camt.069	GetStandingOrder
camt.070	ReturnStandingOrder
camt.071	DeleteStandingOrder
camt.072	IntraBalanceMovementModificationRequest
camt.073	IntraBalanceMovementModificationRequestStatusAdvice
camt.074	IntraBalanceMovementCancellationRequest
camt.075	IntraBalanceMovementCancellationRequestStatusAdvice
camt.078	IntraBalanceMovementQuery
camt.079	IntraBalanceMovementQueryResponse
camt.080	IntraBalanceModificationQuery
camt.081	IntraBalanceModificationReport
camt.082	IntraBalanceCancellationQuery
camt.083	IntraBalanceCancellationReport
camt.084	IntraBalanceMovementPostingReport
camt.085	IntraBalanceMovementPendingReport

d) I seguenti tipi di messaggio sono elaborati sui conti tecnici TIPS DCA e TIPS AS:

Tipo di messaggio	Descrizione
Administration (admi)	
pacs.002	FItoFIPayment Status Report
pacs.004	PaymentReturn
pacs.008	FItoFICustomerCreditTransfer
pacs.028	FItoFIPaymentStatusRequest
Cash Management (camt)	
camt.003	GetAccount
camt.004	ReturnAccount
camt.011	ModifyLimit
camt.019	ReturnBusinessDayInformation
camt.025	Receipt
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.050	LiquidityCreditTransfer
camt.052	BankToCustomerAccountReport
camt.053	BankToCustomerStatement
camt.054	BankToCustomerDebitCreditNotification
camt.056	FItoFIPaymentCancellationRequest
acmt.010	AccountRequestAcknowledgement
acmt.011	AccountRequestRejection
acmt.015	AccountExcludedMandateMaintenanceRequest
Reference data (reda)	
reda.016	PartyStatusAdviceV01
reda.022	PartyModificationRequestV01

5. Verifica di doppia immissione

Tutti gli ordini di trasferimento di contante sono soggetti a una verifica di doppia immissione, il cui obiettivo è quello di respingere gli ordini immessi più di una volta (ordini di trasferimento di contante duplicati). I dettagli figurano nella parte I, sezione 3, delle UDFS pertinenti.

6. Regole di convalida e codici di errore

La convalida dei messaggi è effettuata secondo le linee guida High Value Payments Plus (HVPS+) sulle convalide dei messaggi specificate dalla norma ISO 20022, e convalide specifiche di TARGET. Le regole di convalida dettagliate e i codici di errore sono descritti nelle rispettive parti delle UDFS come segue:

- per i conti MCA, nel capitolo 14 delle CLM UDFS;
- per i conti RTGS DCA, nel capitolo 13 delle RTGS UDFS;
- per i conti T2S DCA, nel capitolo 4.1 delle T2S UDFS.

Se per qualsiasi ragione un ordine di pagamento istantaneo o una risposta positiva al recall sono respinti, il titolare di conto TIPS DCA riceve un report sullo stato del pagamento (pacs.002), come descritto nel capitolo 4.2. delle UDFS di TIPS. Se per qualsiasi ragione un ordine di trasferimento di liquidità è respinto, il titolare del conto TIPS DCA riceve un rigetto (camt.025), come descritto nel capitolo 1.6 delle UDFS di TIPS.

7. Orari ed eventi predefiniti di regolamento

Conti RTGS DCA

- a) Per gli ordini di pagamento che utilizzano l'Earliest Debit Time Indicator, deve essere utilizzato l'elemento del messaggio «/FromTime/».
- b) Per gli ordini di pagamento che utilizzano il Latest Debit Time Indicator, sono disponibili due opzioni:
 - i) Elemento del messaggio «RejectTime»: se l'ordine di pagamento non può essere regolato entro il momento indicato per l'addebito, l'ordine di trasferimento di contante è respinto.
 - ii) elemento del messaggio «TillTime»: se l'ordine di pagamento non può essere regolato entro l'orario indicato per l'addebito, l'ordine di trasferimento di contante non è respinto ma posto nella pertinente lista d'attesa.

Per entrambe le opzioni, se un ordine di pagamento con il Latest Debit Time Indicator non è regolato 15 minuti prima dell'orario in esso indicato, è inviata automaticamente una notifica attraverso la GUI.

Conti T2S DCA

- a) Per gli ordini di trasferimento di liquidità immediati, non è richiesta alcun campo XML specifico;
- b) Gli ordini di trasferimento di liquidità predefiniti e gli ordini di trasferimento di liquidità permanenti possono essere avviati da un determinato orario o evento nella giornata di regolamento:
 - i) per il regolamento ad un orario specifico, deve essere usato il campo XML «Time(/ExctnTp/Tm/);»;
 - ii) per il regolamento al verificarsi di un evento specifico, deve essere usato il campo XML «(EventType//ExctnTp/Evt/);».
- c) il periodo di validità degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti è definito dai seguenti campi XML: «FromDate/VldtyPrd/FrDt/» e «ToDate/VldtyPrd/ToDt/».

8. Compensazione degli ordini di trasferimento di contante su conti RTGS DCA

I controlli di compensazione e, se del caso, i controlli di compensazione estesi [entrambi i termini come definiti alle lettere a) e b)] sono effettuati su ordini di trasferimento di contante per facilitare il regolare svolgimento del regolamento.

- a) Il controllo di compensazione verifica, con riguardo al beneficiario di un ordine di trasferimento di contante, se all'inizio della lista d'attesa degli ordini di trasferimento di contante con priorità «urgente» o, in mancanza, «alta», sono presenti ordini di trasferimento di contante immessi dal beneficiario stesso e suscettibili di essere compensati con l'ordine di trasferimento di contante dell'ordinante (di seguito «ordini di trasferimento di contante in compensazione»). Se un ordine di trasferimento di contante in compensazione non offre fondi sufficienti per l'ordine di trasferimento di contante del corrispondente ordinante, si verifica se è disponibile liquidità sufficiente sul conto RTGS DCA dell'ordinante.
- b) Se il controllo di compensazione dà esito negativo, la [inserire nome della BC] può effettuare un controllo esteso di compensazione. Un controllo esteso di compensazione verifica, con riferimento al beneficiario di un ordine di trasferimento di contante, se in una qualsiasi delle liste d'attesa del beneficiario stesso sono presenti ordini di pagamento in compensazione, a prescindere dal momento in cui essi sono stati posti nella lista d'attesa. Tuttavia, se nella lista d'attesa del beneficiario sono presenti ordini di trasferimento di contante con priorità più alta diretti ad altri partecipanti a TARGET, il principio FIFO può essere derogato solo se il regolamento dell'ordine di trasferimento di contante in compensazione dà luogo ad un incremento di liquidità per il beneficiario.

9. Algoritmi di ottimizzazione su conti RTGS DCA e sottoconti

Si applicano quattro algoritmi per facilitare il regolare svolgimento del regolamento dei flussi di pagamento. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle RTGS UDFS parte 2.

- a) In base all'algoritmo di «**ottimizzazione parziale**» la [inserire nome della BC] provvede a:
 - i) calcolare e verificare le posizioni di liquidità, i limiti e le riserve di ciascun conto RTGS DCA pertinente; e
 - ii) se la posizione di liquidità totale di uno o più conti RTGS DCA pertinenti è negativa, a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che la posizione di liquidità totale di ciascun conto RTGS DCA pertinente è positiva.

Successivamente, la [inserire nome della BC] e le altre BC coinvolte provvedono, a condizione che vi siano fondi sufficienti, a regolare simultaneamente i pertinenti ordini di trasferimento di contante rimanenti [esclusi gli ordini di pagamento stralciati di cui al punto ii)] sui conti RTGS DCA dei partecipanti interessati.

Nell'effettuare lo stralcio di ordini di pagamento, la [inserire nome della BC] inizia dal conto RTGS DCA del partecipante la cui posizione di liquidità totale ha il saldo negativo più elevato e dall'ordine di pagamento che si trova alla fine della lista d'attesa degli ordini con priorità più bassa. Il processo di selezione opera solo per un periodo di tempo breve, da determinarsi a discrezione della [inserire nome della BC].

- b) In base all'algoritmo di «**ottimizzazione multipla**» la [inserire nome della BC]:
- i) mette a confronto coppie di conti RTGS DCA di partecipanti, al fine di determinare se vi sono ordini di pagamento in lista d'attesa che possano essere regolati a valere sulla liquidità disponibile dei due conti RTGS DCA dei partecipanti interessati e nei limiti dai medesimi fissati (iniziando dalla coppia di conti RTGS DCA che presenta la minor differenza tra gli ordini di pagamento reciprocamente rivolti), e le BC interessate scritturano tali pagamenti simultaneamente sui conti RTGS DCA dei due partecipanti; e
 - ii) se la liquidità relativa a una coppia di conti RTGS DCA come descritti al punto i) è insufficiente a coprire la posizione bilaterale, provvede a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che non vi sia liquidità sufficiente. In tale caso, le BC coinvolte regolano i pagamenti rimanenti, esclusi quelli stralciati, simultaneamente sui conti RTGS DCA dei due partecipanti.

Effettuate le verifiche di cui ai punti da i) a ii), la [inserire nome della BC] controlla le posizioni di regolamento multilaterali (tra il conto RTGS DCA di un partecipante e i conti RTGS DCA di altri partecipanti nei confronti dei quali è stato fissato un limite multilaterale). A tal fine, la procedura descritta nei punti da i) a ii) si applica *mutatis mutandis*.

- c) In base all'algoritmo «**ottimizzazione parziale con sistema ancillare**» che supporta la procedura di regolamento di tipo B, la [inserire nome della BC] segue la stessa procedura prevista per l'algoritmo di ottimizzazione parziale, ma senza stralciare ordini di trasferimento AS (per un sistema ancillare che regola su base multilaterale simultanea, ossia tramite la procedura di regolamento RTGS AS di tipo B).
- d) L'algoritmo «**ottimizzazione sui sottoconti**» è utilizzato per ottimizzare il regolamento degli ordini di trasferimento AS con priorità urgente sui sottoconti dei partecipanti. Quando utilizza tale algoritmo, la [inserire nome della BC] provvede a calcolare la posizione di liquidità complessiva del sottoconto di ciascun partecipante determinando se l'aggregato di tutti gli ordini di trasferimento AS in entrata e in uscita presenti nella lista d'attesa è negativo o positivo. Se il risultato di tali calcoli e verifiche è positivo per ciascuno dei sottoconti interessati, la [inserire nome della BC] e le altre BC coinvolte regolano simultaneamente tutti i trasferimenti di contante sui sottoconti dei partecipanti interessati. Se il risultato di tali calcoli e verifiche è negativo non si procede ad alcun regolamento. Inoltre, tale algoritmo non tiene conto di alcun limite o riserva. Per ciascuna settlement bank viene calcolata la posizione totale e, se le posizioni totali per tutte le settlement bank sono coperte, tutte le operazioni sono regolate. Le operazioni che non sono coperte sono poste nuovamente in lista d'attesa.
- e) Gli ordini di trasferimento di contante immessi dopo l'avvio dell'algoritmo di ottimizzazione multipla, dell'algoritmo di ottimizzazione parziale o dell'algoritmo di ottimizzazione parziale con sistema ancillare possono comunque essere regolati immediatamente se le posizioni e i limiti dei conti RTGS DCA dei partecipanti interessati sono compatibili sia con il regolamento di tali ordini sia con il regolamento degli ordini di trasferimento di contante nella procedura di ottimizzazione in corso.
- f) L'algoritmo di ottimizzazione parziale e l'algoritmo di ottimizzazione multipla sono eseguiti in sequenza in tale ordine. Essi non sono eseguiti se è in corso la procedura di regolamento RTGS AS di tipo B.
- g) Gli algoritmi operano in maniera flessibile, con la fissazione di un lasso temporale predefinito tra l'esecuzione di diversi algoritmi, al fine di assicurare un intervallo minimo tra l'operatività di due algoritmi. La sequenza temporale è controllata automaticamente. Sono possibili interventi manuali.

- h) Finché un ordine di pagamento è inserito in un algoritmo in corso di svolgimento, non può esserne modificata la posizione nella lista d'attesa né può esserne disposta la revoca. Le richieste di revocare o di modificare la posizione di un ordine di pagamento restano in sospenso fino al completamento dell'algoritmo. Se nel corso di svolgimento dell'algoritmo l'ordine di pagamento è regolato, qualunque richiesta di revocarlo o di modificarne l'ordine di priorità è respinta. Se l'ordine di pagamento non è regolato, le richieste del partecipante sono immediatamente prese in considerazione.

10. Connettività

I partecipanti si collegano a TARGET utilizzando una delle seguenti modalità.

- a) La modalità utente-applicazione (U2A): con la modalità U2A i partecipanti si connettono tramite una GUI che permette agli utenti di svolgere attività in base ai loro rispettivi diritti di accesso. Consente agli utenti di inserire e gestire i dati di business e di recuperare le informazioni di business. Il relativo manuale per gli utenti (User Handbook, UHB) fornisce informazioni esaustive su ciascuna delle funzionalità che la rispettiva GUI offre.
- b) La modalità applicazione-applicazione (Application-to-application, A2A): con la modalità A2A applicativi software comunicano con TARGET scambiando singoli messaggi e file in base ai loro rispettivi diritti di accesso, alla sottoscrizione di messaggi e alla configurazione del routing. La comunicazione A2A si avvale di messaggi XML, utilizzando la norma ISO 20022, ove applicabile, per la comunicazione sia in entrata che in uscita.

Le modalità di connessione sono descritte più dettagliatamente nelle UDFS di ESMIG (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway).

11. UDFS e manuale per gli utenti (User Handbook)

Ulteriori dettagli ed esempi esplicativi delle regole di cui sopra sono contenuti nelle UDFS e nel manuale per gli utenti (User Handbook, UHB) per ciascun servizio come di volta in volta modificati e pubblicati [inserire se necessario sul sito internet di [inserire nome della BC] e] sul sito internet della BCE in inglese.

APPENDICE II

MECCANISMO DI INDENNIZZO DI TARGET**1. Principi generali**

- a) In caso di malfunzionamento tecnico di TARGET, i partecipanti diretti possono presentare richieste d'indennizzo in conformità al meccanismo d'indennizzo di TARGET definito nella presente appendice.
- b) Salva diversa decisione del Consiglio direttivo della BCE, il meccanismo d'indennizzo di TARGET non si applica nel caso in cui il malfunzionamento tecnico di TARGET dipenda da eventi che sfuggono al ragionevole controllo delle BC interessate o che sono la conseguenza di atti od omissioni di terzi.
- c) L'indennizzo di cui al meccanismo d'indennizzo di TARGET costituisce l'unica procedura di indennizzo offerta in caso di malfunzionamento tecnico di TARGET. Tuttavia, i partecipanti possono avvalersi degli altri rimedi legali disponibili per far valere le proprie pretese risarcitorie. L'accettazione di un indennizzo offerto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET costituisce consenso irrevocabile del partecipante a rinunciare a qualunque ulteriore pretesa risarcitoria in relazione a quegli ordini di trasferimento di contante per i quali il partecipante accetta l'indennizzo (incluse quelle per danni indiretti) che esso possa far valere nei confronti di qualsiasi BC, e la ricezione del corrispondente pagamento a titolo d'indennizzo costituisce pieno e definitivo soddisfacimento di tutte le pretese della specie. Con riferimento a ogni ulteriore pretesa risarcitoria formulata da altri partecipanti o da terzi in relazione allo stesso ordine di trasferimento di contante o trasferimento di contante, il partecipante indennizza la BC interessata, fino ad un ammontare massimo corrispondente a quello ricevuto sulla base del meccanismo d'indennizzo di TARGET.
- d) La formulazione di un'offerta d'indennizzo non costituisce ammissione di responsabilità da parte della [inserire nome della BC] o di qualunque altra BC con riferimento a un malfunzionamento tecnico di TARGET.

2. Condizioni delle offerte d'indennizzo

- a) Un ordinante può presentare domanda di commissione amministrativa e di interessi compensativi se, a causa di un malfunzionamento di TARGET, un ordine di trasferimento di contante non è stato regolato nella giornata lavorativa in cui era stato accettato.
- b) Un beneficiario può presentare domanda di commissione amministrativa se, a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET, non ha ricevuto un trasferimento di contante che si aspettava di ricevere in una determinata giornata lavorativa. Il beneficiario può altresì richiedere il pagamento di interessi compensativi se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - i) nel caso di partecipanti che hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale: a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET, un beneficiario ha fatto ricorso alle operazioni di rifinanziamento marginale; e/o
 - ii) nel caso di tutti i partecipanti: era tecnicamente impossibile ricorrere al mercato monetario ovvero tale modalità di rifinanziamento era impossibile per altri motivi oggettivamente ragionevoli.

3. Calcolo dell'indennizzo

- a) Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un ordinante:
 - i) la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di trasferimento di contante non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di trasferimento di contante non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di trasferimento di contante non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente riguardo a ciascun beneficiario;
 - ii) gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso euro short term reference rate (€STR) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di trasferimento di contante non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di trasferimento di contante ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di trasferimento di contante di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di trasferimento di contante è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di trasferimento di contante non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso;

- iii) non è corrisposto alcun interesse compensativo se, e nei limiti in cui, i fondi derivanti da ordini di trasferimento di non regolati sono stati collocati sul mercato o utilizzati per adempiere agli obblighi di riserva.
- b) Per quanto riguarda l'offerta d'indennizzo a favore di un beneficiario:
 - i) la commissione amministrativa è di 50 EUR per il primo ordine di trasferimento di contante non regolato, di 25 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di trasferimento di contante non regolati e di 12,50 EUR per ciascuno degli ulteriori ordini di trasferimento di contante non regolati. La commissione amministrativa è calcolata separatamente con riguardo a ciascun ordinante;
 - ii) per il calcolo degli interessi compensativi si applica il metodo di cui alla lettera a), punto ii), salvo che l'interesse compensativo è determinato applicando un tasso pari alla differenza tra il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di riferimento, ed è calcolato sull'ammontare di ciascuna operazione di rifinanziamento marginale a cui si sia fatto ricorso a causa di un malfunzionamento tecnico di TARGET.

4. Norme procedurali

- a) Le richieste d'indennizzo si presentano utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della [inserire nome della BC] in inglese (cfr. [inserire l'indirizzo internet della BC]). Gli ordinanti devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo beneficiario e i beneficiari devono presentare un modulo di richiesta separato per ogni singolo ordinante. A supporto delle informazioni indicate nel modulo di richiesta, deve essere fornita ogni ulteriore necessaria informazione e documentazione. Con riferimento a un determinato pagamento o ordine di pagamento può essere presentata una sola richiesta d'indennizzo.
 - b) I moduli per la richiesta d'indennizzo devono essere presentati alla [inserire nome BC] entro quattro settimane dal verificarsi di un malfunzionamento tecnico di TARGET. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta dalla [inserire nome BC] deve essere fornita entro due settimane dal momento della presentazione di tale richiesta.
 - c) La [inserire nome BC] esamina le richieste e le trasmette alla BCE. Salva diversa decisione adottata dal Consiglio direttivo della BCE e comunicata ai partecipanti, tutte le richieste ricevute sono esaminate non oltre 14 settimane successive al verificarsi del malfunzionamento tecnico di TARGET.
 - d) La [inserire nome della BC] comunica l'esito dell'esame di cui alla lettera c) ai partecipanti interessati. Se tale esito dà luogo a un'offerta d'indennizzo, i partecipanti interessati devono accettare o rifiutare tale offerta, con riferimento a ogni singolo ordine di trasferimento di contante cui la richiesta si riferisce, entro quattro settimane dalla comunicazione dell'offerta stessa, sottoscrivendo una lettera standard d'accettazione (utilizzando il facsimile disponibile sul sito internet della [inserire nome della BC] (si veda [inserire indirizzo internet della BC])). In caso di mancata ricezione di tale lettera da parte della [inserire nome BC] entro il termine di quattro settimane, l'offerta di indennizzo si intenderà rifiutata dai partecipanti interessati.
 - e) La [inserire nome della BC] effettua il pagamento dell'indennizzo dopo aver ricevuto dal partecipante la lettera di accettazione dell'indennizzo. Al pagamento dell'indennizzo non si applicano interessi.
-

APPENDICE III

FAC-SIMILE DEI CAPACITY E COUNTRY OPINION

Fac-simile dei capacity opinion per i partecipanti a TARGET

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

Partecipazione al [nome del sistema]

[luogo]

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [interni o esterni] di [specificare il nome del partecipante o della succursale del partecipante], ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale che secondo l'ordinamento di [giurisdizione ove il partecipante ha la sede legale; di seguito «giurisdizione»], rilevano ai fini della partecipazione di [specificare il nome del partecipante] (di seguito «partecipante») nel [nome del sistema componente di TARGET] (di seguito il «sistema»).

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Ogni dichiarazione e valutazione di seguito espressa si applica nella stessa misura e con la stessa efficacia in base al diritto di [inserire nome della giurisdizione], indipendentemente dal fatto che il partecipante, nell'immettere ordini di trasferimento di contante e nel ricevere trasferimenti di contante, agisca attraverso la sua direzione generale ovvero una o più succursali insediate nell'ambito o fuori della giurisdizione di [inserire giurisdizione].

I. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere, abbiamo esaminato:

- 1) una copia autenticata dei [specificare i documenti pertinenti relativi alla costituzione] del partecipante, quali risultano in vigore alla presente data;
- 2) [se applicabile] un estratto del [pertinente registro delle imprese] e [se applicabile] [del registro degli enti creditizi o analogo registro];
- 3) [nella misura in cui sia applicabile] copia del provvedimento o altra certificazione che attesti l'autorizzazione del partecipante a prestare servizi bancari, di investimento, di trasferimento fondi o altri servizi finanziari in linea con i criteri di accesso per la partecipazione a TARGET in [giurisdizione];
- 4) [qualora applicabile] una copia di una decisione adottata il [inserire la data] dal consiglio di amministrazione o dal competente organo direttivo del partecipante, comprovante la volontà del partecipante di accettare i documenti del sistema, come di seguito definiti; e
- 5) [specificare tutte le procure e gli altri documenti che conferiscano o comprovino i necessari poteri rappresentativi della persona o delle persone che sottoscrivono in nome del partecipante i pertinenti documenti del sistema (come di seguito definiti)];

e tutti gli altri documenti relativi alla costituzione, ai poteri e alle autorizzazioni del partecipante necessari o utili a formulare il presente parere (di seguito «documenti del partecipante»).

Ai fini del presente parere, abbiamo altresì esaminato:

- 1) Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle **Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET**] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e
- 2) [...].

Le norme e il [...] saranno di seguito denominati «documenti del sistema» (e, quando considerati unitamente ai documenti del partecipante, «documentazione»).

II. PRESUPPOSTI

Ai fini del presente parere, in relazione alla documentazione, si è presunto che:

- 1) i documenti del sistema che ci sono stati forniti siano originali o copie conformi all'originale;
- 2) le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la legge in vigore in [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] ammette che essa possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema di [inserire riferimento allo Stato membro del sistema];
- 3) la documentazione del partecipante rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse; e
- 4) i documenti del partecipante siano vincolanti per le parti alle quali sono destinati e non vi sia stata nessuna violazione delle previsioni in essi contenute.

III. PARERI RIGUARDANTI IL PARTECIPANTE

- A. Il partecipante è una società debitamente costituita e registrata o, in alternativa, debitamente costituita o organizzata secondo l'ordinamento [giurisdizione].
- B. Il partecipante possiede tutti i poteri societari richiesti per esercitare i diritti e adempiere agli obblighi previsti dai documenti del sistema al quale partecipa.
- C. L'esercizio e l'adempimento da parte del partecipante dei diritti e degli obblighi previsti dai documenti del sistema del quale il partecipante è parte non costituisce in alcun modo violazione di alcuna disposizione di legge o regolamento di [giurisdizione] applicabile al partecipante o ai documenti del partecipante.
- D. Nessuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, documentazione, registrazione, autenticazione o altra certificazione rilasciata da un tribunale o un'autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa competente in [giurisdizione] è richiesta al partecipante in relazione all'adozione, alla validità o all'efficacia di alcuno dei documenti del sistema ovvero all'esercizio o all'adempimento dei diritti e delle obbligazioni ivi previste.
- E. Il partecipante ha posto in essere tutti gli adempimenti societari e le altre azioni necessari secondo il diritto di [giurisdizione] per assicurare che gli obblighi previsti dai documenti del sistema siano legittimi, validi e vincolanti.

Il presente parere è formulato alla data in esso indicata ed è destinato unicamente a [inserire il nome della BC] e al [partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, a eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

Fac-simile per i country opinion dei partecipanti a TARGET non rientranti nel SEE

[Inserire il nome della BC]

[indirizzo]

[nome del sistema]

[ubicazione],

[data]

Egregio signore o gentile signora,

quali consulenti legali [esterni] di [specificare il nome del partecipante o della succursale del partecipante] (di seguito «partecipante»), ci è stato richiesto di formulare il presente parere sugli aspetti di natura legale di [giurisdizione] ove il partecipante è insediato; di seguito «giurisdizione», secondo l'ordinamento [giurisdizione], ai fini della partecipazione del partecipante in un sistema componente di TARGET (di seguito «sistema»). I riferimenti di cui al presente parere alla normativa vigente in [giurisdizione] comprendono tutte le disposizioni regolamentari applicabili in [giurisdizione].

Formuliamo in questa sede un parere secondo il diritto di [giurisdizione] con particolare riferimento al partecipante insediato fuori da [inserire riferimento allo Stato membro del sistema] in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, come presentati nei documenti del sistema, come in seguito definiti.

Il presente parere è formulato avuto esclusivo riguardo alle disposizioni della normativa in vigore in [giurisdizione] alla data del parere. Ai fini del presente parere non è stata condotta alcuna indagine relativa alla normativa in vigore in altre giurisdizioni e non si formula al riguardo, neppure implicitamente, alcuna valutazione. Si è presunto che nessuna disposizione di ordinamenti terzi influisca sul presente parere.

1. DOCUMENTI ESAMINATI

Ai fini del presente parere abbiamo esaminato la documentazione di seguito elencata e quella ulteriore che abbiamo ritenuto necessario o opportuno esaminare:

- 1) Le [inserire il riferimento alle disposizioni di attuazione delle **Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET**] per il sistema, emanate in [inserire la data] (di seguito «norme»); e
- 2) ogni altro documento che disciplina il sistema e/o il rapporto tra il partecipante e altri partecipanti al sistema, e tra i partecipanti al sistema e la/il [inserire il nome della BC].

Le norme e il/i [...] sono di seguito denominati la «documentazione di sistema».

2. PRESUPPOSTI

Nel formulare il presente parere, in relazione alla documentazione di sistema, si è presunto che:

- 1) la documentazione di sistema rientri nella capacità e nei poteri delle parti interessate e sia stata validamente autorizzata, adottata o stipulata e, laddove necessario, consegnata dalle stesse;
- 2) le previsioni di cui alla documentazione di sistema e i diritti e gli obblighi ivi stabiliti siano validi e giuridicamente vincolanti ai sensi della normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema], dal quale saranno espressamente disciplinati, e la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema] ammetta che possa essere scelta quale legge applicabile alla documentazione di sistema la normativa in vigore in [inserire il riferimento allo Stato membro del sistema];
- 3) i partecipanti al sistema attraverso i quali gli ordini di trasferimento di contante sono inviati o i trasferimenti di contante sono ricevuti, o attraverso i quali i diritti e gli obblighi di cui ai documenti del sistema sono esercitati o adempiuti, siano autorizzati ad erogare servizi di trasferimento fondi in tutte le giurisdizioni interessate; e
- 4) i documenti a noi forniti in copia o come fac-simile siano conformi agli originali.

3. PARERE

Sulla base di quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che:

3.1. Aspetti giuridici specifici del paese [per quanto rileva]

Le seguenti caratteristiche della legislazione di [giurisdizione] sono compatibili con gli obblighi del partecipante derivanti dai documenti del sistema e in nessun caso le annullano: [elenco degli aspetti giuridici specifici del paese].

3.2. Questioni generali sull'insolvenza

3.2.a. Tipi di procedure di insolvenza

Gli unici tipi di procedure di insolvenza (ivi compresa la procedura di concordato o di riabilitazione), che ai fini del presente parere comprendono tutte le procedure che riguardano le attività del partecipante o qualunque succursale esso abbia in [giurisdizione], alle quali partecipante può essere sottoposto in [giurisdizione], sono le seguenti: [elencare le procedure nella lingua originale con la traduzione in inglese] (nel loro insieme denominate «procedure di insolvenza»).

In aggiunta alle procedure di insolvenza, il partecipante, qualunque sua attività o qualsiasi succursale esso possa avere in [giurisdizione] possono essere sottoposti in [giurisdizione] a [elencare, nella lingua originale con la traduzione in inglese, ogni moratoria, curatela fallimentare applicabile, o ogni altra procedura per effetto della quale i pagamenti a favore del partecipante e/o effettuati dal medesimo possono essere sospesi, ovvero per effetto della quale possono essere imposte limitazioni in relazione a tali pagamenti, o procedure simili] (di seguito nel loro insieme denominate «procedure»).

3.2.b. *Accordi in tema d'insolvenza*

[giurisdizione] o certe ripartizioni politiche all'interno di [giurisdizione], come specificate, è/sono parte dei seguenti accordi in materia d'insolvenza: [specificare, qualora applicabile, quali hanno o possono avere un effetto sul presente parere].

3.3. **Efficacia dei documenti del sistema**

Subordinatamente a quanto previsto nei punti di seguito indicati, tutte le disposizioni dei documenti di sistema saranno vincolanti ed efficaci in conformità dei termini degli stessi secondo il diritto di [giurisdizione], in particolare nel caso di apertura di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante.

In particolare, siamo del parere che:

3.3.a. *Trattamento degli ordini di trasferimento di contante*

Le disposizioni relative al trattamento degli ordini di trasferimento di contante [inserire le pertinenti disposizioni di attuazione degli articoli 17 e 18 della parte I dell'allegato I, degli articoli da 4 a 7 e 9 della parte II dell'allegato I, degli articoli da 5 a 10 e da 14 a 17 della parte III dell'allegato I, degli articoli 4 e da 6 a 7 della parte IV dell'allegato I, degli articoli 6 e 10 della parte V dell'allegato I] sono valide ed efficaci. In particolare, tutti gli ordini di trasferimento di contante trattati conformemente a tali sezioni saranno validi, vincolanti e definitivi secondo il diritto di [giurisdizione]. La disposizione delle norme che specifica il momento preciso nel quale gli ordini di trasferimento di contante immessi dal partecipante nel sistema diventano definitivi e irrevocabili ([inserire la pertinente disposizione di attuazione dell'articolo 18 della parte I dell'allegato I]) è valida, vincolante ed efficace secondo l'ordinamento [giurisdizione].

3.3.b. *Potere di [inserire il nome della BC] di adempiere le proprie funzioni*

L'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante non avrà effetto sull'autorità e sui poteri di [inserire il nome della BC] risultanti dai documenti del sistema. [Specificare [nella misura in cui sia applicabile] che: lo stesso parere è applicabile altresì nei confronti di ogni altro soggetto che fornisce direttamente servizi ai partecipanti, necessari per la partecipazione al sistema, per esempio l'NSP di TARGET.]

3.3.c. *Rimedi in caso di default*

[Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme che riguardano l'immediato adempimento delle obbligazioni che non sono ancora scadute, la compensazione dei crediti per l'utilizzo dei depositi del partecipante, l'escussione di un pegno, la sospensione e la risoluzione della partecipazione, la richiesta di interessi di mora e la risoluzione di accordi e transazioni ([inserire altre pertinenti clausole delle norme o dei documenti del sistema]) sono valide ed efficaci secondo l'ordinamento [giurisdizione].]

3.3.d. *Sospensione e cessazione*

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme (in relazione alla sospensione e cessazione della partecipazione al sistema del partecipante a seguito dell'apertura di procedure di insolvenza o di procedure o al verificarsi di eventi di default, come definiti nei documenti del sistema, o qualora il partecipante generi qualunque tipo di rischio sistemico ovvero abbia gravi problemi operativi) sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.3.e. *Penali*

Qualora applicabili al partecipante, le disposizioni contenute in [elenco delle sezioni] delle norme relative alle penali applicate a un partecipante che non è in grado di rimborsare entro i termini stabiliti, ove applicabile, il credito infragiornaliero o il credito overnight, sono valide ed efficaci secondo il diritto [giurisdizione].

3.3.f. *Cessione di diritti e obblighi*

I diritti e gli obblighi del partecipante non possono essere ceduti, modificati o altrimenti trasferiti dal partecipante a terzi senza il preventivo consenso scritto di [inserire il nome della BC].

3.3.g. *Scelta della normativa applicabile e giurisdizione*

Le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme, e in particolare quelle relative alla normativa applicabile, alla risoluzione delle controversie, al foro competente e alle notifiche sono valide ed azionabili secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.4. **Pagamenti preferenziali annullabili**

Siamo del parere che nessun obbligo derivante dai documenti del sistema, il suo adempimento ovvero il suo rispetto prima dell'apertura di una procedura di insolvenza o di una procedura nei confronti del partecipante possano essere revocati, nell'ambito di tali procedure, come preferenziali, o come negozi annullabili o altrimenti, secondo il diritto di [giurisdizione].

In particolare, e senza limitazione di quanto precede, esprimiamo tale parere in relazione a qualunque ordine di trasferimento di contante immesso da qualsivoglia partecipante al sistema. In particolare, siamo del parere che le disposizioni di cui alle [elenco delle sezioni] delle norme che sanciscono la definitività e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento di contante siano valide e azionabili e che un ordine di trasferimento di contante immesso da qualunque partecipante e trattato in conformità alle [elenco delle sezioni] delle norme non possa essere revocato, nell'ambito di una procedura di insolvenza o altra procedura, in quanto preferenziale, o in quanto negozio annullabile o altrimenti secondo la normativa in vigore in [giurisdizione].

3.5. **Sequestro**

Qualora un creditore del partecipante richieda un ordine di sequestro (ivi compreso qualunque ordine di congelamento, ordine di sequestro conservativo o qualunque altra procedura di diritto pubblico o di diritto privato diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante) — di seguito denominato «sequestro» — secondo il diritto di [giurisdizione] da parte di un tribunale o di un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione], siamo del parere che [inserire l'analisi e la discussione].

3.6. **Garanzie [ove applicabile]**

3.6.a. *Cessione di diritti o attività in deposito a scopo di garanzia, pegno e/o operazione pronti contro termine*

Le cessioni a scopo di garanzia saranno valide e azionabili secondo il diritto di [giurisdizione]. Specificamente, la costituzione e la realizzazione di un pegno o di un'operazione pronti contro termine secondo [inserire il riferimento al corrispondente accordo con la BC] saranno validi ed efficaci secondo la normativa vigente in [giurisdizione].

3.6.b. *Priorità dell'interesse dei cessionari, creditori pignorati o acquirenti in pronti contro termine su quello di altri aventi diritto*

Nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante, i diritti o le attività cedute ai fini di garanzia o costituite in pegno dal partecipante a favore di [inserire il nome della BC] o di altri partecipanti al sistema, godranno di priorità nel pagamento rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori del partecipante e non saranno soggetti a prelazione o a creditori privilegiati.

3.6.c. *Titolo per l'escussione della garanzia*

Anche nell'ipotesi di procedure di insolvenza o di procedure nei confronti del partecipante, gli altri partecipanti al sistema e la [inserire nome della BC] quali [cessionari, creditori pignorati o acquirenti in pronti contro termine, a seconda del caso] saranno ancora liberi di escutere e riscuotere i diritti o le attività del partecipante attraverso l'azione di [inserire nome della BC] ai sensi delle norme.

3.6.d. *Requisiti di forma e registrazione*

Non esistono requisiti di forma per la cessione a scopo di garanzia o per la costituzione e l'esecuzione di un pegno o di un pronti contro termine sui diritti o attività del partecipante e non è necessario che [la cessione in garanzia, il pegno o il pronti contro termine, a seconda del caso], o nessun elemento di tali [cessioni, pegni o pronti contro termine, a seconda del caso] sia registrato o archiviato presso un tribunale o un'autorità governativa, giudiziaria o pubblica competente in [giurisdizione]

3.7. **Succursali [in quanto applicabile]**

3.7.a. *Il parere si applica all'attività mediante succursali*

Ogni dichiarazione e parere suesposto con riferimento al partecipante è valida in tutti i suoi contenuti secondo il diritto di [giurisdizione] nelle situazioni in cui il partecipante agisce attraverso una o più delle sue succursali insediate all'esterno di [giurisdizione].

3.7.b. *Conformità alla normativa*

Né l'esecuzione e adempimento dei diritti e degli obblighi di cui ai documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di trasferimento di contante da parte di una succursale del partecipante costituiranno in alcun modo violazione del diritto di [giurisdizione].

3.7.c. *Autorizzazioni necessarie*

Né l'esecuzione e adempimento di diritti e obbligazioni secondo i documenti del sistema, né l'immissione, la trasmissione o la ricezione di ordini di trasferimento di contante da parte di una succursale del partecipante richiederanno alcuna ulteriore autorizzazione, approvazione, consenso, archiviazione, registrazione, autenticazione notarile o altra certificazione di o presso tribunali o autorità governative, giudiziarie o pubbliche che siano competenti in [giurisdizione].

Le valutazioni espresse nel presente parere sono formulate alla data in esso indicata e sono destinate esclusivamente a [inserire nome della BC] e al [partecipante]. Nessun altro soggetto può fare affidamento sul presente parere e il suo contenuto non può essere divulgato a persone diverse dai suddetti destinatari e dai loro consulenti legali senza il nostro preventivo consenso scritto, a eccezione della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali [e [la banca centrale nazionale/le competenti autorità di regolamentazione] in [giurisdizione]].

In fede,

[firma]

APPENDICE IV

PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY**1. DISPOSIZIONI GENERALI**

La presente appendice definisce gli accordi tra la [inserire nome della BC] e i partecipanti, o i sistemi ancillari, nel caso in cui TARGET o uno o più NSP siano affetti da malfunzionamenti o danneggiati da eventi esterni di natura straordinaria, o se il malfunzionamento riguarda un partecipante o un sistema ancillare.

Nella presente appendice, tutti i riferimenti a orari specifici devono intendersi riferiti all'ora locale presso la sede della BCE.

Le disposizioni di cui alla presente sezione 1 si applicano ai conti MCA, ai conti RTGS DCA e ai loro sottoconti, ai conti tecnici RTGS AS, ai conti T2S DCA, ai conti TIPS DCA e ai conti tecnici TIPS AS.

1.1. Procedure di business continuity e di contingency

- a) Nel caso in cui si verifichi un evento esterno eccezionale e/o vi sia un guasto di TARGET e/o vi sia un guasto di uno o più NSP tali da incidere sulla normale operatività di TARGET, la [inserire nome della BC] è legittimata ad adottare procedure di business continuity e di contingency.
- b) Le principali procedure di business continuity e di contingency disponibili in TARGET sono le seguenti:
 - i) trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo;
 - ii) modifica della giornata operativa di TARGET;
- c) La [inserire nome della BC] ha piena discrezionalità nel decidere se attivare procedure di business continuity e di contingency e quale di tali procedure utilizzare.

1.2. Comunicazione di incidente

Se si verifica un evento descritto al paragrafo 1.1, lettera a), questo è comunicato ai partecipanti tramite il sito internet della BCE, se disponibile, tramite la o le GUI e, se del caso, attraverso i canali di comunicazione nazionali. In particolare, le comunicazioni ai partecipanti includono le seguenti informazioni:

- i) una descrizione dell'evento e del suo impatto su TARGET;
- ii) il momento in cui è prevista la risoluzione dell'evento (se noto);
- iii) informazioni sulle misure (eventualmente) già adottate;
- iv) raccomandazioni ai partecipanti (se del caso).
- v) la marcatura temporale della comunicazione e l'indicazione di quando sarà fornito un aggiornamento.

1.3. Modifica degli orari di operatività

- a) In caso di modifica della giornata operativa di TARGET come disposto alla parte I, articolo 19, paragrafo 2, delle presenti Condizioni la [inserire nome della BC] può ritardare gli orari limite (cut-off time) di TARGET per una data giornata lavorativa o ritardare l'inizio della giornata lavorativa successiva, o modificare la tempistica di qualsiasi altro evento elencato nell'appendice V.
- b) I cut-off time di TARGET per una data giornata lavorativa possono essere ritardati se un guasto di TARGET si è verificato durante quella giornata, ma è stato risolto prima delle 18:00. Tale posticipo dell'orario di chiusura normalmente non dovrebbe eccedere le due ore ed è annunciato ai partecipanti il prima possibile.
- c) Una volta annunciato un posticipo degli orari limite di TARGET, esso può essere ulteriormente prorogato, ma non può essere revocato.

1.4. Altre disposizioni

- a) In caso di guasto relativo alla [inserire nome della BC], alcune o tutte le funzioni tecniche di quest'ultima relative a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] possono essere svolte da altre BC dell'Eurosistema o dalle BCN di Livello 3 per suo conto.

- b) La [inserire nome della BC] può richiedere che i partecipanti prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere relativo ai test o ad altre iniziative è a carico esclusivo dei partecipanti.

2. PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY (RTGS DCA E PROCEDURE DI REGOLAMENTO RTGS AS)

Oltre alle disposizioni di cui alla sezione 1, le disposizioni di cui alla presente sezione 2 si applicano in particolare ai titolari di conti RTGS DCA e ai sistemi ancillari che si avvalgono delle procedure di regolamento RTGS AS.

2.1. Trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo

- a) Il trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo, di cui al paragrafo 1.1, lettera b), punto i), può avvenire in un luogo all'interno della stessa regione o in un'altra regione.
- b) Nel caso in cui l'operatività di TARGET sia trasferita in un'altra regione, i partecipanti: i) si astengono dall'inviare nuovi ordini di trasferimento di contante a TARGET; ii) su richiesta della [inserire nome della BC], effettuano una riconciliazione; iii) ripresentano gli ordini di trasferimento di contante identificati come mancanti; e iv) forniscono alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni pertinenti al riguardo.
- c) La [inserire nome della BC] può intraprendere ulteriori azioni, compresi l'addebito e l'accredito dei conti dei partecipanti al fine di ripristinare lo stato dei conti di tali partecipanti precedente al trasferimento.

2.2. Modifica degli orari di operatività

- a) Se [inserire nome della BC] ritarda la chiusura di TARGET come previsto al paragrafo 1.3 prima delle 16:50, di norma dovrebbe rimanere in vigore il periodo minimo di un'ora tra il cut-off time per gli ordini di pagamento della clientela e quelli interbancari.
- b) I sistemi ancillari sono tenuti ad aver stabilito i mezzi per far fronte ai casi in cui l'orario di riapertura è ritardato a causa di un guasto di TARGET verificatosi il giorno precedente.

2.3. Elaborazione in contingency

- a) Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l'elaborazione in contingency degli ordini di trasferimento di contante utilizzando la Contingency Solution di TARGET o altri mezzi. In tali casi, l'elaborazione in contingency è effettuata nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti dell'avvio dell'elaborazione in contingency tramite qualunque mezzo di comunicazione disponibile.
- b) Nell'elaborazione in contingency con l'utilizzo della Contingency Solution di TARGET, gli ordini di trasferimento di contante sono immessi dai titolari di conti RTGS DCA e autorizzati dalla [inserire nome della BC]. La [inserire nome della BC] può, in via eccezionale, immettere ordini di trasferimento di contante anche manualmente per conto dei partecipanti. Inoltre, il sistema ancillare può inviare file contenenti istruzioni di pagamento nell'ambito della procedura di regolamento RTGS AS di tipo A, che il sistema ancillare autorizza la [inserire nome della BC] a caricare nella Contingency Solution.
- c) I seguenti ordini di trasferimento di contante sono considerati «molto critici» e la [inserire nome della BC] fa quanto ragionevolmente possibile per procedere alla loro elaborazione in situazioni di contingency senza indebito ritardo:
- i) pagamenti relativi al regolamento delle operazioni di CLS Bank International trattate con CLSSettlement;
 - ii) richieste di margini delle controparti centrali.
- d) ordini di trasferimento di contante diversi da quelli elencati alla lettera c) e necessari per evitare il rischio sistemico, sono considerati «critici» e la [inserire nome della BC] può decidere di avviare l'elaborazione in contingency in relazione ad essi. Gli ordini di trasferimento di contante critici comprendono, a titolo semplificativo:
- i) ordini di trasferimento di contante relativi al regolamento di altri sistemi di pagamento di importanza sistemica quali definiti nel regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

- ii) ordini di trasferimento di liquidità verso conti T2S DCA o TIPS DCA;
 - iii) ordini di trasferimento di liquidità indispensabili per l'esecuzione degli ordini di trasferimento di contante molto critici di cui alla lettera c) o per altri ordini critici di trasferimento di contante.
- e) Anche gli ordini di trasferimento di contante che sono stati inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] prima dell'avvio dell'elaborazione in contingency, ma che sono in lista d'attesa, possono essere sottoposti a elaborazione in contingency. In tali casi la [inserire nome della BC] si adopera per evitare la doppia elaborazione degli ordini di trasferimento di contante, fermo restando che, in caso di doppia elaborazione, i partecipanti ne sopportano il rischio.
- f) Per l'elaborazione in contingency utilizzando la Contingency Solution di TARGET, i partecipanti prestano attività idonee a garanzia. Durante l'elaborazione in contingency, gli ordini di trasferimento di contante in entrata possono essere utilizzati per finanziare ordini di trasferimento di contante in uscita.

2.4. Guasti connessi ai partecipanti

- a) Nel caso in cui un partecipante abbia una criticità o un problema che gli impedisca di inviare ordini di trasferimento di contante a TARGET, risolve la criticità o il problema con i propri mezzi. In particolare, un partecipante può utilizzare qualsiasi soluzione interna a sua disposizione, la funzionalità GUI per elaborare trasferimenti di liquidità e ordini di pagamento o utilizzare la funzionalità di backup tramite la GUI.
- b) Se i mezzi di soluzione e/o le soluzioni o le funzionalità di cui alla lettera a) utilizzati dal partecipante sono esauriti o insufficienti, il partecipante può allora richiedere l'assistenza dalla [inserire nome della BC] e la [inserire nome della BC] fornisce tale assistenza nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] decide quale assistenza offrire al partecipante.
- c) [Inserire se del caso, ulteriori procedure di contingency dettagliate relative ai sistemi ancillari sono descritte negli accordi bilaterali tra la [inserire nome della BC] e il sistema ancillare interessato].

3. PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY (conto MCA)

Oltre alle disposizioni di cui alla sezione 1, le disposizioni della presente sezione 3 si applicano specificamente ai titolari di conto MCA.

3.1. Trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo

- a) Il trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo, di cui al paragrafo 1.1, lettera b), punto i), può avvenire in un luogo all'interno della stessa regione o in un'altra regione.
- b) Nel caso in cui l'operatività di TARGET sia trasferita in un'altra regione, i partecipanti: i) si astengono dall'inviare nuovi ordini di trasferimento di contante a TARGET; ii) su richiesta della [inserire nome della BC], effettuano una riconciliazione; iii) ripresentano gli ordini di trasferimento di contante identificati come mancanti; e iv) forniscono alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni pertinenti al riguardo.
- c) La [inserire nome della BC] può intraprendere ulteriori azioni, compresi l'addebito e l'accredito dei conti dei partecipanti al fine di ripristinare lo stato dei conti di tali partecipanti precedente al trasferimento.

3.2. Elaborazione in contingency

- a) Ogni qualvolta lo ritenga necessario, la [inserire nome della BC] avvia l'elaborazione in contingency degli ordini di trasferimento di contante utilizzando la Contingency Solution di TARGET o altri mezzi. In tali casi, l'elaborazione in contingency è effettuata nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] informa i propri partecipanti dell'avvio dell'elaborazione in contingency tramite qualunque mezzo di comunicazione disponibile.
- b) Nell'elaborazione in contingency con l'utilizzo della Contingency Solution di TARGET, gli ordini di trasferimento di contante sono immessi dai titolari di conti MCA e autorizzati dalla [inserire nome della BC]. La [inserire nome della BC] può, in via eccezionale, immettere ordini di trasferimento di contante anche manualmente per conto dei partecipanti.
- c) gli ordini di trasferimento di contante richiesti per evitare il rischio sistemico sono considerati «critici» e la [inserire nome della BC] può decidere di iniziare l'elaborazione in contingency in relazione ad essi.

- d) Anche gli ordini di trasferimento di contante che sono stati inviati a TARGET-[inserire riferimento a BC/paese] prima dell'avvio dell'elaborazione in contingency, ma che sono in lista d'attesa, possono essere sottoposti a elaborazione in contingency. In tali casi la [inserire nome della BC] si adopera per evitare la doppia elaborazione degli ordini di trasferimento di contante, fermo restando che, in caso di doppia elaborazione, i partecipanti ne sopportano il rischio.
- e) Per l'elaborazione in contingency utilizzando la Contingency Solution di TARGET, i partecipanti prestano attività idonee a garanzia. Durante l'elaborazione in contingency, gli ordini di trasferimento di contante in entrata possono essere utilizzati per finanziare ordini di trasferimento di contante in uscita.

3.3. Guasti connessi ai partecipanti

- a) Nel caso in cui un partecipante abbia una criticità o un problema che gli impedisca di inviare ordini di trasferimento di contante a TARGET, risolve la criticità o il problema con i propri mezzi. In particolare, un partecipante può utilizzare qualsiasi soluzione interna o la funzionalità GUI per elaborare ordini di trasferimento di liquidità.
- b) Se i mezzi di soluzione e/o le soluzioni o le funzionalità di cui alla lettera a) utilizzati dal partecipante sono esauriti o insufficienti, il partecipante può richiedere l'assistenza della [inserire nome della BC] e la [inserire nome della BC] fornisce tale assistenza nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] decide quale assistenza offrire al partecipante.

4. PROCEDURE DI BUSINESS CONTINUITY E DI CONTINGENCY (T2S DCA)

Oltre alle disposizioni di cui alla sezione 1, le disposizioni della presente sezione 4 si applicano specificamente ai titolari di T2S DCA.

4.1. Trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo

- a) Il trasferimento dell'operatività di TARGET su un sito alternativo, come stabilito al paragrafo 1.1, lettera b), punto i), può avvenire in un luogo all'interno della stessa regione o in un'altra regione (ove disponibile).
- b) Nel caso in cui l'operatività di TARGET sia trasferita in un'altra regione, i partecipanti: i) si astengono dall'inviare nuovi ordini di trasferimento di contante a TARGET; e ii) su richiesta della [inserire nome della BC], effettuano una riconciliazione; iii) ripresentano le istruzioni identificate come mancanti e iv) forniscono alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni pertinenti al riguardo.
- c) La [inserire nome della BC] è autorizzata a intraprendere ulteriori azioni, compresi l'addebito e l'accredito dei conti dei partecipanti al fine di ripristinare lo stato dei conti che tali partecipanti avevano precedentemente al trasferimento.

4.2. Guasti connessi ai partecipanti

- a) Nel caso in cui un titolare di un conto T2S DCA abbia una criticità o un problema che gli impedisca di inviare ordini di trasferimento di contante a TARGET-[inserire il nome della BC/del paese di riferimento], risolve la criticità o il problema con i propri mezzi.
 - b) Se i mezzi di soluzione di cui alla lettera a) utilizzati dal partecipante sono esauriti o insufficienti, il partecipante può richiedere l'assistenza dalla [inserire nome della BC] e la [inserire nome della BC] fornisce tale assistenza nei limiti della massima diligenza possibile («on a best effort basis»). La [inserire nome della BC] decide quale assistenza offrire al partecipante.
-

APPENDICE V

GIORNATA OPERATIVA DI TARGET

1. La data di valuta per le operazioni regolate in TARGET è sempre la data di valuta in cui il sistema è operativo.
2. Tutti i giorni, ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, Venerdì Santo ⁽¹⁾, lunedì di Pasqua ⁽²⁾, 1° maggio, giorno di Natale e 26 dicembre, sono giornate operative di TARGET e possono quindi essere date di valuta ai fini del regolamento in TARGET.
3. I conti TIPS DCA e i conti tecnici TIPS AS sono operativi tutti i giorni. Tutti gli altri tipi di conto sono operativi tutti i giorni ad eccezione dei sabati, delle domeniche e dei giorni di Capodanno, Venerdì Santo ⁽³⁾, lunedì di Pasqua ⁽⁴⁾, 1° maggio, giorno di Natale e 26 dicembre.
4. Una giornata operativa è aperta durante la sera della giornata lavorativa precedente.
5. L'orario di riferimento per il sistema è l'ora locale presso la sede la BCE.
6. Le diverse fasi della giornata operativa di TARGET e gli eventi operativi significativi rilevanti per conti MCA, conti RTGS DCA ⁽⁵⁾, conti T2S DCA e conti TIPS DCA ⁽⁶⁾ sono esposti nella seguente tabella:

HH: MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ⁽¹⁾	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ⁽²⁾
18:45 (D-1)	Avvio giornata operativa: Modifica della data di valuta	Avvio giornata operativa: Modifica della data di valuta	Avvio giornata operativa: Modifica della data di valuta Preparazione del regolamento notturno	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS. Nessun trasferimento di liquidità tra i conti TIPS DCA e altri conti
19:00 (D-1)	Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO) Rimborso del rifinanziamento marginale Restituzione dei depositi overnight Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici e rule-based		Termine per l'accettazione di dati dai sistemi di gestione del collateral (CMS) Preparazione del regolamento notturno	

⁽¹⁾ Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

⁽²⁾ Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

⁽³⁾ Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

⁽⁴⁾ Secondo il calendario applicabile alla sede della BCE.

⁽⁵⁾ Si applica anche ai conti tecnici RTGS AS, ai sotto-conti e ai conti dei fondi di garanzia AS

⁽⁶⁾ Si applica anche ai conti tecnici TIPS AS.

HH: MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ⁽¹⁾	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ⁽²⁾
19:30 (D-1)	Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO) Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità immediati	Regolamento degli ordini di trasferimento AS Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità permanenti Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati		Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti MCA e conti RTGS DCA
20:00 (D-1)			Cicli di regolamento notturno	Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti T2S DCA
02:30 (giorno di calendario successivo a D-1)	Finestra di manutenzione non opzionale nelle — giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì operativo Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03:00 alle 05:00 nei giorni rimanenti	Finestra di manutenzione non — opzionale nelle giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì operativo Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03:00 alle 05:00 nei giorni rimanenti	Finestra di manutenzione non — opzionale nelle giornate operative successive ai giorni di chiusura compreso ogni lunedì lavorativo Finestra di manutenzione opzionale (se necessario) dalle 03:00 alle 05:00 nei giorni rimanenti ⁽³⁾	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS. Nessun ordine di trasferimento di liquidità tra i conti TIPS DCA e altri conti
Orario di riapertura* (D)	Regolamento delle operazioni di banca centrale (CBO) Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati.	Regolamento degli ordini di trasferimento AS Elaborazione degli ordini di trasferimento di liquidità automatici, rule-based e immediati. Elaborazione degli ordini di pagamento della clientela e interbancari	Cicli di regolamento notturno	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS e degli ordini di trasferimento di liquidità tra TIPS DCA e altri conti.

HH: MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ⁽¹⁾	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ⁽²⁾
05:00 (D)			Attività diurna/ regolamento in tempo reale: Preparazione del regolamento in tempo reale Finestre di regolamento parziale ⁽⁴⁾	
16:00 (D)			Cut-off per ordini DvP	
16:30 (D)			Rimborso automatico dell'auto- collateralisation, seguito dal cash sweep opzionale	
17:00 (D)		Cut-off per gli ordini di pagamento della clientela		
17:40 (D)			Cut-off per le operazioni di gestione di tesoreria concordate bilateralmente (Bilaterally agreed treasury management operations, BATM) e CBO	
17:45 (D)			Cut-off per gli ordini di trasferimento di liquidità verso i conti T2S DCA	
18:00 (D)	Cut-off per: — ordini di trasferi- mento di liquidità — operazioni di banca centrale (CBO), escluse le operazioni attivabili su iniziativa delle controparti — modifiche della linea di credito	Cut-off per: — ordini di pagamento interbancari — ordini di trasferi- mento di liquidità — ordini di trasferi- mento AS	Cut-off per FOP Fine del regolamento in T2S Riciclaggio e scarico (recycling and purging) Report ed estratti conto di fine giornata	Elaborazione degli ordini di pagamento istantanei e degli ordini di trasferimento di liquidità da/verso conti tecnici TIPS AS. Blocco degli ordini di trasferimento di liquidità da conti TIPS DCA a conti MCA/RTGS DCA e T2S DCA. Durante questo periodo non vengono elaborati gli ordini di trasferimento di liquidità tra conti TIPS DCA e altri conti.

HH: MM	Conti MCA	Conti RTGS DCA ⁽¹⁾	Conti T2S DCA	Conti TIPS DCA ⁽²⁾
				Poco dopo le 18:00: Cambio della giornata operativa (una volta ricevuto il messaggio camt.019 da CLM/RTGS) Snapshot dei saldi dei conti TIPS DCA e report di fine giornata
18:15 (D)	Cut-off per l'utilizzo di operazioni attivabili su iniziativa delle controparti			
18:40 (D)	Cut-off per l'utilizzo del rifinanziamento marginale (esclusivamente BCN) Elaborazioni di fine giornata			

⁽¹⁾ Si applica anche ai conti tecnici RTGS AS, ai sotto-conti e ai conti dei fondi di garanzia AS.

⁽²⁾ Si applica anche ai conti tecnici TIPS AS.

⁽³⁾ Per i conti T2S DCA: ai fini della finestra di manutenzione, il 1° maggio è considerato come giornata lavorativa.

⁽⁴⁾ Le finestre di regolamento parziale si svolgono alle 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 e 15:30 (o 30 minuti prima dell'inizio del cut-off time DvP, se questo momento è anteriore).

Gli orari di operatività sono suscettibili di modifiche nel caso in cui vengano adottate procedure di business continuity in conformità a quanto stabilito nell'appendice IV. Nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria dell'Eurosistema i cut-off time 18:15, 18:40, 18:45, 19:00 e 19:30 per i conti MCA e i conti RTGS DCA (così come per i conti tecnici RTGS AS e i sottoconti e i conti dei fondi di garanzia AS) si verificano 15 minuti dopo.

Elenco delle abbreviazioni e delle note di questa tabella:

* Orari di riapertura: possono variare a seconda della situazione. Le informazioni sono fornite dall'Operatore.

(D-1): giornata operativa precedente

(D): giorno di calendario = giornata operativa = data di valuta

CMS: Collateral Management System

Ordini DVP: Ordini Delivery versus Payment (consegna contro pagamento).

APPENDICE VI

SCHEMA TARIFFARIO

1. ASPETTI GENERALI

1. I seguenti servizi non sono inclusi nei servizi offerti dalla [inserire nome della BC] e sono addebitati dai relativi fornitori di servizi in conformità ai propri termini e condizioni:

- a) servizi offerti dagli NSP;
- b) servizi T2S non relativi ai contanti.

2. Un partecipante che desidera modificare la propria scelta di schema tariffario ne informa la [inserire nome della banca centrale] entro il ventesimo giorno di calendario del mese, in modo che la richiesta possa essere presa in considerazione per il mese successivo.

2. TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI MCA

- 1. Gli MCA e le operazioni regolate su di essi non comportano commissioni.
- 2. [Inserire se applicabile: Tariffa/Tariffe per conti MCA comovimentati]

3. TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI RTGS DCA

1. I titolari di conti RTGS DCA scelgono una delle seguenti due opzioni di determinazione delle tariffe:

- a) un canone mensile, più una tariffa fissa (per operazione) per ogni ordine di pagamento (a debito).

Canone mensile		150 EUR
Tariffa per ordine di pagamento		0,80 EUR

- b) Un canone mensile, più una tariffa per operazione basata sul volume degli ordini di pagamento (a debito) e calcolata su base cumulativa, come indicato nella tabella seguente. Per i partecipanti a un gruppo tariffario, il volume mensile degli ordini di pagamento (a debito) per tutti i partecipanti a tale gruppo è aggregato.

Canone mensile			1 875 EUR
Volume mensile degli ordini di pagamento			
Fascia	Da	A	Tariffe per ordine di pagamento (EUR)
1.	1	10 000	0,60
2.	10 001	25 000	0,50
3.	25 001	50 000	0,40
4.	50 001	75 000	0,20
5.	75 001	100 000	0,125
6.	100 001	150 000	0,08
7.	Oltre 150 000		0,05

- 2. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti RTGS DCA a sottoconti, a conti MCA, a conti di deposito overnight o a conti RTGS DCA detenuti dallo stesso partecipante o da partecipanti dello stesso gruppo bancario sono gratuiti.

3. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti RTGS DCA a conti MCA o a conti RTGS DCA detenuti da partecipanti non appartenenti allo stesso gruppo bancario sono soggetti a una tariffa di 0,80 euro per operazione (a debito).
4. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti RTGS DCA a conti T2S DCA o a conti TIPS DCA sono gratuiti.
5. Gli ordini di trasferimento di contante da un conto RTGS DCA a un conto di un sistema ancillare ⁽¹⁾ non sono addebitati al titolare di conto RTGS DCA.
6. Ai titolari di conti RTGS DCA si applicano le seguenti tariffe:

Servizio	Canone mensile (EUR)
Titolare di Addressable BIC [corrispondenti ⁽¹⁾]	20
BIC non pubblicato (unpublished)	30
Multi-addressee access (basato su BIC 8)	80

⁽¹⁾ Indipendentemente dal fatto che si tratti di un conto RTGS DCA, di un conto tecnico RTGS AS o di un conto per i fondi di garanzia AS. Sono presenti diverse tipologie di partecipazione per i titolari di addressable BIC: Titolare di addressable BIC — Corrispondente; Titolare di addressable BIC — Succursale di partecipante diretto e Titolare di addressable BIC — Succursale di corrispondente. Solo il tipo di partecipazione Titolare di addressable BIC — Corrispondente comporta una tariffa. La tariffa è addebitata per ogni diverso BIC11.

4. TARIFFE PER SISTEMI ANCILLARI CHE UTILIZZANO PROCEDURE DI REGOLAMENTO RTGS AS

Le tariffe sono applicate per sistema ancillare indipendentemente dal numero e dalla tipologia di conti. Ai gestori di sistemi ancillari che gestiscono più di un sistema sarà applicato un addebito per ogni sistema.

1. I sistemi ancillari che utilizzano procedure di regolamento RTGS AS o cui è stata concessa una deroga che consenta loro di regolare su un conto RTGS DCA scelgono una delle seguenti due opzioni tariffarie:

- a) un canone mensile, più una tariffa fissa (per operazione) per ogni ordine di trasferimento contante.

Canone mensile		300 EUR
Tariffa per operazioni per ordine di trasferimento di contante		1,60 EUR

- b) un canone mensile, più una tariffa per operazione basata sul volume degli ordini di trasferimento di contante e calcolata su base cumulativa, come indicato nella tabella seguente.

Canone mensile			EUR 3 750
Volume mensile di ordini di trasferimento di contante			
Fascia	From	A	Tariffa per ordine di trasferimento di contante (EUR)
1.	1	5 000	1,20
2.	5 001	12 500	1,00
3.	12 501	25 000	0,80
4.	25 001	50 000	0,40
5.	Oltre 50 000		0,25

⁽¹⁾ Indipendentemente dal fatto che si tratti di un conto RTGS DCA, di un conto tecnico RTGS AS o di un conto per i fondi di garanzia AS.

Gli ordini di trasferimento di contante tra un conto RTGS DCA e un conto di un sistema ancillare ⁽²⁾ comportano un addebito per il rispettivo sistema ancillare in base all'opzione tariffaria per la quale tale sistema ancillare ha optato.

2. Oltre alle tariffe di cui sopra, ciascun sistema ancillare è soggetto a due canoni fissi, come indicato nella seguente tabella.

A. Canone fisso I

Canone mensile per AS	EUR 2 000
------------------------------	-----------

B. Canone fisso II [sulla base del valore lordo sottostante ⁽¹⁾]

Importo regolato (milioni di EUR/giorno)	Canone annuale (EUR)	Canone mensile (EUR)
da 0 a 999,99	10 000	833
da 1 000 a 2 499,99	20 000	1 667
da 2 500 a 4 999,99	40 000	3 334
da 5 000 a 9 999,99	60 000	5 000
da 10 000 a 49 999,99	80 000	6 666
da 50 000 a 499 999,99	100 000	8 333
500 000 e oltre	200 000	16 667

⁽¹⁾ Il «valore lordo sottostante» è l'importo totale delle obbligazioni di pagamento lorde che sono estinte tramite un sistema ancillare dopo che il regolamento è avvenuto su un conto o sottoconto RTGS DCA. Per le CCP, il valore lordo sottostante è il valore nozionale totale dei contratti future o il valore di mercato dei contratti future, ai valori da regolare alla scadenza dei contratti future e quando sono applicate le tariffe.

5. TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI T2S DCA

1. Per la gestione di conti T2S DCA sono applicate le seguenti tariffe:

Voce	Regola applicata	Tariffa per voce (EUR)
Ordini di trasferimento di liquidità tra conti T2S DCA	Per trasferimento per il conto T2S DCA addebitato.	0,141
Movimenti a saldo costante	Ciascun movimento a saldo costante eseguito con successo (quali blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)	0,094
Interrogazioni A2A	Per voce di attività (item) in ogni interrogazione A2A generata	0,007
Report A2A	Per voce di attività (item) in ogni report A2A generato inclusi i report A2A a seguito di interrogazioni U2A.	0,004
Messaggi raggruppati in un file	Per messaggio in ogni file contenente messaggi raggruppati	0,004
Trasmissione	Ogni trasmissione per party T2S (sia in entrata che in uscita) sarà conteggiata e addebitata (ad eccezione dei messaggi tecnici di conferma).	0,012
Interrogazioni U2A	Qualsiasi query di ricerca eseguita	0,100

⁽²⁾ Indipendentemente dal fatto che si tratti di un conto RTGS DCA, di un conto tecnico RTGS AS o di un conto per i fondi di garanzia AS.

Voce	Regola applicata	Tariffa per voce (EUR)
Tariffa per conto T2S DCA	Qualsiasi conto T2S DCA esistente in qualsiasi momento durante il periodo di tariffazione mensile Attualmente gratuita, da sottoporre a revisione a intervalli regolari.	0,000
Auto-collateralizzazione	Concessione o rimborso dell'auto-collateralizzazione	0,000

2. Gli ordini di trasferimento di liquidità da un conto T2S DCA a un conto RTGS DCA, a un conto TIPS DCA o a un MCA sono gratuiti.

6. TARIFFE PER I TITOLARI DI CONTI TIPS DCA

1. Le tariffe per il funzionamento dei conti TIPS DCA sono addebitate alla party indicata come illustrato nella seguente tabella:

Voce	Regola applicata	Tariffa per voce (EUR)
Ordine di pagamento istantaneo regolato	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da addebitare	0,002
Ordine di pagamento istantaneo non regolato	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da addebitare	0,002
Risposta positiva al recall regolata	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da accreditare	0,002
Risposta positiva al recall non regolata	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto TIPS DCA da accreditare	0,002

2. Ordini di trasferimento di liquidità da conti T2S DCA a: conti MCA, conti RTGS DCA, sottoconti; conti di deposito a vista, conti tecnici TIPS AS e conti T2S DCA sono gratuiti.

7. COMMISSIONI PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI REGOLAMENTO TIPS AS

1. Le tariffe per l'uso da parte di un sistema ancillare della procedura di regolamento TIPS AS sono addebitate alla parte indicata come illustrato nella seguente tabella:

Voce	Regola applicata	Tariffa per voce (EUR)
Ordine di pagamento istantaneo regolato	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto tecnico TIPS AS da addebitare	0,002
Ordine di pagamento istantaneo non regolato	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto tecnico TIPS AS da addebitare	0,002
Risposta positiva al recall regolata	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto tecnico TIPS AS da accreditare	0,002
Risposta positiva al recall non regolata	Party alla quale si addebita il costo: il proprietario del conto tecnico TIPS AS da accreditare	0,002

2. Gli ordini di trasferimento di liquidità da conti tecnici TIPS AS a conti TIPS DCA sono gratuiti.

3. Oltre alle tariffe stabilite sopra, ciascun sistema ancillare è soggetto a un canone mensile basato sul volume lordo sottostante dei pagamenti istantanei, dei pagamenti quasi istantanei e delle risposte positive al recall regolate nella piattaforma propria del sistema ancillare e consentite dalle posizioni prefinanziate sul conto tecnico TIPS AS. La tariffa è pari a 0,0005 EUR per pagamento istantaneo, pagamento quasi istantaneo regolato o risposta positiva al recall regolata. Per ogni mese, ciascun sistema ancillare segnala il volume lordo sottostante dei pagamenti istantanei e quasi istantanei regolati e delle risposte positive al recall regolate arrotondato per difetto alla decina di migliaia più prossima, comunicandolo al più tardi entro la terza giornata lavorativa del mese successivo. Il volume lordo sottostante segnalato è applicato dalla [inserire nome della BC] per calcolare il canone per il mese successivo.

APPENDICE VII

REQUISITI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E ALLA GESTIONE DELLA BUSINESS CONTINUITY**TITOLARI DI MCA, TITOLARI DI CONTO T2S DCA E TITOLARI DI CONTO TIPS DCA**

I presenti requisiti relativi alla gestione della sicurezza delle informazioni o alla gestione della business continuity non si applicano ai titolari di conti MCA, ai titolari di conti T2S DCA e ai titolari di conti TIPS DCA .

TITOLARI DI CONTI RTGS DCA E SISTEMI ANCILLARI

I requisiti di cui alla sezione 1 della presente appendice VII (gestione della sicurezza delle informazioni) si applicano a tutti i titolari di conti RTGS DCA e ai sistemi ancillari, tranne nel caso in cui un titolare di conto RTGS DCA o un sistema ancillare dimostri che un determinato requisito non è applicabile nei suoi confronti. Nel definire l'ambito di applicazione dei requisiti all'interno della propria infrastruttura, il partecipante dovrebbe individuare gli elementi che fanno parte della catena delle operazioni di pagamento (Payment Transaction Chain — PTC). Nello specifico, la PTC inizia da un punto di ingresso (Point-of-Entry — PoE), ossia un sistema coinvolto nella creazione di operazioni (ad esempio postazioni di lavoro, applicazioni front-office e back-office, middleware) e termina presso il sistema responsabile dell'invio del messaggio all'NSP.

I requisiti di cui alla sezione 2 della presente appendice VII (gestione della business continuity) si applicano ai titolari di conti RTGS DCA e ai sistemi ancillari designati dall'Eurosistema come critici per il regolare funzionamento del sistema TARGET sulla base di criteri periodicamente aggiornati e pubblicati sul sito internet della BCE.

1. Gestione della sicurezza delle informazioni*Requisito 1.1: Policy in materia di sicurezza delle informazioni*

La direzione stabilisce un chiaro orientamento di politica in linea con gli obiettivi aziendali e dimostra di sostenere e impegnarsi a favore della sicurezza delle informazioni attraverso l'emissione, l'approvazione e l'aggiornamento di una politica in materia di sicurezza delle informazioni finalizzata a gestire la sicurezza delle informazioni e la cyber resilience in tutta l'organizzazione in termini di individuazione, valutazione e trattamento dei rischi per la sicurezza e la cyber resilience. La politica dovrebbe contenere come minimo le seguenti sezioni: obiettivi, ambito di applicazione (compresi i settori quali organizzazione, risorse umane, gestione delle risorse, ecc.), principi e attribuzione delle responsabilità.

Requisito 1.2: Organizzazione interna

È istituito un quadro per la sicurezza delle informazioni per attuare la politica di sicurezza delle informazioni all'interno dell'organizzazione. La direzione coordina e riesamina l'istituzione del quadro per la sicurezza delle informazioni al fine di garantire l'attuazione della politica in materia di sicurezza delle informazioni (come da requisito 1.1) in tutta l'organizzazione, compresa l'attribuzione di risorse sufficienti e l'assegnazione di responsabilità in materia di sicurezza a tal fine.

Requisito 1.3: Soggetti esterni

L'introduzione di uno o più soggetti esterni o prodotti/servizi forniti da questi ultimi o la dipendenza da tali soggetti esterni o da prodotti/servizi forniti da questi ultimi non dovrebbe compromettere la sicurezza delle informazioni e delle strutture di elaborazione delle informazioni dell'organizzazione. Qualsiasi accesso alle strutture di elaborazione delle informazioni dell'organizzazione da parte di soggetti esterni deve essere oggetto di controlli. Quando soggetti esterni o prodotti/servizi di soggetti esterni devono accedere alle strutture di elaborazione delle informazioni dell'organizzazione, è effettuata una valutazione del rischio per definire le implicazioni per la sicurezza e i requisiti di controllo. I controlli sono concordati e definiti in un accordo con ciascun soggetto esterno interessato.

Requisito 1.4: Gestione di risorse

Tutte le risorse informative, i processi operativi e i sistemi informatici sottostanti, come i sistemi operativi, le infrastrutture, gli applicativi aziendali, i prodotti standardizzati, i servizi e gli applicativi sviluppati dagli utenti, nell'ambito della catena delle operazioni di pagamento (Payment Transaction Chain) sono tenuti in considerazione e hanno un proprietario designato. La responsabilità della manutenzione e dell'esecuzione di controlli appropriati nei processi operativi e nelle relative componenti informatiche per la salvaguardia delle risorse informative deve essere assegnata. Nota bene: il proprietario può, se del caso, delegare l'esecuzione di controlli specifici, ma rimane responsabile dell'adeguata protezione delle risorse.

Requisito 1.5: Classificazione delle risorse informative

Le risorse informative sono classificate in base alla loro criticità per la regolare prestazione del servizio da parte del partecipante. La classificazione indica la necessità, le priorità e il grado di protezione richiesto nel trattamento della risorsa informativa nei pertinenti processi operativi e deve altresì considerare le componenti informatiche sottiacenti. Deve essere utilizzato un sistema di classificazione delle risorse informative approvato dalla direzione per definire una serie adeguata di controlli di protezione durante l'intero ciclo di vita delle informazioni (incluse la rimozione e la distruzione delle informazioni) e per comunicare la necessità di misure di trattamento specifiche.

Requisito 1.6: Sicurezza delle risorse umane

Le responsabilità in materia di sicurezza devono essere affrontate prima dell'assunzione attraverso adeguate descrizioni delle mansioni e attraverso termini e condizioni di impiego. Tutti i candidati all'assunzione, gli appaltatori e gli utenti terzi sono sottoposti a screening adeguato, in particolare per i posti di lavoro sensibili. I dipendenti, gli appaltatori e gli utenti terzi delle strutture di elaborazione delle informazioni sottoscrivono un accordo sui rispettivi ruoli e responsabilità in materia di sicurezza. È garantito un adeguato livello di sensibilizzazione tra tutti i dipendenti, gli appaltatori e gli utenti terzi, e sono offerti insegnamento e formazione in materia di procedure di sicurezza e il corretto utilizzo delle strutture di elaborazione delle informazioni per ridurre al minimo i possibili rischi per la sicurezza. È istituito per i dipendenti un procedimento disciplinare formale per la gestione delle violazioni in materia di sicurezza. Sono stabilite responsabilità per garantire che quando un dipendente, un appaltatore o un terzo utente lasciano l'organizzazione o sono trasferiti all'interno dell'organizzazione stessa, tale processo sia gestito e si realizzi la restituzione di tutte le attrezzature e la rimozione di tutti i diritti di accesso.

Requisito 1.7: Sicurezza fisica e dell'ambiente

Le strutture critiche o sensibili per l'elaborazione delle informazioni sono alloggiate in aree sicure, protette da perimetri di sicurezza definiti, con adeguate barriere di sicurezza e controlli d'accesso. Esse devono essere protette fisicamente da qualsiasi accesso non autorizzato, danneggiamento e interferenza. L'accesso è consentito esclusivamente alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del requisito 1.6. Sono stabilite procedure e norme per proteggere i supporti fisici contenenti risorse informative durante il trasporto.

Le apparecchiature sono protette dalle minacce fisiche e ambientali. La protezione delle apparecchiature (comprese le apparecchiature utilizzate fuori sede) e contro la rimozione di beni è necessaria per ridurre il rischio di accesso non autorizzato alle informazioni e per proteggere dalla perdita di apparecchiature o informazioni o da danni alle stesse. Possono essere necessarie misure speciali per proteggere le strutture di supporto, quali l'alimentazione elettrica e l'infrastruttura di cablaggio, da minacce fisiche e per salvaguardarle.

Requisito 1.8: Gestione delle operazioni

Sono stabilite responsabilità e procedure per la gestione e il funzionamento delle strutture di elaborazione delle informazioni che comprendano tutti i sistemi sottostanti della catena delle operazioni di pagamento end-to-end.

Per quanto riguarda le procedure operative, compresa l'amministrazione tecnica dei sistemi informatici, si provvede, se del caso, alla separazione delle funzioni per ridurre il rischio di uso improprio doloso o colposo del sistema. Nei casi in cui la separazione delle funzioni non possa essere attuata per ragioni obiettive e documentate, sono effettuati controlli compensativi a seguito di un'analisi formale dei rischi. Sono istituiti controlli per prevenire e individuare l'introduzione di codici maligni (malware) per i sistemi nella catena delle operazioni di pagamento. Sono inoltre istituiti controlli (tra cui la sensibilizzazione degli utenti) per prevenire, individuare e rimuovere il codice malevolo. Il codice remoto eseguito localmente deve essere utilizzato solo quando proveniente da fonti affidabili (ad esempio, componenti firmate digitalmente «Microsoft COM» e Applet Java). La configurazione del browser (ad esempio l'uso di estensioni e plugin) deve essere rigorosamente controllata.

La direzione dà attuazione a politiche in materia di backup e ripristino dei dati; tali politiche in materia di recupero includono un piano per il processo di ripristino sottoposto a test ad intervalli regolari almeno una volta l'anno.

I sistemi che sono critici per la sicurezza dei pagamenti sono monitorati e gli eventi rilevanti per la sicurezza delle informazioni sono registrati. È utilizzato il registro di esercizio per garantire l'individuazione di problemi relativi al sistema di informazione. Il registro di esercizio è riesaminato periodicamente a campione in base alla essenzialità delle operazioni. Il monitoraggio del sistema è utilizzato per verificare l'efficacia dei controlli ritenuti essenziali per la sicurezza dei pagamenti e per verificare la conformità a un modello di politica di accesso.

Gli scambi di informazioni tra le organizzazioni si basano su una politica di scambio formale, sono effettuati in linea con gli accordi di scambio tra le parti interessate e sono conformi alla legislazione pertinente. I componenti software di terze parti impiegati nello scambio di informazioni con TARGET (come, ad esempio il software ricevuto da un Service Bureau) devono essere utilizzati in conformità a un accordo formale con il terzo.

Requisito 1.9: Controllo degli accessi

L'accesso alle risorse informatiche è giustificato sulla base delle esigenze delle imprese [cd. «need-to-know» ⁽¹⁾] e in conformità al quadro di politiche aziendali stabilito (tra cui la politica in materia di sicurezza delle informazioni). Sono definite norme chiare in materia di controllo degli accessi sulla base del principio del minimo privilegio ⁽²⁾, per rispecchiare fedelmente le esigenze dei corrispondenti processi operativi e informatici. Se del caso (ad esempio per la gestione di backup), il controllo logico degli accessi dovrebbe essere coerente con il controllo fisico degli accessi, salvo che sussistano adeguati controlli compensativi (ad esempio cifratura, anonimizzazione dei dati personali).

Sono predisposte procedure formali e documentate per controllare l'attribuzione dei diritti di accesso ai sistemi informatici e ai servizi informatici che rientrano nell'ambito di applicazione della catena delle operazioni di pagamento. Le procedure riguardano tutte le fasi del ciclo di vita dell'accesso degli utenti, dalla registrazione iniziale dei nuovi utenti alla cancellazione definitiva degli utenti che non hanno più necessità di accedere.

Si presta particolare attenzione, se del caso, all'attribuzione dei diritti di accesso la cui criticità è tale che l'abuso di tali diritti di accesso potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulle operazioni del partecipante (ad esempio, diritti di accesso che consentono l'amministrazione del sistema, il superamento dei controlli del sistema, l'accesso diretto ai dati aziendali).

Sono predisposti controlli adeguati per identificare, autenticare e autorizzare gli utenti in punti specifici della rete dell'organizzazione, ad esempio per l'accesso locale e in remoto ai sistemi della catena delle operazioni di pagamento. Gli account personali non sono condivisi per garantire l'attribuzione di responsabilità.

Per le password, sono stabilite e applicate regole mediante controlli specifici per garantire che le password non possano essere facilmente intuite, ad esempio norme sulla complessità e validità limitata nel tempo. È istituito un protocollo sicuro di recupero e/o reimpostazione della password.

È elaborata e attuata una politica sull'uso dei controlli crittografici per proteggere la riservatezza, l'autenticità e l'integrità delle informazioni. È istituita una politica di gestione delle chiavi per supportare l'uso di controlli crittografici.

Per ridurre il rischio di accesso non autorizzato, è prevista una politica in materia di visualizzazione di informazioni riservate su schermo o su carta (ad esempio, una politica di cddd «clear screen» e «clear desk»).

In caso di lavoro da remoto, sono presi in considerazione i rischi di lavoro in un ambiente non protetto e si applicano adeguati controlli tecnici e organizzativi.

Requisito 1.10: Acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informatici

I requisiti di sicurezza sono individuati e concordati prima dello sviluppo e/o dell'implementazione dei sistemi informatici.

Nelle applicazioni, comprese quelle sviluppate dagli utenti, sono introdotti controlli adeguati per garantire una corretta elaborazione. Tali controlli includono la convalida dei dati di input, dell'elaborazione interna e dei dati di output. Possono essere necessari controlli supplementari per i sistemi che elaborano informazioni sensibili, preziose o essenziali o che hanno un impatto su tali tipi di informazioni. Tali controlli sono determinati sulla base dei requisiti di sicurezza e della valutazione del rischio conformemente alle politiche stabilite (ad esempio, politica in materia di sicurezza delle informazioni, politica di controllo crittografico).

I requisiti operativi dei nuovi sistemi sono stabiliti, documentati e verificati prima della loro accettazione e utilizzo. Per quanto riguarda la sicurezza della rete, dovrebbero essere effettuati controlli adeguati, tra cui segmentazione e gestione sicura, sulla base della criticità dei flussi di dati e del livello di rischio delle zone di rete nell'organizzazione. Sono previsti controlli specifici per proteggere le informazioni sensibili che passano attraverso reti pubbliche.

⁽¹⁾ Il principio della necessità di conoscere si riferisce all'individuazione della serie di informazioni alle quali una persona ha necessità di accedere per svolgere le proprie funzioni.

⁽²⁾ Il principio del minimo privilegio si riferisce alla personalizzazione del profilo di accesso di un soggetto a un sistema informatico affinché corrisponda al rispettivo ruolo aziendale.

L'accesso ai file di sistema e al codice sorgente del programma è controllato e i progetti informatici e le attività di supporto sono condotti in modalità sicura. Occorre prestare attenzione a evitare l'esposizione di dati sensibili negli ambienti di test. Gli ambienti di progetto e di supporto devono essere rigorosamente controllati. L'introduzione di cambiamenti nella produzione deve essere rigorosamente controllata. È effettuata una valutazione dei rischi relativi a cambiamenti rilevanti da introdurre nella produzione.

Anche le attività periodiche di test di sicurezza dei sistemi in produzione sono condotte secondo un piano predeterminato basato sull'esito di una valutazione del rischio e i test di sicurezza comprendono come minimo valutazioni di vulnerabilità. Tutte le carenze evidenziate durante le attività di test di sicurezza sono valutate e sono predisposti piani d'azione per colmare le lacune individuate cui è dato seguito tempestivamente.

Requisito 1.11: Sicurezza delle informazioni nelle relazioni con i fornitori ⁽³⁾

Per garantire la protezione dei sistemi informatici interni del partecipante accessibili ai fornitori, i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni per attenuare i rischi associati all'accesso del fornitore sono documentati e concordati formalmente con il fornitore.

Requisito 1.12: Gestione degli incidenti in materia di sicurezza delle informazioni e miglioramenti

Per garantire un approccio coerente ed efficace alla gestione degli incidenti relativi alla sicurezza delle informazioni, compresa la comunicazione su eventi e debolezze in materia di sicurezza, i ruoli, le responsabilità e le procedure, a livello operativo e tecnico, sono stabiliti e testati per garantire un recupero rapido, efficace, ordinato e sicuro rdagli incidenti di sicurezza delle informazioni, compresi gli scenari collegati alla cyber security (ad esempio una frode perpetrata da un aggressore esterno o da un insider). Il personale coinvolto in tali procedure deve essere adeguatamente formato.

Requisito 1.13: Verifica della conformità tecnica

I sistemi informatici interni di un partecipante (ad esempio sistemi di back office, le reti interne e la connettività di rete esterna) sono valutati periodicamente per verificarne la conformità con il quadro di politiche stabilito dall'organizzazione (ad esempio, politica in materia di sicurezza dell'informazione, politica di controllo crittografico).

Requisito 1.14: Virtualizzazione

Le macchine virtuali ospiti devono rispettare tutti i controlli di sicurezza previsti per l'hardware e i sistemi fisici (ad esempio temporizzazione, registrazione). I controlli relativi agli hypervisor devono comprendere: temporizzazione dell'hypervisor e del sistema operativo ospitante, applicazione periodica di patch, rigida separazione di ambienti diversi (ad esempio, produzione e sviluppo). La gestione centralizzata, la registrazione e il monitoraggio nonché la gestione dei diritti di accesso, in particolare per gli account con privilegi elevati, sono attuati sulla base di una valutazione del rischio. Le macchine virtuali ospiti gestite dallo stesso hypervisor hanno un profilo di rischio simile.

Requisito 1.15: Cloud computing

L'utilizzo di soluzioni cloud pubbliche e/o ibride nella catena delle operazioni di pagamento deve basarsi su una valutazione formale del rischio, tenendo conto dei controlli tecnici e delle clausole contrattuali relative alla soluzione cloud.

Se si utilizzano soluzioni di cloud ibride, resta inteso che il livello di criticità del sistema nel suo complesso è quello più elevato tra i sistemi connessi. Tutte le componenti locali delle soluzioni ibride devono essere separate dagli altri sistemi locali.

2. Gestione della Business Continuity

I seguenti requisiti riguardano la gestione della business continuity. Ogni partecipante a TARGET designato dall'Eurosistema come critico per il regolare funzionamento del sistema TARGET deve disporre di una strategia di business continuity che sia conforme ai seguenti requisiti.

⁽³⁾ Nel contesto di questo esercizio, un fornitore dovrebbe essere inteso come qualsiasi terzo (e il suo personale) che abbia stipulato un contratto (accordo) con l'ente per fornire un servizio e si dovrebbe intendere che, in base al contratto di servizio, il terzo (e il suo personale) abbia accesso, a distanza o in loco, alle informazioni e/o ai sistemi di informazione e/o alle strutture di elaborazione delle informazioni dell'ente rientranti nell'ambito di applicazione dell'autocertificazione di TARGET o ad esso associate.

Requisito 2.1:

Devono essere elaborati piani di business continuity e predisposte procedure per il loro mantenimento.

Requisito 2.2:

Deve essere disponibile un sito operativo alternativo.

Requisito 2.3:

Il profilo di rischio del sito alternativo deve essere diverso da quello del sito primario, al fine di evitare che entrambi i siti siano colpiti contemporaneamente dallo stesso evento. Ad esempio, il sito alternativo deve trovarsi su una rete elettrica e un circuito di telecomunicazione centrale diversi da quelli dell'ubicazione principale dell'impresa.

Requisito 2.4:

In caso di grave interruzione operativa che renda inaccessibile il sito primario e/o il personale critico, il partecipante critico deve essere in grado di riprendere le normali operazioni dal sito alternativo, nel quale deve essere possibile chiudere correttamente la giornata operativa e aprire la giornata o le giornate operative successive.

Requisito 2.5:

Devono essere predisposte procedure atte a garantire che l'elaborazione delle operazioni riprenda dal sito alternativo entro un lasso di tempo ragionevole dopo la perturbazione iniziale del servizio e che sia commisurato alla criticità dell'attività che è stata oggetto di perturbazione.

Requisito 2.6:

La capacità di far fronte alle interruzioni operative deve essere verificata almeno una volta all'anno e il personale addetto a attività critiche deve essere adeguatamente formato. Il periodo massimo intercorrente tra i test non deve superare un anno.

ALLEGATO II

DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET

Livello 1 — Consiglio direttivo	Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa	Livello 3 — BCN di livello 3
1. Disposizioni generali		
Ha competenza finale in relazione a tutte le questioni riguardanti TARGET, in particolare le norme relative al processo decisionale in TARGET, ed è responsabile per la tutela della funzione pubblica di TARGET.	Svolge compiti di gestione tecnica, operativa, funzionale e finanziaria in relazione a TARGET e dà attuazione alle norme in materia di governance decise dal livello 1	Assume decisioni riguardanti la gestione quotidiana di TARGET sulla base dei livelli di servizio definiti nel contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo
2. Politica di determinazione delle tariffe		
<ul style="list-style-type: none"> — Decide in merito alla struttura tariffaria /politica di determinazione delle tariffe — Decide in merito ai documenti di programmazione tariffaria 	<ul style="list-style-type: none"> — Effettua la revisione periodica della struttura tariffaria/ politica di determinazione delle tariffe — Elabora i documenti di programmazione tariffaria e ne cura il monitoraggio 	<i>(Non applicabile)</i>
3. Finanziamento		
<ul style="list-style-type: none"> — Decide in merito alle norme sul regime finanziario di TARGET — Decide in merito ai documenti di programmazione finanziaria 	<ul style="list-style-type: none"> — Elabora proposte per le principali caratteristiche del regime finanziario come deciso dal livello 1. — Elabora i documenti di programmazione finanziaria e ne cura il monitoraggio — Approva e/o avvia il pagamento dei versamenti dovuti dalle BC dell'Eurosistema al livello 3 per la prestazione di servizi — Approva e/o avvia il rimborso delle tariffe alle BC dell'Eurosistema 	Fornisce al livello 2 dati sui costi per la prestazione dei servizi
4. Livelli di servizio		
Decide in merito al livello di servizio	Verifica la prestazione del servizio in conformità al livello di servizio concordato	Effettua la prestazione del servizio in conformità al livello di servizio concordato
5. Operatività		
	<ul style="list-style-type: none"> — Decide in merito alle norme applicabili agli incidenti e alle situazioni di crisi — Effettua il monitoraggio sugli sviluppi dell'attività 	Gestisce il sistema sulla base dell'accordo di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo
6. Gestione delle modifiche e degli aggiornamenti		
Decide in caso di escalation	<ul style="list-style-type: none"> — Approva le richieste di modifica — Approva la definizione dell'ambito degli aggiornamenti (release scoping) — Approva il piano di aggiornamenti e la sua esecuzione 	Valuta le richieste di modifica Attua le richieste di modifica in linea con il piano concordato

7. Gestione dei rischi		
<ul style="list-style-type: none"> — Approva il quadro di gestione dei rischi di TARGET e la tolleranza al rischio per TARGET e accetta i rischi residui. — Assume la responsabilità ultima delle attività della prima e della seconda linea di difesa — Definisce la struttura organizzativa dei ruoli e delle responsabilità in materia di rischio e controllo 	<ul style="list-style-type: none"> — Provvede alla gestione dei rischi effettivi — Effettua l'analisi dei rischi e vi dà seguito — Garantisce che tutti i dispositivi di gestione dei rischi siano mantenuti e aggiornati — Approva il piano di business continuity e ne effettua la revisione come indicato nella pertinente documentazione operativa 	<p>Fornisce le informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità alle richieste del livello 1/livello 2</p>
8. Norme del sistema		
<ul style="list-style-type: none"> — Realizza e assicura l'adeguata attuazione della disciplina giuridica del Sistema europeo di banche centrali per TARGET incluse le Condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET 	<p><i>(Non applicabile)</i></p>	<p><i>(Non applicabile)</i></p>

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

- 1) Per «**gruppo di monitoraggio dei conti**» (account monitoring group) si intende un gruppo di due o più conti MCA e/o DCA nei confronti dei quali un partecipante, il soggetto capofila, ha una visione complessiva del saldo su ciascuno dei conti TARGET del gruppo;
- 2) per «**titolare di addressable BIC**» (addressable BIC holder) si intende un soggetto che: a) è intestatario di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); e b) è corrispondente o cliente di un titolare di un conto RTGS DCA o succursale di un titolare di un conto RTGS DCA ed è in grado di inviare e di ricevere pagamenti in un sistema componente di TARGET tramite tale titolare di conto RTGS DCA;
- 3) per «**sistema ancillare**» (ancillary system) si intende un sistema operato da un soggetto insediato nell'Unione o nel SEE e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un'autorità competente e che osserva gli obblighi di sorveglianza riguardanti l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, come modificati di volta in volta e pubblicati sul sito internet della BCE, nel quale pagamenti e/o strumenti finanziari sono oggetto di scambio e/o compensazione ovvero di registrazione a valere su a) le obbligazioni di pagamento risultanti in ordini di trasferimento che sono regolati in TARGET; e/o b) i fondi detenuti in TARGET, in conformità all'indirizzo BCE/2022/8;
- 4) per «**conto dei fondi di garanzia del sistema ancillare**» (**conto dei fondi di garanzia AS**) (ancillary system guarantee funds account) si intende un conto tecnico utilizzato per detenere fondi di garanzia a sostegno delle procedure di regolamento RTGS AS di tipo A e B;
- 5) per «**procedura di regolamento del sistema ancillare**» (Ancillary System Settlement Procedure) (**procedura di regolamento AS**) si intende qualsiasi procedura di regolamento TIPS AS o procedura di regolamento RTGS AS;
- 6) per «**ordine di trasferimento del sistema ancillare**» (Ancillary system transfer order) (**ordine di trasferimento AS**) si intende un trasferimento di contante avviato da un sistema ancillare nell'ambito di una procedura di regolamento RTGS AS;
- 7) per «**auto-collateralizzazione**» (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero in moneta di banca centrale concesso dalla banca centrale nazionale dell'area dell'euro (BCN), erogato qualora il titolare di un conto T2S DCA non abbia fondi sufficienti sul proprio conto per regolare operazioni in titoli; tale credito infragiornaliero è garantito dai medesimi titoli oggetto di acquisto (collateral on flow) ovvero da titoli detenuti dal titolare del conto T2S DCA a favore della BCN dell'area dell'euro (collateral on stock). Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste in due operazioni distinte, una per la concessione di auto-collateralizzazione e una per il suo rimborso. Può inoltre includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 18 della parte I dell'allegato I, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento in cui l'auto-collateralizzazione è concessa;
- 8) per «**ordine di trasferimento di liquidità automatico**» (automated liquidity transfer order) si intende un ordine di trasferimento di liquidità generato automaticamente per trasferire fondi da un conto RTGS DCA designato al conto MCA del partecipante nel caso in cui non vi siano fondi sufficienti su tale conto per il regolamento delle operazioni di banca centrale;
- 9) per «**liquidità disponibile**» (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, la linea di credito infragiornaliero concessa sul conto MCA dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto ma non ancora utilizzata, o, ove applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità o blocco di fondi elaborati sui conti MCA o DCA;
- 10) per «**gruppo bancario**» (banking group) si intende:
 - a) un insieme di enti creditizi inclusi nel bilancio consolidato della società madre, nel caso in cui quest'ultima è tenuta a presentare un bilancio consolidato secondo il principio contabile internazionale n. 27 (IAS 27), adottato in base al regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione⁽¹⁾ e che si compone di: i) una società madre e una o più controllate; ovvero ii) due o più controllate di una società madre; ovvero
 - b) un insieme di enti creditizi di cui alla lettera a), punto i) o ii), nel quale la società madre non redige un bilancio consolidato sulla base dello IAS 27, ma potrebbe soddisfare i criteri stabiliti nello IAS 27 per l'inclusione in un bilancio consolidato, salva la verifica da parte della BC del partecipante;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

- c) una rete bilaterale o multilaterale di enti creditizi che sia: i) organizzata sulla base di regole statutarie che determinano l'affiliazione degli enti creditizi a tale rete; ovvero ii) caratterizzata da meccanismi di cooperazione (per la promozione, il sostegno e la rappresentanza degli interessi commerciali dei membri della rete) e/o di mutualità che vanno oltre la cooperazione ordinaria usuale tra enti creditizi, laddove tali cooperazione e mutualità siano consentite dagli statuti o dagli atti costitutivi degli enti creditizi o stabilite da accordi separati, e in ciascun caso il Consiglio direttivo della BCE abbia accolto la richiesta degli enti creditizi di essere considerati come costituenti un gruppo;
- 11) per «**succursale**» (branch) si intende una succursale nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, o di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
- 12) per «**messaggio broadcast**» (broadcast message) si intende l'informazione resa simultaneamente disponibile a tutti i partecipanti o a un gruppo ristretto di partecipanti;
- 13) per «**giornata operativa**» (business day) o «**giornata operativa di TARGET**» (TARGET business days) si intende una giornata nella quale i conti MCA, RTGS DCA o T2S DCA sono disponibili per il regolamento di ordini di trasferimento di contante;
- 14) per «**codice identificativo (BIC)**» (Business Identifier Code, BIC) si intende un codice così come definito dalla norma ISO n. 9362;
- 15) per «**capacity opinion**» si intende il parere contenente la valutazione relativa alla capacità giuridica di un determinato partecipante di assumere e adempiere i suoi obblighi;
- 16) per «**ordine di trasferimento di contante**» (cash transfer order) si intende qualsiasi istruzione di un partecipante, o di un soggetto che agisca per suo conto, di mettere a disposizione di un destinatario una somma di denaro proveniente da un conto mediante registrazione contabile su altro conto e che può essere un ordine di trasferimento del sistema ancillare, un ordine di trasferimento di liquidità, un ordine di pagamento istantaneo, una risposta positiva al recall o un ordine di pagamento;
- 17) per «**banca centrale**» (BC) (central bank, CB) si intende una BC dell'Eurosistema e/o una BCN connessa a TARGET;
- 18) per «**operazione della banca centrale**» (Central Bank Operation, CBO) si intende qualsiasi ordine di pagamento o ordine di trasferimento di liquidità disposto da una BC su un conto MCA aperto in un sistema componente TARGET;
- 19) per «**BCN connessa**» (connected NCB) si intende una BCN non appartenente all'area dell'euro, che è connessa a TARGET in virtù di uno specifico accordo;
- 20) per «**Contingency Solution**» si intende la funzionalità che consente alle BC e ai partecipanti di elaborare ordini di trasferimento di contante nel caso in cui i conti MCA e/o i conti RTGS DCA e/o i conti tecnici RTGS AS non siano regolarmente disponibili;
- 21) per «**ente creditizio**» (credit institution) si intende: a) un ente creditizio nell'accezione di cui al punto 1) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [e delle disposizioni di legge nazionali che attuano l'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, in quanto applicabile all'ente creditizio] che è sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità competente; o b) un altro ente creditizio ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato che è sottoposto a un controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un'autorità competente;
- 22) per «**credit memorandum balance**» (CMB) si intende il limite fissato dal titolare di conto TIPS DCA per l'uso di liquidità sul conto TIPS DCA da parte di una specifica reachable party;
- 23) per «**regolamento tra sistemi**» (cross-system settlement) si intende il regolamento di ordini di trasferimento di sistemi ancillari che addebitano il conto tecnico RTGS AS o un sottoconto di un settlement bank di un sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C o D e che accredita il conto tecnico RTGS AS o un sottoconto di un settlement bank di un altro sistema ancillare che utilizza la procedura di regolamento RTGS AS di tipo C o D;
- 24) per «**conto in contanti dedicato**» (DCA) (Dedicated Cash Account, DCA) si intende un conto RTGS DCA, un conto T2S DCA o un conto TIPS DCA;

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, (Testo rilevante ai fini del SEE) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- 25) per «**tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale**» (deposit facility rate) si intende il «tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale» come definito all'articolo 2, punto 22), dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
- 26) per «**operazione di deposito presso la banca centrale**» (deposit facility) si intende un'operazione di deposito presso la banca centrale come definita all'articolo 2, punto 21) dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
- 27) per «**BCN dell'area dell'euro**» (euro area NCB) si intende la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui valuta è l'euro;
- 28) per «**schema di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti**» (European Payments Council's SEPA Instant Credit Transfer) o «**schema SCT Inst**» (SCT Inst Scheme), si intende uno schema automatizzato basato su standard aperti comprendente le norme interbancarie cui i partecipanti all'SCT Inst devono conformarsi, che consente ai prestatori di servizi di pagamento nell'ambito dell'Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) di offrire un bonifico istantaneo in euro automatizzato in tutta l'area SEPA;
- 29) per «**BC dell'Eurosistema**» (Eurosysteem CB) si intende la BCE o una BCN dell'area dell'euro;
- 30) per «**evento di default**» (event of default) si intende qualunque evento imminente o attuale, il cui verificarsi può porre in pericolo l'adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o di qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto partecipante e la BC del partecipante o qualunque altra BC, tra cui:
- a) il caso in cui il partecipante non soddisfi più i criteri di accesso stabiliti nella normativa nazionale di attuazione dell'articolo 4, della parte I, allegato I, o i requisiti stabiliti nella pertinente normativa nazionale di attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto i) della parte I, allegato I;
 - b) l'apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante;
 - c) la presentazione di un'istanza per l'avvio delle procedure di cui alla lettera b);
 - d) la dichiarazione scritta del partecipante di trovarsi nell'incapacità di pagare tutti o parte dei propri debiti o di adempiere gli obblighi assunti in relazione alla concessione di credito infragiornaliero;
 - e) la conclusione da parte del partecipante di un accordo di natura concordataria con i propri creditori;
 - f) il caso in cui il partecipante sia divenuto insolvente o incapace di pagare i propri debiti, ovvero sia ritenuto tale dalla propria BC;
 - g) il caso in cui il saldo a credito del partecipante sui propri conti TARGET ovvero tutti o una parte significativa dei beni del partecipante siano soggetti a un provvedimento che ne determini la temporanea indisponibilità o a un ordine di sequestro, confisca o a qualunque altra procedura diretta a proteggere l'interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;
 - h) il caso in cui la partecipazione del partecipante in un altro sistema componente e/o in un sistema ancillare sia stata sospesa o sia cessata;
 - i) il caso in cui qualunque rappresentazione di fatti o dichiarazione precontrattuale resa dal partecipante, o che debba ritenersi da questi implicitamente resa secondo la legge applicabile, risulti inesatta o non veritiera;
 - j) la cessione di tutti o di una parte significativa dei beni del partecipante;
- 31) per «**fondi di garanzia**» (guarantee funds) si intendono fondi costituiti dai partecipanti a un sistema ancillare, da utilizzarsi nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più partecipanti manchino di adempiere ai propri obblighi di pagamento nel sistema ancillare;
- 32) per «**procedure di insolvenza**» (insolvency procedure) si intendono le procedure d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE;
- 33) per «**ordine di pagamento istantaneo**» (instant payment order) si intende, in linea con lo schema di pagamento SEPA relativo al bonifico istantaneo (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti (European Payments Council), un ordine di trasferimento di contante che può essere eseguito 24 ore su 24, ogni giorno di calendario, con regolamento e notifica all'ordinante pressoché immediati e che include: i) ordini di pagamento istantanei da conto TIPS DCA a TIPS DCA; ii) ordini di pagamento istantanei da conto TIPS DCA a conto tecnico TIPS AS; iii) ordini di pagamento istantanei da conto tecnico TIPS AS a conto TIPS DCA; e iv) ordini di pagamento istantanei da conto tecnico TIPS AS a conto tecnico TIPS AS;
- 34) per «**instructing party**» si intende un soggetto designato come tale dal titolare di conto TIPS DCA o dal titolare di conto tecnico TIPS AS e che è autorizzato a inviare e/o ricevere ordini di pagamento istantanei o ordini di trasferimento di liquidità per conto di tale titolare di conto o di una reachable party del medesimo;

- 35) per «**credito infragiornaliero**» (intraday credit) si intende il credito accordato per una scadenza inferiore alla durata di una giornata lavorativa;
- 36) per «**impresa d'investimento**» (investment firm) si intende un'impresa d'investimento ai sensi del [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE], ad esclusione dei soggetti individuati nel [inserire le disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE], a condizione che l'impresa d'investimento in questione sia:
- autorizzata e vigilata da un'autorità competente riconosciuta, che sia stata designata come tale ai sensi della direttiva 2014/65/CE; e
 - abilitata a svolgere le attività di cui al [inserire le disposizioni nazionali di recepimento delle voci 2, 3, 6 e 7 della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE], in quanto applicabili all'impresa di investimento;
- 37) per «**BCN di livello 3**» (Level 3 NCBS) si intendono la Deutsche Bundesbank, la Banque de France, la Banca d'Italia e il Banco de España nel loro ruolo di banche centrali che sviluppano e gestiscono TARGET nell'interesse dell'Eurosistema;
- 38) per «**ordine di trasferimento di liquidità**» (liquidity transfer order) si intende un ordine di trasferimento di contante volto a trasferire un determinato importo ai fini di gestione della liquidità;
- 39) per «**tasso di rifinanziamento marginale**» (marginal lending rate) si intende il «tasso di rifinanziamento marginale» come definito al punto 57) dell'articolo 2 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
- 40) per «**operazione di rifinanziamento marginale**» (marginal lending facility) si intende una «operazione di rifinanziamento marginale» come definita all'articolo 2, punto 56) dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
- 41) per «**servizio mobile proxy look-up (MPL)**» [mobile proxy look-up (MPL) service] si intende un servizio che consente ai titolari di conti TIPS DCA, ai sistemi ancillari che utilizzano conti tecnici TIPS AS e alle reachable party, che ricevono dai loro clienti una richiesta di esecuzione di un ordine di pagamento istantaneo a favore di un beneficiario identificato con un proxy (ad esempio un numero di cellulare), di recuperare dal registro MPL il corrispondente IBAN beneficiario e il BIC da utilizzare per accreditare il pertinente conto TARGET Instant Payment Settlement (TIPS);
- 42) per «**pagamento quasi istantaneo**» (near instant payment) si intende un ordine di trasferimento di contante conforme allo standard del Consiglio europeo per i pagamenti relativo ai servizi opzionali aggiuntivi del bonifico SEPA (SCT AOS) NL per il trattamento istantaneo dei bonifici SEPA;
- 43) per «**fornitore dei servizi di rete**» (NSP) (Network Service Provider, NSP) si intende un'impresa cui è stata aggiudicata una concessione dall'Eurosistema per la fornitura di servizi di connettività tramite l'interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway) ai servizi di TARGET;
- 44) per «**ordine di trasferimento di contante non regolato**» (non-settled cash transfer order) si intende un ordine di trasferimento di contante che non viene regolato nella stessa giornata lavorativa nella quale è stato accettato;
- 45) per «**partecipante**» (participant) si intende a) un soggetto titolare di almeno un conto MCA e che può in aggiunta essere titolare di uno o più conti DCA in TARGET; oppure b) un sistema ancillare;
- 46) per «**beneficiario**» (payee), eccetto quando utilizzato nell'allegato I, appendice II, si intende un partecipante il cui conto MCA o DCA è accreditato per effetto del regolamento di un ordine di trasferimento di contante;
- 47) per «**ordinante**» (payer), eccetto quando utilizzato nell'allegato I, appendice II, si intende un partecipante il cui conto MCA o DCA è addebitato per effetto del regolamento di un ordine di trasferimento di contante;
- 48) per «**ordine di pagamento**» (payment order) si intende un'istruzione di un partecipante o di una parte che agisce per suo conto di mettere a disposizione di un destinatario una somma di denaro proveniente da un conto mediante una registrazione contabile su un altro conto e che non sia un ordine di trasferimento del sistema ancillare, un ordine di trasferimento di liquidità, un ordine di pagamento istantaneo o una risposta positiva al recall;
- 49) per «**risposta positiva al recall**» (positive recall answer) si intende, in linea con lo schema di bonifico istantaneo SEPA (SCT Inst) del Consiglio europeo per i pagamenti, un ordine di trasferimento di contante disposto dal destinatario di una richiesta di recall, in risposta a una richiesta di recall, a beneficio del mittente di detta richiesta;
- 50) per «**ente del settore pubblico**» (public sector body) si intende un soggetto del «settore pubblico» come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 ^(⁹);

(⁹) Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).

- 51) per «**reachable party**» si intende un soggetto che: a) è titolare di un codice identificativo (Business Identifier Code, BIC); b) è designato come tale da un titolare di conto TIPS DCA o da un sistema ancillare titolare di un conto TIPS DCA; c) è un corrispondente, un cliente o una succursale di un titolare di conto TIPS DCA oppure un partecipante a un sistema ancillare; oppure è un corrispondente, un cliente o una succursale di un partecipante a un sistema ancillare titolare di un conto TIPS DCA; e d) è raggiungibile tramite TIPS ed è in grado di immettere e di ricevere ordini di trasferimento di contante istantanei tramite il titolare di conto TIPS DCA o per mezzo del sistema ancillare titolare di un conto tecnico TIPS AS, oppure direttamente, se a ciò autorizzato dal titolare di conto TIPS DCA o da un sistema ancillare titolare di un conto tecnico TIPS AS;
- 52) per «**procedura di regolamento del sistema ancillare RTGS**» (Real-time gross settlement ancillary system settlement procedure) (**procedura di regolamento RTGS AS**) (RTGS AS settlement procedure) si intende uno dei servizi specifici e predefiniti per l'inoltro e il regolamento di ordini di trasferimento da parte di sistemi ancillari relativi al regolamento di sistemi ancillari su conti RTGS DCA, sottoconti e conti tecnici RTGS AS;
- 53) per «**conto tecnico RTGS del sistema ancillare**» (**conto tecnico RTGS AS**) si intende un conto detenuto da un sistema ancillare o dalla BC nel suo sistema componente per conto del sistema ancillare e utilizzato nel contesto di una procedura di regolamento RTGS AS;
- 54) per «**richiesta di recall**» (recall request) si intende un messaggio di un titolare di conto RTGS DCA o di un titolare di conto TIPS DCA che chiede rispettivamente il rimborso di un ordine di pagamento o di un ordine di pagamento istantaneo regolati;
- 55) per «**ordine di trasferimento di liquidità rule-based**» (rule-based liquidity transfer order) si intende un ordine di trasferimento di liquidità attivato a seguito di una delle seguenti situazioni: a) un saldo di un conto MCA o RTGS DCA che supera un importo minimo o massimo predefiniti; oppure b) l'indisponibilità di fondi sufficienti per coprire ordini di trasferimento di sistemi ancillari di priorità urgente o ordini di pagamento di priorità urgente o alta accordati su un conto RTGS DCA;
- 56) per «**settlement bank account group**» si intende un elenco dei conti RTGS DCA e/o dei sottoconti RTGS definiti nel contesto del regolamento di un sistema ancillare che utilizza modelli di regolamento RTGS AS;
- 57) per «**settlement bank**» si intende un titolare di conto RTGS DCA il cui conto RTGS DCA o sottoconto è utilizzato per regolare ordini di trasferimento inoltrati da un sistema ancillare utilizzando le procedure di regolamento RTGS AS;
- 58) per «**sospensione**» (suspension) si intende la sospensione temporanea dei diritti e degli obblighi di un partecipante per un periodo di tempo determinato dalla BC del partecipante;
- 59) per «**conto TARGET**» (TARGET account) si intende qualsiasi conto aperto in un sistema componente di TARGET;
- 60) per «**sistema componente di TARGET**» (TARGET component system) si intende uno dei sistemi delle BC dell'Eurosistema che fa parte di TARGET;
- 61) per «**TARGET coordinator**» si intende una persona incaricata dalla BCE di assicurare la gestione operativa giornaliera di TARGET, di gestire e coordinare le attività qualora si verifichi una situazione di natura straordinaria e di coordinare la diffusione delle informazioni ai partecipanti;
- 62) per «**procedura di regolamento del sistema ancillare TIPS (TARGET Instant Payment Settlement)**» [TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) Ancillary System Settlement Procedure] (**procedura di regolamento TIPS AS**) (TIPS AS settlement procedure) si intende il servizio specifico predisposto per l'inoltro e il regolamento di ordini di trasferimento di liquidità e di ordini di pagamento istantanei da parte di sistemi ancillari su conti TIPS DCA e su conti tecnici TIPS AS;
- 63) per «**conto tecnico TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) del sistema ancillare**» (**conto tecnico TIPS AS**) si intende un conto detenuto da un sistema ancillare o dalla BC nel suo sistema componente per conto del sistema ancillare per essere utilizzato dal sistema ancillare per regolare pagamenti istantanei (o quasi istantanei) nei propri libri contabili;
- 64) per «**TARGET settlement manager**» si intende una persona incaricata da una BC dell'Eurosistema di monitorare il funzionamento del proprio sistema componente di TARGET;
- 65) per «**TARGET2–Securities**» (**T2S**) si intende l'insieme di hardware, software e altre componenti dell'infrastruttura tecnica attraverso cui l'Eurosistema fornisce servizi ai CSD e alle BC dell'Eurosistema che consentono, il regolamento neutrale e transfrontaliero delle operazioni in titoli con consegna contro pagamento in moneta di banca centrale;
- 66) per «**malfunzionamento tecnico di TARGET**» (technical malfunction of TARGET) si intende qualsiasi difetto o guasto dell'infrastruttura tecnica e/o dei sistemi informatici utilizzati dal relativo sistema componente di TARGET, o qualsiasi altro evento che renda impossibile eseguire e completare l'elaborazione degli ordini di trasferimento di contante nel relativo sistema componente di TARGET ai sensi delle parti pertinenti del presente indirizzo.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT